GENNARO ORLANDO

STORIA
DI
NOCERA DE' PAGANI

VOLUME II

ARNALDO FORNI EDITORE

Ristampa anastatica

GENNARO ORLANDO

STORIA

DI

NOCERA DE' PAGANI

VOLUME II

ARNALDO FORNI EDITORE

STORIA

DI

NOCERA DE' PAGANI

L'abbondanza dei documenti, che ho avuto la fortuna di trovare, mi ha costretto ad aggiungere un terzo volume ai due promessi; o, per dir meglio, a riordinare tutto il secondo, come era già scritto, ed a dividerlo in due: l'uno, il presente, che va dal 1137 al 1518, e l'altro che dal 1518 giungerà al 1860.

GENNARO ORLANDO

STORIA

DI

NOCERA DE' PAGANI

VOLUME II.

NAPOLI
CASA EDITRICE A. TOCCO E C.
S. Pietro a Majella, 31
1886.

CAP. I.

I FILANGIERI.

Mentre in Nocera si svolgevano i fatti, narrati negli ultimi capitoli del volume precedente, e che finivano con la distruzione della città, modesta da prima, e poi gloriosa, sorgeva una famiglia che infeudava a sè buona parte dell'agro nocerino: i Filangieri.

Capostipite di tale famiglia fu Angerio, venuto da queste parti coi primi normanni. Il più antico ricordo, che si abbia di lui, è dell'anno 1086, in un diploma con cui Ruggiero, duca di Puglia, gli concedeva il castello di S. Adiutore, posto fra le città di Salerno e di Nocera. Questo illustre personaggio si dice figlio di Tichel, e si qualifica per valorosissimo nelle armi. Che egli sia stato normanno, è chiarito dal documento dell'anno 1104, col quale Deletta, figlia di Turgisio, normanno, e nipote di Angerio, *strenuissimi viri, qui similiter normannus dictus est*, col consenso di Ermeperto, suo marito, dava all'abate Abbibone, due pezzi di terra, nei confini di Nocera, a lei già donati da suo padre, confinanti da mezzodì con la terra del *quondam Guglielmo il quale è detto Pagano*, e da settentrione con la terra del signor *Giovanni Ungro*.

Le parole testuali di questo documento sono le seguenti:

1104, Aprile, XII. indizione.

Deletta dona..... all'abate Abbibone..... *una pecie de terra cum arbustis ubi Malluni dicitur, et supra acquam de termino, cui a parte occidentis fine est via pubblica..... a parte orientis fine media serra montis... a parte meridiei finis terram quondam Gulielmi qui dictus est Paganus, et a septentrionis finis res Domni Johanni Ungari.*

.... *item do unam peciam aliam de terra eisdem « pertinentiis in loco ubi vulgariter a la Crapara di- « citur, cui a parte occidentis est fine via publica, a « parte septentrionis Ecclesia Sancte Marie Maioris.*

Angerio pochissimo tempo tenne il castello di Santo Adiutore. Egli dal Duca Ruggiero fu indotto a farne dono al monastero della Trinità, ed in cambio ebbe dal medesimo Duca la *Baronia di Corte in piano.*

Questo podere è lo stesso, che, verso la seconda metà dell'ottocento, dall'Anonimo Salernitano viene annoverato fra le possessioni di un ricchissimo longobardo, a nome Potone, sotto il nome di *Curtem in plano.*

L'anno 1106 Angerio intervenne con altri Baroni del Principato in un istrumento, fatto da Roberto, figliuolo di Giordano, principe di Capua, e Signore di Nocera, per retaggio di Gaitelgrima sua madre, col quale esso principe confermò al monastero di S. Lorenzo, dell'ordine di San Benedetto, quaranta moggia di terra nel ponte di S. Martino, nel territorio di Nocera (1).

Angerio lasciò due figliuoli: ROBERTO e GUGLIELMO, avuti dalla moglie Urania.

---

(1) Manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli, X. A. 8.

Roberto, col padre, fu anche signore del castello di S. Adiutore, poichè nel privilegio di donazione del detto castello, fatto da Ruggiero, Duca di Puglia, al Monastero della Trinità, l'anno 1086, si legge: *quod possidebat Angerius normannus et Robertus filius eius*, e dal privilegio della conformazione di tale donazione, fatta dal Duca Guglielmo, nell'anno 1111, Settembre, V. ind. appare, che padre e figlio abbiano posseduto quel castello un giorno ed una notte solamente. Ecco le parole: *quemadmodum Angerius, filius Tichel, per unum dies illud tenuit et possedit.*

Di Roberto non si hanno altre notizie, nè pare che morendo lasciasse figliuoli. Egli era ancora vivo l'anno 1111, essendo nominato in un istrumento col quale Giordano di Capua, figlio di Giordano, donava al Monastero della Trinità una vasta tenuta fra Cava e Nocera, limitrofa a quello di *Roberto e Guglielmo, figli di Angerio.*

Angerio morì prima dell' anno 1105. Guglielmo, suo secondogenito, succedutogli nella Baronia di Corte in piano, in questo anno, ottobre, ind. X. in suffragio dell' anima dei suoi genitori, e per comando di Giordano di Capua, suo signore, donò al Monastero di S. Michele Arcangelo, posto nei dintorni del Castello di Nocera, la metà di un suo podere, nella contrada detta *Calamari*, presso il medesimo castello.

« *Ego Guillelmus, filius quondam Angerii, per iussionem domini mei Jordani, Capuae principis, pro*
« *redemptione* ecc.... *obtuli in monasterio S. Micheli*
« *Archangeli, qui situm est foris et prope hoc castello*
« *nucerie inclitam mediatatem de terra in finibus Nu-*
« *cerie ubi a li Calamari dicitur.....*
confini... *a pars orientis finis rebus ipsius monasterii*
« *et qualiter recte vadit usque in vertice montibus*
« *Sanctis Pantaleoni.....*

Il medesimo Guglielmo l'anno 1111, mese di settembre, con Sergio, principe di Sorrento, Ruggiero di Sanseverino, Riccardo, Conte di Sarno, ed altri Signori, interviene in un atto con cui Giordano, secondogenito figliuolo di Giordano, principe di Capua, giura fedeltà e promette a Pietro, terzo abate del monastero della Trinità *di non andare contro di lui, nè del suo monastero; di difendere il castello di S. Adiutore, e di restituirgli il monastero di S. Martino, nelle vicinanze di esso castello, ed in quel tenimento di non edificare, nè fare edificare da altro castello veruno; di difendere le robe, e le chiese di S. Angelo de Crypta presso Nocera, ed altre nella terra di Roccapiemonte, dipendenze di esso monastero; e così fare osservare da Guglielmo e Roberto figli di Angerio.* Nel medesimo istrumento Guglielmo *promette* al detto Giordano *di osservare quanto egli avea promesso* all'abate, e *di suo consenso* conferma al monastero della Trinità le promesse di Giordano, donandogli anche quanto, e a lui ed a Roberto, suo fratello, spetta nel tenimento del detto castello di S. Adiutore.

Come appare da questo documento, Roberto era ancora vivo nell'anno 1111; ma il tempo preciso della sua morte non si sa.

Con altro istrumento dell'anno medesimo 1111, mese di Settembre, lo stesso Giordano di Capua conferma le precedenti dichiarazioni, e promette di difendere e non molestare il monastero sopra alcuni beni indicati, rinunciando tanto a quel che spetta a sè, quanto a ciò che potesse spettare a Roberto e Guglielmo, figli di Angerio, ed a tutti gli uomini di Nocera. Asserisce poi di fare tutto ciò con licenza e consenso di Roberto, principe di Capua, suo fratello.

E finalmente l'anno 1117, Giugno, indizione decima, Guglielmo donò al monastero di Santa Maria di Nocera la metà di due suoi poderi:
« ... *obtulit in Monasterium Sancte Dei Genitricis, sito*
« *in finibus Nucerie, a supra Camarella, quod est de*
« *siconi, ipsa ecclesia, atque monasterium vocatum....*
« *a pars septentrionis via Cava.*

Non è noto in quale anno Guglielmo morisse. Egli era ancor vivo l'anno 1120. Dalla moglie, di cui parimenti s'ignora il nome, ebbe un figlio a cui pose il nome di Giordano.

Giordano, prode e valoroso cavaliere, successe a Guglielmo nella Baronia di Corte in piano. Si ha di lui una donazione al monastero della Trinità di sei pezzi di terreno in Nocera, con l'obbligo a quei frati di celebrare tante messe per l'anima sua. Dispone inoltre che il suo corpo sia tumulato in quel monastero.

Anno 1143, settembre, VII. ind.

« *Ante me Gottifridum iudicem et Roccem strati-*
« *gotium, filii quondam Alferii, atque Johannis de Ca-*
« *staldo. Ego Jordanus filius quondam Gulielmi qui*
» *vocatur Angerii* (1)... *dedi et tradidi Falco abati*
« *etc. . . . . sex pecias de terra in Nuceria.*
« *prima, quarum est cum arbusto ubi ad clausum di-*
« *citur... orientis et septentrionis via publica..... me-*
« *ridiei finis Jumaylaberti... occasu res Landoni de*
« *Luca.*

« *Alia pecia, ubi dicitur ad Sanctum Angelum ad*
« *Tremiti... auster et occidentes via publica..... a sep-*
« *tentrionis Andrea Dario... oriente terra Johannis de*
« *Ragone.*

---

(1) Le parole omesse indicano formole che sarebbe superfluo riportare.

« Alia, in pedibus Roccepemontis ubi dicitur ad Mel-
« luni... a meridie via pubblica. — a pars orientis terra
« Benute de la Curte... a septentrionis muri castri
« ipsius rocce... ab occidente finis Sancti Michelis.

« Alia, in pedibus castri Nucerie suptu ecclesia
« Sancte Margherite... oriente finis ipsius castri... sep-
« tentrione via ecclesia predicta... occidente et meri-
« die finis... curie.

« Alia, ubi dicitur a li lenze... septentrionem li lota-
« rii... occasu terra Petromini. Vicedominus.

« Alia pecia, a lu pratellu... septentrione terra san-
« cti petri ad Floccanum... oriente terra Iuliani Ca-
« staldi... occidente via publica.

« Terra ubi prope Silicem dicitur... orientis serra
« montis... cilium lapidis magni qui dicitur Silicis, et
« descendit secum dum cilium ipsius lapidis usque
« ad fines terrae predicta monasterii, et fines terra
« Ioannis de Monticello, usque ad viam publicam quae
« dicitur Maiore.

A Giordano, morto verso il 1170, successe, nella Baronia di Corte in piano, Guglielmo II. suo figlio (1). In data dell'anno 1176, si trova documento con cui questo Guglielmo, che si dice nipote d' Angerio, conferma a Riccardo di Menna, figliuolo di Giovanni, Giudice, detto di Menna, quattro vassalli in Nocera, con le mogli e i figli, e dodici pezzi di terra nella stessa città, nel luogo detto Barbazzano, presso la terra di Giovanni Pagano, i beni dei Barbotti, ed altri beni di esso Guglielmo, da possedersi da esso Riccardo e suoi eredi,

(1) La cronologia che di questi personaggi dà il De Meo è capricciosa. Egli, e per dirne una, scrive, che Giordano I. fu figlio di Riccardo Filangieri, il che è poco esatto.

a condizione, che il Menna ed i suoi discendenti, siano obbligati di accompagnare tanto esso Guglielmo, quanto i suoi successori, nelle festività solenni della Natività e della Resurrezione del Signore, nelle Corti che si dovevano tenere in Nocera, e per osservanza di ciò dà per mallevadore Giovanni Peregrino, Riccardo Pagano, Giovanni Ungaro, figliuolo di Lodovico, e Giordano, figlio di esso Guglielmo.

Con altro documento, dell'anno 1186, il medesimo Guglielmo, col consenso di Giordano, suo figlio, cede a Guglielmo, monaco, priore del monastero di S. Angelo *de Cryp'a*, presso Nocera, tutte le ragioni, che egli poteva vantare sopra uno stabile messo nella stessa città, nel luogo detto la *Lattuca*.

Guglielmo II. fu cavaliere carissimo a Ruggiero, che lo elesse suo camerario (1), ufficio che tenne anche sotto Guglielmo, successore di Ruggiero. Nel 1187, avendo Papa Gregorio VIII. stabilita l'impresa di Terrasanta, fu egli incaricato di esaminare a quali Baroni toccasse il servizio di questa spedizione; ed essendo anch'egli nel numero di quei Baroni, invece di due militi, che gli toccava fornire pel feudo di Corteimpiano, ne diede quattro.

Ecco il documento:

« *De Nuceria — Guillelmus, filius Iordani, nepos*
« *Guillelmi, filii Angerii dixit quod feudum suum*
« *est II. militum, et cum augumentum obtulit mili-*
« *tes IV* (2). Nel quale documento si vede che Guglielmo, ricordando i suoi antenati, si qualifica per figliuolo di Giordano, e nipote di Guglielmo, figliuolo d'Angerio (3).

---

(1) Il Camerario era l'amministratore del tesoro Regio.
(2) Reg. Ang. 242, ann. 1322, A. fol. 32.
(3) Ricca. La famiglia Filangieri.

Questo Guglielmo si trova ricordato anche dal Borrelli, con le seguenti parole: *Guglielmi, filii Jordani, nepos Guglielmi filii Angerii* (1). Egli morì l'anno 1187, lasciando due figliuoli.

Giordano II, ereditò dal padre la Baronia di Corte in piano. Si ha di lui un documento dell' anno 1187, ottobre, VI. indizione, col quale conferma all'Abate Benincasa, della Trinità, un podere presso Nocera, *ad silicem*, nel monte e nel piano, che già era stato donato a quel Monastero da Giordano de Angerio, suo avo, prendendosi 40 once d'oro dall' abate, e dando mallevadore il milite Riccardo di Gualtieri.

Da Olimpiase, sua moglie, ebbe quattro figliuoli, cioè: Guidone, Pietro, Arrigo e Guglielmo.

Pietro, per dire prima dei secondogeniti di Giordano, fu maestro in Teologia, e Cappellano di Papa Martiuo IV. e nel 1283 beneficiato della Chiesa di S. Prisco in Nocera. Egli fu pietoso cavaliere, e come tale fondò in Nocera stessa la chiesa di S. Francesco (2), e la diede ad officiare ai Frati Minori. Alla caduta della dinastia Sveva, travolto nelle vicende politiche, che tanto danno arrecarono alla sua famiglia, venne spogliato dei beni, e dovette emigrare a Roma. Soltanto nel 1284, per intercessione dello stesso Martino IV. potè rimpatriare.

Da un documento del Grande Archivio di Napoli si ha che Carlo I. d'Angiò, *nel 1284 concesse licenza di ritornare nel regno al Venerabile uomo Pietro Filangieri, Cappellano del Signor Papa. Dat. in Nap. per Maestro Adamo de Duxiano, a 7 Gennaio, XII. indizione* (3). Mor in Nocera e fu sepolto nella chiesa di S. Francesco.

---

(1) Borrelli, Catal. dei Baroni sotto Guglielmo II.
(2) Oggi di S. Antonio.
(3) Grand. Arch. di Nap. Reg. del Re Carlo. I. ann. 1284, B, fol. 127.

Di Arrigo si sa solamente che sposò Imilla, figlia di Matteo di Sorrento, e di Rocca Campolaccia. E si rileva da una scrittura del 1227 che questa Imilla, allora in casa di Guidone, suo cognato, nominò suo procuratore il marito Arrigo, figliuolo di Giordano II. *per stipulare e fare accordo*, con Nima, sua madre, che stava in Capua.

Guidone, come primogenito, ereditò dal padre la Baronia di Corte in Piano e possedette inoltre anche il Casale di S. Marzano, allora passato alla Contea di Sarno. Si ricava ciò da un istrumento dell'anno 1234, Maggio, IV. ind. nel quale interviene anche Giovanni, abate del Monastero di Materdomini, dei PP. Umiliati. Con tale istrumento Guidone fa esente quei Padri dal terratico a lui dovuto per i beni che il monastero possedeva nel Casale di S. Marzano, ed in compenso di ciò quei Padri condonano a Guidone il debito di cinque once d'oro, da lui dovute pei funerali di Giordano, suo padre, di Olimpiase, sua madre, e di Marotta, sua moglie.

In questo contratto intervengono come testimoni:

« *Gottifredo Ungaro*,

« *Teodoro Ungaro* (1).

Il medesimo anno, poi, Guidone, col consenso di Ruggiero, suo primogenito, donò allo stesso monastero di Materdomini uno stabile nel detto Casale di S. Marzano, nel luogo denominato *A Porta*, la quale donazione dopo fu confermata, l'anno 1242, da Federico II. imperatore; con un privilegio, che incomincia così:

---

(1) Manoscritti della Biblioteca Nazionale, X. A. 8 2.

2 Il documento originale è al Grande Archivio di Napoli, Vol. 10 delle pergamene dei Monasteri soppressi. Anno. 1234. — Ricca. *La famiglia Filangieri.*

« *Confirmamus donationem factam praedictae Eccle-*
« *siae per Dominum Guidonem Filangerium, Baro-*
« *niae Curtimplanae, Civitatis Nuceriae, et Casalis*
« *Sancti Martiani de tenimento Dominum cum con-*
« *sensu Domini Rogerii filii eius.*

E da altro documento dell'archivio della Trinità, appare come l'anno 1237, Giugno, ind. II. Guidone Filangieri concedeva in enfiteusi a Roberto, priore del monastero di S. Angelo *de Crypta*, una terra nella contrada denominata *Filictina*, nelle adiacenze del castello di Nocera.

» . . . . *petiam de terra in pertinentiis castelli Nuce-*
« *rie, in loco ubi Filictina dicitur... a meridie finis*
« *Guillelmi Pagani.... a septentrionis rebus Ecclesiae*
« *Sancti Blasii... orientem fine ecclesiae Sancti Blasii.*

Guidone fu molto ben veduto da Federico secondo, e nell'anno 1239, come fra i Baroni *confidenti* del Principato, ebbe in custodia Jacopo de Rizzola, piacentino, uno degli ostaggi dati a questo imperatore dalle città guelfe della Lombardia. Finalmente intorno all'anno 1240, essendo morto senza eredi Ottone di Barchister, Conte di Conza e Barone di Nocera, e ricaduto quest'ultimo feudo alla Corte imperiale, Federico, volendo rimunerare i servigi resigli da Guidone, gli donò la città di Nocera, e così, essendo Guidone anche signore di Corte in piano e di S. Marzano, l'antico Agro nocerino fu di bel nuovo riunito sotto il dominio di un solo.

Il documento più antico, che si abbia di Guidone, come signore di Nocera, è dell'anno 1250. Egli, nell'anzidetta qualità, richiede a Cesario d'Alagno, ar-

---

(1) Il nome di questa contrada, detta Fellictina oggi è perduto. Come appare dai confini, che ho riportato apposta, essa dovea essere fra i villaggi Merichi e Liporta; poichè vi è detto, che confinava all' oriente con la chiesa di S. Biagio, la quale era da quelle parti, precisamente dove oggi è il palazzo Amicucci.

civescovo di Salerno, che conferisca al Chierico Niccolò Nascica, figliuolo del Cavaliere Landolfo, il beneficio di S. Michele, detto dei *Malluni*, in quel di Nocera, e l'arcivescovo accorda il detto beneficio.

Da Marotta, sua moglie, Guidone ebbe quattro figli: Ruggiero, Riccardo, Giordano e Francesco.

Al primogenito Ruggiero egli rinunziò il feudo di Nocera verso l'anno 1250.

Ruggiero, cavaliere dell'imperatore Federico secondo, l'anno 1239 serviva nella milizia con sette cavalli, pei quali gli si pagava il soldo di diciotto once e mezzo d'oro. Fu poi tanto domestico dello stesso imperatore, che questi gli scriveva particolarmente, e vi ha una lettera (1) con la quale gli chiedeva il suo cane levriere, e che dovesse consegnarlo a Giovanni di Salerno, scudiere della imperiale marescallia.

Ruggiero morì verso il 1255, e fu sepolto nell'abbazia della Trinità. Poichè non lasciava figli, il feudo di Nocera ritornò al padre Guidone, come rilevasi da un documento della Trinità, del Marzo dell'anno 1255, trascritto in un altro del 1276, col quale, in occasione della morte del figlio, Guidone donava a quel monastero quattro terre, nelle contrade *Arca*, *Filettino*, e *Fioccano*, in tenimento di Nocera, con l'obbligo a quei frati di cantare ogni settimana una messa per l'anima di suo padre Giordano, di sua madre Olimpiase, e *specialmente* di suo figlio Ruggiero.

Guidone morì l'anno 1256, agli otto Novembre, e fu sepolto nella Chiesa di S. Francesco, di Nocera, accanto alla quale egli avea fatto edificare il convento, oggidì ancora in piedi, sotto il nome di Sant'Antonio. Si desume ciò dalla *Platea originale dei beni stabili*,

---

(1) Reg. Ang. 1239, fol. 94. a t.

censi e redditi del convento di S. Francesco d'Assisi dei minori conventuali della città di Nocera. Eccone le parole:

« *Quale Chiesa e convento per le antiche tradizioni*
« *fu fondata in tempo dell'eccellentissimo signor Don*
« *Pietro Filangieri, e D. Guidone Filangieri, utili*
« *possessori in allora della città sudetta, e si reputa*
« *per antichissima, mentre detto D. Pietro se ne morì*
« *nel 1290, siccome sta scritto nell' aula posteriore*
« *del Chiostro:*

« Excellentissimis dominis Petro et Guidoni Filan-
« gerii templi coenobique fundatoribus, quorum prior
« anno domini 1290, posterior anno 1256 obiit, patres
« ad aeternam memoriam posuere conventus, 1731.

Questa memoria scritta nel 1789 dal Notaio e Tavolario dellaa Terr di Rocca Piemonte, Sabato Giordano Rega, si trova nell' archivio della *Commissione esecutrice del Concordato presso il Nunzio Apostolico di Napoli.* E si osserva ancora dalla partita estratta dall'antica *Tabella dell'anniversari* di detto Convento, ed in altre antiche carte di notizie dell' archivio medesimo (1).

Giordano, terzogenito di Guidone, ebbe il feudo della Cancellara in Nocera (2). Fu anche Capitano in Sicilia di qua dal fiume Salso (3) e Capitano di Calabria e Sicilia (4).

Riccardo, secondogenito di Guidone, fin dal 1210 era Falconiere di Federico secondo con Bernardo Acquaviva. Morto il padre, gli successe nella signoria di No-

---

(1) Ricca, La famiglia Filangieri.
(2) Manoscritti de la Bibl. Naz. di Napoli, X. A. 8.
(3) Reg. Fed. II. Ann. 1229, pag. 7, a t.
(4) Ivi pag. 57, a t.

cera, di S. Marzano, e di tutti gli altri feudi che quello avea. Nell'anno 1250, morto Federico secondo, e volendo Papa Innocenzo, per l'assenza di Corrado, impadronirsi del Regno, aveva messo gli occhi su Riccardo, conosciuto universalmente per uomo di valore ed affezionato alla Chiesa. Fra le città, che principalmente parteggiarono pel papa, in quella occasione, i cui cittadini erano contrarii a parte sveva, perchè questa li avea privati di moltissimi privilegii, fu Napoli; e appena giunse notizia, che Corrado, figliuolo, ed erede di Federico secondo, movea per riconquistare il regno, i napoletani proclamarono potestà Riccardo, ed a lui affidarono la difesa ed il governo della città (1). Riccardo, radunato un buon esercito, potè per ben tre mesi tener fronte all'esercito di Corrado; ma alla fine stremato di forze, ed infierendo la fame fra gli assediati, dovette rendersi a condizione che venissero rispettate le persone e gli edifizii della città. Corrado però, entrato in Napoli, non tenne i patti giurati.

Moltissimi cittadini miseramente vennero uccisi; Riccardo fu bandito con tutta la sua famiglia, e spogliato dei suoi beni, e la stessa sorte ebbero la famiglia dei Griffo, Guglielmo di Palma, ed altri.

Il Papa, per compensare Riccardo di tanto danno, gli confermò, nel 1254, tutte le terre e castella che aveva posseduto sotto Federico Secondo, cioè la città di Nocera, ed i feudi di Nusco, di Satriano, San Marzano, Lettere, e la terra di Gragnano, appartenente a Giacoma di Cottone, sua moglie, figlia del Conte Pietro di Cottone (2). Intanto, morto Corrado, lo stesso anno, prese le redini dello Stato Manfredi, come vicario del minorenne Corradino. Riccardo cedette agli

---

(1) Ann. 1253.

(2) Manoscritti della Bibl. di Napoli, X. A. 8.

inviti del nuovo re, e si accostò a lui, che lo volle trarre dalla sua, come uno dei più famosi capitani dei suoi tempi. Fu in nome di Manfredi, che Riccardo, con Galvano Lancia, il 30 settembre 1254, nella Chiesa di S. Matteo di Anagni, presenti i Cardinali, e molto popolo, giurò mantenere i patti stabiliti da Manfredi con la santa Sede. Godè questo personaggio di molta autorità; infierendo le lotte fra Guelfi e Ghibellini, andò parecchie volte, legato di Manfredi, al pontefice per tentare di comporle. E volendo questo re richiamare Federico Lancia dalla Sicilia, mandò Riccardo a reggere quell'isola, ed ivi egli confermò l'opinion acquistatasi, di celebre condottiero, ed abile uomo di Stato.

Ma il torrente angioino irrompeva. Riccardo, ligio sempre a Manfredi, combattendo da prode, morì con questo sventurato principe alla battaglia di Benevento.

Nei molti atti pubblici ai quali appose il suo nome, come vicerè di Sicilia, egli s'intitolava: *Signore di Nocera, e Conte di Marsico, per grazia di Dio e di Re Manfredi.*

In un documento pubblicato dal Ricca (1), dell'anno 1255, Ruggiero è detto Signore di Nocera: *Dominus Nuceriae.* Ed in un altro istrumento, anche pubblicato la prima volta dal medesimo scrittore, è detto soltanto signore di Nocera: *Dominus Nuceriae.*

Con questo istrumento Riccardo donava alla Chiesa di Materdomini un podere posto alla contrada Casolla.

Eccone qualche brano:

» *Vir nobilis Riccardus Filangerius, dominus nu-*
» *ceriae* dona alla chiesa suddetta..., *petiam unam terre*
» *qui est in pertinentiis castelli nucerie in loco ubi*

(2) Nobiltà delle Due Sicilie, tom. II, p. 114.

« *Casollam dicitur... ab septentrione via pubblica... ab*
« *oriente fines rerum sancti Simonis... occidente finis*
« *suprascripta Ecclesia sancti Simonis* ed anche *ab*
« *occidente finis rerum sancte Marie de Camabriani.*

In tale istrumento intervengono come testimoni *Umfredo Ungaro* ed *Enrico Ungaro* (1). Ed in altro documento dell'archivio della Trinità, del Giugno 1263, Riccardo s'intitola: *Signore di Nocera, e conte di Marsico e della Rocchetta, per grazia di Dio, e del Re Manfredi*, col quale istrumento i monaci si obbligano dargli ogni anno due giovenchi, in ricompensa di alcune terre, che Riccardo loro assegna nel tenimento di S. Stefano d' Incarico, e di Rocchetta, pel pacsolo delle greggi del monastero.

Riccardo, dalla moglie Jacopa di Cottone, ebbe tre figliuoli: Riccardo, cioè, Ilaria ed Isabella, i quali erano ancora in tenera età al tempo della morte del padre; poichè restarono affidati a Giordano, loro zio, altro figlio di Guidone. Da un documento del Grande Archivio di Napoli appare come cotesto Giordano, in qualità di tutore dei suoi nipoti, avendo fatto edificare nella città di Nusco, un molino, accosto a un altro del monastero di Montevergine, ed avendo perciò deviato l'antico acquedotto, con grave danno del monastero, i monaci ne fecero ricorso al Re, il quale ordinò al Giustiziero della Provincia che, *costandogli della verità*, non lasciasse molestare i monaci nella loro possessione (2).

Riccardo ereditò dal padre la signoria di Nocera, la terra di S. Marzano, Rocchetta ed altri possedimenti in diverse parti del Regno. In sulle prime, come tanti altri Baroni, si finse ligio all'Angioino; ma dopo qual-

---

(1) Grande Archivio di Napoli, Sez. Dipl. vol. 74 delle pergamene del Monasteri soppressi, Ann. 1257. aprile, XV indizione.

(2) Manoscritti della Bibl. Naz. di Nap. X. A. 8.

che tempo esulò volontariamente da Napoli, ed a Viterbo fu tra i primi a cospirare con Giovanni da Procida pel ritorno di Casa Sveva. Infatti, appena Corradino, non ostante la scomunica del Papa, entrò trionfante in Roma, egli corse ad unirsi all'esercito Ghibellino, e si diede a tutt'uomo a lavorare contro Carlo I. Nell'ottobre del 1267 egli era sulle navi Pisane, che correvano i lidi del Regno per eccitare le città marittime a scuotere il giogo dei Francesi; ma, rotto Corradino a Tagliacozzo, Riccardo dovè fuggire fuori d'Italia, finchè dopo i Vespri riparò alla Corte di Pietro d'Aragona, in Sicilia, dove fiorirono i suoi discendenti. Dichiarato ribelle, gli furono confiscati tutti i feudi; e l'anno 1269 Re Carlo I. ordinava ai Giustizieri delle province di compilare l'elenco dei beni dei ribelli, tra i quali Giordano Lancia, e Riccardo Filangieri, iuniore.

Il feudo di Nocera fu anche confiscato, come appare dal seguente documento.

« *Karolus Universis hominibus Nuceriae. Cum scire* « *volumus valorem annuum feudi quod Richardus Fi-* « *langerius proditor noster in Nuceria et pertinentiis* « *eius olim tenuit, et reddituum et bonorum omnium* « *pertinentium ad filiam dicti Richardi de feudi pre-* « *dicti et super hoc Guillelmum scancionarium fami-* « *liarem et fidelem nostrum excellentie nostre trans-* « *mictat, fidelitati vestre precipiendo mandamus qua-* « *tenus eidem Guillelmo super inquirendis predictis* « *ut diligentius inquiri poterit direte pareatis, et ef-* « *ficaciter intendere debeatis, opportunum sibi super* « *hoc auxilium et consilium exibentes sicut a vobis* « *duxerit requirendum — Datum Capue XIII octobris* « *XII Indictionis* (1).

---

(1) G. Arch. di Nap. Reg. Ang. 1269. B. fol. 171 a t. — Del Giudice Cod. Dipl. Ang. Vol. 2, pag. 222.

Seguìta tale confisca, la contessa Giacoma dimandò la restituzione dei beni e dei feudi, stati tolti anche a lei per la fellonia del figlio, ed il re dispose, che alcuni di quei beni le fossero restituiti, *non potendosi punire la madre pei delitti del figlio*; a condizione però che, lei morta, dovessero ritornare alla Corte regia. Così fu fatto. Ma la contessa non godè lungamente di tale concessione, perchè morì poco dopo. Infatti nel 1270, per ordine di Re Carlo, i beni della *quondam* Contessa Iacopa di Cottone vennero concessi a Filippo della Leonessa, quelli che erano nella città di Sessa, ed a Riccardo Credulio, quelli che erano in tenimento di Marigliano.

Fra i personaggi illustri della famiglia Filangieri si annoverarono nei secoli seguenti:

Riccardo, che, militando pel re Carlo II. di Angiò, cadde prigioniero dei Siciliani nella rivolta del Vespro.

Filippo, ricordato dagli storici come uomo *irrequieto*. Egli si ribellò apertamente, nel 1418, contro la regina Giovanna II. che con la Prammatica, detta *Filangeria*, avea spogliata la sua famiglia delle ricche signorie feudali, donandole a Caterina Filangieri, moglie di Sergianni Caracciolo. Guidando una banda armata, si diede a devastare i detti feudi, finchè, preso prigioniero, fu affogato nel Volturno.

Annibale. Capitano nell'assedio d' Asti e Vercelli, stette agli stipendi di Ferdinando II. d'Austria, in Ungheria, e pel suo valore ebbe l'alto grado di Maestro di Campo.

Gaetano. Dettò la *Scienza della legislazione*, opera che gli procacciò una fama immortale.

Sarebbe lungo l'enumerare i titoli, ed i feudi che possedè questa illustre famiglia. Io rimando, chi volesse saperne tutte le vicende, alla *Storia della famiglia Filangieri* di Erasmo Ricca.

Il feudo di Nocera ebbe altre vicende, come vedremo.

CAP. II

I BUDETTA

ED ALTRI FEUDATARII

Quest' altra famiglia, anche normanna, e non meno illustre della precedente, venne a stabilirsi nell'agro Nocerino, dalla parte orientale, infeudandosi tutto quel tratto, che è fra Lanzara, Siano, Roccapiemonte e Materdomini.

Capostipite di essa fu Wirifrider, uno dei prodi Cavalieri Normanni, che con i Filangieri, i Sanseverini, i Filomarino, ed altri, vennero alla conquista delle nostre provincie. Da Virifrido, o Guirifrido, nacque il nobile Guglielmo, che vivea intorno all'anno 1118, come si ha da un documento dell'archivio della Trinità di Cava. Eccone le parole testuali: *Willelmus, filius quondam nobilis Wirifrider Normannus qui se vocabat Budecta.*

Fu potentissima al tempo delle dominazioni Sveva, Angioina ed Aragonese, e fin da quei tempi ebbe diversi feudi, fra i quali vanno annoverati i seguenti:

Buccino — del Budetto — Carbonara e Piedimonte, in Capitanata — Castel S. Giorgio — Centoria — Pugliano — Gallara — Ripacandida — Roccapiemonte — Bagliva di Calvanico — Beni feudali in Calvi — Feudo di Casamesula — Casale di Calvi — Beni feudali in Apice.

Ha goduto nobiltà nella Città di Napoli, al seggio di Nido, in Nocera, Aversa, Troja, Città ducale, ed in Montecorvino Rovella.

Citerò qui alcuni dei principali personaggi, che onorarono questa famiglia e la città di Nocera, loro patria:

Virifrido, prode cavaliere normanno, e capo stipite della famiglia.

Guglielmo, figlio di lui, si diede al mestiere delle armi, e si rese illustre, combattendo valorosamente, specialmente nelle guerre contro i Saraceni. Visse intorno all'anno 1118.

Guglielmo fu uno dei Baroni del Giustizierato di Principato, che ebbero in custodia i prigionieri lombardi, l'anno 1239. A lui Federico II. imperatore affidava il milite Landone di Rosa.

Leonardo, col conte di Marsico, Sanseverino, Filippo Pignatella, Giovanni di Rota, Nicolò di Caiano, Stefano Filomondo, Niccolò dell'Abbadessa e Matteo Capassino, che avevano già militato in favore del Re Carlo I. d'Angiò, ebbe la restituzione di tutti feudi di cui era stato spogliato da Federico II. e da Re Manfredi.

Simone si trova fra i feudatarii di Principato e Terra Beneventana, che, nel 1269, erano obbligati al servizio militare per la spedizione di Romania, stabilita da Re Carlo I. d'Angiò.

« *Justitiario Principatus et Terrae Beneventanae* « *mandatur quod mittat 40 in Romaniam de feuda-*

« *tariorum qui tenentur ad servitia 25 militum et*
« *plus et sunt videlicet..... Simeon Budetta* (1).

Bartolomeo. A lui ed a Matteo del Poggio, milite, il medesimo sovrano affidava la custodia dei passi di Calabria, l'anno 1271 (2).

Bernardo, milite, è notato tra i feudatarii di S. Giorgio in Principato, e come tale, l'anno 1281, chiedeva al Re di essere assicurato dai Vassalli.

« *Bernardus Budetta de Sancto Georgio, miles,*
« *petit assecurari a vassallis suis Sancti Georgi de*
« *Justiciariatu Principatus* (3).

Gentile. Capitano di Gaeta e maestro familiare di Re Carlo II. l'anno 1292 (4).

Guglielmo, milite; nel 1303 fu Capitano e Governatore della città di Aversa; nel 1305 Governatore della città di Aversa e suo distretto; nel 1307 Governatore della città di Troia.

« Budetta Guillelmus *de Nuceria — miles capita-*
« *neus Aversae* (5)—*Miles capitaneus Aversae suique*
« *districtus* (6) — *Miles civitatis Trojae* (7) — *Miles*
« *capitaneus Aversae et post eum Iohannes de Lisi,*
« *miles capitaneus dictae civitatis* (8) — *Magister fa-*

---

(1) Reg. ann. 1269.
(2) Reg. ann. 1271, B. fol. 125 a t.
(3) Reg. 1281, B. fol. 35.
(4) Reg. ann. 1292, A. fol. 257.
(5) Reg. 1303-1306, B. fol. 4.
(6) Reg. 1303, A. fol. 38 a t. — 1303-1304, A. fol. 45 a t. — 1305, D. fol. 81 — Fasc. 99. fol. 84.
(7) Reg. 1307, F. fol. 77 a t.
(8) Reg. 1305-1306. C. fol. 2.

« miliaris, capitaneus Gayetae (1) — *Margarita de*
« Amicis mater qm. Oliverii de Bosco mariti olim
« Gemmae de Aquino et ita Gulielmus Budetta miles
« capitaneus Aversae (2).

Goffredo, Governatore di Aversa e suo distretto, l'anno 1305 (3).

Matteo, fu personaggio illustre dei suoi tempi. Dalle sotto notate notizie dei Registri Angioini si rileva che venne investito di alti offici.

« Matheus Budetta de Nuceria.

« Mattiottus Budetta, camere Vallictus (4) — *Mat-*
« tiottus Budetta pro ann. unc. 20, concedit Rex qua-
« dam feudalia in Calvi, per mortem qm. Thoma-
« sii de Presenzano, militi (5) — *Compotum Domini*
« Riccardi de Stella mag. Rationalis, et magistri
« Petri de Ebulo, Thesaur. de mense Apreilis et maij
« VI. ind. a Domino Matheo Budetta de Nuceria Ju-
« stitiarius principatus ultra per gagiis domini Ioannis
« Grilli de Salerno, locumtenentis domini Protono-
« tharii (6).

« Capitaneus Civitatis Ducalis (7) — *Justitiarius Prin-*
« cipatus ultra (8) — *Miles et capitaneus Sancti Ange-*
« li (9) — *M. de Casamesularum* (10) — *Capitaneus Mon-*

---

(1) Reg. 1305, C. fol. 259 — 1307-1308, B. fol. 76 — 1308-1309, C. fol. 238.
(2) Reg. 1305-1306, D. fol. 138 a t.
(3) Reg. 1305, fol. 90.
(4) Reg. 1305-1306, D. fol. 24.
(5) Reg. 1306, F. fol. 46 a t.
(6) Reg. 1318, B. fol. 75-76.
(7) Reg. 1319, A. fol. 86 — 1317, A. fol. 86.
(8) Reg. 1322, E. fol. 127 — Reg. 1324, A. fol. 266 — Reg. 1323, D. fol. 31 — Reg. 1323, E. fol. 127.
(9) Reg. 1327-1328, B. fol. 130-131.
(10) Reg. 1328, D. fol. 21.

« *taneae Aprutii* (1) — *Miles capitaneus Montis Rega-*
« *lis, familiaris et fidelis* (2) — *Capitaneus Montis Apru-*
« *tii* (3) — *Compotum Dni Riccardi de Stella mag. Rat.*
« *et mag. Petri de Ebulo pro casali Casamesule in*
« *pertinentiis Calene pro annuo valore unc. V.* (4).

Francesco. Giustiziere di Valle del Crati e di Terra Giordana nel 1309.

Filippo, Milite e ciambellano di Re Roberto d'Angiò. Fu Giustiziero di Calabria, dall'anno 1309 all'anno 1319.

« *Philippus Budetta de Nuceria.*
« *Iustitiarius Calabriae* (5) — *Miles familiaris mis-*
« *sus per Carolum ducem Calabriae pro eligendis*
« *turmis galearum trium* (6) — *Miles Magister hostia-*
« *rius Dominus Ripae Candidae* (7) — *Justitiarius Ca-*
« *labriae sub Carolo II* (8) — *Statutus pro armat. trium*
« *galearum in provincia Aprutii sub Roberto. Ma-*
« *gister Justitiarius sub Roberto eodem* (9) — *Philippus*
« *Budetta de Sancto Georgio Dominus casalium Car-*
« *bonarie et Pedimontis in Capitanata* (10) — *Capitaneus*
« *Aquilae* (11) — *Justitiarius Calabriae* (12) — *Dominus*
« *Philippus Budetta de Sancto Georgio militi magistro*

---

(1) Reg. 1330, D. fol. 30.
(2) Reg. 1332-1333, fol. 246.
(3) Reg. 1333, B. fol. 61.
(4) Reg. 1332, A. fol. 91-92-100.
(5) Reg. 1309, D. fol. 318.
(6) Reg. 1310, C. fol. 286.
(7) Reg. 1310, C. fol. 190.
(8) Fascic. ang. B. B. B. fol. 74.
(9) Fasc. L. L. L. fol. 47.
(10) Reg. 1316, B. 47 a t
(11) Reg. 1316, B. fol. 65.
(12) Reg. 1317-1319, D. fol. 45-46, fol. 221 a t. — Arca F. 41.

« *cambellario familiari domini Iohannis filii regis Ca-*
« *roli II. principis Calabriae, Gravinae, comitis ac*
« *Honoris Montis Sancti Angeli domini confirmatio*
« *concessionis terrae Ripe Candidae, ann. val. unc. 50*
« *ei facta olim per dictum principem concessionem* (1)—
« *Dominus Philippus Budetta de Nuceria Justitiarius*
« *Calabriae familiaris* (2) — *Olim Justitiarius Cala-*
« *briae* (3) — *Vendit Gualterio de Iserio, militi, ca-*
« *strum Ripae Candidae* (4) — *Philippo Budetta de*
« *Nuceria familiari assensus supra venditione feu-*
« *dalium in Aversa per Andream de Jardino de*
« *Aversa* (5).

Rinaldo, Giudice e Portolano delle Provincie di Principato e Terra di Lavoro, dal 1310 al 1313. Nel 1319 andò Governatore nella città di Santa Maria di Foggia e suo distretto. Anche di questo personaggio si trovano abbondanti notizie nei Registri Angioini.

« *Budetta Raynaldus de Nuceria.*

« *Procurator Terrae Laboris* (6)—*Capitaneus Sancte*
« *Mariae* (7) — *Magister Portulanus et Procurator*
« *Principatus et Terrae Laboris, et ibi qm. Gualterius*
« *de Ponte miles mortuus nullis haeredibus supersti-*
« *tibus, ex eodem olim Dominus casalium Mancusi,*
« *S. Nicolai de Calcisiis, Casamundis, et Sancte Ma-*
« *rie Inglosona, de pertinentiis Montis Fusculi* (8)—
« *Portulanus Principatus et Terrae Laboris cum*

---

(1) Reg. 1332, A. fol. 233, a t.
(2) Reg. 1332, A. fol. 91-92-100.
(3) Reg. 1334, C. fol. 130.
(4) Reg. 1335, D. fol. 122.
(5) Reg. 1337-1338-1339, fol. 166, a t.
(6) Reg. 1310-1311, A. fol. 368 a t.
(7) Fasc. LX. fol. 33.
(8) Reg. 1311, O. fol. 27.

« *Amato Thomasio de S. Georgio milite* (1)—*Magi-*
« *ster Portulanus Terrae Laboris* (2)—*Magister Por-*
« *tulanus Principatus, Terrae Laboris et Comita-*
« *tus* (3)—*Budetta Raynaldus et judex Angelus de*
« *Madio de Potentia statuti ad solvendi castelli Ca-*
« *labriae* (4) — *Magister familiaris fit capitaneus*
« *Sancte Mariae Fogiae Termularum* (5)—*Judex Mar-*
« *cus de Afflicto devotus suus ordinatur Judex et As-*
« *sessor poenes Raynaldum Budettam capitaneum*
« *Fogiae, cum gagiis unciarum 24 ponderis genera-*
« *lis per annum 1320* (6)—*Dominus Raynaldus Bu-*
« *detta, capitaneus Sancte Marie Fogiae Termula-*
« *rum, et habet assessorem Judicem Marcum de Af-*
« *flicto de Scala* (7).

Perrotto fu Governatore della città di Aversa e suo distretto nell'anno 1319.

Lirello, Vescovo di Gravina, l'anno 1328.

Francesco, Vicario nelle terre dei principi Giovanni e Pietro, fratelli di Carlo d'Angiò.

« *Budetta Franciscus M. de Nuceria, Vicarius*
« *terrarum Johannis et Petri, fratrum nostrorum* (8).
« *Filius q. Nicolai Budetta de Nuceria et Isabella*
« *eius avita* (9).

---

(1) Reg. 1311, O. fol. 86, a t.
(2) Reg. 1311-1312, fol. 336.
(3) Reg. 1313, A. fol. 79.
(4) Reg. 1318, D. fol. 125.
(5) Fasc. IV. fol. 21, ann. 1319.
(6) Fasc. IV. fol. 24.
(7) Reg. 1319, D. fol. 13.
(8) Reg. ann. 1337, C. fol. 76.
(9) Reg. 1335, D. fol. 311.

Pietro fu regio elemosiniero e Cappellano Maggiore di Re Roberto d'Angiò, dall'anno 1326 all'anno 1341.

« *Petro Baudetti elemosinario cappellano nostro*
« *pro pretio quaternorum magnorum et parvorum*
« *de pergameno 156 in quibus scribi fecimus certas*
« *Storias, Sermones, et diversa opera Galieni, Da-*
« *masceni, B. Augustini, Senece, Domini Andree de*
« *Isernia, et ceterorum aliorum. Sub die 14 Augu-*
« *sti 9. Indic. anno 1341* (1).

« *Ecclesia Sancti Petri de Laurato cum Ecclesiis*
« *seu cappellis Sanctae Mariae in Plano, et Sanctae*
« *Mariae ad Lauretum confert Rex Petro Budetta*
« *de Nuceria, Secretario cons. cappellano Elemosi-*
« *nario familiari et fideli suo comperto per reg. re-*
« *galia diligenter quaesita et inspecta, propterea me-*
« *moratam Ecclesiam Sancti Petri cum predictis ju-*
« *ribus et pertinentiis suis ad collationem regiam le-*
« *gitime et rationabiliter pertinere* (2).

Nel 1335 Pietro Morer era il cappellano Maggiore del Regno, e Pietro Budetta il regio elemosiniero. La cappella regia contava inoltre altri dodici chierici; e parecchi mezzi chierici (3).

Nel rendiconto di Riccardo de Stella, maestro razionale, si notano le spese erogate nel Luglio della XI. indizione, e fra le altre quella di un'oncia d'oro, fatta da Pietro Budetta per oblazioni, quando la regina Giovanna I. si recò a Somma per incontrarvi la regina di Ungheria (4).

---

(1) Reg. 1328, C. fol. 1302.
(2) Reg. 1331-1332, A, fol. 33, a t.
(3) Reg 1335, D. fol. 42.
(4) Reg. 1343, A. fol. 82, a t.

« *Petrus Budetta Magister cappellae et Elemosi-*
« *narius* (1).

Mottola Budetta, giudice, interviene in un istrumento dell'anno 1327; ed in un atto dell'anno 1338 è segnato come testimone un

Filippo Budetta, Abate (2).

Gentile, milite e familiare di Re Roberto.

« *Gentilis Budetta de Sancto Georgio donat U. N*
« *Guglielmo de Sabrano comes Apicij et Roberta de*
« *Sancto Georgio comitissa, quadam bona feudalia in*
« *castro Apicij* (3).

Carlo, milite, consigliere e Maestro.

« *Dominus Carolus Budetta, miles, consiliarius, et*
« *Magister* (4).

Cicco o Francesco, Giustiziere di Valle Grata, e della Terra Giordana.

« *Budetta Ciccus M. reginalis Iustitiarius Vallis*
« *Gratae, et Terra Iordani* (5).

« *Budetta ciccus et uxor Philippa, filia Egidii de*
« *Bevania M.M. Robertus fam. unc. 500* (6).

« *Dominus Centoriae in partibus Aversae* (7).

« *Franciscus Budetta filius quondam Nicolai Bu-*
« *detta, de Nuceria, et Isabella eius amita* (8).

---

(1) Manoscritti della Bibl. Naz. di Napoli, X. A. III.
(2) Reg. 1343, A. fol. 92.
(3) Reg. 1340, A. fol. 13.
(4) Reg. 1340, C. fol. 51.
(5) Fasc. M. M. M. fol. 175.
(6) Reg. 1345, B. fol. 36.
(7) Reg. 1344, B. fol. 13.
(8) Reg. 1335, D. fol. 311.

Budetta familia de Nuceria (1).

Budetta familia in Nuceria assensus super venditione feudalium in Villa Centuri pertinentiarum Aversae (2).

Budetta familia assensus super Testamentum (3).

« Corrado. *L'anno 1354 Roberto di Durazzo, avendo « conceduto a Corrado Budetta della Città di S. Giorgio, maestro Cambellano e familiare suo diletto, per « la sua gran fedeltà e servitj da esso prestati nelle « parti d' Ungaria, di Pedimonte, nella terra di Moncalerio, et in Francia, et in Provenzia contro gli « adversarii di esso Roberto, per sè e suoi heredi « e soccessori in perpetuo dell' uno e dell' altro sesso « discendenti dal suo corpo annue once 30 sopra i « dritti e proventi delle gabelle della bagliva di Altavilla e Principato o escadentie equiparanti la detta « summa, ne scrive ai camerarij e Bauli e qualsivoglia officiali a chi spetta che vogliano pagare le « dette once 30 al detto Corrado.*

1368 « Giovanna, regina, balia e tutrice di Re « Carlo di Durazzo, suo fratello carissimo, attenti li « servizii prestati a Lodovico di Durazzo, padre del « d. Carlo, mentre visse, da Corrado Bodetta, familiare e fedele regio, e stante le lettere mandate ad « essa Regina dal serenissimo Lodovico, Re d' Ungaria suo fratello carissimo, di dover dare li gagii « e provisioni ai familiari del d. Carlo, sopra le entrate

(1) Reg. 1338-1339, A. fol. 147, a t.
(2) Anno 1339-1340, A. fol. 67.
(3) Reg. 1343, E. fol. 22.

« *delle Terre dello stesso, la Regina predetta concede* « *al d. Corrado annue once 24 per sè e suoi heredi* « *et successori, sopra l' entrate della Bagliva di Can-* « *dela, insino che il detto Carlo sia pervenuto ad età* « *perfetta; onde ne scrive ai Gabelloti della detta* « *Terra che facciano detto pagamento.*

1372 « *Carlo di Durazzo duca di Durazzo e di* « *Croazia, concede al nobile huomo Corrado Budetta,* « *di S. Giorgio, Cambellano e familiare suo carissimo,* « *annue once 12 durante la sua vita, sopra le ragioni* « *e dritti della Bagliva di Latella, scrivendone ai cre-* « *denzieri ed altri officiali, che facciano il paga-* *mento* (1).

Filippo. L'anno 1382 Tommaso Pignatello, detto Iacono, Tommaso Brancaccio, detto Imbriaco, Filippo Budetta, soprannominato Monaco, Maffuccio Sersale, Maffeo e Florimonte Imbriaco, militi del Seggio di Nido della città di Napoli, avendo seguite le parti del Duca di Angiò, vennero per tal delitto di ribellione, dal Re Carlo III. di Durazzo, confinati in Melfi, ed i loro beni confiscati. Nell'anno 1384 al Budetta fu concessa l'amnistia per opera del Luogotenente del Regno, Napoleone Orsini, col quale egli era stretto da vincoli di amicizia, e di parentela.

« *Karolus tertio. Magistro Iustitiario Regni Siciliae* « *vel eius locumtenenti et Iudicibus eiusdem curie* « *consiliariis et fidelibus nostris dilectis gratiam etc.* « *Cum subscripti homines de platea Nidi de civitate* « *Neapolis per evidentes actus et opera manifesta*

(1) Manoscritti della Bibl. Naz. di Napoli X. A. III.

« effecti ponantur nostre majestatis rebelles, et in crimen
« lesae majestatis incidisse, qui ex suspicione su-
« pradicti de huiusmodi crimini contra eos confinati,
« (o confirmati) per majestatem nostram ad certa loca
« promissa per eos (sic) servari confinia ducentes
« indemnitate penes eorum ad ducem Andegaviae pu-
« blicum hostem nostrum et offensorem rei publice
« Regni nostri arcessisse ponuntur assistentes, et fa-
« vendo sibi in offensionem nostre majestatis, et ei
« publice dicti Regni pariter ad erentiam (?) per
« eos dudum factam quondam olim Reginae post pri-
« vationem eius et seguacibus suis in dictum rebel-
« lionis et lesae majestatis crimen scienter et notorie
« propterea incidendo cumque etiam talia crimina
« transire non debeant quomodo libet impunita ne
« trahantur periculosus in exemplum propterea fide-
« litate vestri presentium tenore de certa nostra scien-
« tia precipimus quatenus contra ipsos infrascriptos
« homines, et quemlibet eorumdem ex mero officio
« dicte curie de premissis excelsibus rebellionis et
« crimine lese majestatis auctoritate presentium me-
« diante justitia procedatis, ipsosque citetis seu citare
« mandetis et faciatis ad penam pubblicationis et infi-
« scationis bonorum omnium et singulorum eorum,
« qui si non comparuerint in termine eis prefiсto seu
« prefigendo in ipsa curia pariter eorum eos decla-
« retis eos contumaces et rebelles dicte majestatis
« nostre fuisse et esse. Et proinde in dictam poenam
« pubblicationis et ammissionis bonorum predictorum
« rationabiliter incidisse, ipsaque bona eorum con-
« tumacia erigente fuisse et esse confiscata publicata
« et nostre curie comodis applicata, et bona ipsa tanquam
« confiscata et pubblicata capiatis et arrestetis, seu
« capi et arrestare mandetis, et faciatis ad opus et
« pro parte nostre curie supradicte nomina vero et

« cognomina dictorum hominum qui dicuntur esse re-
« belles ut prefertur, sunt hèc videlicet:
« Thomasius Pignatellus, dictus Iaconus, Masius
« de Neapoli, Masius Bancatius, dictus Imbriacus
« milites, Philippus dictus Monacus Budetta, Maffu-
« cius Sirisare, Maffeus Imbriacus et Florimontus
« Imbriacus de Platea Nidi de Neapoli.
Datum Neapoli per nobilem virum Gentilem de Me-
« solinis de Sulmona etc.
« Anno Domini M. CCC. LXXXII die XXIII octo-
« bris sexte indictionis. Regnorum nostrorum anno
« secundo (1).

« Budetta Philippus de Nuceria, Masius Branca-
« tius, milites, et Maffeus Brancatius rebelles, et Flo-
« rimontus Brancatius maritus Mariellae Caraczuli,
« soror Corradi (2).

I condannati al confino recaronsi a scontare la pena nella città di Melfi, come appare dal seguente documento:

« Thomasius Pignatellus, dictus Iaconus, Masius,
« Philippus Budetta, dictus monacus de Neapoli, mi-
« lites, et Maffutius Serisare de civ. Neap. conferunt
« se cum eorum familiaribus ad civitatem Melphiae
« morituri, ibidem usquead beneplacitum regis (3).

Intanto Corrado Caraccio!o esponeva al Re, che sopra i beni di essi ribelli, Filippo Budetta e Maso Brancaccio, milite, e di Maffeo e Florimonte Brancaccio, prima della loro ribellione, *noviter facta*, gravavano once 60

(1) Reg. Caroli III. Ann. 1382-1383, fol. 62.
(2) Reg. Caroli III. Ann. 1382-1383. fol. 189
(3) Reg. Ann. 1382. fol. 73.

per dote della *quondam* Mariella Caracciolo, sorella di esso esponente, e ne chiedeva perciò la restituzione. Il 17 Gennaio dell'anno 1383 il re ordinò al Giustiziero del Regno di Sicilia, che, intesi i procuratori e gli avvocati del Fisco, *e trovato vero lo esposto, con documenti e con altre prove*, curi che sia fatta la restituzione.

« *Corradus Caracciolus frater qm. Mariellae Carac-*
« *ciolae agit pro restitutione unciae 60 datis dictae*
« *sororis contra bona Philippi Budettae et Masii Bran-*
« *catii, militum, ac Maffei et Florimontis Brancatii*
» *rebellium* (1).

La pena del confino cui erano stati condannati i ribelli, inflitta sulle prime a beneplacito del re, fu poi ridotta a sei mesi, almeno come si ricava dal documento del 1 Ottobre dell'anno 1382, VI. indizione. Il Re Carlo III. di Durazzo ingiunse con sua lettera ai Prelati delle Chiese, Giustizieri, Capitani, Conti, Baroni ed alle Università di prestare assistenza e di proteggere Enrico ed Ippolito Gaboto di Napoli, che avevano avuto da esso Re il permesso di recarsi nelle terre, ossia nel Castello di Erricaldo Gaboto di Napoli, milite, loro fratello, con i loro servi, cavalieri, militi, etc.

Dopo è soggiunto, nel medesimo documento:

« *Die III. octobris VI. indictionis, Neapoli.*
« *Similes facta sunt pro Thomasio Pignatellus, dicto*
« *Iacono, Philippo Budetta, dicto monaco de Neapoli,*
« *milites, et Maffucio Serisario de dicta Civitate Nea-*
« *polis de Platea Nidi, fidelibus nostris, accedentibus*
« *ad civitatem Melphiae, manentibus ibidem usque ad*

(1) Reg. 1381-1383, fol. 17.

« *menses sex, et nunc in antea etc. ut supra per totum*
« *ut in lictera Herricaldi* (1).

Napoleone Orsini, come ho detto, fece poi rappattumare con la Corte il Budetta, che pagò per suo riscatto due mila ducati, ed ebbe condonata la pena.

« *Monacus Budetta de Neap. rebellis, redimitur per*
« *Napoleonem de Ursini Regni Logothetam, pro du-*
« *catis duobus mille* (2).

Questo Filippo Budetta fu signore del Casale di Centore (3) e sposò Giacoma Brancaccio (4).

BUDETTA *familia monaca de Aversa* (5).

« *Nel 1416 la regina Giovanna II. asserendo che*
« *essendo maritata la nobile donna Urbana Lombardo*
« *di S. Severino con Luise Bodetto, figlio di Filippo*
« *Bodetto della stessa Terra, a quello diede in dote*
« *once 40 , per la restituzione delle quali e per la*
« *lucretazione della tersaria e Basatura il detto Luise*
« *diede per pleggi il detto Filippo suo padre, questo*
« *Campellano Masello Pandone, Benedetto Bodetto, e*
« *Garganello Buonhuomo di S. Severino e S. Giorgio,*
« *i quali il detto Filippo promise cavare indenni ed*
« *illesi con l'obbligazione dei suoi beni feudali, e vi*
« *s' interpose il Regio assenso del Re Ladislao, ed*
« *essendo seguita la morte del detto Luise superstite*
« *la detta Urbana e alcuni figli procreati col detto*

(1) Reg. Caroli III. Ann. 1382-1383, fol. 248 a t.
(2) Reg. Reginae Margheritae Ann. 1384, fol. 142 a t.
(3) Fascic. 48, fol. 149.
(4) Reg. 1345, L. fol. 23.
(5) Reg. 1404, B. fol. 961.

« *matrimonio, la d. Urbanaa nella corte di S. Giorgio*
« *s' indrizzò per la consecuzione delle sue doti e ter-*
« *saria contro detti pleggi, i quali essendo stati con-*
« *dannati dimandarono l' assistentia sopra alcuni beni*
« *anche feudali del d. Filippo, e quella ottenuta nè*
« *ritrovandosi altri compratori dei beni predetti, fu-*
« *rono venduti ed assegnati alla medesima Urbana*
« *pel suo credito e detti beni si asseriscono essere il*
« *feudo e tenimento, consistente in Terre colte ed*
« *incolte, in S. Severino dove si dice a Paterno, che*
« *il d. Filippo teneva immediatamente ed in capite*
« *dalla Regia Corte, la d. Regina assentisce e presta*
« *il suo assenso sopra d. vendita ed aggiudicazione.*

Tommaso. Uno dei feudatarii di Aversa e suoi Casali (1).

Pompeo. Feudatario del feudo detto del Budetto e Bagliva di Calvanico (2).

Giacomo, di Nocera trapiantatosi in Montecorvino Rovello, venne ammesso fra i nobili di quella città, e come tale si trova menzionato nel diploma di Alfonso II. d'Aragona, dell' anno 1494, con cui questo sovrano, riportandosi ad antiche scritture, ed a documenti autentici, non che a testimonianze degne di fede, e ricordando come i cittadini di Montecorvino, nominati, tra i quali Giacomo, erano sempre vissuti secondo il costume dei nobili, e più volte aveano eroicamente impugnate le armi in difesa della casa Aragonese, e specialmente quando accolsero in Càstel Nebulano Re Alfonso il magnanimo, dichiara che siano separati dal ceto

---

(1) Fascic. Ang. 38. fol. 16 a t.
(2) Rep. Partium, fol. 66 a t.

dei civili e dei popolari, e che nei parlamenti, nei pubblici ufficii e nelle altre funzioni, godano tutti quei privilegi e quelle esenzioni, delle quali godevano le altre città nobili del Regno.

Riporto qui nella sua integrità questo importante documento.

« Alphonsus secundus dei gratia rex Siciliae, Hierusalem etc. Universis et singulis praesentium seriem « inspecturis, tam praesentibus quam futuris.

« Quum regiae majestati deceat pacem et tranquilli- « tatem inter subjectos conservare, regnumque etiam no- « bilium virorum ac devotionem augere, propterea cum « parte magnificae et fidelis universitatis et hominum ci- « vitatis Montis-Corvini de provincia Principatus Citra « fuerit nobis reverenter expositum et humiliter suppli- « catum, ut ad universitatis ipsius tranquillitatem et « optimam officiorum distributionem in posterum stabi- « liendam dignaremur conventionem quandam inter uni- « versitatem praedictam hominesque illius initam con- « firmare, separationemque vigintitrium familiarum in- « frascriptarum, tanquam nobilium progeniarum, a cetu « popularium, de communi universitatis praedictae con- « sensu factam, adprobare et super illam assentiri. Nos « ita visa supradicta supplicatione, hujusmodi informa- « tione de mandato nostro commissa, atque diligenter « capta per egregium militem Ludovicum de Rodoeris « degentem in dicta civitate Montis-Corbini, ex qua au- « thenticis litteris et scripturis, testibusque fide dignis « certiores facti sumus, quod eaedem vigintitres familiae « *ex actu Rubellae* circumspectorum virorum.

seguono i nomi.

« Ex alio autem *actum Puleani et S. Teclae* circum- « spectorum virorum:

seguono i nomi, fra i quali in terzo luogo :

« Iacobi Budecta
« ab immemorabili more nobilium vixerunt, et tanquam « viri generosi ex reliquiis Picentini Populi descendentes, « non semel egregia facta gesserunt, praesertim in obse- « quium serenissimi Regis D. Alfonsi avi nostri colen- « dissimi, cujus classes inter Salernum et Ebolum olim « castramentatae pluries subvenenerunt, illasque in for- « tilitio Nubulano maxima fidelitate receperunt. Ad haec « itaque attendentes ex certa nostra scientia deliberate « et consulto tenore praesentium mentionatam conven- « tionem, et virorum familiarumque nobilium a popu- « laris separationem confirmamus, ratificamus, accepta- « mus, adprobamus, atque laudamus et communimus, « nostraeque confirmationis, ratificationis, acceptationis, « munimine roboramus; ac presidio nostro communimus « et validamus; volentes et decernentes expresse quod « praesens nostra confirmatio inviolabile robur obtineat « in judiciis et extra, et nullum sentiat dubietatis in- « volucrum, aut impugnationis obtentum, vel diminu- « tionis incomodum, sed in suo semper robore perseve- « ret. Decernentes quod ex nunc et in futurum praefati « circumspecti viri, illorumque legitimi descendentes ve- « rae et indubitatae nobilitatis potiantur emolumentis « atque praerogativis, et tanquam a popularium cetu « abducti et separati ejusdem praefatae Universitatis ne- « gotia segregatim valeant pertractare, conciliaque nobi- « lium inire, cum interventu tamen magnifici atque Regii « Gubernatoris pro tempore ad regimen civitatis prae- « dictae deputandi, in nihilo tamen coeterorum popula- « rium jure deminuto quoad munera et officia universi- « tatis ejusdem subeundo, si eosdem populares ad ea in « publicis parlamentis eligi contingerit. In quorum om- « nium fidem et testimonium praesentes fieri fecimus « magno Regio laternoque pendenti sigillo munitas.

« Datum in Castro Novo Neapoli per Magnificum U. J·
« Doctorem et Consiliarium nostrum Andream Mari-
« conda Locumtenentem Illust. D. Goffredi de Arago-
« nia Borges Squillaci Principis Cariatique Comites
« Regni hujus Logotetae et Protonotarii, Collateralis
« Consiliarii Generalis et Filii nostri dilectissimi. die
« XXIIII mensis junii MCCCCLXXXXIIII regnorum
« nostrorum anno primo. Rex alphonsus.

« Rex mandavit mihi Iohanni Pontano — Julius de
« Scortiatis Locumtenens magni Camerarii — Joh. de
« Martina pro C. Carlon — Registrata in Cancelleria
« penes Cancellariam in Registro Privilegiorum iij so-
« lutis, xij super quibus, quidem praeinsertis Regiis
« litteris petita exeq. in forma dictae Camerae con-
« sueta, vobis, propterea et quilibet vestrorum prae-
« sentium tenore officii auctoritate quo fungimus, di-
« cimus, committimus et mandamus, quatenus receptis
« praesentibus, forma praeinserta Regiarum Pragmati-
« carum per vos, et unumquemque vestrorum diligen-
« ter attenta, ed in omnibus inviolabiliter observata
« ipsas praeinsertas Regias litteras, ac omnia et sin-
« gula in eis contenta exequamini et effectualiter adim-
« pleatis justa ipsarum continentiam atque tenorem, nec
« contraria faciatis si Regia gratia curam habetis, et
« poenam in dictis Regiis litteris contentam cupitis evi-
« tare. Praesentes post ipsam opportunam inspectionem
« praesentatae pro cautela restituantur. Datum Neapoli
« in eadem Camera XXX Junii MCCCCLXXXXIIII. Ju-
« lius de scortiatis Locumtenens M. Cam. Coronatus
« pro magnifico auctuar. Registrata in Exeq. xij. Et
« in fidem (1).

---

(1) Grande Archivio di Napoli, scans. 1. num. 68.—*Processo de' Rodoeri per la reintegra al seggio di Montagna fol. 29 — Proc. pro Heronymo Carrara fol. 7.*

Matteo. Intrepido guerriero, in gioventù si coperse di gloria agli stipendi di Carlo V. imperatore. Verso gli ultimi anni di sua vita, ritiratosi in patria, vi menò vita tutta dedita alle pratiche religiose. Il 15 Luglio dell'anno 1594 fondò in Montecorvino la Cappellania gentilizia di Santa Maria della Pace, arricchendola di dodici cospicui immobili.

Nicola sposò Antonia Majorino, nel 1620, e trapiantò la sua famiglia da Pugliano a Rovella. Era figlio di Matteo.

Bernardino, ed altri nobili della città di Montecorvino, gelosi della libertà della patria loro, l'anno 1638, riscattarono Montecorvino dal giogo Baronale, al quale fino allora era stata soggetta. La stessa sorte avea avuta la città di Amalfi; onde Filippo IV. re, soleva dire esser necessario buscare denaro per mantenere eserciti, non essendovi modo più pronto e giusto che procedere alla vendita di Amalfi e di Montecorvino.

Paolantonio. Vice ammiraglio nella marina della provincia di Salerno, nell'anno 1791, fu Governatore e Giudice della città di Salerno, e suo distretto; di Eboli ed Olevano nel 1778.

Luigi fu poeta di grido. In sul principio di questo secolo pubblicò per le stampe *La Napoleoneide*, in cui cantò le gesta di Napoleone, in due volumi con note. Napoleone III. gradì il presente di quest'opera, e decorò il poeta della croce della Legione di Onore.

CASALE DEL BODETTO

Il Villaggio detto oggidì *Toriello*, messo poco oltre S. Giorgio, si trova denominato Budetto fin dai tempi

remoti, e nel 1347 Filippo Budetto, per concessione della Regia Corte, ne riceveva l' investitura da Tommaso di S. Severino, Gran Contestabile del Regno. Da Filippo passò a Luigi, suo figlio, e da costui, alla sua primogenita, Margherita, quando andò sposa a Guglielmo, della illustre famiglia Pandone. Dopo un secolo e più, nel 1562, morto senza figli Orazio Pandone, una parte di esso feudo ricadde alla costei sorella Cornelia, che lo recò in dote a Scipione Villano. Dobbiamo però credere che una parte almeno del villaggio del Bodetto rimanesse nella famiglia Budetta; perchè nel 1586 e nel 1588 un Pompeo Budetta n'è indicato come possessore, il che non è strano, trovandosi di quei tempi parecchi esempi di feudi e di tenute feudali, intestate a diversi padroni nel tempo stesso. Riporto qui, nella loro integrità, alcune importanti notizie intorno a questo feudo, ed ai suoi possessori.

1349 « Stante la donazione fatta per Tommaso di « S. Severino, Conte di Marsico, e delle Baronie di « S. Severino, Lauria e Cilena e del Castello di S. Gior- « gio, signore e Gran Contestabile del Regno a l' huo- « mo nobile Filippo Budetto, figlio del quondam huomo « nobile Nicolò Budetto di S. Severino, per sè e suoi « eredi in perpetuo del feudo che si dice dei Budetti « nel tenimento di S. Severino, dove si dice Paterno « e Torello alla Baronal Corte pervenuto per morte « di Grisolda..... de Cicco Budetta morta senza figli, « e così per escadenza rationalmente devoluto, con « condizione che se per sorte il detto Filippo mo- « risse senza figli, che Gualdieri secondogenito socceda « nel detto feudo, e in caso avvenisse che Gualtiero « premorisse senza figli socceda Nicola terzogenito, e « i suoi eredi. Si scrive al nobile huomo Tommaso di « Gajano, Giustiziere e Vicario della Baronal Corte di

« S. Severino, S. Giorgio, e altre terre del detto Conte,
« di qua dal fiume Silaro, Cavaliere, familiare e fe-
« dele che ponga in possesso il detto Filippo dei feudi
« sudetti ed il faccia assicurare dai Vassalli (1).

1408 « Il Re Ladislao ordina al Capitano di S. Se-
« verino che faccia assicurare dai vassalli del Casale
« de' Budetta sito nel loco o Casale detto de lo To-
« riello, Loise Bodetta padrone del detto Casale per
« la morte di Filippo Budetta suo padre, il quale te-
« neva il detto feudo immediatamente et in capite
« della Regia Corte.

1419 « La nobile donna Urbana Lombarda di S. Se-
« verino vedova del qm. nobile huomo Loise Bodetto
« con l'autorità e consenso di Carlo Pandone suo ni-
« pote carnale e di D. Giovannuzzello Pandone di
« S. Severino, figlio primogenito della nobile donna
« S.ra Margarita Budetta, figlia primogenita di essa
« Urbana e del Sig. Loise Budetta, Signore del feudo
« nominato lo Toriello o de' Bodetta, piglia una parte
« del detto feudo già da essa posseduta per le sue doti
« e ragioni dotali.

1451 « La nobile donna Margaritella Bodetto moglie
« del nobile huomo Guglielmo Pandone et utile si-
« gnora del feudo detto dei Bodetta, concede in enfiteusi
« a Fusco di Falco del detto Casale certe case nel detto
« feudo.

1469 « Roberto Sanseverino, Conte di Marsico, di
« S. Severino, di Tursi, Grande Ammirante del Regno
« e vicerè dell'uno e dell'altro Principato, della Basi-
« licata e di Calabria, concede l'investitura a Filippo
« Pandone di S. Severino, per la morte di Margarita

(1) Manoscritti della Bibl. Naz. di Napoli, X. A. III.

« Budetta, sua madre, del feudo o Casale dei Budetta,
« posto nel loco o Casale, detto lo Toriello, in teni-
« mento di S. Severino.

1501 « Roberto di S. Severino, Principe di Salerno, « conte di Marsico, di S. Severino, di Tursi e di Lau- « ria, concede l'investitura a Luise Pandone di S. Se- « verino, per la morte di Filippo Pandone, suo padre, « del sopradetto feudo o Casale de' Budetta.

1538-1540 Del casale dei Budetta si fa menzione in un documento dell' anno 1540, con cui se ne concede l'investitura, da D.ª Isabella Villamarina e Cardona, Vicaria e luogotenente per suo marito D. Raimondo; e nel medesimo anno tale investitura è confermata da D. Ferdinando di S. Severino d'Aragona. Finalmente l' anno 1538 Luigi Martino presta il suo assenso alla vendita fatta da Giacomo Pandone, della Terra di S. Giorgio, a Vincenzo Pandone di un feudo nel luogo detto Nocelleto, nel Casale de' Budetta (1).

1583-1584 « Cornelia Pandone non sia molestata per « l' Adoha del feudo del Bodetto, e per la bagliva di « Calvanico (2).

1586-1588 «....... Magnifico Pompeo Bodetto posses- « sore del feudo nominato del Budetto (3).

---

(1) Manoscritti della Bibl. Naz. di Nap. X. A. II.
(2) Pr. Rep. Partium della R. C. della Sommaria fol. 31 a t.
(3) ivi fol. 27 a t.

Parlarono di questa famiglia i seguenti scrittori: Borrelli. *Vindex Neap. Nob.*—Campanile *Armi ed insegne*—Caracciolo Eugenio. *Napoli sacra*—Carcani. *Costit. reg. utriusque Siciliae*—Chiarini. *Aggiunte al Celano*—De Lellis. *Famiglie nobili*—Della Marra. *Fam. Nobili*—Tutini. *Origine dei seggi di Napoli, ed altri molti.*

***

I diversi *paghi* o casali dell' agro nocerino ebbero altri feudatari.

S. Marzano. Per concessione di Federico II. imperatore l' ebbe un Giovanni de Gauro, da cui passò nel 1291 a Nicolò Trezza. Nel 1238 n' era signore Pietro Bruerio, e l' anno seguente, 1284, venne da Re Carlo I. d' Angiò donato alla nobile donna Egidia, moglie di Pietro Braccio, milite e familiare. Da costei passò al figlio Filippello, e da questo alla costei moglie Guglielma. Finalmente nel 1314 n' era feudatario un Enrico de Aprano che lo tenne fino all' anno 1315.

Quod inquiratur si Casale Marciani, quod nunc tenet Nicolas Trecza, dudum concessum magistro Ioanni de Gauro per quondam Federicum imperatorem sit de demanio Castri Sarni vel de Baronia (1).

Controversia inter Dominum Petrum Brueriis dominum Casalis Sacti Martiani, et dominum Castellanum de Bellomanzo dominum Castri Sarni, qui pretendit dictum Casale de pertinentis dicti Castri (2).

Quod inquiratur si Casale Sancti Martiani quod est domini Petri de Bruherio, sit de pertinentiis terrae Sarni (3).

Nobili Mulieri Dominae Egidiae uxori Petri Domni Petri Bractij militis et familiaris donatur Casale Sancti Martiani de Iusticiariatu Principatus (4).

Nobili mulieri dominae Egidiae uxoris domini Pe-

---

(1) Reg. 1271, B. fol. 140.
(2) Reg. 1283, A. fol. 99.
(3) Reg. 1284, B. fol. 33 a t.
(4) Reg. 1284, B. fol. 144 a t.

tri Brahorio militis donatur Casalis Sancti Martiani de Iusticiariatu Principatus (1).

Gulielma relicta Philippelli Bracherij filii quondam Petri Bracherij, militis, domina Casalis Angriae et Sancti Marciani (2).

Henricus de Aprano dominus Sacti Marciani (3).

Scafati — L'anno 1269 l'ebbe Rodolfo di Sassonia, conte di Loreto, sua vita durante. Lui morto, l'anno 1272, Carlo I. d'Angiò ne fece dono al suo primogenito Carlo, che fu poi secondo di questo nome.

Domino Radulfo de Saxonia in vita sua tantum schifatum (4).

Castrum schifati per mortem nobilis viri Radulphi de Saxonia, Comitis Laureti, quod in vita sua tantum concessum fuit, donatur Karolo primogenito (5).

Schifati castrum conceditur Karolo Principi Salerni per mortem Radulphi de Saxonia, comitis de Laureto (6).

Cancellara — Fu sulle prime di un Pietro, Conte di Alba, poi di Pietro Manzella. Passò quindi a Carlo II. per concessione del padre. Nel 1284 n'era signore un Pietro de Fossa. L'anno 1307 al monastero di S. Prisco di Nocera venne concessa la decima di tutta la rendita di questa tenuta.

---

(1) Reg. 1284, A. fol. 32.
(2) Reg. 1310, C. fol. 160.
(3) Reg. 1314, B. fol. 185.
(4) Reg. 1269, A. fol. 110 a t.
(5) Reg. 1272, C. fol. 48.
(6) Reg. 1272, C. fol. 48 a t.

U. n. Petro m. c. et Albae Comiti feudum de Cancellaria situm in Nuceria, quod fuit Petri de Manzella (1).

Karolo primogenito suo carissimo donatur pheudum quod fuit Petri Manzella, quod dicitur de Cancellara, situm in Nuceria Kristianorum de principatu (2).

Petrus de Fossa Perregallae et Cancellariae Dominus (3).

Monasterium Sancti Prisci de Nuceria habet decima omnium reddituum feudi quod dicitur de Cancellaria (4).

S. Valentino e Casatoro — Apparteneva alla famiglia del Balzo, nel 1269. Passò poi a Gerardo de Follia, milite, col casale di Casatoro.

Bautio familiae concessio Sancti Valentini et aliorum feudorum (5).

Gerardus de Follia miles dominus Casalium Sancti Valentini et Casatorij in Principatu (6).

S. Egidio — L'anno 1275 era di pertinenza del monastero della Trinità di Cava.

Provisio pro abate et conventus monasterii cavensis pro pacifica possessione Casalis Sancti Egidij (7).

---

(1) Reg. 1272, XV. ind.
(2) Reg. 1273, A. fol. 104 a t.
(3) Reg. 1284, C. fol. 71.
(4) Reg. 1307, C. fol. 125.
(5) Reg. 1269, C. fol. 115.
(6) Reg. 1311, O. fol. 6 a t.
(7) Reg. 1276, B. fol. 177.

Pago — L'anno 1310 Tommaso Drago ne fece acquisto da un Giovanni che si dice de Paho.

Thomasius de Dragono, miles, emit a Iohanne de Paho medietatem casalis Pahi (1).

Angri — L'anno 1315 n'era ſeudatario Enrico d'Aprano.

Henrico de Aprano de Napoli, militi, pro eis feudalia in Angriae et Nuceriae (2).

Si ha notizia di alcune tenute feudali, delle quali è impossibile stabilire la giacitura. Ne citerò qui qualcuna:

Nobili mulieri Filippae de Lettera filiae quondam Nicolai de Lettera, militis, donatur Castrum Griffi, transactionem factam cum rege de juribus sibi spectantibus super Baronia quondam Gulielmi de Manzo terrae Literae, quodam feudo existente in Nuceria, Capua, et Caserta, patrimonio quondam Iordani de Corneto, et Caputaquis, Insula Capri, quam quondam Sergius Scrofa habuit (3).

Nobili Mulieri Filippae de Lettera donatur quodam feudum in Nuceria (4).

Duce familia de Neapoli domina cujusdam terrae in Nuceria (5).

---

(1) Reg. 1310, C. fol. 133.
(2) Reg. 1315, B. fol. 23-25.
(3) Reg 1283, B. fol. 74.
(4) Reg. 1283, B. fol. 93.
(5) Reg. 1283, A. fol. 92.

Riccardus Milosius de Nuceria dilectus familiaris emit a Thomasio de Tragono de Salerno, milite, feudum in Terra Nuceriae (1).

Iacobus de Campaniola, miles, vocatus Pignonus, et Margarita, uxor eius, donat petiam terrae quod habet in Nuceria Goffrido de Vallecolore, hostiario et familiari regis (2).

Tommasius Scallonius de Aversa dominus bonorum feudalium in Nuceria (3).

Margarita de Flora de Surrento tenet ex regio dono quoddam feudum situm in Nuceria et pertinentiis eius per mortem Petri de Sursi, militis (4).

(1) Reg. 1307, B. fol. 4.
(2) Reg. 1303, B. fol. 33, a t.
(3) Reg. 1308, B. fol. 3 a t. e 17.
(4) Reg. 1313, A. fol. 2.

CAP. III.

ELENA DEGLI ANGELI

Re Manfredi, il 2 Giugno dell' anno 1259, sposò Elena degli Angeli, figliuola di Michele, despoto dell' Epiro e dell' Etolia. Appena diciottenne, era bella, buona, dotata di molta prudenza; e di lei, in poco più di cinque anni, Manfredi ebbe quattro figliuoli: Beatrice, Enrico, Federico, ed Azzolino.

Quando Manfredi partiva per opporsi a Carlo d'Angiò, che s' avanzava nel regno, condusse la moglie ed i figliuoli in Lucera di Puglia, città devotissima a parte sveva; ma, lui caduto a Benevento, ed il suo esercito disfatto, Elena non si sentì più sicura in Lucera, e ne uscì coi figliuoli, per cercare altrove miglior ricovero. Dei tanti cortigiani, che nei giorni prosperi l' aveano circondata, non le restavano fedeli che solamente tre: un messer Manualdo di Trani, con la moglie, Amundilla, ed un messer Amerusio. Da Lucera si diresse verso Trani, di dove, forse, sperava di poter passare nell'Epiro; essendo però il mare grosso, e pericoloso l'avventurarvisi, le fu mestieri aspettare qualche giorno, ed accettare l' ospitalità, che il castellano di Trani, creatura di suo marito, le offriva in quella rocca. Ma nella notte agenti del Pontefice e di re Carlo giunsero in Pisa, ed

in nome dei due sovrani imposero al castellano di custodire, pena la vita, i fuggitivi. Il castellano non ebbe il coraggio di ricusare, e così Elena ed i figliuoli rimasero in potere dell' Angioino.

Nel mese di Aprile del 1266 Carlo volle vedere la prigioniera, e trattare, forse, un accomodamento. La povera Elena dal castello di Trani fu condotta a Lagopesole — già luogo di delizie di Manfredi — ove Carlo trovavasi per la caccia. Il tema di quell' abboccamento rimase sempre un mistero: probabilmente Carlo, dimostrando alla sventurata vedova, che ormai tutto era finito per casa sveva, avrà valuto carpirle una rinunzia alle sue terre dotali d' oriente; probabilmente l'Angioino avrà tentato d'indurre Elena a rinunziare, in nome dei figli, ai diritti, che questi eventualmente potevano vantare sui dominii Napoletani. Nulla si seppe mai (1): dopo quell' abbocccamento Carlo dispose, che Elena ed i figli, dal Castello di Trani fossero condotti nel Castello di Nocera dei Cristiani, ed ivi rigorosamente custoditi.

Il Castello di Nocera, ricaduto alla Regia Corte per la confisca fattane a Riccardo Filangieri, era, in quel tempo, uno dei meglio guerniti delle provincie napoletane, come si ha del seguente elenco dei diversi castelli del regno, e dei soldati messivi a guardia:

Castello di Nocera, 1 castellano scutifero e 30 soldati
» « Sarno, 1 castellano scutifero e 6 soldati
» « Castellammare, un solo custode.
» « Tramonti, 1 castellano scutifero e 4 soldati
» « della Torre Maggiore di Salerno,
1 castellano scutifero e 15 soldati
» « Capaccio, 1 castellano scutifero e 6 soldati

---

(1) Del Giudice. La famiglia di Manfredi

» » Aversa 1 castellano scutifero e 20 soldati
» » S. Salvatore a Mare (1) 1 Castellano milite e 30 soldati
» » Monte S. Angelo 1 castellano e 20 soldati
» » Lucera 2 castellani scutiferi e 100 soldati
» » Troia 1 custode
» » Andria 1 custode
» » Trani 1 castellano e 20 soldati
» » Bari 1 castellano scutifero e 15 soldati
» » Acquaviva 1 custode
» » Gravina 1 custode
Nelle torri di Capua 1 castellano milite e 10 soldati
Nella Rocca di S. Agata (2) 1 castellano e 20 soldati

Oltre a ciò il Castello di Nocera, a poca distanza da Napoli, restava sotto la sorveglianza personale del sospettoso Carlo, cui era facile recarvisi spesso, come faceva, per invigilare da vicino i prigionieri; tanto più che nei primi anni nel suo regno, ei non si sentiva ben fermo sul trono usurpato. Non era così del Castello di Trani, che, messo sull'Adriatico, di fronte alle coste greche, poteva facilmente essere sorpreso dai partigiani di Casa sveva, che avessero tentato di liberare i prigionieri, e condurli nel vicino Epiro, ove erano in casa loro.

Mancano documenti da stabilire con esattezza in qual tempo Elena ed i figli fossero condotti nel castello di Nocera. È probabile, che sia ciò accaduto fra il Luglio e l'Agosto del 1266 (3), perchè, sui primi mesi dell'anno seguente, essi vi si trovavano già, tanto

(1) In questo Castello, oggi detto dell'Uovo, Federico II. e Carlo I. custodivano il Regio Erario.

(2) Reg. Anno 1209, B. fol. 74 e seg.

(3) Del Giudice, op. cit.

che venne improvvisamente mutato il primo castellano, del quale non si sa il nome. Il perchè di tal mutamento rimase sempre un mistero; non è difficile però che Giovanni da Procida,—il quale in quel tempo, nelle ripetute corse, che faceva per queste provincie, affine di sollevare i popoli contro l'Angioino, venne spessissimo in Nocera,—abbia tentato una sorpresa sul castello di Nocera per liberare la moglie ed i figli del suo benefattore. Certo è, che in data del 14 marzo 1267 il castellano fu richiamato, ed in sua vece mandato qui un milite francese della Contea d'Angiò, a nome *Roberto della Faye o de Fayello.*

Così scrive il re al castellano: *Noi vogliamo che sia consegnato subito al milite Rodolfo il castello di Nocera con le armi e gli altri guernimenti, e con Elena, vedova di Manfredi.*

... scribitur Radulfo de Fayello militi et commictitur arcis de Nucheria cura et custodia. Datum capue per manus R. (1) *XVII martij 1267.*

... item scribitur castellano eiusdem archis quod assignet dicto Radulpho dictum castrum cum armis et ceteris garnimentis et Helena relicta Manfredi. Datum ut supra (2).

Il de Giudice, nel suo dotto lavoro sulle vicende della famiglia di Re Manfredi, vorrebbe che, facendosi menzione della sola Elena nei documenti del tempo, sia da credere che lei solamente fosse condotta nel castello di Nocera, e che i figliuolini, menati altrove, venissero

---

(1) Roberti de Baro.

(2) Grande Arch. di Napoli, Reg. 1278, A. n. 29, fol. 16, a t.

barbaramente dalla madre disgiunti. In mancanza di documenti resta aperto il campo alle congetture, ed a me non pare, che il non trovar nominati quei bambini nei documenti sia buona ragione per dedurne, che essi erano stati già separati dalla madre.

Congettura per congettura a me piace di credere piuttosto, che restassero colla madre fino alla morte di di lei, e che se non si trovano nominati nei rescritti, sia appunto per la loro tenera età, ed anche perchè la sola E ena era un pruno nell' occhio per l' Angioino, che pel momento nulla avea a temere da quattro bambini, dei quali poteva sbarazzarsi da un momento al-l' altro.

Resta intanto a sperare che altre ricerche, e più minute, nei documenti del Grande Archivio di Napoli rischiarino questo punto storico, rimasto ancora buio.

Roberto de Faye, o Fayello venne anch'egli rimosso dall' ufficio di Castellano del castello di Nocera, e lo surrogò un Enrico della Porta, milite. Tale frequente mutamento di castellani è chiaro indizio della gelosa custodia, in cui Carlo intendeva tenere i suoi prigionieri. Quali spese, poi, erogasse, pel loro mantenimento, possiamo sapere dai seguenti documenti:

Il primo è dell' anno 1268.... Si ordina ai Secreti di Principato, che paghino ad Enrico della Porta quaranta once pel mantenimento di Elena, già principessa di Taranto.

Henricus de Porta Castellanus Nucerie Christianorum habet uncias 40 pro expensis Helene qm. Principissa Tarenti (1).

Gli altri due, l' uno degli 11 marzo, l' altro del 2 luglio 1269, contengono altri ordini ai medesimi Secreti

---

(1) Reg. ann. 1268.... fol. 143.

di Principato, che paghino ad Enrico della Porta (1), Castellano del Castello di Nocera, quaranta once d'oro, per le spese e fatte e da fare, per Elena, già principessa di Taranto, e vedova di re Manfredi.

Scriptum est eidem secreto principatus quod ad requisitionem Henrici de Porta, militis castellani castri Nucerie kristianorum, eidem Henrico, vel suo pro eo nuncio presentes litteras assignanti exibeat, uncias auri quadraginta ponderis generalis, pro expensis Helene relicte quondam Manfridi Principis Tarenti et familie sui mandato aliquo (2) *etc.*

Datum Capue XI. Marcii XIII. indictione.

Karolus etc. Eisdem secretis terre laboris et Principatus. Fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus ad requisitionem Castellani castri nostri Nucerie Cristianorum uncias quadragintas ponderis generalis, quas pro expensis olim principisse Tarenti factis actenus et in antea faciendis sibi volumus assignari de pecunia curie nostri offici vestri quae est vel fuerit per manus vestras eidem castellano, vel suo pro eo nuncio vobis presentes licteras assignanti debentur sine mora et defecto quolibet exibere apodixam inde recepturi non obstante etc. (3).

Datum in obsidione Luceriæ 11 Iulie XII. indictione.

---

(1) Da documenti del Grande Archivio di Napoli Enrico della Porta appare come signore del Castello di San Severino in Principato (Reg. Ang. ann. 1269, C. fol. 125). L'anno 1269 ebbe in dono dal re il Castello di S. Lorenzo, ed il Casale di Canonico (Reg. Ang. ann. 1269, D. fol. 256 a t.), e l'anno medesimo fu nominato Castellano di Lucera, che era officio importantissimo. Di là venne in Nocera (Reg. 1269, D. fol 137). Molti anni dopo, nel 1289, andò capitano di Gaeta (Reg. Ang. ann. 1280, B. fol. 77 a t).

(2) Archivio della Regia Zecca, Reg. 1269. B. fol. 128.

(3) Archivio della Regia Zecca, Reg. 1269 fol. 152 a tergo.

Ma le quaranta once d'oro non furono pagate, e Carlo scrisse di nuovo ai Secreti di Principato, minacciandoli della multa di cinquanta once, se non pagassero prontamente: aggiungeva che, oltre le quaranta once per Elena, si pagassero altre quattro once d'oro ad Enrico della Porta per suo stipendio, ed un' oncia di paga ad ognuno dei soldati del castello.

Ecco il documento:

Karolus etc. eisdem secretis etc.

Pridie vobis scripsisse recolimus et dedisse vestris litteris in mandatis ut ad requisitionem Henrici Castellani castri nostri Nucerie kristianorum fidelis etc. uncias auri quadraginta ponderis generalis sibi tribuere debeatis pro expensis quondam principisse Tarenti factis actenus, et in antea faciendis, vos sicut nuper accepimus nihil ex inde facere curavistis, ducentes predictum mandatum nostrum peniter inconceptum. Quare vobis sub pena quinquaginta auri unciatum a vobis irremisibiliter extorquenda firmiter et districte precipimus et mandamus quatenus predicti Henrici, vel suo pro eo nuncio presentes vobis literas assignanti predictas quadraginta uncias auri de pecunia curie nostre officii vestri que est vel erit per manus vestras iuxta priorum nostrorum continentiam exolvatis, in defectu dicte pecunie de vestro proprio dictas quinquaginta uncias mutuetis si predictam penam cupitis evitare. Volumus et mandamus vobis ut eidem castellano pro se uncias auri quatuor, nec non unciam auri unam pro quolibet servientum ad ipsius castri custodiam statutorum de quorum servitio et continua mora in eodem castro constare volumus de predicta parte curie nostre officii vestri que est etc.... sine difficultate qualibet tribuatis. Recepturi dictorum servientum nomina et

cognomina vestris litteris nostre camere rescribatis (1).

Dat. in obsidione Lucerie ultimo Iulii XII. indictione.

Poco tempo Enrico della Porta chiedea altro denaro. Parendo forse a Carlo, che si spendesse troppo, volle che costui desse il conto delle somme ricevute; ed il conto dell'introito e dell'esito, dal 16 settembre 1269 fino al 16 ottobre 1270, cioè per 13 mesi, fu dato *alla magna Curia* dei Maestri Razionali. Enrico risultò creditore della Regia Camera di altre once 38, tarì 8 e grana 16, delle quali Carlo dispose che fosse soddisfatto, e che gli si anticipassero inoltre altre once quaranta per le spese di Elena, dal giorno 16 settembre in poi (2).

« *Scriptum est Iustitiario et Erario principatus ut* « *Henrico de Porta, Castellano Nucerie Christianorum, cui ex computo facto cum ipso de pecunia recepto per eum pro expensis factis per eum sexto decimo Septembris XIII. Indictionis proximo preterite* « *usque per totum XVI. mensis octobris huius XIIII.* « *Indictionis pro usu Elene olim principisse et familiae sue coram magne Curie magistris Rationalibus* « *in uncis auri xxxviii tarenis viii granis xvi teneatur regia Camera uncias ipsas nec non et alias uncias auri xi eiusdem ponderis pro expensis eiusdem* « *Elene et ipsius familiae a xvi predicto octobris huius* « *xviii indictionis in antea faciendis de pecunia nostra vel de quacumque etc... Recepturi etc....* (3).

---

(1) Arch. Regia Zecca, Reg. ann. 1269, fol. 156.

(2) Del Giudice. op. cit.

(3) Reg. Ang. ann. 1270, C. n. 9, fol. 238. Questo documento fu pubblicato la prima volta dal Minieri Ricci nel suo *Codex Diplomaticus* a pag. 92, e poi dal Del Giudice *op. cit.*

Ed il 13 marzo dell' anno seguente, 1270, riceveva altro denaro, anche per far fronte alle spese occorrenti al mantenimento di Elena, e dei suoi familiari.

Henrico de Porta, militi, castellano Castri Nucerie Kristianorum provisio pro expensis Elene relicte qm. Manfridi Principis Tarentini et familie sue, sub die 13 Martij xiij ind. reg. nost. ann. V. 1270 (1).

Elena non potè resistere lungamente a tante sventure, e morì nel castello di Nocera, verso la fine del 1270, nella ancor fresca età di 29 anni. Corse voce, e fu opinione accreditata presso la posterità, che Carlo avesse fatto morire di fame la vedova ed i bambini di Manfredi. Ciò, veramente, non è esatto, e si rileva implicitamente dai documenti, che di sopra ho riportato, e chiaramente da quest' altro, in cui è detto essere volontà del re che per lei si fossero fatte tutte le spese necessarie:

Karolus, etc... eisdem secretis.... fidelitati vestrae.... quatenus sicut gratiam nostram caram habetis Henrico de Porta castellano castri nostri Nucerie Kristianorum fideli nostro uncias auri centum ponderis generalis.... de pecunia Curie nostre officii vestri quanta est vel erit... etc. per manus vestras cum idem castellanus super hoc nos duxit requirendum sine mora et defectu quolibet exolvatis, mandato aliquo huic contrario non obstante, cum volumus quod dicta principissa in expensis sibi necessariis defectum aliquem patiatur. Recepturi etc. Datum Neapoli IIII. Decembris XIII. indictionis (2).

---

(1) Fasc. Ang. XLIII, fol. 73. Il foglio 73, veramente, manca nell' indicato fascicolo; ma questo documento è citato e riportato dall' ALITTO *Vetusta Regni Neap. Monumenta,*

(2) Reg. ann. 1269 D. fol 235.

Elena, la vaga perla d'oriente, figlia e moglie di re, ridotta zimbello di un vile oppressore, morì di crepacuore, per le tante dolorose vicende della breve sua vita, e per la dura prigionia cui era costretta. Il suo corpo, buttato di nascosto, in un angolo oscuro del castello di Nocera, venne sottratto alla pietà dei posteri, triste riscontro alla sorte toccata al corpo del prode suo sposo, buttato *in co' del ponte presso a Benevento*, e coperto di ciottoli. Al *beffardo Angioino*, al valoroso campione di Clemente IV. non erano sacri neanche gli avanzi mortali di quelli che odiava.

La notizia della morte di Elena fu portata subito a Carlo, cui, è da supporre, giunse gratissima. Il 14 marzo del 1271, da Sutri, ove si trovava, spedì al castellano di Nocera ordine di lasciare andare via dal castello liberamente le damigelle ed i domestici della defunta, avendo già prima dato incarico a Nicolò Boucelle, che li munisse di salvocondotto, affinchè potessero recarsi ove volessero (1), e nel maggio seguente ingiungeva al medesimo castellano di congedare 20 dei 30 soldati di presidio della fortezza, essendo sufficienti a custodirla i rimanenti dieci.

Scriptum est castellano castri nostri Nucerie. Licet provisum fuerit ut servientes triginta ad dicti castri custodiam morarentur quia tamen pro ipsius castri custodia tot servientes ad presens necessarii non videntur, fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus amotis XX[ti] *minus ydoneis ex servientibus memoratis, decem de melioribus et fidelioribus pro dicti castri custodia totum studium retineas. Datum apud Sancti Gervasii Madii XXI. indictionis XIV.*

---

(1) Reg. Ang. ann. 1271, B, n. 10, fol. 95.

E finalmente nel giorno 18 Luglio, dello stesso anno, Enrico della Porta, ancora castellano del castello di Nocera, portò in Napoli, consegnandoli a Pietro Farinelli, tesoriere regio, tutti i mobili e le robe appartenute già alla defunta Elena, delle quali, depositate nel regio tesoro del Castello dell' Uovo, fu fatto minuto inventario, che è il seguente:

*XVIII eiusdem (*luglio*) ibidem Neapoli scriptum est: Notum facimus quod Henricus de Porta, miles castellanus castri nostri Nucerie Kristianorum de mandato nostro die XVIII. Iulii praesentis XIII. indictionis, Neapoli de bonis inventis pentes quondam helenam principissa tarentina tempore mortis sue assignavit in Camera nostra Petro Farinelli etc. res infrascriptas videlicet unum vetus segium de panno ad aurum consupto et veteri. Item mantellum de Brunetum infodratum de minuto vario. Tunicam I. de eodem panno. Supertunicale I. de eodem panno infodratum de minuto vario. Carrafinam I. argenteam sine coperculo. Sciphum I. deauratum cum pede ponderis unius marce et quinque unciarum. Item VI. scutellas de argento planas sine signo ponderis undecim marcarum. Item duo bacilia de argento quorum unum est fractum ponderis VII. marcharum et VI. unciarum. Item uno candelarium de brunzo, item candelabrum unum de argento sine signo ponderis II. marcharum. Item pottum I. de brunzo. Item tappetum unum de Romania vetus et consumptum. Item concam I. de brunzo depictam. Item baccile I. de argento cum anulo argenti ponderis V. marcharum. VI. unciarum, XIII. sterlingorum et dimidie. Tafaream unam de argento fracta V. ponderis VI. marcarum I. uncie: Caipitam I. virgatam vetere et consuptam. duos bonettas magnas de burrello. Capam I. ad manicas infodratam*

zendato celesti. Duo scrinia rubea. Duo aurifrisia. Scrinium I. de ebore. Coppulas duas ad aurum. Corrigiatum I. ad argentum ponderis I. marche. Zippam unam virgatam ad duo capita orenczutam cum seta rubea. Zippas V. ad aurum cum seta alba. Gerlandam I. cum XX. petiis de auro cum smaragdis et pernia. I. et petiam unam qui vocatur supra cendatum rubeum munitum pernis et aquilis de auro cum smaragdis parvis et emmallis de auro. Item octo pecias cum pernis et emmallis in quibus consistunt triginta tres saffiri orientales tam parvi quam magni et XX. balesii. Item LXX. granati et octo saffiri de podia et $\frac{XX}{VI}$ *et tres grosse perne. Item II. scrinia nigra. Item sambutam unam de sammito rubeo infodratam cendato ialuo pendente a sella coperta argento et munita petris in qua erat pictorale de argento et strenge in cuius pectorale deficiunt campanelle octo. Item duo bacaria de ere. Item sedile I. Item. II. urceolos argenti quorum unum ponderat VIII. marchas et alius VII. marchas et dimidiam* (1).

Dei figli di Manfredi, Beatrice, caduta, con la madre e coi fratelli, in potere di Carlo, fu condotta, altresì, nel castello di Nocera, ed ivi tenuta prigione. Morta Elena, venne ella trasferita nel castello di S. Salvatore a Mare, poi detto dell' Uovo, e con lei la figliuola del Conte Giordano Lancia, e restò colà fino all'anno 1284.

Quod exibeant alimenta nobili mulieri Beatrici filiae qm. Manfredi Principis Tarentini, quae moratur in Castro S. Salvatoris ad Mare de Neapoli (2).

---

(1) Reg. Ang. ann. 1271. B. n. 10. fol. 203.—Reg. Ang. 1278, A. n. 27, fol. 13, a t.

(2) Reg. Ang. ann. 1284, B, fol. 72.

Beatrix filia qm. Manfredi, detenta in Castro ovi Neap. concedit rex alimenta (1).

Finalmente, in sul finire di quel medesimo anno, 1284, dopo la famosa battaglia navale, nella quale l'armata Angioina rimase interamente sbaragliata, Beatrice, riacquistò la libertà per opera di Ruggiero di Lauria. Condotta in Sicilia, trionfalmente, si fermò presso Costanza, sua sorella. Sposò poi Manfredi, figlio del marchese di Saluzzo. Ella fu la sola, della famiglia di Manfredi, che riebbe la libertà (2).

Gli altri figliuoli di Manfredi, Enrico, Federico ed Azzolino, rimasero fino all' anno 1284, nel Castello di Nocera, donde, menati nel castello di Santa Maria del Monte di Puglia, vennero affidati alla custodia di un Galardo di S. Maniaco, di nazione francese. Colà, questi principi, ai quali l'Angioino avea usurpato il regno del padre, e tolte le terre dotali della madre, tenuti nella più squallida miseria, mancarono, forse, anche del necessario per la vita; poichè la generosità di Carlo loro assegnava, pel vitto, la cospicua somma di un *tarì* al giorno, corrispondente, *al peso generale*, di diciotto grana; e per vestimenti, ed altro, un'oncia e mezzo all'anno per ognuno di essi:

Henrico, Friderico et Azzolino filiis quondam Manfridi principis Tarentini qui captivi tenentur in Castro S. Marie de Monte provisio pro solutione tareni unius per diem pro quolibet pro substentatione eorum, et unciae et mediae pro quolibet per annum pro indumentis eorum sicut fuit olim ordinatum sub die XIII. Iunij I. indictionis 1294 (3).

---

(1) Reg. Ang. ann. 1284, B. fol. 84.
(2) Forges Davanzati, op. cit.
(3) Fasc. 75, fol. 170.

Finalmente Carlo II di sentimenti più umani del padre, o che volesse, di sua volontà, alleviare tanta sventura, o che così fosse stabilito con Ruggiero di Lauria, rese meno penosa la condizione di quegli infelici, e con un rescritto del 25 aprile 1297 ordinò al Castellano, messo a custodirli, *di far togliere dai ceppi, nei quali erano stati fin allora tenuti, Enrico, Federico ed Azzolino, figliuoli del fu principe Manfredi, e di trattarli onorevolmente, come si conveniva. E poichè era corsa voce che uno di essi trovavasi infermo, gli ordinò di permettere che qualcuno per la cura di lui, come era necessario, vi fosse andato, e che senza impedimento facesse entrare da costoro Fra Matteo da Matera dell' ordine dei Minori.* Ingiungeva nel tempo stesso a quel castellano, che avesse e facessero avere diligente custodia dei prigionieri (1).

Scriptum est Castellano Castri S. Mariae de Monte etc. Placet nobis, et volumus vobisque mandamus quatenus Henricum, Fredericum, et Azzolinum filios quondam Principis Manfridi, qui in dicto Castro in compedibus detinentur, statim ab ipsis compedibus liberantes eos tractetis honorabiliter sicut decet; et quia ipsorum unus dicitur infermari si statim aliquem pro cura ipsius intrat ad eum prout opportunum fuerit, permittates fratrem etiam Mattheum de Matera ordinis Minorum sine impedimento ad praedictos fratres patiamini introire habentes nihilominus, et haberi facientes de eis custodiam diligentem. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua die 26 apreilis X. ind. (2) ed il 6 Maggio del 1298, XI. ind. ordinava, che si pagasse puntualmente l'assegno fatto ad essi, ed a Cor-

(1) Forges Davanzati, op. cit.
(2) Fasc. 28. fol. 107 a t.

rado, Conte di Caserta, tenuto nel carcere di S.ª M.ª del Monte (1).

Scriptum est eidem secreto etc. Non cedet ad honorem Regium de filiis quondam Manfredi olim principis Tarentini et Corradi dudum Comitis Casertani qui in Castro Sancte Marie de Monte carcere detinentur si ob alimentorum defectio que a te de Curie mandato debent recipere fame peribunt cum eis sufficiat inclusio et maceratio et quia longo tempore sunt perpessi Ideoque volumus et deinde tibi firmiter et districte precipimus quatenus Captivis ipsis expensas eorum victui oportunas iuxta tenorem mandato quod praesertim a Curia diceris recepisse ab eo tempore quo omnis per te in satifactionem non exitit usque nunc in antea per totum praesentem annum de quacumque fiscali pecunia predictorum officiorum tuorum que èst vel erit per manus tuas qualibet difficultate sublata studeas ministrare et exinde reciperetur apodixam. Mandato sub quacumque forma verborum huic contrario tibi facto per quod effectus puntum impediri possit in aliquo vel differri nullatenus obsistenti. Dat. Neap. per dominum Bartol. de Capua die Vj Maj Vj Indictionis.

Quegli sventurati morirono, Federico ed Azzolino verso l'anno 1299, ed Enrico poco dopo Egli era ancora vivo l'anno 1303; ma il tempo preciso della sua morte non si conosce.

Così Carlo d'Angiò, che avea fatta cadere sul patibolo la testa dell'innocente Corradino, distruggeva, nei figli di Manfredi, per via di tormenti e di sevizie, gli ultimi pretendenti, e così poteva vantarsi di aver distrutta interamente la nobile stirpe degli Svevi.

---

(1) Fasc. Ang. 67, fol. 61.

CAP. IV.

SOTTO I PRIMI SOVRANI ANGIOINI

Il feudo di Nocera, confiscato, per delitto di fellonia, a Riccardo Filangieri, non rimase lungamente nel regio Demanio. Carlo I. d'Angiò separò il castello dalla città e dal territorio, e, ritenendo il primo e la seconda per sè, rese l'ultimo, o almeno buona parte di esso, ad Ilaria, sorella di Riccardo. Appare ciò chiaramente dai documenti che recherò mano mano; e dal fatto, che se Carlo, da una parte, voleva punire Riccardo della sua fedeltà a casa sveva, non poteva, dall'altra, senza commettere una manifesta ingiustizia, spogliare i legittimi padroni di possessioni su cui vantavano diritti secolari. Ciò quanto al feudo; quanto al castello la fu ben differente. Che Carlo se ne rendesse padrone assoluto, si può inferire dalla prigionia in cui vi tenne la vedova ed i figli di Manfredi; che abbia continuato a possederlo, risulta da documenti autentici; e non era ciò strano. Carlo non poteva affidare a persone, della cui fede non era ben sicuro, una fortezza, che, quando avesse alzato bandiera sveva, poteva, almeno pel momento, recargli non lieve fastidio. Del resto anche mostrandosi generoso verso i superstiti Filangieri, seppe Carlo trarre partito dalla sua gene-

rosità. Abbiamo visto a quali condizioni egli acconsentisse a reintegrare, in una parte dei feudi di famiglia, Jacopa di Cottone, madre di Riccardo, vediamo adesso quale condotta tenne con le sorelle del medesimo: Ilaria ed Isabella.

Delle due figlie di Riccardo, Isabella, la maggiore, era andata sposa a Guglielmo di Recuperanza dei Viceconti di Pisa (1); ed Ilaria, la più giovane, su gli ultimi anni della dominazione sveva, aveva sposato un suo congiunto, di cui non si sa il nome, anche di casa Filangieri, signore di Arienzo, Arpaia, ed altre terre. Era ella vedova, quando, pei mutamenti politici del regno, avvenne la rovina della sua famiglia, e re Carlo, seppe tosto approfittare di questo fatto per tirare a sè l'ultima dei Filangieri, e beneficare uno dei suoi favoriti; poichè maritò Ilaria a Giacomo di Brussone, o Brasson, signore francese, venuto con lui di Provenza, ed ora vice ammiraglio del Regno di Sicilia Così, mentre da un lato poteva far pompa, in faccia al mondo, della sua magnanimità, anche verso i figli dei suoi nemici, premiava, dall'altra, e lautamente, quelli che lo aveano aiutato nell'impresa di Napoli. Il 27 Gennaio dell'anno 1269, XII. indizione, egli concesse licenza a Iacopo di Brussone di sposare Ilaria Filangieri (1), e col medesimo decreto, dato da Foggia, ordinava ai Secreti, o Governatori, di Principato, Terra di Lavoro, e di Abruzzo, d'immettere il detto Giacomo, milite e familiare, nel possesso di tutti i beni, cui avea dritto Ilaria, come figlia di Riccardo Filangieri, e tali beni erano il contado di Marsico, la baronia di Nocera, Giffoni, Satriano, S. Marzano e Rocchetta, ai quali, Giacomo, per donazione del Re, altri ne aggiunse, anche appartenuti a casa Filangieri,

---

(1) Reg. di Carlo II. B. fol. 31.

(1) Fascic. Ang. XXII. fol. 262.—Fasc. Ang. id. fol. 91—Reg. 126), B. fol. 1.

alcuni, ed ora caduti al Regio Demanio, e furono i feudi e le terre di Senerchia, Locullano, Trentenara e Roccapiemonte. Queste tenute vennero così valutate: Senerchia, per once 23; Locullano, per once 33; Trentetenara, ossia quel tanto, cui avea dritto la Corte, già confiscato ad Ugo di Susa, ribelle e morto senza eredi, per once 24; Satriano per once 50; e quella parte che toccava ad Ilaria, nel territorio Nocerino, per once 160. Il castello di Roccapiemonte, dato primo in custodia al medesimo Giacomo, vita sua durante, gli venne dopo, dalla munificenza reale, assegnato in proprietà assoluta (1), e per tutte queste concessioni dovette egli obbligarsi al servizio di quindici soldati, ed a cinque parti di un altro soldato, compresa la sua persona. Restavano ancora da aggiustare i dritti, che Ilaria vantava sulla terza parte Castello di Nocera, ma a questi dritti Carlo pretese una formale rinunzia; quindi Ilaria, *con assenso e volontà di Giacomo, suo marito, rinunziò in favore della Regia Corte ai suoi dritti sul Castello di Nocera dei Cristiani, e su certi vigneti nelle adiacenze del Castello medesimo, presso le case di Tommaso Budetta* (2), e n' ebbe, in cambio, la concessione di otto once d' oro all' anno (3). Così il Castello di Nocera, legalmente ed integralmente, appartenne alla Regia Corte.

Ilaria Filangieri morì in Nocera verso il 1300, e le sue spoglie vennero tumulate nella Chiesa di S. Marco (ora Duomo) in una Cappella che la pietà di lei, e di Giacomo vi avea edificata, dedicandola a S.ª Caterina, almeno come rilevasi dalla seguente iscrizione, riferita

(1) Reg. 1295, B. fol. 55.

(2) Ciò fa supporre che i Budetta, oltre le loro tenute feudali tra San Giorgio e Siano, possedessero anche in Nocera propriamente detta.

(3) Reg. di Re Carlo II. ann. 1303, B. fol. 9 — De Lellis, manoscritti inediti della Bibliot. Naz. di Napoli. X. A. 8.

da Scipione Ammirato, che asserisce di averla vista: HAEC CAPPELLA CONSTRUCTA FUIT PER DOMINUM JACOBUM DE BURSONO AD HONOREM BEATAE CATERINAE, UNA CUM NOBILI ILARIA FILANGIERI (1).

Giacomo di Bursone ascese ai più alti gradi nella milizia e negli officii civili. Militò con Guglielmo de Nicola nel 1268 (2), ed andò nel 1272, con Enrico di Vademonte, Vicario Generale del Re, in Toscana (3). L'anno medesimo fu Tesoriere Generale anche in Toscana (4); e di là, richiamato (5), fu mandato nel 1276 in Ungheria, come capitano delle milizie stipendiate (6). L'anno seguente fu prima capitan generale di guerra e Giustiziere di Terra di Bari (7) e ripartì poi nuovamente per l'Ungheria (8). Nel 1284 avendo Carlo I. d'Angiò invitato re Pietro d'Aragona a por termine alle loro contese con un combattimento fra essi due, alla testa ognuno di cento uomini d'arme, Giacomo Bursone si trova fra i cavalieri scelti dall'Angioino, affinchè *eligant termina ad pugnam faciendam inter Regem Petrum et centum de suis militibus, ex parte una, et nos et centum de nostris militibus ex parte altera* (9). Fece nel 1284 la campagna di Ungheria (10), e tornato di là, fu castellano del Castello di Brindisi invece di Ugone di Villanova (11).

Parte importantissima egli ebbe negli armamenti, che Carlo apparecchiava per ritentare la conquista di Sicilia dopo la rivolta del Vespro.

---

(1) AMMIRATO. Famiglia Bursone.
(2) Reg. 1268, O. fol. 101.
(3) Reg. 1272, C. fol. 55.
(4) Reg. 1272, XV. ind. fol. 84.
(5) Reg. 1272, XV. ind. fol. 100 a t.
(6) Reg. 1276, A. fol. 132 a t.
(7) Fasc. Ang. XX, ann. 1277, fol. 67.
(8) Fasc. LI. ann. 1277, fol. 267.
(9) Reg. 1284, B. fol. 131.
(10) Reg. 1284, A. fol. 162.
(11) Reg. 1284, B. fol. 54-55.

L'anno 1283 si ordina che venga pagato a Giacomo di Bursone, vice ammiraglio del Regno, il denaro necessario per riparare le navi *ad passagium nostrum versum rebellem Siciliae Insulam faciendum, cuius iam tempus instat, tota sollicitudine intendamus* (1).

Il 27 febbraio 1284 si ordina a Giacomo di Bursone, vice ammiraglio del regno, di assoldare mille marinai nella città di Pisa, i quali siano *ydonei et experti in arte maris, pro negotio passagii nostri contra rebellem insulam Siciliae, in quo tota nostra versatur intentio* (2).

Il 15 marzo del medesimo anno Carlo scrive a Giacomo di Bursone, vice ammiraglio del regno, che, avendo fatto costruire a Corfù 40 mila quadrelli, ad uno ed a due piedi, egli curi di ritirare le casse che li contengono, dal porto di Brindìsi, appena vi giungeranno (3).

Il 19 aprile del medesimo anno il re scrive a Giacomo di Bursone, vice ammiraglio, ordinandogli che faccia riporre i 40 mila quadrelli, che stavano in Brindisi, in 40 Casse, per essere necessarii in *vascellis felicis extolij nostri* (4).

E l' 11 maggio, finalmente, Carlo ordina all'artigliere Guillotto, del Castello Capuano, di Napoli, di consegnare a Giacomo di Bursone, vice ammiraglio del Regno, le armi necessarie per le navi fatte costruire sotto i suoi ordini, le quali debbono esser parte dell' armata; cioè: balestre, quadrelli, ad uno ed a due piedi, *cannuculas pro proiciendo igne sylvestro*, lance, lancioni,

---

(1) Reg. 1283, A. fol. 23.
(2) Reg. 1284, B. fol. 104.
(3) Reg. 1284, B. fol. 48.
(4) Reg. 1284. B. fol. 180.

iectarolos, rampiculos, squarciavela, pavenses, ed altre armi. E nello stesso tempo ordina al detto Bursone di dar le paghe per due mesi a tutte le persone dei vascelli di Puglia e di Abruzzo, e distribuisca ad esse le panatica (1).

Nel 1295 meritò il grado di Capitano supremo del Ducato di Amalfi, e di tutti i luoghi di mare da Castellamare di Stabia fino a Salerno (2); e nel 1298 fu capitano e Giustiziere della Terra di Bari (3). Finalmente egli si trovava capitan Generale dell'armata, che nelle acque di Sicilia si battè con Ruggiero di Lauria, in quella memoranda giornata in cui cadde prigioniero Carlo II. d'Angiò, e con questo principe cadde anche egli in potere di Re Pietro. Ne ho fatto cenno altrove.

Rimasto vedovo d'Ilaria, sposò in seconde nozze Giovanna dell'Aquila, figlia di Ruggiero, Conte di Fondi e di Avellino, e vedova del Barone Lodovico dei Monti. Egli morì verso il 1303, lasciando due figli, avuti da Ilaria: una femina, Margherita, maritata nel 1310 a Riccardo d'Angelo, napoletano, barone della Rocchetta, con la dote di 150 once d'oro; ed un figlio, Riccardo, il quale ereditò tutti i feudi paterni, e materni (4).

Seguita la morte di Giacomo, Guglielmo di Recuperanza ed Isabella Filangieri chiesero a Riccardo di Bursone quella parte che ad essa Isabella toccava come figlia di Riccardo Filangieri. Questi in sulle prime ricusò, asserendo nulla dovere; ma poi, per interposizione della Corte, riconobbe in qualche modo le pretese del Recuperanza e della Filangieri, e si obbligò di pagar loro, fra un certo tempo, cento once d'oro, e fino al

(1) Reg. 1294, B. fol. 158, 182 a t.
(2) Reg. 1295, B. fol. 84,
(3) Arca C. ann. 1289, fol. 23.
(4) De Lellis, manoscritti inediti citati. Bibl. Naz. di Napoli. X. A. 8.

pagamento finale diede in pegno i Casali di Quaglietta e di Biano, nel Giustizierato di Principato Citra. Il re appose il suo assenso a questa convenzione (1).

Altro assenso apponeva la Regia Corte ad atti emessi da Riccardo intorno al suo feudo di Nocera.

Nel 1304, agli otto di ottobre, Carlo II. acconsentiva, che il Bursone cedesse a Denisio Doemessi, *Cambellanus et familiaris Roberti Ducis Calabriae*, una sua tenuta in Nocera, nel luogo detto *a lu bersanu*, probabilmente alle falde della collina del Parco, ed avesse in cambio un'altra tenuta, posta nel luogo detto *S. Angelo*. Mette conto di trascrivere qui, originalmente, qualche brano di questo documento, facendovisi cenno, nei confini, di alcuni luoghi, i cui nomi sono ancora vivi oggidì:

Carolus etc. Universis praesentis seriem inspecturie, tam praesentibus quam futuris subjectorum nostrorum compendiis ex affectu benignae charitatis accedunt, quo fit, ut ipsorum petitionibus gratiose assensum facile benigne prebeamus. Sane Tenisius Doemessi, Cambellanus et familiaris Roberti Ducis Calabriae, primogeniti nostri, fidelis nostri, nobis nuper exposuit, quod inter bona feudalia, quae a Curia nostra tenet in Nuceria, et pertinentiis eius, habens petiam terre unam, cum arbusto et oliveto in loco ubi dicitur ad Sanctum Angelum...

Confini:

Una parte in orientem cum via publica, ab alia in meridie sunt bona Francisci de Leccius et aliorum; ab alia in meridie sunt terrae Monasterij Sanctae Clarae, et aliorum; ab alia in septentrione est via publica... Terram ipsam cum Riccardo de Brussone, et de communi concordia commutavit ad terram eius

---

(1) Reg. di re Carlo II. ann. 1303, B. fol. 34.

aliam infrascriptam videlicet arbustatam, quae est de Baronia sua Nuceriae, sitam in pertinentiam Castelli Nuceriae, in loco ubi dicitur a lu bersani...

Confini:

in orientem est terra Monasterii Sancte Agnes, ab alia in meridie est via publica, ab alia occidente est flumen Saltari, et alia septentrione ipsum flumen etc (1).

Pare, che una porzione di questi beni, *in pertinentiis Castelli Nuceriae*, Riccardo li abbia ceduti in suffeudo ad un Giovanni De Marino, di Nocera, almeno come si rileva da un documento del 1314, col quale, dolendosi il medesimo De Marino, che altri se ne siano illegalmente appropriati, e sporgendone ricorso al Re, questi ordina al Giustiziero di Principato Citra, *quod vocatis, qui fuerint evocandi, summarie, et sine judicii strepitu ad jus proprietatem feudi studeas legitime revocare.* Si tratta di *terra una feudalis quae est in pertinentiis Castelli Nucerie, in loco ubi dicitur* a lu ferraru, *juxta bia publica, juxta res quondam Matthei Ungari, et si qui alij sunt confines.* Gli usurpatori erano frate Nicola de Vagrano, *prior Monasterij Sancte Agne de Nuceria, et frater Stephanus et conventus ipsi Monasterij Sancte Agne* (2).

Riccardo sposò Clemenza, figlia di Lodovico dei Monti, e n'ebbe in dote alcuni beni feudali in Giffoni, già appartenuti ad un signore, di nome Dalmazio di Ballicadro, poi al costui figlio Giovanni, e finalmente, per la morte di quest'ultimo, senza eredi legittimi, ricaduti alla Regia Corte. Questa pertanto, nel concederli a Cle-

(1) Quasi tre anni prima il medesimo *Tenisius, Cambellanus et familiaris*, come sopra, permutava con Riccardo Budetta, figlio del qm Tommaso e Giordana Pagano, conjugi, una sua vigna, con un'altra, messa anche nelle adjacenze del castello di Nocera, della rendita *granorum aureorum decem et septem, et galline unius.* Reg. 1301, F. fol. 290.

(2) Reg. 1314, C. fol. 73, a t.

menza dei Monti, osservava che, Riccardo di Bursone trovavasi in debito, verso lo Stato, del servizio militare, cui era tenuto, pei suoi feudi, inclusi anche quelli di Cancellara, in Nocera, ed altre tenute in Aversa, comprate da suo padre, Giacomo, poco prima di morire. Riccardo asseriva di trovarsi in piena regola. La Corte tenne duro, finchè non fuvvi accordo nel modo seguente. Riccardo promise di dare in isposa sua sorella Giovanna ad Adenetto di Canavieras, valletto, familiare, e fedele del re, con dote di ottocento once, in tanti beni feudali, ereditati dal comune padre Giacomo Bursone, ed il re acconsentì, che i feudi del Ballicadro passassero a Clemenza dei Monti, condonando a Riccardo la pena nella quale era incorso pel servizio militare, non prestato (1).

L'anno 1310 Riccardo, intitolandosi Conte di Satriano, diede in moglie un'altra sua sorella, Margherita, a Riccardo d'Angelo, napoletano, e Barone della Rocchetta, assegnandole in dote once 150 d'oro in moneta sonante (2).

Di lui, come Barone di Giffoni e di Nocera si ha una carta del 4 Novembre 1320, diretta ai suoi Vicarii e Camerarii in Nocera, ed ai cabelloti dei suoi molini di Pao, affinchè ogni anno pagassero once 4 d'oro ai Monaci del Monastero di Montevergine, in adempimento del testamento del q.m suo padre Giacomo, il quale avea stabilito di assegnare tal somma come dotazione di una cappella da costruirsi nella Chiesa di S.a Maria nel medesimo Convento:

Riccardus de Brussono miles, Gifoni et Baronie Nucerie Dominus, etc. Vicariis et Camerario nostro in

---

(1) De Lellis. M. S. inedit. della Bibl. Naz. di Nap. X. A. 8 — Reg. 1304 B. fol. 9.

(2) De Lellis, op. cit.

Nuceria, ac Cabellotis seu credenceriis molendinorum nostrorum de Paho dilectis et devotis nostris salutem et dilectionem sinceram. Scire vos facimus quod per quondam Dominum Jacobum genitorem nostrum carissimum, in suo ultimo testamento Monastero Sancte Marie de Monte Virginis divine pietatis intuitu, et devocionem quam erga dictum Monasterium habuit dum vixit, pro dotacione cujusdam Cappellae faciende, seu construende in...... Monasterij sepedicti pro suo suorumque salute, annuas uncias quatuor dicto Monasterio judicavit. Cupiensque testamentum predicti domini Genitoris nostri penitus expedire supra Juribus et proventibus molendinorum nostrorum de Pao uncias aurei quatuor ponderis generalis, donec ipsi (?) *Monasterio bona stabilia concedamus, prout in quodam publico instrumento, per nos dicto Monasterio concesso plenius continetur. Cujus instrumento tenor per omnia talis est. In nomine domini dei eterni, et Salvatoris nostri Jesu Christi, anno ab incarnatione eius millesimo trecentesimo vicesimo et duodecimo anno* (?). *Regnante domino nostro Roberto Jerusalem et Siciliae Rege etc..*

Die quarto mensis novembris quarte indictionis apud Nuceriam. Nos Ioannes Marilianus Iudex Nucerie; ..... ripete ciò che ha già detto di sopra, e poi conchiude:

Idcirco in presentia predicti Notarij et testuum subscriptorum de dicta terra Nuceriae, consegna al priore di Montevergine le once quattro, ed obbligandosi di pagarle ogni anno, dai dritti e proventi dei Molini di Paho, e finchè non assegnerà al Monastero suddetto l'equivalente in tanti beni stabili, ordina ai credenzieri e gabelloti ec... di pagarne altrettante annualmente all'Abate, o a chi per lui.

Il documento è *Datum in domibus nostris Curtis de plano apud Nuceriam millesimo trecentesimo vicè-*

simo et duodecimo; die quarto mensis novembris quarte indictionis (1).

Non si sa con precisione quando sia morto Riccardo. Come da documento, che avrò occasione di riportare più giù, egli era ancora vivo l'anno 1340. Lasciò un unico figlio maschio, a nome Giachetto, il quale, non avendo avuto prole dalla moglie Margherita Clignetta, il contado di Satriano, e le baronie di Nocera e di Giffoni vennero ereditate da una sua sorella, di cui s'ignora anche il nome, moglie di Bartolomeo di Capua, Camerario di Re Roberto (2).

Ritroveremo Riccardo Bursone in alcuni avvenimenti svoltisi in Nocera negli anni che seguirono.

Il castello di Nocera divenne in quel tempo dimora prediletta della Corte Angioina. Carlo I vi si recava sovente per distrarsi dalle cure del regno, e di qua egli regolava le faccende dello Stato, come è manifesto da parecchi documenti che portano la data: *Ex castro Nucerie Kristianorum*, *Ex castro Nucerie*, o semplicemente: *Datum Nucerie*. Fu egli in Nocera dal 26 settembre al 24 ottobre dell'anno 1266, e di quest'ultimo giorno, *datum Nucerie Kristianorum*, per mano di Roberto da Bari, è il famoso capitolare per la riforma dello studio di Napoli; capitolare col quale Carlo confermò a quell'Istituto le antiche immunità ed i privilegi, ed altri ne concesse. Sono tra questi *Iurisdictio Iustitiario Scolarium, et impositio assisie rerum comestibilium hospitiorum loheria pro scola-*

---

(1) Grande Archivio di Napoli. Pergamene dei monasteri soppressi. Vol. XCII. fol. 54. Di questo documento fece cenno anche il Ricca. *Famiglia Filangieri.*

(2) Scipione Ammirato. Fam. Bursone p. 1. pag. 137.

ribus (1). Questi privilegi vennero poi confermati dal figlio Carlo II.

Anche *datum Nucerie* è il diploma del 26 ottobre del medesimo anno, scritto ad istanza di Amico, abate della Trinità di Cava, il quale, dolendosi che Galvano Lancia, partigiano di Corradino, ed i seguaci abbiano fatto man bassa sulla terra di Auletta, di pertinenza di quel Monastero, ricorre al re, e questi ordina ai suoi officiali di non riscuotere dagli abitanti di Pertosa le imposte consuete (2).

Testimoniaza dell' affetto speciale di Carlo pel castello di Nocera è nel fatto, che essendo malandati in salute Margherita, sua figlia, e Carlo suo nipote, stimò egli non potersi altrimenti ristorare quei bambini, che col soggiornare nel castello di Nocera, e ve li mandò, accompagnati dal Castellano di S. Salvatore a mare.

Scriptum est Radulfo Castellano Castri S. Salvatoris ad mare militi (3), *dilecto familiari, et fideli suo. Cum velimus Margaritam filiam Karoli primogeniti nostri apud Nuceriam Kristianorum trasferri moraturos ibidem, volumus, et fidelitati tue precipiendo mandamus quatenus parvos ipsos ad predictum castrum Nucerie trasmittere sine qualibet difficultate procures. Nos enim Iustitiario terre laboris Johanni de Saczano, militi, et Petro de Chaniles, dilectis familiaribus et fidelibus nostris per nostras damus litteras in mandatis ad requisitionem tuam iam dictos pueros usque predictum castrum Nucerie associare procurent. Datum Senis, VII Augusti, prime Indictionis* (4).

---

(1) Reg. 1284, M. fol. 27.
(2) Guillaume. *L'abbaye de la Trinitè.*
(3) La qualità di milite era il primo grado di nobiltà.
(4) Reg. Ann. 1269, B. fol. 77.

Altra testimonianza delle soste che Carlo veniva a fare nel Castello di Nocera è il documento dell'anno precedente, 1268, col quale ordinava al Giustiziere di Principato di approvvigionare il Castello di frumento, orzo, vacche, castrati, polli, e di quanto occorreva pel tempo della sua dimora.

Justitiario Principatus mandatum quod mittere faciat fodrum apud Nuceriam Christianorum quamdiu ibi morabimur cum taxa terrarum videlicet frumentum, ordeum, vaccas, castratus, et pullos (1).

E che queste soste, poi, non fossero tanto brevi è chiarito dal documento seguente, dal quale appare che egli faceva trasportare al Castello di Nocera, durante il tempo che vi restava, i registri della sua Cancelleria, indispensabili a dar corso agli affari dello Stato,

Scriptum est secreto apulie, quatenus Nicolao de Barulo notario Curie in officio rationum debeat restituere quinque uncias auri, quas solvit de suo proprio pro vecturis quae detulerunt quaternos et scripta rationum ipsarum a Nuceria Christianorum usque Tranum de pecunia officii sui. Dat. Fogiae XIII Maij, XIIII indictionis (2).

Fra i moltissimi documenti del Grande Archivio di Napoli, nei quali è cenno di Nocera, al tempo in cui siamo giunti, citerò alcuni dei più importanti.

L'anno 1266 Re Carlo scriveva al milite Roberto de Cornay, ordinandogli di fare erogare dalle Università di Principato e Terra Beneventana, le paghe dovute alle milizie, che prestavano servigio in quei Giustizierati, alla ragione di un'oncia d'oro al mese per ogni cavaliere, e di tarì 18 per ogni fante. Fra le Università tassate trovansi:

---

(1) Reg. Ann. 1268, O, N. 2, fol. 142 a t.
(2) Reg. 1271, E. 10, B. fol. 39 a t.

Nocera per fanti 3 ed un cavaliere,
Scafati per un fante solamente (1)

Tre anni dopo, essendo l'esercito angioino all' assedio di Lucera, Carlo I ordinava, che *senza ritardo* si mandassero le vettovaglie da tutte le città e le terre del Regno all'esercito accampato contro quella città. Anche qui sono notate:

Nocera	per salme di frumento		200
Sarno	»	»	150
Cava	»	»	150

E finalmente trovandosi il Reame di Napoli, e l'isola d' Ischia, afflitte dalla carestia, il re stabilisce i prezzi delle derrate. Nella Valle del Sarno vennero così assegnati:

In *Nocera*, *Sarno*, *Scafati*:

16 tomola di grano	oncia	1
32 tomola di orzo	»	1
32 tomola di miglio	»	1 (2)

Avendo Re Carlo, nei primi anni del suo regno, bisogno di denaro, impose un mutuo a tutte le Università del regno. L'anno 1269, rimpannucciatosi l'erario, un reale rescritto, prescrisse che gli officiali regi rifacessero i creditori dei loro crediti.

Fra le tante città è menzione anche di Nocera, e delle famiglie, quelle che contribuirono, in uno, per once 60, sono nominate le seguenti:

De Raynaldo, *Brassica*, *Vicehominis*, *Pasca*, *Cicalense*, *Casatorio*, *Bonifacio*, *Blancuflore*, *de Leone*, *Bonincunto*, *Corrado*, *de Philippo*, *de Roberto* (3); e pochi giorni dopo erano pagate altre famiglie nocerine, cioè *Vicehomini*, di nuovo, *De Burgo*, *De Angelo*,

---

(1) Reg. 1266, C. fol. 34 a t.
(2) Reg. 1269, D. fol. 70 a t.
(3) Reg. 1269, S. fol. 54.

de Petro, de Kalendo, de Cesaris, de Juliano, de Simone, de Grimaldo, de Attanasio, de Primocerio, Fabricator (1).

Ma sulla fine di quel medesimo anno un altro mutuo venne imposto, e Nocera tassata per once 70. Nel documento sono notate una per una le persone, chiamate a contribuire, cioè;

...... *unc. 70 a certis personis, Petrus et Pascalis Pasca, Riccardus Turionus, Henricus de Raynaldo, Petrus de Radulfo, Bartholomeus de Bonoincunto, Madius de Barone, Berardus Supravia, Raynaldus de Homodeo* (2), *Johannes de Leone, Cencus Vicehominis, Petrus de Aversa, Sergius et Riccardus de Philippo, Jacobus de Riso, Landus et Petrus Barbella, Bartholomeus Barba, Jacobus, et Johannis Ungarius, Johannis Brassica, Mattheus de Roberto, Johannis Caputus, Riccardus de Bonifacio, Bartholomeus Passalacqua, Riccardus Scalensis, Petrus Cicalensis, Marinus Judex, Guillelmus de Concilio, et Guillelmus Buctonus* (3).

Altre collette vennero imposte negli anni seguenti; ma, poichè tornavano gravose non poco alle Università, moltissime chiesero al Re, che ne le dispensasse, allegando *earum paupertatem.* E pare, che questa volta

---

(1) Reg. Ann. 1269, D. fol. 32.

(2) A questo Rinaldo Amodio Carlo I aveva concesso pochi mesi prima di potere esercitare il suo officio di notaio.

« Notario Rinaldo de Homodeo de Nuceria Kristianorum, vassallo Venerabilis Magistri G. de Bellomonte, Bajonensis et Regni Siciliae Cancellarii, provisio quod officium Notariatus exerceat. Reg. 1269 S. fol. 47 ». E ad un altro Notaio, anche di Nocera, un Nicola de Nuceria, dava l'ufficio d'inquisitore per la confisca dei beni appartenuti ai partigiani di Casa Sveva in Monopoli.

« Loysio de Montibus, militi, Alderamo, Judici, et Nicolao de Nuceria, commissio ad inquirendum super bonos proditorum in Monopolo. Reg. 1266, B. fol. 3.

(3) Reg. 1269, S. fol. 184 a t.

l'Erario ben poco utile cavasse dalla nuova imposizione, poichè saran più di trecente le Università nominate nel documento (1). Carlo, accolse benignamente la domanda, ed ordinò ai diversi collettori di desistere dalla riscossione di quelle collette in talune Università, tra le quali troviamo Nuceria Kristianorum e Rocca dei Casali.

Dei personaggi nocerini, che in quel tempo occuparono officii importanti, sono da menzionare:

Nicola Turione, giudice e secreto di Calabria (2).

Giovanni Ungaro, milite, secreto di Principato (3) e poi Vicario dell'onore del Monte S. Angelo (4).

Ruggiero Baldino, custode di Monte Vidano (5).

Tommaso Pansano (forse Pagano), che fu nel 1239 tra i falconieri di Federico II (6).

Enrico e Rinaldo Ungaro, custodi anch'essi, l'uno dopo l'altro, di Monte Vidano. A queste due, *de Nuceria Kristianorum*, venne commesso di' custodire otto dei saraceni, presi prigionieri all'assedio di Lucera (7).

Ugone Ungaro, giudice (8).

Guglielmo Pagano, fu signore di Prato in Principato, Castellano del Castello e della Torre Maggiore di Salerno, e, per la morte di Giovanni suo padre, ebbe in custodia gli statici della Lombardia (9).

---

(1) Reg. 1272, A. fol. 65.
(2) Reg. 1269, S. fol. 181 a t.
(3) Reg. 1272, föl. 71.
(4) Reg. 1284, B, fol. 44.
(5) Reg. 1272, A. fol. 182.
(6) Reg. 1239, fol. 6 a t.
(7) Reg. cit. fol. 84.
(8) G. Arch. di Napoli. Pergamene dei monasteri soppressi. vol. 93, fol. 85.
(9) Reg. 1280, B. fol. 143.

GIOVANNI PAGANO, figlio del precedente. Fu cavaliere assai valoroso. Nel 1239 andò provveditore dei castelli di Abruzzo (1). Da Carlo I d'Angiò venne mandato come Castellano della Città di Cosenza, e nel 1271 elevato all'officio di Maestro dei balestrieri del Regno (2).

ANTONIO PAGANO, Signore di Prato. L'anno 1289 Carlo chiamavalo alla difesa del Regno, onorandolo del titolo di Signore, non dato mai ad altri Baroni (3).

ANTONIO UNGARO, milite dell'ordine dei Templari (4).

TOMMASO PAGANO custode di Trara e Paterno (5).

AMERIGO DI RINALDO, milite e familiare, ebbe da Carlo I il Casale di Burguntino e la terra d'Idronto (6).

MARINO PAGANO, collettore in Sarno (7).

ALESSANDRO PAGANO, custode del Regio Palazzo di Foggia (8).

ARRIGO PAGANO, da re Roberto nel 1313 fu fatto Capitano di guerra, Giustiziere di Castellammare ed onorato del titolo di Cavaliere (9).

GUGLIELMO DI RINALDO, contestabile. Il Re gli concesse in proprietà assoluta le persone, e le possidenze dei nemici di cui fosse riuscito ad impadronirsi. Avea al suo soldo una squadra di 27 Armigeri (10).

RAOLO E REGIDALDO UNGARO, militi, condottieri di una compagnia armata (11).

---

(1) Reg. Imp. Fed. 1239, fol. 98.
(2) Manoscritti inediti della Bibl. Naz. di Napoli X. A. 4.
(3) Bibl. Naz. di Nap. vol. cit.
(4) Reg. 1271, A. fol. 131.
(5) Reg. 1271, A. fol. 124.
(6) Reg. 1284, D. fol. 138.
(7) Reg. 1274, B. fol. 232.
(8) Reg. 1304, A, fol. 6 a t.
(9) Manoscritti della Bibl. Naz: di Nap. vol. cit.
(10) Reg. 1295, B. fol. 162.
(11) Reg. 1272, C. fol. 229.

Ruggiero d'Amato. Giustiziere in Sicilia *ultra flumen salsum* (1).

Giovanni d'Amato, *statutus super servitiis Camerae illustris consortis nostrae* (2).

Filippo Budetta. Giustiziere di Calabria. Ebbe incarico di inquirere nel processo di Federico d'Aragona, ed avendo lodevolmente disimpegnato tale ufficio, riceveva dal re una lettera di encomio, che comincia:

Sane laudabile vestrae sollicitudinis studium, quod erga explorationem processuum generosi viri Domini Federici de Aragonia ex ipsius scriptionis vestrae tenore nos habere colligimus, satis placitum gerimus, illudque merito commendamus, prudentes atque jubentes ut processos vestros de bono in melius continuare curetis in famae vestrae preconium, nec minus erga personam vestram paternae nostraeque gratiae incrementum etc. (3)

Riporterò da ultimo, nella sua integrità, un curioso documento, intorno ad un Ademario di Nocera (4) il quale chiedeva al re, e ne otteneva di essere chiamato a contribuire coi nobili, perchè viveva *more nobilium*, con armi e cavalli:

Iustitiario terrae Laboris, et Comitatus molisij. Ex parte Ademarij de Nuceria Kristianorum, magistri nostrae Curiae actorum, notarii dilecti fidelis nostri,

---

(1) Reg. imp. Fed. ann. 1239, fol. 2 a t.

(2) ivi fol. 47.

(3) Reg. 1319, D. fol. 231-232. Questo Filippo è diverso dell'altro nominato a pag. 29.

(4) Era probabilmente dell'antichissima famiglia nocerina, di cui ho fatto menzione altrove. Il figlio di questo Ademario, *Gugliel mo de Ademario de Nuceria* fu suffeudatario verso gli ultimi anni di Carlo I d'Angiò, ed un nipote, *Roberto de Ademariis, de Nuceria*, milite, sposò Gisolda Cicala l'anno 1312.

fuit humiliter supplicatum quod cum ipse qui honorifice vivit cum equis et armis, nunquam cum militibus vel popularibus civitatis Neapolis communicaverit, vel contribuerit in exactionibus, collectis, subventionibus, aliisque servitiis, et omnibus quae pro tempore per nostram Curiam imponuntur, et in civitate praedicta talis consuetudo existat, quod in illius optione qui de novo ad huiusmodi onera debet includi ponatur, utrum cum militibus, vel cum popularibus velit contribuere, in premissis ipsis in eisdem omnibus cum militibus, et non cum popularibus plateae sancti Januarii in qua habitat, communicare, et contribuere iuxta huiusmodi consuetudinem de benignitate Regia mandaremus, maxime cum in civitate praedicta domos et possessiones quasdam a quodam milite nuper emerit, qui semper cum militibus eiusdem plateae communicaverit, et contribuit in omnibus supradictis, quoicirca fidelitati tuae praecipiendo mandamus, quatenus si tibi constiterit ita esse, praedictum Ademarium cum militibus et non cum popularibus ipsius plateae Sancti Januarij contribuere et communicare facias in premissis, nec ei aliquam super hoc inferas, nec ab aliis inferri permittas molestiam vel gravamen. Datum Neapoli 5 Julij XIII indictionis. Reg. nost. etc. (1)

Altra attrattiva, che rendeva, forse, prediletto a re Carlo I il soggiorno di Nocera, erano le cacce, delle quali fu appassionatissimo (2). Allora, ed anche più tardi, quelle che oggi ammiriamo ridenti ed ubertose campagne fra Nocera, Sarno, Torre Annunziata e Stabia, erano boscaglie (3) dove abbondava la selvaggina,

---

(1) Reg. 1269, S. fol. 14.

(2) Alfano, Storic. Descriz. del R. di Nap. V. Nocera — Troilo, St. di Nap. Vol. II, p. II pag, 117.

(3) Da un documento dell' anno 1243 si rileva che coteste boscague si estendessero fin verso Nocera. Vi si fa cenno di una selva posta *Miliariae*;

ed a custodirle (1) Carlo prepose alcuni suoi officiali, tra i quali si trovano, nel 1271, Enrico de'Rinaldi, e Giovanni Ungaro, *de Nuceria statuti super custodiam stratarum nemoris schifati* (2); e l'anno seguente, lo stesso Enrico de' Rinaldi, con un Enrico Ungaro, quest' ultimo anche nocerino: *Henricus de Raynaldo, et Henricus Ungaro de Nuceria, custodes silvae malae de schifato* (3).

E fu appunto ché, cacciando in uno di quei boschi, venne a Carlo il pensiero di edificarvi un Monastero *ad honorem Dei, et Beatae Mariae Virginis.... in signum victoriae primo nobis in campo beneventano collata de hostibus* (4); in rendimento, cioè, di grazie a Dio, ed alla Madonna per la vittoria ottenuta su Manfredi.

L'edifizio, incominciato l'anno 1267, fu presto condotto a termine, e per trasportarvi, dai non lontani monti di Sarno, il legname necessario, dicesi, che venisse cavato il canale, anche oggidì chiamato *Fosso imperatore* (5). Carlo dotò riccamente il nuovo Mona-

---

è Migliara ch'amasi anche oggi una contrada fra Nocera e S. Marzano, a poca distanza dal laghetto detto S. Mauro (Gr. Arch. di Napoli. Pergamene dei Monasteri soppressi. Vol. XCII. pag. 72). E si mantennero in parte tali fino a tempi molto più recenti. Nell' Archivio della Trinità di Cava è un documento dell'anno 1450, ottobre, XIV indizione, nel quale si fa cenno *terrae arbustatae et partim nemurosae ubi dicitur* a Quarto *in pertinentiis Angriae*. Quarto è una contrada messa proprio accanto alla strada provinciale, che mena da Pagani a Scafati.

(1) La parola *custodire* qui vada intesa letteralmente; perchè spesso in quei boschi si annidava anche gente facinorosa, come appare da una pergamena dell'anno 1346. Si condona ad un Nicola Spignola di Castellamare, appaltatore delle gabelle, una certa somma che dovea all' Erario, e ciò perchè *malandreni* avendo disfatto il ponte sul fiume di Scafati, le entrate eran venute a mancare (Reg. 1346. C. fol. 222-223.

(2) Reg. 1271, B. fol. 135, a t.

(3) Reg. 1272, E. fol. 27.

(4) Reg. 1274. B. fol. 70.

(5) Siani, *Mem. Storiche della Città di Sarno*.

stero, lo intitolò di *Real Valle*, e con suo decreto, del 3 agosto 1274, dato da Lagopesole, lo diede ad officiare ai frati dell' Ordine Cisterciense (1). Un ospizio di detto Monastero, sotto il titolo di S. Nicola, venne stabilito a poca distanza da Pagani, sulla destra. N'è ancora in piedi quasi intero il fabbricato, ed una cappella dell'antica Chiesa, dedicata a S.ª Anna.

Mette conto di riportare qui i transunti di parecchi documenti intorno al Monastero di Real Valle, affinchè il lettore possa farsi un'idea della importanza che ebbe di quei tempi.

Petro Castaldo, de Castro maris, expensori operis Ecclesiae nostrae Domine de Regali Vallae, quae est facta de mandato Regio in territorio Schifati, mandatum pro solutione unciarum 300 pro dicto opere, sub die primo Julij sextae indictionis (2).

...et apodixa solutionis dictae quantitatis facta coram Domino Mattheo de Duce Iudice Neapolis per Nicolaum Vespulum notarium dictae civitatis (3).

Frati Nicolao abati Ecclesiae de Regali Valle mandatum pro exibitione vini per Angelum de Vito, secretum, vel Pandonem de Afflicto, magistrum procuratorem dictarum partium (4).

....quod vinum fuit emptum a Donadeo Ravingano et Petro Proculo, actum coram Andrea de Madio Iudice Neapoli (5).

---

(1) Reg. 1274, B. pag, 71.
(2) Reg. 1267, fol. 204.
(3) Reg. cit. fol. 205.
(4) Reg. cit. fol. 205 a t.
(5) Reg. cit. fol. 206.

Frati Nicolao abati Ecclesiae de Regali Valle mandatum pro exibitione pannorum pro usu monachorum dicti monasterij, qui sunt 37 inter monachos et conversos (1).

Monasterio Realis Vallis concessio ville Strigani, ville S. Petri de Scafato, si abbas Cassinensis voluerit eam permutare, item conceduntur loca Hercle et Campanore, in pertinentiis Neapolis, territoria in Capuacio, et in Cumis ac in Sicilia. Item vinee in Castromaris de Stabia, barrilia 300 de Zurra et tunnina, cantaria ann. ferri 10, de oleo Botonti, ac milliaria 10, tunnini salis 500, et libre amigdolarum 500; ius piscandi in mari Castri maris per duas barcas, et in flumine Scifati; nemus Scifati, vocatum Frassini, et animalia dicti Monasterii libere possint pascua et aquam sumere per totum regnum (2).

Provisio quod in dicto monasterio esse debeant monaci 20 et conversi 10 (3).

Declaratio quod monasterium Realis Vallis precedat et prior sit alio cum monasterio S. M. de Victoria, cum predictum monasterium ereximus ad honorem Dei, et Beatae Mariae Virginis, ac in signum victoriae primo nobis in campo beneventano collata de hostibus, Monasterium vero de Victoria ereximus pro triunfo quem subsequenter suscepimus de qm. Corradino (4).

Carolo, primogenito nostro tenenti Scafatum, Mo-

---

(1) Reg. cit. fol. 206, a t. e 207.
(2) Reg. 1274, B. fol. 74.
(3) Reg. id. fol. 70 a t.
(4) Reg. id. fol. 70 a t. V. a pag. 82.

nasterio de Regali Valle tenenti Striganum, Galerano de Suriaco, Regni Siciliae senescallo tenenti Sarnum, Giletto de Monasteriis tenenti Palmam, et Johanni de Salsiaco tenenti Octoganum provisio pro divisione confinium (1).

Monasterio S. Marie de Regali Valle, concessio scrofarum 300 et verrium 30, alvariorum de apibus 150, gallinarum 900 et gallorum 100 ad opus massariarum suarum (2).

Eidem barcarum duarum pro usu piscationis (3).

Quod territorium Casalis Strigani, donatum Monasterio Sancte Mariae de Regali Valle designetur per confines lapideos (4).

Ordo quod pons ligneus, quod est supra flumen Schifati, in Casali Valentini et Sarni fiat levativus tali modo quod barca seu scafa Monasterii S. Marie de Regali Valle libere transire possit (5).

Quod assignat Monasterio S. Marie de Regali Valle Casale Strigani (6).

Monasterio S. Marie de Regali Valle quod de mandato Regio fit in territorio Schifati donatio loca qui dictum est Ercle et Campanora (7).

---

(1) Reg. id. fol. 159 a t.
(2) Reg. id. fol. 160 a t.
(3) Reg. id. fol. 161 a t.
(4) Reg. 1275, B. fol. 156.
(5) Reg. 1276, B. fol. 159.—V. Vol. I. pag. 188, dove è citato anche il Reg. 1275, B. fol. 147.
(6) Reg. 1277, F. fol. 4 a t.
(7) Reg. 1277, F. fol. 58.

Monasterio S. Marie de Regali Valle conceditur certa domus (1).

Triplicatae provisiones pro Monasterio S. Marie de Regali Valle pro assegnatione bonorum (2).

Monasterio de Regali Valle donatur certa domus Neapoli prope Ecclesiam Sancti Eligii (3).

Quod animalia monasterii S. Mariae de Regali Valle possint ubique sumere pascua per Regnum Siciliae praeter quam in forestis et defensis Regiis (4).

Monasterio de Regali Valle donatur mobilia pro usu Ecclesiae, videlicet calices, turibula, cruces, noviculas, candelabra etc. (5).

Monasterio Sancte Marie de Regali Valle assignatur nonnulla singulis annis (6).

Abbati monasterij Sancte Marie de Regali Valle provisio pro solutione unc. expensarum pro ducendis monachis de partibus Franciae ad dictum monasterium (7).

Quod perdonacionem factam de Castro Schifati abaciae seu monasterij de Regali Valle, monachi monasterij S. Angeli de Formis (8) *et hominibus Casalis*

---

(1) Reg. 1278, B. fol. 2.
(2) Reg. 1278, D. fol. 137.
(3) Reg. 1279, B. fol. 7.
(4) Reg. 1280, B. fol. 77.
(5) Reg. 1283, F. fol. 13.
(6) Reg. 1283, E. fol. 13.
(7) Reg. 1283, E. fol. 25.
(8) V. Vol. I. pag. 300.

S. Petri prope Schifatum ligij Vassallos monasterij supradicti legionem non sentiant (1).

Monasterio S. Mariae de Regali Valle de novo conceditur certa domus sita in civitate Neapolis in loca qui dicitur le parti de lo Poyo *prope Iudaicam* (2).

Monasterio Sancte Mariae de Regali Valle donat Rex locum in Moricino Neapolis (3).

Venerabilis frater Iohannis abbas monasterij Sancte Mariae de Reali Valle cappelle nostrae magister (4).

Abbati Cassinensi, Cancellario huius Regni, Consiliario, provisio super possessione molendini siti in flumine Dracheontio prope Schifatum, quod est monasterij Casinensis contra abatem monasterij Sancte Mariae de Regali Valle de Schifato (5).

Carlo I d'Angiò morì l'anno 1285. Il suo primogenito e successore, Carlo II, anche vivente il padre, aveva partecipato alla predilezione di lui per la città di Nocera, e vi godea alcuni dritti feudali, per once 100 di rendita, concessegli, dopo la confisca fattane a Pietro Manzella, milite, e partigiano di Re Manfredi (6). Qui

---

(1) Reg. 1284, C. fol. 48.

(2) Reg. 1284, C. fol. 258.

(3) Reg. 1305-1306, fol. 30 a t.

(4) Reg. 1325-1326, O. fol. 30 a t.

(5) Reg. 1382-1383, fol. 384 a t. Cito qui questo documento di data, relativamente, più recente, perchè tronca il nodo alla quistione del se il *Dracon* di Procopio sia stato un fiume diverso dal Sarno. Esso era il Sarno propriamente, nè il Vesuvio si sognò mai di sotterrarlo; era il Sarno, che allora, come oggi, bagna Scafati. E dire che gli eruditi hanno tanto almanaccato per stabilirne l'identità!

(6) Reg. 1269, fol. 183—Reccho. *Storia delle famiglie nobili.*

dimorando, Carlo II ebbe, l'anno 1275, da sua moglie, Maria d'Ungheria, il secondo dei figli, Lodovico, che, abbandonati i fasti della regia, si fece frate dei minori, e fu da papa Bonifacio VIII eletto vescovo di Tolosa, ove morì, e venne poi annoverato fra i Santi (1).

Molti diplomi di Carlo II hanno la data dal Castello di Nocera, e citerò, fra gli altri, quelli spediti tra il 23 maggio ed il 7 giugno dell'anno 1269, quando, per l'assenza del padre fu Vicario e Capitan Generale del Regno. E poichè le fortificazioni (*fortilitia*) del Castello del Parco erano malandate per vetustà, egli, con suo decreto dell' anno 1304, disponeva che venissero rifatte (2); e volendo facilitare le comunicazioni fra Nocera e le città vicine, l'anno seguente, il 15 aprile, ordinava che si accomodasse la strada che da Salerno mena a Cava, e da Cava a Nocera dei Cristiani (3).

Anche *Datum Nucerie* è un documento degli 8 settembre 1303, col quale Carlo II accogliendo i reclami di alcuni Nocerini, i quali si querelavano dei loro amministratori, ingiungeva a Rizzardo Principe, *ut statim receptis praesentibus*, da Napoli, ove si trovava, si recasse *ad terram Nuceriae*, s'informasse minutamente dei fatti, e riferisse.

I reclamanti erano il giudice *Pietro Ungaro*, *Nicola Ungaro*, suo fratello, *Bartolomeo Ungaro*, *Ruggiero Ungaro*, *Ciullo Ungaro* e suo figlio (4).

Dai documenti angioini del Grande Archivio di Napoli appare, che Carlo II avesse avuto cura di redimere il feudo di Nocera dai diritti che alcuni privati vantavano su parecchie tenute feudali, avocando a sè tali

(1) Ces. d'Engenio, Descrip. Princ. Cit. — Wadding, Annal. Min. Vol. I. pag. 526.

(2) Reg. 1304-1305, F. fol. 176.

(3) Reg. 1304-1305, C. fol. 181.

(4) Reg. 1303, A. fol. 4.

diritti. Così l'anno 1302, possedendo un *Gherardo Fiorillo*, valletto della Regia Camera, e familiare regio, un'annua rendita di once sessanta su taluni beni feudali in Nocera ed in Sarno, volle il re, che il Fiorillo rinunziasse a cotesti suoi dritti, in favore della Regia Camera, e gli concesse in cambio, per sè, e per i suoi, i Casali di Casatoro e Valcarino (1); e due anni dopo redimeva da Ermengano de Sabrano, Conte di Ariano (2), un canone di once d'oro 150 annue, che costui vantava sulla Città di Nocera (3), oltre taluni dritti su dieci vassalli anche in Nocera, rivocando il tutto alla Regia Corte (4).

Nobili Ermengano de Sabrano, comiti Ariani, regni Sicilie magistro Iustitiario, consanguineo, consiliario regio, provisio quod solvantur ei annuae unciae 150 super Civitate Nuceriae, quae revocata est ad manus Curiae, quae est de principatu Salerni (5).

E che la Regia Corte esercitasse direttamente la sua

---

(1) Reg. 1302, G. fol. 145 — De Lellis, Manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli. X. A.

(2) Ermengano de Sabrano nel 1294 ottenne il titolo di Conte, per il suo feudo di Ariano, ed in dono da re Carlo once dugento annue oltre la città di Pozzuolo, che nel 1295 gli fu tolta, perchè richiamata al Regio Demanio. Nel 1297 fu Gran Giustiziere del Regno, e nel 1307 ebbe le terre di Acerenza e di Maddaloni. *G. Arch. di Nap. mazzo IV, fasc. 67 fol. 35 a t.—Mazzo VII, fas. 29, fol. 39-92—Mazzo XI, Lettera di Carlo II, fol. 20, fol. 21 a t. fol. 188.*

Guglielmo, secondogenito di Ermengano, fu anche Conte di Ariano per morte del fratello primogenito, e possedè, fra gli altri feudi, Pizzo Corbaro. Fu anche Giustiziere di Valle Grata e della Terra Giordana, e Capitano di Guerra. Reg. 1320, A. fol. 244.

Eleazaro, discendente dai precedenti, fu Vescovo di Chieti, e da papa Urbano VI, nel 1370, creato Cardinale e Penitenziere Maggiore. Ma nel 1381, stando in Nocera, e convinto di parteggiare per Carlo di Durazzo, fu dal medesimo pontefice privato del Cardinalato, e di tutte le altre cariche (Aldimari, *fam. Bursone.*

(3) Grand. Arch. di Nap. Mazzo IV, fasc. 67, fol, 35 a t.

(4) Reg. 1304, B. fol. 106 a t.

(5) Reg. 1299, D. fol. 284.

giurisdizione su Nocera è evidente anche dal seguente documento, da cui appare, che essa vi manteneva un Governatore, o Capitano, e vi avea le carceri.

Karolus etc. Capitaneo Terre Nucerie Kristianorum fideli suo salutem etc. Venerabilis Pater Dominus Jacobus Nolanus Episcopus devotus paternus(?) et nobis nuper exposuit, quod tu Nicolaum filium madij de Scafato, clericum suae Dioecesis Nolanae subjectum de persona capi fecisti, et in nostro penes te carcere mancipari, quem ad Episcopum ipsum remittere negliges per eum exinde pluries requisitus in derogationem clericalis privilegij, et Nicolaj prejudicium, et injuriam supradicti: Super quo nostra provisione petita, fidelitati tuae precipiendo mandamus, quatenus, receptis presentibus, si Nicolaus idem tempore captionis vivebat clericaliter, ac in tonsura et vestibus clericaribus incedat, nec arguatur maleficium aliquod comisisse, ante quam habitum assumeret clericalem, eum a predicto carcere liberes, remittens eum ad prefatum episcopum, pro suis si quos commisit excessibus justitia praevia puniendum. Dat. Neapolis per Dominum Matheum de Iuvenatio (1).

Dalle tasse che i Nocerini pagavano possiamo farci un'idea della importanza, che, nel 1300, avea la città di Nocera in confronto delle altre città della Provincia; come può rilevarsi dalla *Cedula generalis subventionis impositae et taxatae in subscriptis Terris et locis Iustitiariatus Principatus Citra Serras Montorij*, l'anno 1316, quarta indizione; cedola che credo bene trascrivere nella sua integrità.

---

(1) Reg. 1303, B. fol. 169, a t, — CHIOCCARELLI. *Manoscritti Giurisdizionali, Vol. X, pag. 63-64.*

Cedula generalis subventionis imposite et taxate in subscriptis Terris et locis Iustitiariatus Principatus citra Serras Montorij, ann. IV indictionis.

	Unc.	Tar.	gr. (1)
Surrentum cum casalibus	166	24	5
Caprum	33	26	10
Positanum	33	20	15
Agerolam	25	»	»
Tramontum	67	2	15
Ravellum	128	16	3
Scala	92	8	6
Minorum	21	26	»
Majorum	40	4	»
Atranum	20	11	8
Amalphia cum Iudeis	120	3	13
Conca Amalphiae	29	10	16
Vicum de Principatu	23	9	17
Castrum Maris	60	14	13
Casali S. Petri de Schifato	4	7	»
Schifatum	9	»	»
Granianum	63	29	16
Lictera	34	28	17
Pinum et Pimontum	44	23	9
Nuceria cum casalibus	118	10	»
Sarnum	41	24	8
Caletinum et Valentinum	10	13	12
Sanctus Martianus	7	18	»
Rocca Pimontis	19	27	»
Montorium	30	12	»
Sanctus Severinus cum omnibus casalibus suis	53	7	5
Sanctus Georgius	23	11	6

(1) Once, tari, grani.

Cava et Sanctus Adjutor que consueverunt taxari in unc. 101, tar. 20, gr. 4 alleviate sunt et taxate	81	20	4
Fayanum	2	10	13
Mons Corbinus	48	9	1
Sanctus Magnus prope Salernum	7	15	»
Acernum	25	15	1
Olibanum	27	18	2
Sanctus Mattias	»	24	3
Sancta Siclia (1)	8	17	5
Campania	30	12	7
Ebolum	71	24	18
Olivetum	21	23	3
Cquallecta	1	17	7
Senercla	3	12	9
Calabrictum	12	22	9
Salernum cum Iudeis	249	8	8
Caput Scileris	15	9	»
Malum in Ventre	1	10	8
Sancta Menna	2	17	15
Castrum Novum Rogerij de Acerno	2	13	13
Balba de Gradalino	6	12	»
Palum (2)	8	15	12

Come si vede, in tutta la provincia, molto più estesa di quel che sia oggidì, dopo Salerno, capoluogo del Giustizierato, Sorrento, Ravello ed Amalfi, veniva Nocera, la cui importanza cresce di più, se si riflette, che il numero degli abitanti di Amalfi e di Salerno era aumentato dagli Ebrei, che vi affluivano pei traffichi sul mare, e che Sorrento, come città Regia, avea privilegi ed immunità, che vi attiravano abitatori in gran copia.

(1) Non è chiaro nell' originale; forse dovrebbe leggersi: *Tecla*.
(2) Reg. 1316, A. fol. 155 a t°

Carlo II concesse, l'anno 1291, l'investitura del principato di Salerno, di cui facea parte Nocera, a Carlo Martello, suo primogenito (1). Questo principe, che fu il grande amico di Dante Alighieri (2), morì giovanissimo. Egli si piaceva di dimorare spesso nel Castello di Nocera (3), e forse è verosimile che il Grande Ghibellino, nella sua venuta in Napoli, posta dai più nel 1295, siasi recato nel Castello di Nocera per visitare il suo amico Carlo Martello, allora Vicario Generale, e da lui, in questo ameno soggiorno, abbia invocato un soccorso per la sua Firenze (4).

Quando Carlo Martello sposò Clemenza, figliuola dell'imperatore Rodolfo, le donò, col consenso di Re Carlo, la città di Nocera, come appare da un diploma di quella principessa, nel quale è detto, fra le altre cose ...*super omnibus redditibus, et proventibus bonorum dictae terrae Nuceriae, quam princeps dominus Carolus.,. vir noster carissimus, pro dotario, et nomine dodarij de mandato dicti domini genitoris sui nobis gratiose donavit* (5). Con altro diploma del penultimo giorno di agosto, della V. indizione, diretto al nobile uomo Pietro Rolando, Vicario Regio, la medesima Clemenza, intitolandosi *illustris Regis Romanorum Filia, Regina Ungariae, Principissa Salernitana, et Honoris montis Sancti Angeli Domina*, donava al Monast⁻ro di S. Pri-

---

(1) Reg. 1291, senza lettera, fol. 96.

(2) Parad. cant. VIII.

(3) Dipl. di Carlo Re d'Ungheria, principe di Salerno, e Vicario del Regno di Sicilia dei 23, 26 e 29 giugno, dati Nucerie Kristianorum—Syllab. Membranac. vol. II, pag. 93.

(4) Del Giudice, La famiglia di Manfredi—Benvenuto da Imola, presso il Muratori, Antiquit. Ital. I. 1240—Tiraboschi, V. 18—Carlo Martello fu Vicario Generale del Regno l'anno 1289, e poi di nuovo l'anno 1295, quando il padre Carlo II dovè andare a Roma—*Reg. angioini* passim—*Syllab. Membran. Vol. II pag. 10.*

(5) Reg. 1272, E. fol. 182.

sco di Nocera, dell' Ordine di S. Benedetto, le decime, sul feudo di Cancellara, nelle pertinenze di Nocera (1).

Dopo Carlo Martello una parte del territorio nocerino ebbe RAIMONDO BERENGARIO, altro figliuolo di Carlo II, cioè alcune tenute feudali alle *Camerelle*, a *Malloni* ed al *Campo* (2). Del Castello non si fa menzione; ma dai documenti, che avrò occasione di riportare più giù, appare che esso restò sempre nel Regio Demanio. Morto Raimondo, Carlo II, concesse a PIETRO, altro dei suoi figliuoli, in cambio delle annue once duemila, già donategli, alcuni feudi, e tenute feudali, nominate, e già appartenute al defunto principe, fra le quali quelle in Nocera dei Cristiani per annue once 160. Sono queste le parole del diploma: *Petro nato nostro... cui concessimus ann. unc. 2m.ª nunc vero in eius excambium concedimus ei infrascriptas Terras, et bona devoluta per obitum Raimundi Berengarij, nati nostri, decessi, sine legitimis liberis, et Terre sunt: Ebolum pro annuis unc. 400, Nuceria Christianorum pro ann. unc. 160, Capuacium pro ann. unc. 50, in Principatu; Isernie pro ann. unc. 200, Carpinorum pro ann. unc. 80, in Terre Laboris et Comitatus Molisij; Civitas Andrie pro ann. onc. 180, in Terre Bari; et Murum Albanum et Casale Asperum in Basilicata pro ann. unc. 200* (3).

Non si sa come, ma è certo che Pietro non tenne lungamente il feudo di Nocera, e buona parte degli altri, poichè troviamo che l'anno 1314 n'era Signore il figliuolo di Roberto, CARLO, *illustre*, che li diede in

---

(1) Reg. 1272, C. fol. 115.
(2) Reg. 1304, A. fol. 18-19 — Reg. cit. C. fol. 24.
(3) Reg. 1306, I. fol. 85, a t. — Reg. 1309, A, fol. 15, a t.

pegno a Caterina d'Austria (1) sua moglie (2). In quest'ultimo documento si legge così: *Serenissimus Dominus Federicus rex Alemanniae affinis noster carissimus pro maritaggio spectabilis mulieris Dominae Carolinae sororis suae consortis nostri Caroli Ducis Calabriae promisit in dote, et pro dote suae sororis eiusdem marcarum argenti quadraginta millia, marca qualibet aureis quatuor computata Ioanni de Aquablanca I. C. P. et Pontio de Cabanilo, nunciis, procuratoribus et Consiliariis dicti Ducis, pro cuius dotis restitutione obligatae fuerunt iure pignoris Surrentum, Castrum maris de Stabia, Castrum Nuceriae Kristianorum* (3), *Ebulum etc.*

E così si mantenne qualche tempo, e ne abbiamo notizia come ancora soggetto a quella principessa gli anni 1317 e 1326 (4). Ma pare che ritornasse poi a Carlo, poichè, trovandosi questo principe in fin di vita, l'anno 1335, disponeva, che si pagassero vari legati, fino alla somma di 2000 once d'oro, per mali o danni da lui recati, in molti rincontri, e che tale somma si prelevasse dalle rendite delle sue terre, che erano Sorrento, Castellammare di Stabia, Eboli, Montefusco, Morcone, Isernia,

---

(1) Essendo questa principessa prossima a partorire, e trovandosi in Firenze, la regina Sancia, moglie di Roberto, le mandò, per nutrici, *Mella*, moglie del Giudice Martuccio di Nocera dei Cristiani, e *Beatrice* de Orillaco, moglie di Guglielmo de Boco, provenzale. Morto però il bambino di Carolina, appena nato, il 25 aprile del 1327, le due donne furono rimandate a Napoli, e vennero loro assegnate tre once d'oro annue per ciascuna, vita durante; a Mella, cioè, ed al figliuolo Roberto sui proventi della Corte della Città di Nocera dei Cristiani; ed a Beatrice, ed al suo figliuolo Rainaldo, sugli introiti della Terra di Somma. Reg. 1326-1327, B. fol. 117 a t.

(2) Reg. 1314, A. fol. 215. — Reg. 1316, B. fol. 325.

(3) È evidente che il castello fino a questo tempo fosse rimasto sempre nel regio Demanio.

(4) Reg. 1317-1318, A. fol. 165 — Reg. 1326, B, fol. 321, a t.

Rocca d'Are, Civita S. Angelo, Francavilla, la Contea d'Alba, e Nocera dei Cristiani (1).

Come si vede dai seguenti documenti, rimanevano sempre nel territorio nocerino, oltre una parte principale, che era in potere del Regio Demanio, ed un'altra, spettante a Riccardo di Bursone, altre possessioni feudali soggette a privati Signori.

Mendae filiae et heredi quondam Pacis de Granata, uxori Nicolaj de Gaudioso de Nuceria Kristianorum provisio pro restitutione bonorum feudalium suorum, sitorum in dicta terra, quae per errorem sunt concessa Benevento de Granata de dicta terra (2).

Bartholomeo de Capua, militi logothete et prothonotario Regni Siciliae, Domestico, Consiliario familiari suo: Margarita de Flora de Surrento fidelis nostra possidet ex regio dono quoddam feudum situm in Nuceria et pertinentiis eius per mortem Petri de sursi militis (3).

Bulgarus de Tolentino J. C. P. Magnae Curiae magister rationalis, Consiliarius familiaris et fidelis noster possidet feudalia in Nuceria et pertinentiis (4).

Religiosus vir Goffridus Raynaldi, prior Capuae, pro quoddam territorio feudali in Nuceria (5).

Iacobo Campagnola concessio bonorum feudalium in Nuceria Kristianorum (6).

---

(1) Reg. 1335, B. fol. 225-226.
(2) Reg. 1269, S. fol. 114 a t.
(3) Reg. 1313, A. fol. 26.
(4) Reg. 1330, B. fol. 138.
(5) Reg. 1310-1311, A. fol. 347 a t.
(6) Reg. 1302, fol. 66.

Tomhasius de Scallonius de Aversa... in Nuceria... et ibi bona occupata (1)

Robertus etc... Petri Scalloni de Aversa, primogeniti et heredis quondam Andrulli Scallonj de Aversa fidelis nostri .. quondam Tomasius Scallonius de Aversa, miles, avus ejus paternus, tenens et possidens a Regia Curia quartam partem Castri Maccle Scrinate in Comitatu Molisij sub valore annuo unciarum quindecim, et certa bona in Nuceria xpnorum et Aversa sub valorem unciarùm decem... (2).

Di quel che fosse il Castello del Parco (3) nel 1300. non possiamo farci un'idea esatta oggidì, sia perchè i feudatari, venuti dopo, ne modificarono mano mano la struttura, sia perchè, sul cominciare del 1500, cessatane l'importanza, per l'invenzione delle armi da fuoco, esso andò via via decadendo, ed ora non offre che rovine, maestose, è vero, ma non tali da poterle ricostituire, anche per via di congetture. Lo rendeva fortis-

---

(1) Reg. 1309, A. fol. 72.

(2) Reg. 1340, A. fol. 22, a t.

(3) Perchè abbia avuto questa denominazione, dal 1500 in qua, si vede dal seguente passo del Lunadoro :

« La Fortezza, ovvero rocca, parimente è cosa degna d'esser veduta.... « Oggi non vi si tiene più presidio, nè munizione d'arme, non vi essendo « di bisogno.

« Nel tempo di estate particolarmente abita questo monte il Duca (*Fran-« cesco Maria Carrafa*) in un Palazzo sontuosissimo, dal quale non sola-« mente si gode l'aure soavi, che spirano ivi li venti, quando il rimanente « della campagna brucia per lo soverchio caldo della stagione, ma per la « vista di tutta la Città, della marina, ed un Parco, e vivaio, ricinto di mura « per spazio di più d'un miglio su per la falda del Monte in verso ponente « nel quale tiene sempre rinchiusi Cervi, Caprii, Cignali, Lepri, ed altre fiere « le quali non incrudeliscono verso gli uomini, per vederle correre a loro « piacere per lo folto bosco; ed ancora per averne gusto, e comodo in oc-« casione, nella quale per suo diporto gli piaccia di farne caccia » (LUNADORO. *Lettera ad Alcibiade Lucarini*).

simo triplice cinta di mura; delle quali l'inferiore, che chiudeva tutta la collina, è del tutto distrutta; sorgono qua e là tuttavia la superiore e la media — una volta munite di torricelle, di cui restano una decina, anch'esse mezzo disfatte — verso il lato occidentale, e continuano per un buon tratto senza interruzione. La cinta superiore avea cortine, merli, e feritoie; e se ne vedono gli avanzi dal lato orientale, presso il Convento dei Cappuccini: avanzi di altri merli, e di parecchie feritoie, molto malconce dal tempo, si riconoscono appena nella cinta di mezzo, dal lato meridionale.

L'entrata principale era da borea, dove la collina, meno ripida verso il *passo di Chivoli* rendeva facile il cammino alle cavalcature; e la porta, oggi murata, metteva in un grande atrio bislungo, scoperto nel mezzo, e circondato tutt'intorno da un porticato, che era tra la seconda e la terza cinta. Traverso al muro di questa, una seconda porta dava ingresso nell'interno del Castello, propriamente detto. Una porta minore, solo pei pedoni, dovette, per mezzo di un'angusta stradetta, un sentiero forse, congiungere, nei secoli che seguirono, il Castello al palazzo del feudatario, che era al basso, dove poi venne edificato la grande caserma militare; e tale strada, di cui, lungo il pendìo meridionale della collina, si riconosce ancora qualche avanzo, probabilmente sboccava in piazza Mercato, dove oggi si dice: *le Gradelle*.

Ove però il Castello venisse bloccato, potevano gli assediati eludere la vigilanza dei nemici mercè una strada, incavata nella collina, e coperta a volta, che riusciva nell'interno della cinta superiore. Lo sbocco di questo passaggio, quasi sotterraneo, al basso, è ancora visibile, a poca distanza dall'ex Monastero di S. Giovanni in Parco; dove propriamente mettesse capo, è impossibile determinare, perchè, ingombro di macerie, non è cosa

facile percorrerlo tutto. A giudicarne però, di fuori, e dalla direzione, è manifesto che terminasse nell'interno del Castello.

Delle fortificazioni resta soltanto, ed abbastanza conservata la rocca; un torrione, cioè, esagono, altissimo e massiccio, in cui si entra per un usciuolo, donde una scaletta concede di salire fino ad una certa altezza: oltre non potendosi pervenire, perchè il passaggio è chiuso da fabbriche recenti. Di fuori veggonsi tutt'intorno, alla rinfusa, frammenti di muri, di considerevole spessore, quali sfasciati e cadenti, quali ancora in su ed interi; la più parte ridotti ad altri usi, sicchè l'aspetto del luogo è tutto mutato.

Le abitazioni erano verso borea ed oriente. Da questo lato sorge un muro altissimo, facciata, senza dubbio, di un palazzo, perchè ha in su quattro aperture, che un tempo furono finestre; di sotto vedonsi alcuni stanzoni a volta: scuderie, forse, perchè tali paiono. A borea erano le dimore principali; dimore veramente da re, a giudicare dalle grandiose proporzioni dei ruderi, e da qualche avanzo delle antiche decorazioni. Tranne i muri principali, specialmente gli esterni, tutto il resto è un ammasso informe di macerie, alle quali invano si chiede quel che furono un tempo. Erbacce parassite sorgono rigogliose, il gufo ronfa, la civetta s'annida, là dove Elena degli Angeli ripensò sospirando al suo bel cielo d'oriente, dove Carlo I. d'Angiò, rapito dalla sterminata sua ambizione, disegnò imprese e conquiste, dove l'impudica Giovanna 1.ª sognò nuovi amanti e novelle lascivie.

A piè del gran torrione è una chiesetta, moderna però. Nel castello fin dal tempo degli Angioini, e forse anche sotto gli Svevi, fu una Chiesa, dedicata a S. Leone; ed al basso, oltrepassata la prima cinta, un'altra, di

cui restano ancora gli avanzi: quattro muri, cioè, mezzo crollanti, ed una piccola volta, solidamente costrutta in pietra calcarea della stessa collina.

Della prima si hanno abbondanti notizie in molti documenti dei Registri Angioini del Grande Archivio di Napoli.

Il più antico risale all'anno 1269: è un decreto reale col quale si provvede che Filippo di Remis, Cappellano della Chiesa di S. Leone, di Nocera, possa riscuotere le decime su alcune possessioni al Ponte della Persica.

Philippo di Remis, Cappellano Sancti Leonis de Nuceria, provisio pro decimis Pontis de Persica (1).

Del medesimo anno è il seguente. Si ordina ai Secreti di Principato e Terra di Lavoro, che paghino al medesimo de Remis, liberamente, una quantità di denaro, della quale è parola in lettere precedenti di Giovanni de Meniliis, Cappellano Maggiore.

Karolus etc. Secretis eisdem Principatus, Terrae laboris, et Aprutii. Volumus... quatenus Philippo de Remis, sacerdoti, Capellano Castri nostri Nuceriae Christianorum illam quantitatem pecunie quam in licteris Johannis de Meniliis dilecti protocapellani et familiaris nostri, vobis super hoc trasmissis videbitis contineri de proventibus dictae Cappellae Nuceriae quas de nostro recepistis mandato exibere sine qualibet difficultate curetis. Recepturi... non obstante etc. Dat. in obsidione Lucerie primo Julij XII indictionis (1269) (2).

---

(1) Reg. 1269, S. fol. 124.
(2) Reg. 1269, B. fol. 160.

L'anno 1270 vi fu nominato Cappellano un Maestro Giovanni de Nigello, chierico e familiare. Da questo documento appare che in quel tempo la città di Nocera era compresa nella Diocesi di Salerno.

Magistro Johanni de Nigello, dilecto clerico et familiari, conferitur Cappella Regia Sancti Leonis posita in Castro Nuceriae Christianorum, Salernitane Dioecesis, ad regiam collationem spectans (1).

Seguono in ordine di tempo altri documenti. Come si vede, i Cappellani venivano spesso mutati.

Scriptum est Secretis Principatus, Terre Laboris et Aprutii pro Iacobo de Altrabacto, Rectore Cappellae Regiae Castri Nuceriae in forma de decimis proventuum Curie in Nucerie tam videlicet de veteribus juribus, quam de novis de anno presenti. Dat. Neapoli VII Julij XIIII indictionis (1271) (2).

Scriptum est Rodulphi Comiti de Laureto. Cum magister Jacobus de Attrabacto dilectus clericus... rector capelle nostre Castri Nucerie, capellam ipsam ex munificentie nostre collatione obtineat, et nomine ipsius capellae decimae Castri nostri Scafati pro nos vobis concesse eidem Rectori annis singulis deberi noscantur quos etiam pro collatione quolibet anno a nostra Curia dum Castrum ipsum tenebat dicitur precepisse, presentium vobis tenore precipiendo mandamus quatenus decimas ipsas eidem Rectori prout a nostra precipiebat Curia exibeatis, et faciatis sine diminutione

(1) Reg. 1270, B. fol, 67.
(2) Reg. 1271, B. fol. 43.

qualibet annis singulis exibere. Dat. Neapoli VI Julij XIIII indictionis (1271) (1).

Magister Jacobus de Attrabacto clericus possidet Cabellam regiam in Castro Nuceriae, quaerit decimas ratione dictae Cabellae super bajulatione Schifati (2).

Provisio pro Riccardo de Ponte, Archipresbytero Ecclesiae Sancti Leonis in imos in Castro Nuceriae pro exibitione decimarum (3).

Le parole *in imos*, le quali si contengono in questo documento, mettono fuori dubbio, che fin da quei tempi vi fosse l'altra Chiesa in basso, alla quale ho accennato.

Magistro Iohanni de Nigello, medico, clerico et familiari, conferitur Cappella Regia Sancti Leonis in Castro Nuceriae (4).

Discreto viro Guillelmo Bocello, clerico Thesaurario et familiari conferitur Cappella Regia Sancti Leonis sita in Castro Nuceriae Christianorum, de regia collatione (5).

Explicantur provisiones pro discreto viro magistro Guillelmo Bocello, clerico Thesaurario et familiari, Rectore Cappellae Regiae S. Leonis in Castro Nuceriae Kristianorum (6).

Provisio pro Ioanne de Nigello, clerico, Phisico, et

---

(1) Reg. 1271, B. fol. 125 a t.
(2) Reg. 1272, A. fol. 192 a t.
(3) Reg. 1272, E. fol. 182 a t.
(4) Reg. 1280, B. fol. 27.
(5) Reg. 1280, B. fol. 70.
(6) Reg. 1280, B. fol. 176.

familiari pro exibitione decimarum tanquam Rectore Ecclesiae S. Leonis de Castro Nuceriae (1).

Dell'altra chiesetta, quella che è al basso, si ha notizia, fin dall'anno 1143, mese di settembre, VII indizione, in un documento dell'Archivio della Trinità di Cava, documento col quale Giordano I. Filangieri dona a Falco, abate di quel Monastero, sei pezzi, *sex pecias*, di terra in Nocera, uno dei quali è alle falde del Castello di Nocera. *Alia in pedibus Castri Nucerie suptu Ecclesia Sancte Margherite.... oriente finis ipsius Castri.... septentrione via Ecclesia predicta, occidente et meridie finis res Curie.*

Era dunque intitolata a Santa Margherita. Non se ne trova cenno durante i secoli che seguirono, e probabilmente dovette essere abbandonata. È certo però, che molto più tardi, l'anno 1622, il Duca Francesco Maria Carrafa, allora Duca di Nocera, per atto di Notar Luca Scafati, seniore, eresse una Cappellania per la Chiesa di Santa Margherita sul Parco, col premio al Cappellano di ducati venti all' anno, e con l'obbligo della messa nei dì festivi.

Le parole testuali sono le seguenti, e si vede benissimo, che si tratta della medesima Chiesa, sia per l'identità dei nomi, sia perchè, dalla giacitura, che vi è descritta, è chiarito, che la Chiesa era messa al basso della collina:

...erexit quoddam Ius patronatus simplex in Cappella sub vocabulo Santa Margherita, sita in Parco ipsius Exmi Domini, ubi adsunt oliveta, et proprie supra bona quae fuerunt Horatij de Villano.

Fanno da testimoni a questo atto: *Paolo Pagano*—

(1) Reg. 1281, A. fol. 110.

Scipione Baldino — Gerolamo de Lauro — Clericus Scafati de Nuceria (1).

Da qualche documento del Grande Archivio di Napoli, dal *Liber familiarum* dell'Archivio della Trinità di Cava, e da poche pergamene della mia collezione, riporto alcune notizie intorno a cognomi nocerini, o ancora vivi, o da poco estinti.

Masullus DE BLOYA,
Iohannis BRENCULA,
Simon DE BLOYA (2)
Antonius DE ADEMARIO,
Bartolomeus CALIFANO,
Filippus VILLANO (3)
Antonius ALDRUDA,
Martius BATTIPALLA (4)
Verulus DE AMATO,
Masellus DE CESARIO,
Laurentius TRAMONTANUS,
Cutus BIBIAQUA,
Nicolaus DE LYA,
Cutus DE LYA,
Lupus DE AURIA (5)

LIBER FAMILIARUM. N. 69

pag. 57.

CAPUANO Leo, de Nuceria.	Ann. 1115 (6)
Iohannis, qui dicitur *Capuanus.*	» 1111 (7)

(1) Atti di Notar Luca Scafati seniore — Anno 1622.
(2) Gr. Arch. di Nap. Fasc. Ang. 46. pag. 3.
(3) Op. cit. fol. 6, 19.
(4) Op. cit. pag. 20, 20 a t.
(5) Op. cit. pag. 22-23.
(6) Arc. 31 n. 12.
(7) Arc. 41 n. 3.

Dominus Iohannis cognomento *Capuanus*, » 1111

Dna Maria uxor eius filia qm. Iohannis cognomento Magliabasca,

D. Benedictus, uterinus frater dni Iohannis *Capuani*, » 1148 (1)

Iohannis et Benedictus cognomento *Capuano*, dnus Stephanus presbyter (2)

Dna Alberocta, filia dni Iohannis *Capuano*, » 1148

Dna Alberocta filia qm. Iohannis clerici cognomine *Capuano* (3)

Iohannis *Capuanus* et

Gayta relicta dni Bartholomei qui dictus est *Capuanus* » 1051 (4)

Iohannis *Capuanus* nepos Leonis filii Alfani Comitis.

ALFANUS Guido,
Romoaldus, comes germani et
Jacobus, filii Alfani comitis (5)
Grimoaldus,
Berengarius,
Sichelgayta uxor et relicta Pandonis amalfitani,
Grimoaldus,
Ademarius,
Magala,
Miranda,

(1) Ex istr. 1 Maij, X ind. Arc. 27, n. 14.

(2) Anno VII imperii Michaelis porfirogeniti, atque Andronici—Arc. 27, n. 26.

(3) Ann. XII imperii Dni Iohannis Porfirogeniti, XV ind. Arc. 27, n. 27, Ann. XXVII imperii dni Alexi.

(4) Arc. 82, n. 86.

(5) Ex istr. 1066, ann. XXIV principis Gisulfi, Arc. 82. n. 89.

Iohannis,
Altruda,
Sichelgayta.

LIBER FAMILIARUM. N. 70.

pag. 308.

Mattheus DE AMODEO,	Ann. 1261
Mattheus, AMODEO,	» 1314
Iohannis DE AMODEO.	» 1358

pag. 607.

BRENCOLA Alfano,	» 1224
» Pietro,	manca l'anno
» Iohannis,	» 1276
» Petronio filius domni qm Stefani.	» 1186

pag. 97.

CICALENSE Petrus de Nuceria,	» 1215 (1)
Cicalense Nicolaus et Iohannis,	» 1225
Cicalise Bartholomeus,	» 1261
Cicalese Petrus.	» 1275

pag. 97.

PECORARO Iohannis,	» 1275 (2)
Domna Sicha *Pecoraria*,	» 1360
Maulus *Pecurarius*,	» 1360
Feulus *Pecurarius*,	» 1360 (3)
Thomasius *Pecurarius*,	» 1360
Petrus et Guillelmus *Pecorarius*,	» 1360 (4)
Sabbatinus et Angelus *Pecorarius*.	» 1364 (5)

(1) Arc. 31, n. 2. 1224. Reg. B. cart. 4.
(2) Ac. 2, R. n. 6-7.
(3) Reg. 3, cart. 75.
(4) Reg. cart. cit.
(5) Reg. I.I. cart. 106.

pag. 533.

GUERRATORE Petruccius de Angria. » 1339 (1)

pag. 115.

Riso dominus *de Riso* miles de Angria pertinentiarum Nuceriae, » 1337 (2)

Petrus *de Riso*, stratigotus Nuceriae, » 1165

Sergius Iudex et Petrus *de Riso*, stratigotus Nuceriae. » 1163 (3)

pag. 195.

UNGARO Dnus Bartholomeus, » 1314 (4)

Lodoysius, miles, filius qm Iohannis *Ungari* de Lodoysio, » 1314 (5)

Iohannis miles *Ungaro* filius qm Raonis, » 1119 (6)

Iohannis miles *Ungarius* filius qm Lodoysius, » 1180 (7)

Iudex Riccardus *Ungarius* filius qm Dni Bartholomei militis de Nuceria, » 1325 (8)

Roffridus miles *Ungarus*, » 1163 (9)

Roggiero *Ungaro*, et

Abbas Iohannis *Ungarus* filius qm Dni Riccardi Ungri de Nuceria, militis, » 1307 (10)

---

(1) Reg. 2. cart. 27.
(2) Arc. 30, n. 25.
(3) Arc. 31. n. 51.
(4) Arc. 73. n. 130.
(5) Arc. 30, n. 59.
(6) Arc. 30. n. 111.
(7) Arc. 31. n. 76.
(8) Arc. 31. n. 132.
(9) Arc. 31. n. 135.
(10) Arc. 31. n. 216.

Cicculus *Ungarus* filius qm Dni Henrici. » 1330 (1)

pag. 133.

De Bononicunto Leonardus de Nuceria, » 1339 (2)
» » Thomasius, » 1261 (3)
» » Ciccus, » 1359 (4)
» » Iohannis, » 1358 (5)

Dalle pergamene della mia collezione:

Raynaldus de Monticello, Nicolaus de Speraindeo, Landulfus Brencula (6).

Philippus de Lanzaria, judex; Mattheus de Prisco, iudex; Ademarius de Raynaldus, Henricus Bloya, Joannis Bloya (7).

Andreas de Pasta, Iohannis Ferriolus (8).

Henricus Brencula, Franciscus Brencula (9).

---

(1) Arc. 32. n. 195.
(2) Arc. 25. n. 19.
(3) Reg. III. cart. 91.
(4) Reg. cit. cart. 87.
(5) Reg. cit. cart. 71.
(6) Pergam. dell' anno 1320.
(7) Pergam. dell' anno 1292.
(8) Pergam. dell' anno 1314.
(9) Pergam. dell' anno 1322.

CAP. V.

I TURIONI — GLI UNGARO ED I RINALDO

Grave sciagura, la guerra civile, colpiva, due volte, la città di Nocera, durante la prima metà del secolo XIV.

Potenti fra le famiglie di allora erano i Turioni ed i Pagano; e pare che da tempo covasse fra loro un certo rancore, e che aspettassero l'occasione per dichiararsi apertamente nemici. Non è scritto ciò nei documenti sincroni; ma è dimostrato chiaramente dai fatti luttuosi, che racconterò.

Un giorno, sui primi di maggio, dell'anno 1312, mentre Giovanni, o, meglio, Giovannuccio Turione attraverversava una via della città, venne assalito da certuni, armata mano, ed ucciso.

Esecutori di tale omicidio furono: Ruggiero Pagano, Guidotto (1), Roberto, figlio di Giacomo Cuczio, Pandillo e Pietro Pagano, Nicola Cinna, Nicola Spataro, Francesco De Giustino, Pasquale Malangone, Giovanni Mollicello e Giacomo de Menduio, tutti di Nocera.

Ruggiero Turione, fratello dell'ucciso, mosse tosto

---

(1) Manca il cognome di questo personaggio, V. documento I.

querela a Re Roberto il savio, chiedendo pronta soddisfazione all'onta patita, ed accusando, come mandanti ed istigatori del delitto, Enrico Pagano, Tommaso Pagano, milite, Rinaldo Budetta, giudice, Benedetto Budetta, Francesco Pagano, un altro Tommaso Pagano, Bernardo Pagano, Andrea Pagano, Gentile Pagano, Pietro di Pasta, giudice, Andrea di Pasta, un altro Pietro di Pasta, figlio di Maestro Giovanni, Pasquale ed Asmondello di Pasta.

Il re, con suo rescritto, deplorando quanto era accaduto, commise al Giustiziero di Principato d'inquirere prontamente, e, conosciuti colpevoli gli accusati, di punirli severamente.

Ma i Pagano, chiamati a rispondere, si discolparono, allegando, che essi, al tempo dell'uccisione di Giovanni Turione, si trovavano assenti da Nocera, e dimoranti in Napoli; ed oltre a ciò, enumerando i delitti, di cui s'erano resi colpevoli, il detto Giovanni, ed altri di Casa Turione, ed alcuni loro amici e partigiani, chiedevano invece al re che provvedesse. Accusavano poi, principalmente, Pellegrino, Nicola, Andrea, detto l'*abate*, Perrotto, Ruggiero, Giovannuccio, Guillotto, Riccardo, soprannominato *Bullone*, un altro Nicola, detto *paparone*, un altro Andrea, un altro Riccardo, figlio di Gualtiero, Enrico, soprannominato *nzogno*, un altro Nicola, detto *Bullotto*, Giovannuccio, figlio del prete Stefano, un altro Nicola, detto il *sordo*, tutti di cognome Turione, ed i loro amici e partigiani: Ruggiero e Giovanni de Consa, fratelli, Nicola Amodio, figlio di Matteo, Guglielmo di Gragnano, Giacomo, Tommaso, Roberto e Rinaldo Spalla, fratelli, Benvenuto Truppaldo, e Francesco Pironto, soprannominato *Jacono*.

I principali capi di accusa erano:

1.° Ricatto e prigionia arbitraria, a danno di Giovanni Stalagio e Federigo Somma.

2.° Assalto notturno, con armi proibite, alla casa di Riccardo d'Accetto: ferite, percosse gravi, con effusione di sangue e furto di quattro bovi, a danno del medesimo.

3.° Omicidio in persona di Giacomo e Guglielmo di Advasio, di Angri.

4.° Ricatto in persona di Guiscarda di S. Marzano, moglie di Martino Borrello.

5.° Omicidio in persona di Pasquale Ramario, di Nocera.

6.° Percosse pubblicamente date, nella piazza di Nocera, a Francesca, moglie di Teobaldo Gallicio.

7.° Furto di lino, frumento ed orzo a danno di Francesco Pagano.

8.° Furto di miglio, lino, rape, ed altri prodotti della terra, commesso, nottetempo, nelle paludi di Nocera, a danno di parecchi.

9.° Assalto notturno, dato alla casa del giudice Nicola Aldemario di Nocera, con minaccia di morte.

10.° Omicidio in persona di Pietro Ungaro.

11.° Percosse gravissime, seguite da morte, in persona di Francesco Perfetto, nella contrada S. Mauro.

12.° Assalto notturno, dato alla casa di Angelo Nocerino, di S. Marzano. Violata la costui moglie, Maria, e menata in Nocera, presso il giudice Nicola Turione. Furto di miglio al medesimo Nocerino.

13.° Percosse e ferite gravi, a danno di Ruggiero Pagano e Nicola Spataro, del Casale Lupinara.

14.° Assalto, armata mano, a danno del medesimo Ruggiero, e del suo valletto Giovannuccio di Capua, mentre traversavano a cavallo la piazza di Nocera; percosse gravi ad essi sul viso, e ferite, anche gravi, alle loro cavalcature.

15.° Omicidio in persona di Pietro di Nuio, di Lettere.

16.° Assalto e percosse a danno di Adamo Budetta, di Nocera.

Per mettere un freno a tanti delitti, Roberto scriveva al Giustiziero di Principato Citra essere sua ferma volontà, che gli autori non ne rimanessero impuniti, e gl'ingiungeva di pigliare le solite informazioni e punire severamente i colpevoli.

Come poi sia andata a finire la faccenda, non saprei dire, non essendomi riuscito di averne barlume dalle carte che ho consultato. Nè pare che la tanto invocata giustizia sia stata fatta, poichè trovo nelle pergamene dell'Archivio di Napoli, alcuni dei personaggi, già designati come rei, intervenire in varii contratti, pochi anni dopo.

Nei due documenti, che seguono, si legge, minutamente esposto, il fatto che ho accennato.

I.

« Robertus etc. Iustitiario principatus citra serras
« montorij fideli suo etc. Ad audienciam nostram nu-
« per Rogerius Turionus de Nuceria, fidelis noster, cla-
« mosa quadam et querula exposicione produxit, quod
« dum proximis diebus, videlicet mensis huiusmodi,
« Iohannucius Turionus, frater ipsius, sub protectionis
« nostre fiducia, viam securus incederet, nullum ledens,
« Rogerius Paganus, Guidoctus, Robertus filius quon-
« dam Iacobi Cuczuis (!), Pandillus et Petrus Paganus
« Nicolaus Cinna, Nicolaus Spatarus, Franciscus de
« Iustino, Pascalis Malangonus, Iohannes Mollicellus,
« et Iacobus de Menduio, de Nuceria, ad mandatum,
« ut ponitur, Henrici pagani, et Thomasii pagani, mi-
« litis, Iudicis Raynaldi Budecte, magister Francisci Pa-
« gani, Thomasii Pagani, Berardi Pagani, Andrulli Pa-
« gani, Gentilis Pagani, Benedicti Budecte, Petri de
« Pasta judicis, Andree de Pasta, alterius Petri de
« Pasta, filii magistri Iohannis de Pasta, Pascalis de

« Pasta, et Asmondelli de Pasta, de dicta terra Nuce-
« riae, instigati diabolico spiritu, prohibitis armis as-
« sumptis, et adhibita sub continua illicita aliorum ho-
« minum armatorum, cum opera, ope, auxilio, consilio,
« et favore mandancium ipsorum, in eundem Iohannu-
« cium Turionem subito atque hostiliter irruerunt, et
« eo percusso letaliter, sequens exinde causa fuit, quod
« ipse Iohannucius est defunctus. Ad quod nostra pro-
« visione petita, grave hoc, ac dampnabile reputantes,
« tamque non absque nostro contemptu, ac injuria no-
« stris, quod non longe distancius a loco dicti commissi
« facinoris pertinatur (?) attentatum. Tue fidelitati pre-
« sencium auctoritate commictimus, et expresse man-
« damus, ut statim receptis presentibus ad dictum locum
« commissi criminis te personaliter conferas, et non
« obstante constitucione Regni quae prohibet, quod
« speciales partes inquiri, specialiter de crimini specia-
« lis, seu simul cum Iudice ac actorum nostrorum pro
« Curiae nostrae datis et promissis inquirere diligenter.
« Et si per inquisicionem quam feceris, exinde te constet
« patratores dicti homicidij, eorumque in hoc seguaces,
« fautores, et complices sic mandantes, Iusticiae pena
« innita, rigorose punias et castiges. quod eos inde pe-
« niteant, ac alii arceantur exemplo. Datum Neapoli
« per Bartholomeum de Capua, militem, anno domini
« MCCCXII die XXII Maij, X. indictionis, regnorum
« nostrorum anno IIII (1) ».

II.

« Robertus etc. Iustitiario principatus citra serras
« montorij, fideli suo etc. Thomasius et Henricus Pa-
« ganus, milites, Rogerius Paganus, magister Franci-

---

(1) Reg. 1311-1312, X. fol. 173.

« scus Paganus, et ceteri de domo, et genere Pagano-
« rum, Petrus de Pasca, et Nicolaus de Alfano, dictus
« Spatarus, Nicolaus de Pasca, de Nuceria, fideles no-
« stri, etc. gravis querimoniis murmure nuper nostrae
« Curiae mostraverunt, quod venientibus eis diebus istis
« ad curiam Vicariae Regni Siciliae, delaturis in illa,
« descriptis excessibus Peregrinum judicem, Nicolaum
« Andream, dictum abatem, Riccardum, dictum abatem,
« Thomasium, Perroctum, Rogerium, Joannucium, Guil-
« loctum, alium Riccardum, qui dicitur bullonus, alium
« Nicolaum, qui dicitur paparonus, alium Andream, alium
« Riccardum, filios Guarterij, alium Henricum, qui di-
« citur nzognus, alium Nicolaum, qui dicitur buloctus,
« Ioannucium, filium presbyteri Stefani, alium Nico-
« laum, qui dicitur surdus, Turiones, seu de genere
« Turionum, nec non Rogerium et Johannem de Con-
« sia, fratres, Nicolaum de Homodeo, filium quondam
« Mathei de Homodeo, Guillelmum de Graniano, Iaco-
« bum, Thomasium, Robertum, et Raynaldum Spalla,
« fratres, Benutum de Truppaldo, Franciscum de Pironto
« de Pino, dictum Iaconum, de dicta terra Nuceria, seu
« habitatores illius, prenotati Turiones et alii callide se
« habentes in hoc adversus exponentes eosdem, eos citra
« delactionem ipsam pro qua venerant, impedirent, cu-
« raverunt, coram nobis exponentur, quod dicti expo-
« nentes, et alii, quondam Iohannucium Turionum pau-
« lo ante occiderant, seu procuraverunt occidi, et de
« inquirendo exinde, ac puniendo dicti homicidii pa-
« tratores nostros, ad te, sibi certa continencia licteras
« impetraverunt. Dicti viri Pagani et sui alii prenomi-
« nati, dicentes ses prorsus innoxius homicidii supradicti,
« tanquam a loco patracionis illius absentes et presen-
« tes Neapoli ad delacionem prosequendam eandem cu-
« raverunt exponere contra illos in auditorio nostro quo
« inferius distinquetur. In primis quod predicti Iudex

« Nicolaus, Perroctus, Bartholomeus, fratres, Peregrinus,
« Rucrinus dictus bullonus, Rogerius et Iohannucius Tu-
« rioni, Iacobus, Robertus et Thomasius et Raynaldus
« Spalla, Rogerius de Consia, Iohannes de Consia, Ni-
« colaus de Homodeo, Guillelmus de Graniano, et Guil-
« loctus Turionus de Nuceria, una cum Andrea Tu-
« riono, et Riccardo, fratribus, temeritate dampnabili
« de persona ceperunt Iohannem Stalagium, filium Iu-
« dicis Riccardi Stalagii, de eadem terra Nuceriae, pri-
« vatum in eum carcerem exercentes, et postmodum
« recepto per manus Bartholomei Duraforte, et Iudicis
« Riccardi Stalagii de eadem terra Nuceriae floreno
« auri uno, ut ponitur, liberarunt eundem; similique
« modo quondam Fredericum de Summa, familiarem
« Gervasii de Mastij, habitum reum mortis Iohannis de
« Paho, de persona ceperunt, et exercuerunt privatum
« carcerem in eundem, quem postremo exacta una uncia
« liberarunt. Item quod ipsi omnes olim armati armis
« prohibitis, videlicet lanceis, clypeis, ensibus et cul-
« tellis feritoriis, insilverunt in Riccardum de Accepto
« noctis tempore, et ipsum in diversis partibus corporis
« sui usque ad effusionem sanguinis percusserunt, et eo
« furtim boves quatuor subtraxerunt. Item quod predicti
« Iudex Nicolaus, et alii superius nominati cum eo, una
« cum predictis Riccardo Turiono, et Andrea Turiono,
« qui dicuntur clerici, interfecerunt Iaconum Guillel-
« mum de Advasio, de Angria, clericum. Item quod
« auctoritate propria ceperunt de persona Guiscardam
« de Sancto Marzano, uxorem Martini Burrelli, et retine-
« runt eam incarceratam, et recepto per manus Guillel-
« mae, relictae quondam Filippocti Braherii, floreno
« auri uno, liberarunt eandem. Item quod supradicti
« nequam (?) Pascalem Ramarium de Nuceria immaniter
« occiderunt. Item quod predicti Rogerius Turionus,
« Ioannucius Turionus, fratres, Thommasius Turionus,

« Perroctus Turionus, fratres, Andreas Turionus, Ric-
« cardus Turionus, fratres, filii Gualterii Turioni, quan-
« dam mulierem, nomine Franciscam, uxorem Teobaldi
« Gallici, in foro Nuceriae peremerunt. Item quod pre-
« dicti Nicolaus Turionus, qui dicitur surdus, Guilloctus
« Turionus, fratres, furto subtraxerunt quandam quan-
« titatem lini, excussi frumenti, et ordei de domo ma-
« gistri Francisci Pagani, et tempore quo maluerunt, per
« eorum voluntatis arbitriis asportaverunt. Item quod
« predicti omnes noctis tempore furati fuerunt milium,
« linum, rapas et alias segetes in palude Nuceriae et
« Sancti Martiani, diversis vicibus et diebus, et continue
« dapnificant, cum eorum bubus et equis, segetes di-
« versorum. Item quod predicti omnes, armatis armis
« prohibitis predistinctis, publice guerram movendo in
« regno, accesserunt ad domum judicis Nicolai de Al-
« demario, sita in predicta terra Nuceriae, et violenter
« fregerunt portas predictae domus, clamantes: Mora-
« tur, moratur predictus judex Nicolaus. Item quod
« predicti judex Nicolaus et alii supra nominati cum
« eo, Petrum Ungarum de Castromari de Stabia, in
« predicta terra Nuceriae occiderunt. Item quod pre-
« dicti Rogerius de Consia, Iohannis de Consia, fratres,
« armatis armis prohibitis, percusserunt Franciscum de
« Perfecto de Nuceria cum armis huiusmodi in loco
« qui dicitur Sanctus Maurus in diversis partibus cor-
« poris sui usque ad sanguinis effusionem, ex quibus
« percussionibus est extinctus. Item quod predicti omnes,
« armatis armis prohibitis predistinctis, accesserunt ad
« Casale Sancti Martiani ad domum Angeli Nucerini de
« Casale predicto, et portas ipsius domus violenter fre-
« gerunt, et fractis portis ipsis, Mariam uxorem dicti
« Angeli violenter copulerunt, et ipsam duxerunt ad
« domum dicti Iudicis Nicolai et dicti Peregrini Tu-
« rionis, et complices res mobiles existentes in domo

« predicto eidem abinde per violenciam abstulerunt. « Item quod predicti Iudex Nicolaus et alii, armatis « similiter, predictos Rogerium Paganum, et Nicolaum « Spatarium de Nuceria in Casale Lupinari et predic- « tum Nicolaum cum predictos, armis in diversis par- « tibus corporis sui latentes percusserunt, usque ad « sanguinis effusionem, et nisi fuissent occursus homini « dicti Casali, interfecissent eosdem. Item quod Ioannu- « cius Turionus et Andreas Turionus, qui dicitur cle- « ricus, armatis armis prohibitis, associatis cum predictis, « superius nominatis, insilverunt in Rogerium Paga- « num, et Ioannucium de Capua, familiarem dicti Ro- « gerii, et ipsum Ioannucium percusserunt in facie cum « ensibus, usque ad sanguinis effusionem, et equm quem « equitabat dictus Rogerius in diversis partibus corporis « sui letanter percusserunt, et nisi fuissent occursus ho- « mines dicte terrae Nuceriae, ipsos peniter occidissent. « Item quod predicti Ioannucius Turionus, et Thoma- « sius Turionus, armatis armis prohibitis, ut prefertur, « cum aliis, superius nominatis, interfecerunt Petrum « de Nuio, de Lictera, in anno presentis decime indic- « tionis, in loco qui dicitur in Pede Lictera. Item quod « predicti Rogerius et alii, armati similiter, Dei timore « postposito, in strata pubblica, excogitate nuper insil- « verunt in Adamum Budectam de predicta terra Nu- « cerie, ipsumque percusserunt usque ad sanguinis ef- « fusionem. Item quod de eius morte speratur pocius « quam de vita. Quae omnia dicuntur esse pubblica et « notoria in predicta terra Nuceriae et locis circiter con- « vicinis. Est quod de illis ibi pubblica vox et fama. « Asserunt ultimo exponentes ipsi ad evidenciam ma- « nifestam false comminacionis eorum de objecto eis « omicidio Ioannucii subdicti quod si licet prefati de « Gente Turionum et alii de morte ipsa, nunc has alias « perpetratam infamantes pecuniam exegerunt, et exi-

« guunt a diversis ut eos inde non deferant vel ac-
« cusent.

« Nostra igitur ad premissa provisione petita, nolentes orrenda huiusmodi plectibilia si quidam impunita « relinquere, cum non iniqua impunitas sceleris viam « malignandi, maleficis aperiant, fidelitati tuae presentium tenore commictimus et mandamus expresse ut « non obstante regni costitucione, quo prohibitur contra speciales partes inquiri, specialiter de crimine speciali, statim tu simul cum judice et actorum notario « per curiae tuae datis, de prenarratis excessibus et que « commiserunt eosdem inquisicionem facias cum actenta diligenciam specialem, et si per illam exinde « tibi constat actento quod milites crassantibus esse « opus exemplo commissorum illorum et eorum quoslibet exinde complices aut sequaces taliter pro exigentia commissorum mediante justicia punies, et castiges, quod sencientes et reportantes a poena quod « egerint de commissis huiusmodi doleant et a similibus « alii arceantur exemplo. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua, milite, etc. Anno Domini 1312 « die XXII maij X indictionis, regnorum nostrorum « anno quarto (1) ».

Più calamitosa, e per la durata che ebbe, e per la qualità dei personaggi, che ne fecero parte, divenne una contesa tra due altre delle principali famiglie di Nocera: Gli Ungaro ed i Rinaldo, e ne discorrerò, per quanto mel permetteranno i documenti del tempo.

E prima sarà bene dare qualche notizia più particolare intorno ai Rinaldo, illustre ed casato nocerino. Degli Ungaro, casato non meno illustre del precedente (2), ho

(1) Reg. 1311-1312, X. fol. 175.
(2) Lo stemma dei Rinaldo ha il campo spaccato d'oro, con tre bande

già fatto menzione via via, in diversi luoghi di questa storia; qui ricordo solamente, che la loro dimora trovavasi in sul cominciare della strada Borgo, dove è oggi il palazzo De Santis, nell' interno. Quel luogo serba ancora il nome: *Gli Ungari.*

Il palazzo Rinaldo, o Raynaldo, era nel villaggio Vescovado, verso occidente, propriamente in quel gruppetto di case rurali, che da tal famiglia si disse *Casale dei Rinaldi*, o anche i *Rinaldi*, denominazione rimasta sino alla metà del secolo scorso, e poi mutata in *Casa Vitolo*, non saprei dire perchè.

Fu famiglia potentissima tra il 1200 ed il 1400, e di lei uscirono moltissimi personaggi di grande rinomanza. Ho già ricordato altrove parecchi di costoro: trascrivo ora dai manoscritti inediti del De Lellis, i quali si conservano nella Biblioteca Nazionale di Napoli (1) una notizia intorno a tale famiglia.

« (Anno 1273). Giacomo di Rinaldo, di Nocera, come « ambasciatore della Città di Siena presenta al Re quat- « tro potestà, acciocchè ne scelga uno, per quell'anno, « cioè Taddeo Conte di Monteferrato, Urbino Guidone « di Correggio, Orlando Putalte di Parma, e Guidone « Riccio da Polenta, ed il re elegge il primo.

« (1275). Amerigo di Rinaldo, signore del Castello « di Buttecchina sotto Carlo I.

« (1275). Marino di Rinaldo, di Nocera, signore di « una galera.

« (1321). Cervo dei Rinaldo ebbe l'alto officio di mae- « stro delle massarie reali, e marescallie delle Razze. Nel « 1326 andò Cavaliere e capitano di Bitonto, che erano

---

di rosso, ed il capo d'argento sostenuto da una riga d'azzurro, da cui esce un leone. Quello degli Ungaro ha il campo d'oro con tre lozanghe in fascia d'oro, e nella parte superiore un lambello a tre pendenti.

(1) M. s. inediti X. A. VII, pag. 192.

« della regina Sancia. Pochi anni dopo fu cavaliere e
« maestro ostiario e familiare, e, con Agnello Baraballo
« di Gaeta, anche cavaliere e Maestro ostiario, e fami-
« liare, e Giustiziere di Capitanata, venne mandato a
« ricevere il mutuo dell'orzo e del frumento pel re Ro-
« berto. Fu poi maestro delle massarie reginali nella
« Puglia, e maestro familiare del medesimo Roberto (1).

« (1330). Gezzolino di Rinaldo, di Nocera, cavaliere,
« maestro ordinario e familiare.

« (1332). Giacomo di Rinaldo, di Nocera, capitano
« dell'Amatrice e Farieli.

« (1335). Raimondo di Rinaldo (2).

Robertus etc. Tenore presencium notum facimus,... quod actendentes.... fidem, devocionemque sinceram quibus Raymundus Raynaldi de Nuceria erga majestatem nostram vigere demonstrat, ac probitatem morum qua rationabiliter insignitur, eum in Cambellanum et familiarem nostrum recepimus, duximus, et aliorum Cambellanorum, familiariumque nostrorum consorcio agregandum, volentes, et de certa nostra scientia concedentes eidem ut illis prerogativis, favoribus et privilegiis gaudeat et fruatur quibus ijdem Cambellani nostri, et familiares alij pociuntur. In cujus rei testimonium et cautelam presentes licteras fieri, ac pendenti majestatis nostrae sigillo jussimus communiri. Dat. Neap. per Iohannem Grillo de Salerno, Anno Dni MCCCXXXV die primo septembris IV indictionis, regn. nostrorum anno XXVII (3).

« (1422). Cervo, Marino e Stefano di Rinaldo, fra-
« telli, espongono alla regina Giovanna seconda, come

---

(1) Fu anche collettore, in Abruzzo dei doni e dei sussidii per la guerra. l'anno 1320. (Reg. 1320-1321, A. fol. 92).

(2) Di questo personaggio non è cenno nel De Lellis.

(3) Reg. 1335, D. fol. 10.

« possedendo essi nel tenimento di Nocera un ospizio
« di case, lo han ridotto in forma di castello per rico-
« verarsi e difendersi contro i ribelli, e nemici di Re
« Ladislao, e di essa regina, dei quali han sempre te-
« nuto le parti, e che molti cittadini di Nocera vi si
« condussero, e vi fermarono la loro dimora; laonde
« chiedono, che tale ospizio, così fortificato, resti *in*
« *perpetuum*, e che, tanto essi fratelli, quanto i Noce-
« rini, che vi dimorano, restino franchi ed immuni da
« tutti i pesi fiscali et altre imposizioni. La regina, con
« diploma dato da Castelnuovo, acconsente alla peti-
« zione (1).

« (1436). Lodovico, soprannominato Mosca dei Ri-
« naldi, di Nocera, fu primo cavallerizzo di Alfonso il
« Magnanimo. Ebbe vita lunghissima. Nel 1482 il re
« Federigo d'Aragona gli concesse, per servigi renduti,
« dichiarandolo familiare e fedele, il Casale di *Santa*
« *Maura*, in Calabria, nel tenimento di Santa Se-
« verina, con i territorii nominati *Verde* e *Pantano*,
« vicino il feudo, detto *Pagato*, della famiglia Zurlo
« (*8 maggio, reg. in Cancell. Priv. vol. IX, pag. 117*).
« Nel 1484 ebbe l'uffizio della credenzeria del Campo
« di S. Antonio in Napoli. Nel 1495 ebbe da Carlo VIII
« il Casale di Siano, nelle pertinenze di S. Severino,
« il luogo denominato *la Malara*, nelle pertinenze di
« Sessa, e la gabella del Campo vecchio di S. Antonio.
« Ritornati gli Aragonesi, Federigo lo chiamò a suo
« consigliere, ed esercitò egli tale alto ufficio fino a che
« quel principe non uscì dal regno. Nel 1501 Consalvo
« Fernando di Cordova e Lodovico di Nemours, l'uno
« dopo l'altro, confermarono a Mosca tutti i privilegi
« che aveva avuto dalla passata dinastia. Morì nel 1506.

---

(1) Probabilmente questo *ospizio* fortificato era lo stesso Casale dei Rinaldi.

« (1507). Re Ferdinando il Cattolico confermò a Fran-
« cesco e fratelli Rinaldo, di Nocera, figli di Lodovico,
« detto Mosca, l'annua provvisione sopra la gabella del
« vino, conceduto allo stesso dal re Federigo, in cambio
« della credenzeria delle gabelle, che si esige fuora di
« Napoli, detta di S. Antonio, per lo stesso Federigo
« concessa alla Chiesa dell'Annunziata di Napoli, il
« quale officio di credenzeria si asserisce conceduto al
« detto Lodovico per lo re Ferdinando l'anno 1484.
« Nello stesso anno per la morte di Lodovico, Fran-
« cesco, suo figlio, ottenne l'investitura del Casale di
« Siano.

« (1481). Antonio de' Rinaldi, di Nocera, uomo d'ar-
« me nella guerra d'Otranto.

« (1481). Bartolomeo de' Rinaldi, di Nocera, uomo
« d'arme, con cinque cavalli, nella guerra d'Otranto.

« (1481). Galderiso de' Rinaldi, uomo d'arme, con
« cinque cavalli nella guerra d'Otranto.

(1557). Serafino de' Rinaldi, di Nocera, Vescovo di Mottola, congiunto in sangue, per la sua nobiltà, con molti cavalieri napoletani, fu dell'Ordine de' Predicatori, maestro in Teologia, due volte Regente e Priore del Convento di S. Domenico Maggiore di Napoli, due volte Vicario generale delle Provincie del Regno, e Provinciale di quelle. Moderò la cattedra di S. Tommaso d'Aquino, e fu Lettore di Teologia nei pubblici studi di Napoli nel 1625. Da Urbano VIII venne assunto al Vescovado di Mottola, a preghiera dei gentiluomini e dei cittadini di Sorrento. Fu caro ai principi. Lui consigliò il Cardinale Borgia, Vicerè di Napoli, che entrasse subito in quell'alto officio per togliere la rovina del Regno, congiurata dal Duca di Ossuna, nel 1627 (1).

---

(1) Questa notizia intorno a Serafino de' Rinaldi è data dal Toppi, *Bibl. Napol. pag*, 378.

« (1510). Si dà l'assenso sopra l'obbligazione de' feu-
« dali pel matrimonio contratto tra Francesco de' Ri-
« naldi e Silvia de' Cioffi di Napoli, la quale diede in
« dote ducati 1900.

« Francesco Caracciolo, Marchese di Volturara, e di
« Mottola, erede del quondam Antonio Caracciolo, Mar-
« chese di Mottola, suo zio, si obbliga dare ducati 900
« al Reverendissimo P. Serafino de' Rinaldi, di Nocera,
« Vescovo di Mottola.

« (1590). Antonio de' Rinaldi, della Città di Nocera
« dei Pagani, del quondam Annibale, morto ai 9 no-
« vembre 1590, è riportato in un contratto per un ter-
« ritorio feudale, detto *Pirro gaudo* sito in detta Città,
« nel luogo ove si dice *delli Cicalisi*, ovvero *Merichi*.

« (1557). Giacomo de' Rinaldi, di Nocera dei Pagani,
« capitano di Fanteria.

« Dalla città di Nocera dei Pagani, ove la famiglia
« Rinaldo fu antichissima ed assai nobile, una linea
« passò in Capua, e venne ammessa fra gli altri nobili
« di essa città, e ciò viene anche affermato da G. Bat-
« tista di Rinaldo, nobile Capuano, e dal compositore
« dell'epitaffio fatto in nome di esso G. Battista, espo-
« sto nella Cappella di tal famiglia, sotto il titolo di
« S. M. delle Grazie, dentro la Chiesa di S. Caterina in
« Capua, nel quale epitaffio pone esso G. Battista, come
« suoi antenati e della sua famiglia, molti dei più ce-
« lebri personaggi de' Rinaldi nocerini, e ciò par che si
« confermi dall' identità dell' arme dell' istesso modo,
« usata dai Nocerini e Capuani Rinaldi, e che pro-
« priamente questa linea si prende da quel Lodovico
« di Rinaldo, detto Mosca, di Nocera, cavallerizzo mag-
« giore di Re Ferdinando 1° e primo signor di Soiano,
« da cui si pone esser nato Francesco, secondo signor
« di Soiano, e dal detto Francesco Lorenzo, mentre

« il detto G. Battista nel detto epitaffio chiama esso
« Lodovico, detto Mosca, suo proavo, padre di France-
« sco, e anche di Luca, Vescovo di Gravina, e Loren-
« zo, suo avo, di cui fu figliuolo Carlo, padre di esso
« G. Battista.

« Le parole del citato epitaffio sono le seguenti:

« . . . .

« LODOVICO INTER AULICOS AC FEUDATARIOS
« FERDINANDI PRIMI REGIS
« STRENUO EQUITI EQUITISQUE RROEPOSITO
« PROAVO
« EIUSQUE FILIIS LUCAE GRAVINENSIUM EPISCOPO
« FRANCISCO OPPIDORUM SIANI ET CONSAE
« ALIORUM FEUDORUM DOMINO
« MAIORIBUSQUE SUIS
« LAURENTIO AVO PRAETER ANTIQUOS DITIONES
« FEUDUM FILRAGONIS ADEPTO
« THESEO PATRUO MILITARI GLORIA CLARO
« CAROLO ET HIPPOLITAE CARACCIOLAE PARENTIBUS
«

« Nel 1546 un ramo dei Rinaldi era già da un pezzo
« trapiantato in Capua, poichè si ha il testamento di
« Lorenzo di Rinaldo, che disereda il figlio Teseo, ed
« istituisce suoi eredi gli altri figli Fabio, Carlo, Ca-
« millo e Cesare.

Ripiglio il filo del racconto.

Capiparte delle due fazioni furono Cervo dei Rinaldi e Leonardo Ungaro. Come nata la contesa, non si sa, nè è scritto nei documenti del tempo: probabilmente ebbe origine da quistioni di privato interesse, o da gelosia di preminenza tra famiglia e famiglia. Certo è che, di piccola sul principio, divampò prestamente, ed avvolse tutta la città, anzi la contrada.

Le prime avvisaglie incominciarono verso il 1310;

si venne poi a guerra aperta, e corse tanto sangue, che Roberto, allora regnante, credette bene d'interporre la sua autorità. Con lettera del 12 maggio 1312 al Giustiziere di Principato, fatto cenno della gravità di tale sciagura, e degli omicidii e delle ferite *con effusione di sangue*, prodotte dalle armi proibite, *lanceis, clypeis, ensibusque et cultellis*, egli sollecita quel Capo della provincia a ridurre a ragione, e pacificare i contendenti.

Pare che l'opera del Giustiziere rimanesse infruttuosa. Andarono sossopra Nocera e dintorni (1); furonvi eccessi di ogni maniera, uccisioni, rapine, incendi; i magistrati interposero l'opera loro, tentarono di allontanare i più focosi fra i belligeranti, li condannarono a pene pecuniarie. Rimedi inutili. Ricorsero allora all'ultimo, al supremo partito, che, di quei tempi, si avea: li dichiararono, cioè, *forgiudicati*, parola oggi uscita dalla lingua, ma che allora valeva pena gravissima,

---

(1) Facilmente più degli Ungaro spadroneggiavano i Rinaldo. Curioso è un documento dell'anno 1326, dal quale appare che un tal Benedetto Guastapane, giudice, partigiano degli Ungaro, o minacciato, o picchiato dai Rinaldo, pensò bene di mettere in salvo la pelle, lontano lontano, nella Toscana, nientemeno.

Iudex Benedictus Guastapane, de Nuceria, confugit ad partes Tusciae ob inimicitias cum illis de genere Raynaldorum concivibus eius potentibus in patria. (Reg. 1326-1327. B, fol. 14 a t.).

In una pergamena della mia collezione, trovò il medesimo Benedetto Guastapane intervenire come testimone in un istrumento con cui si dà in fitto un pezzo di terra *cum castanietu sito in monte Albino in loco ubi* a la planculella *dicitur* — Ann. 1319. 27 Febbraio, terza indizione.

Gli Ungaro, per altro, non se ne stavano con le mani alla cintola.

Con petizione dell' anno 1331 Francesco de Marino, di Nocera, rettore della Chiesa di S. Salvatore, messa in vicinanza del Castello di Nocera, chiede al Re che lo difenda, con la sua autorità, contro Leonardo Ungaro, giudice, e Francesco, suo fratello, i quali *destitui volent*, il De Marino, *auctoritate propria*, di tutti dritti e benefizii, che gli competevano *canonice, et legitime*. Roberto dispone, che il Giustiziere di Principato imponga all'Ungaro di non molestare più il De Marino, e di restituirgli tutto ciò, che indebitamente aveva usurpato (Reg. 1331-1332. A. fol. 142).

perchè metteva, chi n'era colpito, fuori legge, essendo lecito a chicchessia di poterlo uccidere; anzi, delle volte, l'uccisore veniva lautamente premiato.

Coteste condanne lasciarono il tempo che aveano trovato. Nè le multe, nè le pene, vennero mai inflitte, e le due parti continuarono anni ed anni nell'opera funesta, fino a che nel 1330 il medesimo Roberto intervenne direttamente. Riuscito, con la sua autorità, a sedare quei forsennati, delegò poi Filippo Siginolfo, di Napoli, milite, Capitan generale, e Giustiziere della Provincia di Salerno, Tommaso Sanseverino-Marsico, e Riccardo Bursone a comporre gli ultimi patti della pace. Innanzi a quei personaggi (1) Cervo di Rinaldo, Leonardo Ungaro ed i loro amici e partigiani, posate per sempre le armi, si strinsero la mano, e giurarono di mai più versar sangue cittadino.

Così Nocera riebbe la sua quiete, ed a renderla stabile il medesimo sovrano, qualche anno dopo, largì un indulto generale al Rinaldo, all'Ungaro ed ai loro seguaci, nominandoli uno per uno.

Tirato un velo sul passato, rimise loro tutti gli *eccessi*, *le uccisioni*, *le depredazioni*, *gl' incendi*, *gli abusi* di ogni maniera commessi, annullando altresì le molte condanne nelle quali erano incorsi. È soggiunto però, che quelle sentenze riavranno intero il loro vi-

---

(1) Il Sanseverino ed il Bursone, dieci anni dopo, avevano mandato dal re di pacificare altri contendenti, e di prometter loro assoluzione plenaria a patto che servissero tre mesi, a loro spese, in Sicilia.

La patria di costoro non è segnata nel documento, trovandovisi solamente l' indicazione: *in partibus principatus*. A giudicare però dai cognomi, essi doveano essere di Montecorvino, o di quei dintorni.

Si dà al Sanseverino ed al Bursone *facultas indultandi Cerium Mele, Guillelmum et Paulum Cestarum*, *Angelum de Tibaro*, *Philippum de Siri Philippo, et Iohannem de Orserio et eorum complices, et seguaces malandrinos*, *in partibus Principatus*, *dummodo per tres menses serviant eorum sumptibus in Siciliae partibus* (Reg. 1343, E. fol. 79).

gore, se mai qualcuno degli amnistiati si renderà recidivo. Ma pare che ciò non avvenisse, almeno non ne ho trovato più ricordo nelle carte del Grande Archivio di Napoli.

Ecco intanto nella sua integrità l'importante documento, che è il diploma d' indulto:

« Robertus etc. Universis presentis indultum seriem « inspecturis, tam presentibus quam futuris. Principalis « clementia dum censure Iuris per lenitatis intuytum « se amabilis obicit rigorem iustitiae cum moderate li- « brate provisionis emollit non solum lenes excessus abo- « let, sed interdum graves culpas mitigat et in factis « rebus manifestatis lenitive dispensat. Sane ab olim in- « stigante humani generis inimico et pacis emulo inter « Cervum de Raynaldo de Nuceria militem et alios, « tam de genere suo quam consanguineos et seguaces « eorum alios ex una parte, et Iudicem Leonardum « Ungrum ac alios de genere suo eiusque alios consan- « guineos et seguaces suo ex altera parte exorta dis- « sidia livor et odium, quod eis involutis gravibus ini- « micitiarum dispendiis concitata sunt, huic inde di- « scrimina varia et scandala tumultuose producta adeo « quod ipsi alterutrum insurgentes ad arma, invasio- « num excessus, cedes, percussiones, depredationes, in- « cendia, aliave maleficia quam plurima, ac divisa non « solum in ipsos, sed in alios huic inde contumacionis « reproba commiserunt per que dissidentes ipsi non so- « lum indignationem nostram, nostrorumque officialium « persecutionem sed bannicionum et condempnationum « ac forjudicacionum sententias plurimas et penas pe- « cuniarias alias incurrerunt. Tandem dissidentes ipsi « apertis eorum oculis ut viderent cum ordinatione di- « rectione et expressa conscientia Philippi Siginulfi de « Neapoli militis generalis Capitanei et Iusticiarij Prin-

« cipatus Citra Serras Montorij assistentibus s. ad hoc
« de beneplacito nostro viris nobilibus Thommasio de
« Sancto Severino Marsici et Riccardo de Brussono Sa-
« triani comitibus dilectis consiliariis familiaribus et
« fidelibus nostris inter se firmam pacem atque con-
« cordiam inierunt. Relaxantes invicem quecumque odia
« livores atque rancores, et sibi altrinsecus remictentes
« homicidiorum, criminaciones quascumque, percussio-
« nes, invasiones, dapna, iniurias, incendia et alia quevis
« huic inde patrata crimina excessus maleficia subse-
« cuta. Propterea quod prefati nobiles Maiestati nostre
« supplicaverunt devocius ut ad removendam preterite
« litis discrimina et causam concertacionis et scandali
« succidendam (sic) ut nullo unquam tempore exurgat
« strepitus vel renovent oblicteranda memoria prefata
« pacem concordiam remissiones et relaxaciones supra
« premissis homicidiis, criminibus, maleficiis, offensio-
« nibus et excessibus aliis de ordinacionem dictam Iu-
« sticiarij habitas ut profertur ratas habere ac illis no-
« strum assensum congruum adibere presidium ac eis
« et eorum cuilibet omnes penas et culpas tám pre-
« missorum quorum libet aliorum commissorum per
« eos criminum et excessuum occasione vel causa ac fo-
« rumjudicacionum banniciorum et condempnacionum
« sententias et pecuniarias penas alias quas quomodo
« libet incurrisse remittere et relaxare benigne de hu-
« manitatis dominice gratia dignaremur. Nos autem in-
« ter fideles nostros amantes vobisque concordiam et
« bonum pacis letis affectibus prosequentes quia de pre-
« dictis pace atque concordia ex relaxacionem dictam
« Insticiarij nostre Curie plenum constat coram eodem
« Justiciario iuxta ordinacionem nostram prestiterunt
« ydoneam fidem super sancionem sic per ipsius Iusti-
« ciarij informacionem ipsam curiam nostram constat
« de predicta paceficanda tenaciter in illi quomodo libet

« refragando in quovis alia de cetero comictendo fla-
« gicia et excessus et cum nostris fidelibus pacifice et
« fideliter conservando, actento quoque quod ex hoc dicte
« terre Nucerie et circumvicinarum terrarum status
« discriminose turbatur quevis et amenitatis (?) subscipit
« incrementum huiusmodi supplicacionibus inclinati
« unitatem federis memoratur pacis atque concordie,
« et relaxaciones et remissiones habitas alterutrum ut
« prefertur super dictis homicidijs criminibus maleficijs
« offensionibus invasionibus, depredacionibus, percussio-
« nibus, dapmnis, incendijs, injurijs vel excessibus aliis
« huc usque huic inde commissis ratus habentes vel
« gratas ipsas de speciali gratia et certa scientia nostra
« per auctoritatis nostre suffragium roboramus. Pre-
« fatis Cervo de Raynaldo, et judici Leonardo Ungro
« ac subscriptis eorum consanguineis vel seguacibus
« per eundem Justiciarium nominatis, qui sic predi-
« citur coram eo ipsam prestiterunt fideiussoriam cau-
« cionem, omnes offensas, culpas, forjudicacionem, ban-
« niciones vel condempnaciones per eos premissorum
« homicidiorum, criminum, maleficiorum, offensionum
« vel excessuum aliorum, vel penas alias quas tam pre-
« missa racioni seu causa quam pretextu quorum libet
« aliorum excessuum et maleficiorum per eos et eorum
« alterum quomodo libet commissorum huc usque in-
« currisse noscuntur in quantam nostram curiam tan-
« gitur, de ipsa dicta nostra scientia vel speciali gra-
« tia benigne remictimus et misericorditer relaxamus
« ipsosque foriudicatos si qui sunt inter eos forjudica-
« cionum sententiis retractatis eisdem restituimus ad
« omnes actus legitimos, et per beneficium nostre curie
« restitucionis in integrum infamie macula illis ex di-
« ctis sententijs inrogatam misericordiam abolemus. Vo-
« lentes et harum serie decernentes expresse ut quot il-
« los seu quovis eorum de predictis homicidiis, crimi-

« nibus, maleficiis, offensionibus, invasionibus, dampni-
« ficacionibus, percussionibus, incendiis, injuriis, et ex-
« cessibus aliis, ut predicitur, sic commissis, ac banni-
« cionibus, condempnacionibus et penis pecuniariis aliis
« quas, ut predicitur, incurrerunt, ex officij potestate
« quod penitum conquiescere volumus in hoc per to-
« tum et per quemvis presidem nostri nullatenus pro-
« cedatur. Quum pocius ipsum presides prout ad eos
« et eorum quolibet pertinet omne processum adversus
« eos et eorum quemlibet propterea habitum in irritum
« revocent et retractent quem et nos harum serie de
« ipsa dicta scientia pro bono pacis atque concordie et
« pacifice statu dicte terre Nucerie, circumpositorum-
« que locorum revocamus et anullamus, ac nullum et
« irritum nunciamus. Incongruum quidem censeretur,
« et absonum sopitis litibus iurgiorum recentis propago
« consurgeret, et contencionis extinctae materiam reci-
« diva innovacio subscitaret, quod si forte per prefates
« dissidentes, seu quovis eorum post presentis nostre
« remissionis gratiam contingat aliqua commicti flagicia
« et ipsi pati refragarij et pro quod illius bonum quo-
« modolibet turbarentur quo ad recidivantes ipsos pre-
« sens nostra remissio et abolicionis gratia inefficax cen-
« seatur, et penitus nulla sit. Qum pocius volumus
« recidivantes ipsos de penis et culpis teneri pristinis,
« etiam remissis, in quibus et alijs postmodum sint com-
« missis excessibus, eosdem pro fides Regni nostrum
« Jus reddere volumus, et adequare pro Justiciam quod
« culpa noxia produxit dampnabiliam in offensaam.

« Nomina predictorum Caporalium et seguacium eo-
« rum sunt hec videlicet:

« Cervus de Raynaldo, miles
« Zanfridus de Raynaldo

« Rogerius de Raynaldo, dictus Canonicus
« Nicolaus pater eius filii Zamfrillij de Raymundo
« Ciccus de Raynaldo, dictus Marrillus
« Joannes de Raynaldo nepos eius
« Masullus de Sarno
« Calucius grayanus, dictus roccapalluca
« Petrus Guerdilis
« Marius Vicedomimus
« Zullo de Savignano
« Guillottus de basilio
« Masullus Cepulla
« Andreas de Formaria
« Paulus, pater eius
« Nicolaus et
« Ranucius filij Masulli de Tramonto
« Czardullus de Cuso dictus Stortus disiancie
« Guidottus ponzus dictus de Sisclu
« Lisus Ungrus
« Marcus Capumacia
« Augustinus et
« Andreas filij Rogerij de Manso de Cava
« Johannes Trionus dictus de Sicrigayta
« Rogerius de Donisio
« Riccardus Scafera dictus Manialardo
« Nicolaus dictus farraone
« Ligorius de Riso
« Johannes de Vincentio dictus Cambinus
« Dominicus de Vincentio
« Joannes de Porta filius quondam Perrocti
« Joannes Raffica
« Herricus de Prisco
« Nicolaus Scalczus
« Nicolaus de bibo
« Martucius de Vincentio
« Riccardus de Spantaleo

« Nicolaus de Vincentio
« Zerdus, frater eius
« Tuczulus bambasonus
« Zinicus de Riso
« Zardullus de Mauro
« Pertulus de Raynaldo
« Andreas de Judice
« Judex Nicolaus de Turrionus
« Ciccus de Raynaldo, filius quondam lamberti
» Leonardo Deo te salve, dictus mancinus
« Laurentius Deo te salve
« Marcus Capomacia
« Riccardus de Cunzo dictus Stortus
« Joannes de Raynaldo filius quondam Nicolai de
« Raynaldo
« Thomasius de Raynaldo, frater eius
« Johannes de Raynaldo, habitator Nolae
« Raymundus de Raynaldo, frater eius
« Masellus Virgaria dictus Milvus de Castro maris
« de Stabia
« Johannes de Raynaldo senex
« Raymundus de Raynaldo
« Pandulfus de Raynaldo fratres de Nuceria.

« Judex Leonardus Ungarus
« Ciccus Ungarus filius eius
« Nicolas Ungarus
« Herricus de bloya
« Nicolaus de bloya
« Franciscus de bloya
« Raymundus Ungarus, dictus Piczolus
« Gentilis de bloya
« Philippus de Alberada, dictus Paparus
« Raymundvs de Ayrola
« Raynaldus de Ayrola frater eius

« Petrus Dyonisio, dictus Jaconus
« Johannes de Mallono
« Pertulus de Palmerio
« Maczarellus de Ademario
« Masellus de Paulo
« Cola de Bonaldo
« Joannes Capono
« Joannes Ungarus,. dictus Racta
« Magister Thomasius Deo ti salve
« Joannes de Raymo
« Viola Brincula
« Viterellus Brincula
« Notarius Barbatus de Manso
« Vincentius de Manso
« Martuccius Ferriolus, dictus mallactare
« Leonardus de Januario
« Johannes Buctonus
« Nicolaus Buctonus
« Nicolaus de Sisco
« Philippus de Sisco
« Presbyter de turture
« Bartolommeus de Asserius dictus Cicere
« Philippus de Cesario
« Portellus Capomacza
« Riccardus de Panzulo
« Johannes Russo
« Petrus de bono, filius herrici
« Riccardus de Palmerio
« Ciccus de Fumo
« Bartholommeus de Fumo
« Andreas de Thelesia, dictus Ferrarolus
« Thomasius de Cesario
« Joannes de Sancto Vito
« Jacobellus de Palmerio
« Zocculus brincula

« Raymundus Ferriolus
« Jacobus Testa
« Petrus Trionus
« Symon frater eius
« Notarius herricus scalogius de Nuceria
« Perroctus infans de Nuceria
« Notarius Riccardus Ungarus
« Martuccius de bloya
« Masellus Cappellus
« Johannes filius Magistri et
« Thomasius filius Magistri Francisci Barborij de Nu-
« ceria
« Gerardus de liverio
« Petrus Crescenarius
« Dominicus de Angelo
« Nicolaus Caballarius

« In cujus rei testimonium presens indultum exinde « fieri, et pendenti majestatis nostre sigillo jussimus « communiri. Datum Neap. per man. Joannis grillj « de Salerno Iuris civilis professoris Vice protonotarij « Regni Sicilie anno Domini mill.° CCCXXXI die primo « Maij VIIII ind. Regnorum nostrorum anno XXIJ (1).

(1) Reg. 1340 n. 321, fol. 77.

CAP. VI.

NICCOLÒ ACCIAIUOLI.

Morto Roberto il Savio, sul cominciare dell'anno 1343, ereditò il trono di Napoli Giovanna, prima di questo nome (1), figliuola di Carlo, duca di Calabria, alla quale, per successione paterna, era già ricaduto il feudo di Nocera (2) con Castellammare, Sor-

---

(1) La nutrice di questa principessa fu Nocerina. Si chiamava Isabella Ungaro, e se ne trova menzione in una carta dell'anno 1340. A, fol. 233. Rimase in Corte, e divenne più tardi balia ed educatrice del figlio di Giovanna, Carlo, duca di Calabria, che morì giovanissimo. Isabella ed il figlio, Nicola, familiari, ebbero l'annua provvisione di once 30 all'anno, *pro servitiis quae dicta Isabella prestat in educatione spectabilis Ducis Calabria primogeniti nostri.* (Reg. 1345-1346, D. fol. 127-135 a t.).

(2) Troviamo Nocera fra le Università del Regio Demanio, invitate a mandare i loro Sindaci a Napoli, per prestare atto di omaggio, e giuramento di fedeltà a Carlo, Duca di Calabria, figlio di Giovanna prima:

« Edictum pro prestando Spectabili Carolo duci Calabriae, unigenito no« stro carissimo, ligium homagium et fidelitatis juramentum, tanquam « nostro primogenito, et post nostrum obitum successori, quod prestandum « erit per spectabile Tarantinum principem, Ducem Duracci, et fratres, « nec non Comites, Barones, et feudatarios, ac homines Regni huius, re« servatis juribus et honore Sacrosante Romane Matris Ecclesiae, et Do« mini nostri Summi Pontificis, et citantur omnes infrascriptae Universi« tates Demaniales, quod mittant eorum Sindacos ad predicta adimplenda « in festo Purificationis Dominicce. Sub Dat. Neapoli mense Decembris An« no 1346.

« Universitates sunt videlicet... Positani... Pini... Majori... Minori... Lit« tere... Nocerie... Ravelli... Salerni... etc. (Reg. 1346, C. fol. 250).

rento, Eboli, Montefusco, Isernia, Termoli, Francavilla ed altre terre, appartenute a quel principe (1).

Volendo Roberto assicurare a questa sua nipote il possesso del trono, contro i diritti che poteano vantarvi su i reali d'Ungheria, come discendenti anch'essi di Carlo I. d'Angiò, l'avea sposata, in età giovanissima, ad Andrea, fratello di re Luigi d'Ungheria. Ma i due sposi non andarono d'accordo, ed alcuni cortigiani, con l'intesa, probabilmente, di Giovanna, ordirono una trama, per la quale strangolarono Andrea ad una finestra presso la camera della regina, e dopo lo buttarono nel giardino sottostante. Ciò avvenne la notte del 18 settembre 1345, ne' castello di Aversa, dove in quel tempo la Corte soggiornava per diporto (2).

Andarono su tutte le furie i Napoletani, specialmente il patriziato, alla nuova di quel delitto: vollero, a tutto costo, aver nelle mani gli uccisori del principe; ed il tumulto crebbe tanto, che il Tribunale della Vicaria per venti giorni rimase chiuso, senza che si potesse tener seduta (3). Inoltre alcuni baroni si ribellarono apertamente, accusando la regina quale istigatrice del misfatto; la regina, di cui era noto, che, giovane, bella piuttosto, galante, e dedita ai piaceri, non vedea di buon occhio il marito, e che, anche questi vivente, avea colmato di favori suo cugino Lodovico, principe di Taranto, figlio di Filippo, assegnandogli fra le altre cose, la cospicua somma di seimila once d'oro all'anno, su alcuni feudi più importanti del Regno.

Nocera venne compresa in questa concessione. Il diploma è dell'ultimo giorno di Maggio dell'anno medesimo, 1345, ed incomincia così:

---

(1) Reg. 1329, G. fol. 68, a t.

(2) Muratori, Annal. Ann. 1345. — Dom. Gravina, Rer. Ital. Script. Tom. XII. — Chronic. Estens. ivi, Tom. XV. — Giov. Villani, lib. 12. cap. 20. — Reg. 1345, B. fol. 89.

(3) Reg. 1345, fol. 188, a t.

Si concedono:

« Spectabili Lodovico de Tarento, consobrino nostro « carissimo ann. unc. sex mill. intuitu generis suae cla« ritatis, et quia una cum nobiscum suam duxit ori« ginem, nec minus propinqui satis gradum nexusque « sanguinis, quo nobis ex utroque latere iungitur, in « compotum quarum ei assignantur Civitas Adriae, Ci« vitella, Sanctus Flavianus, Camplum, Civitas Sancti « Angeli, Civitas Ducalis, Introducum, Clausura, Mons« regalis, Gonessa, Amatricium, et Accumulum in « Aprut. ult.; Francavilla, Lanczarum, Guastaymonus, « Ortona, Piscaria, Bucelanus cum Mirabella, et Atissa « in Aprut. Cit.; Civitas Isernia in Terra laboris et Co« mitatus Molisii; Castrum Montis fusculi in Principat. « Ult.; Terra Nuceriae Christianorum in Princip. Cit., « et Termularum in Capit. etc. (1).

E l'anno seguente Lodovico affermava i suoi diritti di feudatario, assegnando a Raimondo de'Griffi di Napoli, in considerazione dei servigi prestati, 20 once d'oro annuali, sui provventi della Corte bajulare di Nocera de' Cristiani, di cui si dichiarava signore (2).

Come le ire furono un po' calmate, Giovanna lanciò editti severissimi contro i baroni ribelli (3), e continuò i suoi favori a Lodovico, nominandolo Capitano generale (4), Duca di Calabria (5), e finalmente il 20 agosto dell'anno 1347 lo sposò, dandogli titolo e corona di re (6).

Appena giunta in Ungheria la nuova della morte di

---

(1) Reg. 1345, B, fol. 123-124.
(2) Reg. 1346, C, fol. 22.
(3) Reg. 1345-1346, D, fol. 31, 62, 96, a t. — Reg. 1346, A, fol. 50.
(4) Reg. 1345-1346, D, fol, 96.
(5) Reg. 1348, fol. 89.
(6) Giov. Villani, lib. 12. cap. 98. — Muratori. op. cit. ann. 1347.

Andrea, re Luigi, ardendo di trarne vendetta, raccolse le milizie di cui poteva disporre, e mosse alla volta d' Italia. L' esercito Napoletano, numeroso abbastanza, perchè ingrossato anche dai banditi, cui si concesse piena amnistia, a patto che cooperassero alla difesa del Regno (1), e condotto da Lodovico in persona, postatosi al fiume Volturno, presso Capua, tentò di contendere il passo agli Ungheri, ma Luigi, senza accettare battaglia, fece altra strada. Gran parte dei baroni si affrettarono a prestargli omaggio, si che Giovanna, vedendosi malsicura in Napoli, s' imbarcò per la Provenza, donde scrisse al Papa in Avignone, implorandone l'autorità in quei frangenti.

Luigi intanto, entrato in Napoli, dovette sloggiarne dopo quattro mesi appena, e tornare in Ungheria, specialmente per salvarsi dalla peste, in quel mentre sopraggiunta. Giovanna e Lodovico furono allora richiamati dai Napoletani (2). Due anni dopo un altro esercito di ben 22000 cavalieri, fra ungheresi e tedeschi, condotto anche dal Re, irruppe nel Napoletano (3); ma nemmeno questa seconda spedizione ebbe prospere sorti. Allora fra Giovanna e Lodovico, da una parte, e Luigi dall'altra, fu convenuto di rimettere la decisione della contesa al pontefice; e questi, cui Giovanna, per ingraziarselo, avea ceduto i suoi dritti sulla città di Avignone (4), pronunziò l'innocenza della regina nella morte del marito. Re Luigi, allora se ne tornò in Ungheria, rinunziando ai

---

(1) « Indultum omnibus malandrenis si accedere voluerint ad partes « aprutii pro defensione Regni, cum spectabilibus fratribus nostris Roberto, « Constantinopolitano imperatore et Tarenti principe, et Carolo Duce « Duracij. Reg. 1346, C. fol. 279.

(2) Chronic. Estense. Rer. Ital. script. tom. XV — Muratori. Annali, 1348.

(3) Ioh. de Thwrocz, Chron. Hungar., p. 111, c. 17, pag. 182.

(4) Reg. 1348, A. fol. 150. — L' atto originale dalla vendita della città di Avignone fatta da Giovanna a Clemente VI è nel Registro verde dell'Archivio di Aix, fol. 59, anno 1348, 10 Giugno, indizione prima.

trecentomila fiorini d'oro, cui, secondo i patti, avea dritto per spese di guerra; a tale rinunzia consigliato, o dal desiderio di fare sfoggio di magnanimità, o, e pare più probabile, perchè disgustato della sentenza pontificia.

Condusse abilmente quei maneggi, ed assicurò sul capo dei due principi la corona di Napoli Niccolò Acciaiuoli, fiorentino, nato nel 1310, e chiamato in Napoli da Caterina, vedova di Filippo, principe di Taranto, la quale gli affidò l'educazione di Ludovico.

Era stato Giustiziere di Terra di Lavoro e del Contado di Molise, poi di Principato Ultra (1). Eletto, da ultimo, Gran Siniscalco del regno, al tempo del matrimonio di Ludovico e di Giovanna, quando le cose volsero al meglio, raccolse lautamente il frutto dell'opera sua. Fu ascritto fra i nobili del seggio di Capuana, gli venne confermato il supremo officio che occupava, ed il possesso dei molti feudi che il suo pupillo gli aveva donato, i quali erano il Castello di Nocera dei Cristiani, il Castello di Tramonti, la città di Lettere, i Castelli di Pino, di Pimonte e Gragnano, ed altri feudi ebbe, come Matera, loha, Corato, Canosa, Genosa, Spinazzola, Orta, Palo, ed Arricario.

Nel diploma è detto, che gli si concedono le terre « Matere, Johe, Caurati, Canusii, Jenusii, Spinaczole, « Orte, Pali, et Arricarij in perpetuum pro servitiis ex- « pressis, et precipue quia tam ipse, quam alij de genere « suo claruerunt fide erga domum nostram Regiam, et « ipse Nicolaus e teneris annis Ludovicum dominum « virum nostrum nutrivit, et crevit infantulum, et in « adversitatibus suis et nostris particeps extitit, ac in « servitiis bellicis in Romaniae partibus, et in Calabria « militavit, et per regem Robertum fuit datus dictus

(1) Reg. 1341, A. fol. 144, 144 a t.

« Nicolaus eidem Lodovico in Consiliarium Collatera-
« lem et directorem, nec non dictus Lodovicus tempore
« nostre viduitatis ante contractum nostrum matrimo-
« nium de consensu et voluntate SS. Pape Clementis
« Sexti concessit eidem Nicolao Castrum Nocerie Chri-
« stianorum, Castrum Tramontis, civitatem Littere,
« castrum Pini, Pimontis, et Graniani etc. (1).

Ed il 20 settembre, di quel medesimo anno, 1349, Giovanna, oltre il Contado di Satriano, ed il Castello di Gifoni, donava al medesimo Acciaiuoli il Castello della Rocca, *supra Nuceriam*, e la baronia di Corte in piano, *in pertinentiis Nuceriae*, beni ricaduti ad Angela di Capua, Contessa di Satriano, per la morte di Riccardo di Bursone, di cui ho parlato altrove. Il transunto di questo documento suona così:

« Nobili Nicolao de Aczarolis, militi, magno Regni
« Siciliae Senescalco, Consiliario nostro, domestico fa-
« miliari, privilegium concessionis Comitatus Satriani,
« nec non castrorum Gifoni, et Rocce, supra Nuce-
« riam, Baronie Curtis in planum, in pertinentiis Nuce-
« riae, quae bona tenet nobilis Angela de Capua, Comi-
« tissa Satriani ex successione quondam nobilis Riccardi
« de Bursono, Comitis Satriani eius avi materni, sub
« die 20 septembris, III indictionis, anno 1349 (2). »

Anche dopo la partenza di re Luigi d'Ungheria molte sue soldatesche eran rimaste in talune città del Regno, e fra le altre, in Nocera, ed in buon numero. Ludovico e l'Acciaiuoli, riconquistata Capua, vennero qui per scacciarne quegli stranieri; ma essi, battutisi da prima valorosamente, abbandonarono poi la Città, si chiusero nel Castello, e vi si afforzarono col loro duce Corrado

(1) Reg. 1349, B. fol. 43, 49 a t. — Il diploma ha la data del 10 settembre.
(2) Reg. 1348, B. fol. 42, a t.

Guelforte, detto Lupo, già Vicario e Luogotenente del Re d'Ungheria. Non altro che per fame si poteva snidarneli, e così avrebbero fatto Lodovico e l'Acciaiuoli, se di contrario parere non fosse stato il Duca Guarnieri, condottiero agli stipendi della Corte di Napoli, il quale avea segreta intelligenza con gli Ungheri; laonde Lodovico, cui difettava e un esercito numeroso, e i denari per assoldarlo, dovette contentarsi di postarsi a rispettosa distanza dal Castello. Si andò così tanto in lungo, che Corrado Lupo ebbe tutto il tempo di rifornirsi di armati, specialmente nella Romagna, e nella Toscana di buon numero di Cavalieri tedeschi, i quali accorsero alla difesa del Castello di Nocera, entrandovi senza colpo ferire.

Inanimito da ciò, un giorno, uscì Corrado dal Castello, e, schierate tutte le sue milizie nella pianura nocerina, provocò Lodovico a battaglia. Voleva questi cimentarsi, ma il Guarnieri negò il suo aiuto, allegando che i suoi cavalieri non voleano saperne di battersi con la cavalleria tedesca. Lodovico, indispettito, e scornato, dovette tornarsene in Napoli, ed allora Corrado, lasciato un grosso presidio a guardia del Castello di Nocera, partì per Foggia, anche essa in potere degli Ungheri (1).

Restarono questi nel Castello di Nocera fino all'anno 1352, e vi si erano gagliardamente afforzati, anche perchè, chiamativi da Corrado Lupo, che dalla Puglia vi si era nuovamente ridotto, convenivano qui tutti gli altri di loro nazione, mano mano scacciati dagli altri luoghi. Acconsentirono finalmente a sgomberare, a ciò indotti dall'Acciaiuoli, mediante però un compenso di 35000 fiorini d'oro; e non potendo il re mettere insieme tanto denaro, 28500 fiorini furono sborsati dal medesimo Ac-

---

(1) Domenico de Gravina, Rerum Ital. Script. Tom. XII.

ciaiuoli, il quale, in malleveria del restante, diede in ostaggio il proprio figliuolo, che poi riebbe (1).

Partiti gli Ungheri, continuarono all'Acciaiuoli i lauti premi per la generosa opera prestata. In rimunerazione di 7750 fiorini d'oro, dei quali era tuttavia creditore, verso l'erario, Lodovico gli confermò e donò per sè e per i suoi eredi, specialmente i feudi di Nocera, Lettere, Gragnano, Pino, Tramonti e Pimonte:

«..... intendimus tamen, et presentibus expressius « declaramus, quod dictus Magnus Seneschallus, aut sui « heredes nullo modo a nobis predictus tantummodo sep- « tem milia septingentos quinquaginta florenos salutos « dicto domino Turribache possint petere, aut quovis « modo exigere, ex eo quod sibi donavimus terras Nu- « cerie, Lictere, Graniani, Pini, Tramontis, et Pimontis, « in recompensationem dicte pecunie solute dicto do- « mino Turribache, et propter alia grata servicia nobis « prestita indefesse ».

Così Nocera restò del tutto infeudata all'Acciaiuoli.

L'anno 1356 egli visitò le sue vaste possessioni, e di alcune così scriveva da Melfi, verso i primi di Febbraio:

«.... ma acciò che voi vediate come io sono sapio, « io faccio fare una notabile habitatione dentro al Ca- « stello di Canosa, et uno bello Castello a Quarato; et « assai mi piace Pullia, quando ci sono, et quando sono « in Terra di Lavoro non mi splace Nocera » (2).

E fra le sue ville questa gli era carissima. Nel Luglio del medesimo anno, di Barletta, ove trovavasi, determinò di recarsi a Nocera, e restarvi qualche tempo per ristorarsi alquanto, e trovarvi un po' di quiete (3).

---

(1) Fascic. Ang. XCIII, fol. 132 a t.
(2) Lettera dell' Acciaiuoli ad Angelo.
(3) Lettera dell'Acciaiuoli a Iacopo da Buletto. Gaye. Tom. 1.

Ci venne, e nel mese di ottobre, aggirandosi per queste deliziose campagne, sentiva il suo spirito sollevarsi dalle tante cure che lo avevano travagliato. Abbattutosi, un giorno, in un luogo ameno e romito, in mezzo a folta selva di castagni, abbondante di alberi fruttiferi e di acque, che, spicciando da una fonte, per dolce pendio scendevano al piano, gli nacque il desiderio di alzarvi una modesta abitazione, ove potesse cercar refrigerio agli ardori della stagione estiva. Ed in quel medesimo luogo, così pittoresco, e atto a religione, ma un po' di sotto, quasi al cominciare della pianura, dove già era in antico un ospizio di monaci, allora da un pezzo abbandonato, avrebbe voluto fondare un ricovero da eremiti (1).

Nel settembre dell'anno seguente, 1357, l'Acciaiuoli, andando da Reggio a Cosenza per trovare il re, visitò i suoi feudi della Calabria. A Cosenza, saputo che Lodovico, Giovanna e le due principesse Bianca e Violante d'Aragona, sorelle di Federigo, prese prigioniere nel castello di Mattagrifone, doveano, nel ritornare a Napoli, fermarsi un tantino a Nocera, egli scrisse a madonna Lapa, sua sorella, che vi dimorava, annunziandole quella visita, ed ingiugendole di ordinare gli apparecchi in guisa, che gli ospiti illustri ricevessero accoglienza degna del loro grado, e *come a buon uomo si conveniva*; che facessse rassettare il Castello ed il giardino, e che non mancassero poi laute provviste di viveri, e di foraggi. Raccomandava inoltre alla sorella di raccogliere e conservargli quanto più denaro poteva, sia dalle rendite, sia dalle collette, ultimamente imposte, poichè gli occorrevano grosse somme da pagare i suoi creditori, genovesi, il che egli avea promesso di fare, appena giunto in Nocera.

---

(1) Lettera del 28 Ottobre di Niccolò Acciaiuoli al Priore della Certosa di Firenze, ed a Nicolò Soderini.

Ecco la lettera:

« Donna Lapa. Io non mi ho potuto difendere, che
« non mi convegna tornar costà con li signori, e questo
« giorno sono partito da issi da Reggio...... a Cosenza
« sarò con li signori, e imperò fate che io trovi gran-
« dissima guarnigione de ogni maniera de foraggi, et
« che le cose, e lavori, che io per tante lettere ho
« scritto, sieno tutte fatte, se amate non corrucciarmi
« troppo.

« Ancora fate ben pulire lo Castello, et fornire tutte
« sue camere riccamente, facendovi aiutare a Gagliardo,
« et siano reparate, et bene conciate la sala de lo grano
« con tutte sue camere et camerette, che vi possino
« essere alloggiate queste Regali d'Aragona, con tutte
« loro femine, et cavalieri, et le stalle sieno bene ac-
« conciate e complice, e per tutto sia lo Castiello netto;
« et si acconcio, come si appartiene a casa di buon
« huomo, et massime che qua in Sicilia, si crede che
« io sia un Dio.

. . . . , , . .

« Io torno con grossi debiti, et con firme promesse
« fatte a li miei creditori che sono genovesi, di conten-
« tareli, et pagareli si tosto, che io sarò costà a Nocera:
« et imperò se tu ami mio honore, e mia consolazione,
« fa che io trovi denari assai, specialmente esatta e la
« moneta integra de li frutti e renditi mia di questo
« anno passato, e la colletta di nuovo imposita, et io
« saverò bene quanto debbe montare, secondo la scritta
« che fece lo Iudice, et la decisione con tutte nostre
« terre.

. . . .

« Voi in questo mezzo fate che para cotesto castello
« essere fornito da albergare mio Rege con Regina, et
« Regali assai, et siano magnifiche, come se fossero per
« incantamento, e lo giardino sia ottime pulito.

« La Contessa de Monte Odorisi voglio trovare con
« voi onninamente, e Tegliaio la conduca a li Rainaldi;
« sia ancora prolungato termine alla mia venuta costà.

« Tropea XIIII settembre hora tarda 1357.

« Fa bene acconciare lo bagno per Madama, e pro-
« cura una coltrice per essa onninamente.

MAGNUS SENESCHALLUS.

« Carissime Sorori sue Domine Lape
« de Acciarolis in Castro suo Nucerie. (1)

Pervenuto alla maggiore sua gloria e potenza, l'Acciaiuoli desiderò che uno scrittore ne tramandasse ai posteri la memoria, ed a ciò fare invitò il suo compaesano, Giovanni Boccacci. Venne questi nel Napoletano, e verso la metà del novembre 1357, in Nocera, ove l'Acciaiuoli si trovava con Francesco Nelli, anche fiorentino; ma, restatovi appena qualche giorno, ne partì coi due per Napoli. Pare, nondimeno, che non si accordassero, quindi l'idea della storia andò in fumo (2).

Niccolò Acciaiuoli morì in Nocera agli 8 novembre del 1365. Fedele sempre al suo allievo Lodovico, seppe guidarlo e mantenerlo sul trono: ed anche quando tutta Italia gridava contro Giovanna prima, per l'assassinio di Andrea d'Ungheria, egli indusse la repubblica fiorentina a manifestarsi in favore dei Reali di Napoli. Nei grandi pericoli stette sempre al suo posto, e fu suo più grande merito di essersi mantenuto integro e schietto, anche in mezzo alla corruzione ed alle lordure della Corte di Napoli.

Giovanna dimenticò ben presto che gli dovea la co-

---

(1) Lettera di Nicc. Acciaiuoli a sua sorella Lapa: FR. ILDEFONSO, *Delizie degli eruditi toscani*, Tom. XIV. pag. 235.

(2) Lettera del Boccacci a Zanobi da Strada.

rona. Angelo, figliuolo di lui, ed il nipote, Francesco Buondelmonte, incolpati di non aver subito resi al regio fisco i beni di Niccolò, di natura demaniale, e concessigli solo vita durante, vennero messi in carcere, e spogliati anche degli altri possedimenti, che loro toccavano per eredità del loro padre e zio. Così restò infruttuoso anche il testamento del medesimo Acciaiuoli, fatto l'ultimo di settembre, 1359, prima di partire per Avignone, come ambasciadore presso la Corte pontificia, col quale, fra le altre cose, disponeva della Terra di Valentino in favore della Certosa di Firenze (1).

La città di Nocera ritornò al Regio Demanio. Anche la Regina Giovanna I, seguendo l'esempio dei suoi antenati, vi si recava sovente a goderne l'aria salubre ed il delizioso soggiorno. Di lei, e dati *ex castro nostro Nuceriae, in Camera nostra*, sono due pergamene della mia collezione, scritte l'una il 1367, 8 ottobre della sesta indizione, e l'altra del 1367, 9 ottobre; sesta indizione, e contengono ambedue concessioni in favore del Monastero di S. Anna, dell'ordine dei Predicatori; dal quale monastero, come attesta un documento del Grande Archivio di Napoli, il 6 Gennaio della 1.ª indizione (1344) la regina prescegliava alcune monache e le mandava in Napoli, nel monastero di S. Pietro a Castello per tener compagnia alla cognata del defunto Carlo II, ivi ritiratasi (2).

Nocerini, che, di quei tempi, ebbero officii presso la Corte Angioina, furono:

---

(1) Tanfani, Vita dell' Acciaiuoli.

(2) Si pagano le spese di 13 cavalli e muli, che da Nocera doveano portare le monache da quella terra in Napoli, nel monastero di S. Pietro a Castello, *quae esse debent cum sorore dominae reginae* (cognata di Carlo II) Liber expensarum domus Regiae. Reg. 1344, B. fol. 284, a t.

Giovanni de Broya, milite, regio cambellano e familiare (1). Fu poi uno dei tre marescialli del Regno, *cum meri et mixti imperii potestate*. Gli altri due furono Ruggiero di S. Severino, Conte di Mileto, ed il milite Raimondo del Balzo (2).

Ruggiero Pagano, familiare (3).

Tommaso Rinaldo, familiare (4).

Tommasello Pagamo, nel 1324, Cameriere favorito della Duchessa di Calabria (5).

Eustachio Pagano, Consigliere di stato di re Roberto. L'anno 1316 fu mandato come Governatore e Capitan Generale nel Principato di Acaia; nel 1320 Portolano di Puglia; nel 1321 Vicerè in Calabria; nel 1323 Maresciallo di tutta la gente d'arme del Regno, e nel 1325 ebbe il mandato di ordinare l'esercito, per comando del Re (6).

Nel 1322 troviamo un Nicolò, *de Nuceria*, custode della Curia del Vicario, con 20 tarì al mese (7); e nel 1346 un Riccardo, anche *de Nuceria*, addetto alla Corte della Vicaria con tre once d'oro all'anno (8).

---

(1) Reg. 1343, C. fol. 6 a t.
(2) Reg. 1345, C. fol. 257.
(3) Reg. 1327, A. fol. 119.
(4) Reg. cit. fol. 96.
(5-6) Manoscritti inediti della Bibl. Naz. di Napoli X. A. 4.
(7) Reg. 1322, E. fol. 356.
(8) Reg. 1346, C. fol. 286, a t.

CAPO VII.

URBANO VI.

Sdegnato papa Urbano VI. contro la regina Giovanna I. di Napoli, che di sua partigiana, lo avea abbandonato per Clemente antipapa, mise fuori una Bolla, con cui dichiarò quella sovrana, perchè ribelle all'obbedienza del capo della cristianità, scismatica, decaduta dal trono, e priva di tutte le dignità e gli onori, nonchè dei Regni, dei feudi, e delle terre che tenea dalla Chiesa. Dichiarò, parimenti, quei beni confiscati, i vassalli sciolti dal giuramento di fedeltà, e vietò a tutti di prestarle obbedienza, pena di scomunica per le persone, e d'interdetto per le comunità (1).

Pubblicata questa sentenza, pensò subito di dare un successore a Giovanna, e per Martino di Taranto, suo cameriere fidato, invitò Lodovico, re di Ungheria, a mandare in Italia Carlo di Durazzo, detto della Pace, suo congiunto, al quale diceva di avere serbato il trono di Napoli (2).

Carlo, in sulle prime, non era molto propenso ad accettare l'offerta, perchè non gli pareva cosa onesta l'usurpare il trono di Napoli a danno di Giovanna, sua congiunta; ma Lodovico, che temeva in lui un pretendente

---

(1) Raynaldus, Annal. Ann. 1380.
(2) Teodorico di Niem, lib. I, cap. 21.

al trono di Ungheria, a danno delle sue figliuole, tanto seppe dire, e tanto fare, che lo indusse all'impresa.

Ma Carlo non avea denari e ne scrisse al papa (1). Questi allora ricorse a tutti i mezzi per procurarsene. Per ottantamila fiorini cedette ad alcuni cittadini romani gran parte dei diritti e dei possedimenti delle chiese e dei monasteri di Roma; vendette, ancora, quanti calici di argento, croci e imagini di santi potette avere, ed ingiunse, finalmente, a due cardinali, di vendere o impegnare, sia a tempo, sia per sempre, i beni mobili e stabili delle Chiese, fino ad ottenere una certa somma, e ciò non ostante le proteste dei Prelati, e degli altri titolari, possessori di quei benefizii. Questa commissione del Pontefice fu scritta il 30 maggio dell'anno 1380 (2).

Carlo, dal canto suo, mosse per l'Italia, ed in breve fu a Roma. Onorato e festeggiato da Urbano, il 1 giugno del 1881 n'ebbe l'investitura del regno di Sicilia, di qua dal Faro, come soggetto all'alta sovranità della Santa Sede, e con le medesime prerogative, contenute nella cessione già fattane da papa Clemente IV. a Carlo, Duca d'Angiò. La bolla venne sottoscritta da otto Cardinali (3). Carlo, in cambio, diede ad Urbano una promessa scritta, nella quale, riconoscendo tale cessione, ne enumerava le condizioni, e fra esse l'obbligo, per parte sua, di conservare a Francesco Prignano, principe di Capua, ed ai suoi discendenti, la donazione, che Urbano gli avea fatto, del principato di Capua, del Ducato di Amalfi, e di altri feudi, nominati, fra i quali la Città di Nocera (4).

---

(1) Teod. di Niem, Lib. 1, cap. 22.

(2) Teod. di Niem, cap. 22.

(3) Raynaldus, Ann. 1381, 35 n. 35.

(4) Raynaldus, Ann. 1381, n. 3.

La notizia, così come io la riporto, è riferita dal Raynaldus, dal Fleury, e da a [illegible] rittori autorevoli. Nei Registri Angioini del Grande Archivio

Il 16 luglio di quel medesimo anno il nuovo sovrano entrava in Napoli, ricevuto quasi in trionfo dal popolo e dai nobili; mentre Giovanna, invisa per le sue dissolutezze, e più per lo sgoverno, che, del regno lasciava fare ai suoi ganzi, riparava nel Castello dell'Uovo, donde uscì qualche settimana dopo, per un accordo, interceduto con Carlo, che così ebbe dominio assoluto ed incontrastato; anche perchè Ottone di Brunswich, marito della regina, era infermo per ferita, riportata in un combattimento.

Passato appena l'anno da questi fatti incominciarono i lamenti di Urbano contro Carlo, il quale a giudizio del pontefice non mostrava sufficiente energia nel tener fronte a Luigi duca d'Angiò, venuto nel regno con forte esercito per sostenere le ragioni di Giovanna. Pretesto. Nel fatto Urbano era malcontento di Carlo, perchè ve-

---

di Napoli, manca il diploma, con cui venne concesso a Francesco Prignano il feudo di Nocera, e probabilmente non v'è stato mai, perchè, di fatto, il Prignano n'ebbe la concessione, non da Carlo, ma da Urbano, nel tempo che, dichiarata Giovanna decaduta, egli si arrogava l'alta sovranità sul Regno di Napoli.

L'unico documento che intorno a Francesco Prignano, come signore di Nocera, io abbia trovato in quell'Archivio, è un *monito* del 24 aprile 1382, della V. indizione. Poichè è molto lungo, ne riferisco le parti principali.

Incomincia così:

Carolus secundus etc. *Magnifico viro Francisco Prignano principi etc. ac eius officialibus, seu vicariis in terra Nuceriae, de Provincia principatus.*

Avendo il nobile Luigi de Jamvilla, e la magnifica *mulier* Orsolina di Ioli, contessa di Satriano, coniugi, esposto al re che essa Orsolina tiene, e possiede *immediate et in capitem*, dai re di Casa d'Angiò la Baronia, *quae dicitur Curti in planum, in dicta terra Nuceriae*, e che il Prignano o i suoi officiali la turbano in quel possesso, mettendo persino in prigione alcuni *vassallos et rendentes*, perchè si son rifiutati di dar loro il giuramento di fedeltà, il re, dichiara, che avendo fatto ricercare i Regesti della Curia vi si è trovato che quel feudo pervenne alla Orsolina, come eredità del fu Riccardo di Bursone, e che quindi, ne è legittima signora. Ordina perciò al Prignano ed ai suoi officiali di non molestare più quei vassalli, di rimettere in libertà gl'imprigionati, e di far ciò *instanter, et sicut habetis gratiam nostram caram.* Reg. 1381, fol. 166.

deva mandato a tempo indeterminato la concessione dei feudi, promessi a Francesco Prignano, suo nipote prediletto, e per farla finita risolse di venire in Napoli, e si pose in viaggio (1). A Carlo giunse inaspettata e poco gradita quella notizia. Pure dissimulò, e per dare il benvenuto al pontefice, andò con tutta la Corte ad Aversa, ove, ricevendolo con grandi onori, gli fece persino da scudiere all'entrata solenne nella città. Gli parlò poi del bel castello che vi era, e come si riteneva edificato da Federico II, volendo forse indurlo a trattenersi colà. Il papa fece le finte di non avere inteso, e, restato una notte soltanto in Aversa, mosse alla volta di Napoli, accompagnato dal Re, e vi giunse il nove ottobre (2). Fu alloggiato da prima in Castelnuovo, ed ivi ben custodito; ma poichè pareva ai Cardinali, ed era veramente così, che colà potea dirsi come prigione, volle egli uscirne, e prese stanza nell'arcivescovado, ove Carlo, che pubblicamente gli avea fatte le scuse dell'averlo custodito troppo gelosamente, si recava spesso a visitarlo con la regina sua moglie.

Stavano così le cose, quando Francesco Prignano, soprannominato Butillo, rapì dal Monastero di Santa Chiara una religiosa professa, appartenente a nobile famiglia napoletana (3). Era costui rotto ad ogni vizio, dissoluto, donnaiuolo, ghiottone; nè Urbano curava di riprenderlo; anzi chi si arrischiasse di dirgliene qualche parola, ne avea in risposta: Dobbiamo scusarlo, è tanto giovane. E Butillo avea oltrepassato la quarantina.

Napoli fu sossopra fu quello scandalo. Carlo, cui stava a cuore d'ingraziarsi i sudditi novelli, fece subito citare Butillo a dar conto del suo delitto, e non es-

---

(1) Raynaldus, Ann. 1383, 3.
(2) Teodorico di Niem, c. 29, 31, 32 — Raynaldus, n. 4.
(3) Teodorico di Niem, c. 33 — Muratori, Ann. 1383.

sendosi egli presentato, venne, in contumacia, condannel capo. (1) Il papa, udita la sentenza, andò su tutte le furie, e parve, un momento, che l'amicizia di quei due personaggi dovesse aver termine, quando, per opera di alcuni cardinali si venne ad un accordo. La sentenza fu rivocata, o almeno non più eseguita, e si stabilì che Butillo sposerebbe una figliuola del Gran Giustiziere, largo parente del Re, il quale confermò allo sposo, tra gli altri, il feudo di Nocera (2), ricaduto alla regia Corte per la morte del Gran Siniscalco Niccolò Acciaiuoli.

Così accomodate le cose, Carlo partì per Taranto, ove era alle prese con Luigi di Angiò.

Di Napoli, ove come Vicaria del marito era rimasta la regina Margherita, Urbano, non tenendovisi sicuro, uscì il 26 maggio, per chiudersi nel castello di Nocera, non ostante le rimostranze dei cardinali, i quali osservavano, che la nuova residenza era male scelta, perchè il castello angusto da ricoverar tutti, e la città aperta e sparsa in tanti villaggi, non offrivano asilo sicuro; anzi da un momento all'altro potea tutto il sacro collegio cadere in mano dei soldati nemici. Il papa, già in salvo, non volle sapere di coteste paure, ed i Cardinali dovettero accomodarsi alla meglio per le adjacenze del castello, specialmente nella strada Borgo (3).

Quel che s'era temuto accadde. La prima domenica del mese di Agosto una mano di cavalieri durazzecchi fu vista ronzare pei dintorni di Nocera, e verso il mezzodì del medesimo giorno alcuni di essi giunsero a poca

---

(1) Teodorico di Niem, Cap. 34.

(2) Il Prignano, oltre la città di Nocera, ebbe i feudi di Acquarola, Aversa, Baiano, Capri, Castellammare, S. Giorgio, Scafati, Sorrento e Somma.

(3) Probabilmente così denominata dalla famiglia *De Burgo*, estinta da un pezzo. Di questo cognome nocerino si trova cenno in qualche pergamena della Cancelleria angioina, e citerò come più antica quella dell'anno 1269, II, fol. 52.

distanza dalla prima cinta del Castello. Credendoli nemici, i cardinali, raccolto in furia il meglio che aveano, si diedero a fuggire verso Napoli, eccetto quel da Pisa, che non si mosse.

Come Urbano ciò seppe, mandò subito Teodorico di Niem a richiamare quei fuggiaschi, e costui, raggiunti i primi due li indusse a tornare, con parecchi della Corte pontificia. Trovò gli altri già in Napoli, manifestò loro la volontà del papa, li esortò al ritorno; ma n' ebbe in risposta, che non sarebbero fuggiti, se si fossero trovati al sicuro; che Urbano avea pensato solamente per sè, e che non voleano esporsi, in tempo di guerra, ed in luoghi aperti, a tutte le ingiurie del nemico. Teodorico tornò a Nocera e contò tutto ad Urbano, il quale lo rimandò a Napoli. Dicesse ai fuggiaschi che volentieri li avrebbe accolti, se avesse potuto: il castello appena bastava a sè, al nipote, ed ai loro familiari. Pure tornassero, tale era la volontà sua. I cardinali, eccetto quel di Rieti, ed il Maramaldo, che non vollero saperne, si lasciaron convincere, ed obbedirono, conoscendo per prova la severità del pontefice.

Re Carlo, frattanto, tornato da Taranto, e saputo della dimora di Urbano in Nocera, il 10 novembre mandò a dirgli, che volentieri lo avrebbe riveduto in Napoli: non tardasse a venirvi. Ebbe per tutta risposta, che i re eran soliti visitare i papi, non questi i re; che se voleva farsi perdonare il passato, alleggerisse i popoli dei molti tributi impostigli. Offeso Carlo di tali parole, rispose che a torto il pontefice s' immischiava delle cose dello stato; che di tributi egli ne imporrebbe a suo piacere; che il regno lo avea acquistato con le armi: il papa comandasse ai preti, era quello il suo mestiere.

Da quel punto ogni relazione fu rotta fra Carlo ed Urbano. Questi nondimeno, verso gli ultimi giorni di

Novembre, andò per pochi giorni in Napoli, ed in quella occasione pubblicò una Bolla a fine di limitare i privilegii dei religiosi, e meglio spiegare la Bolla Clementina *Dudum de sepulturis* (1).

Intanto i Cardinali ed altri personaggi della corte pontificia, malsicuri in Nocera, pregarono caldamente il papa che, o ne sloggiasse per andare in altro luogo meglio difeso, o cercasse di rappattumarsi col re (2). Pare che una tale proposta si facesse ad istigazione del Cardinale di Rieti, nemico personale di Urbano; perchè avendo questi nettamente ricusato di acconsentire, il medesimo cardinale, con l'intesa di altri colleghi, che erano in Napoli, indusse un Bartolino da Piacenza, procuratore della Corte Romana, a proporre ad un consiglio di Ecclesiastici, la seguente quistione: *Se un papa fosse troppo negligente, ovvero inetto a governare, o se, troppo tenace della propria opinione volesse far prevalere il suo capriccio, senza il consiglio dei cardinali, e che perciò la Chiesa universale riducesse in grave pericolo, sarebbe permesso dargli uno o più curatori, scelti fra i cardinali, senza dei quali non potesse sbrigare gli affari?* (3)

Bartolino propose al Concilio altre dodici questioni siffatte, avvalorate di buone ragioni per ottenerne l'approvazione; ma dopo essersi molto discusso, non si venne a conclusione veruna.

---

(1) Raynaldus, Ann. 1384, n. 5.

(2) Teodorico di Niem, c. 41.

(3) Ecco testualmente la questione, come la espose Bartolino:
« Si papa esset nimis negligens, aut inutilis ad regendum, seu adeo inni-« teretur suo sensui, quod per eius factum periclitaretur universalis Eccle-« sia vel esset effraenis, ita quod absque consilio Cardinalium, pro libito « voluntatis, omnia agere vellet, numquid liceret idoneum curatorem, vel « aliquos idoneos curatores per Cardinalium electionem substituere, cuius, « seu quorum consilio, seu rationis dictamine, Papa expedire singulae Ec-« clesiae negotia teneretur ? Natale d' Alessandro.

Il papa, nulla sapendo di ciò che a Napoli si ordiva contro di lui, se ne stava in Nocera, meditando vendetta contro Carlo, quando il Cardinale di Manuppello, di casa Orsini (1) ne lo avvertì secretamente, e gli diede copia dello scritto di Bartolino, svelandogli altresì un' altra trama, che gli apparecchiavano, ed era la seguente.

In un giorno di concistoro, i cardinali vi si recheranno preceduto ognuno da dodici domestici, bene armati, ma in modo da celare le armi sotto le lunghe vesti. Radunatisi tutti, si leveranno a tumulto, s' impadroniranno del pontefice, e lo condurranno, anche a viva forza, nella Chiesa di S. Francesco (2), che è alle falde della collina, su cui sorge il castello di Nocera. Colà gli verranno letti alcuni articoli, ed in qualunque modo risponderà, o se anche non risponderà, i Cardinali lo dichiareranno eretico, e come tale dannato a morte per mezzo del fuoco. La sentenza sarà eseguita immediatamente.

Era vero tutto ciò, ed i cardinali, capi della congiura, tenevano per fermo, che gli altri chiuderebbero un occhio per timore di re Carlo; perchè, nel fatto, Urbano avea pochissimi amici in tutto il sacro collegio. Dopo si penserebbe all'elezione di un novello pontefice.

Tutto era stabilito pel 13 gennaio 1385; ma il giorno 11, ed era mercoledì, Urbano fatto venire a sè il nipote Francesco Prignano, gli confidò la congiura scoperta, e gli disse, che di nascosto mandasse su al castello buon numero dei più fidati fra i suoi soldati, e che ve li facesse trovare pel giorno del concistoro. Butillo obbedì. Il venerdì, andati i cardinali al castello, il papa, con un pretesto, congedò tutti, invitando a restare solamente i sei, creduti dei capi, e condottili nella

(1) Rainald. Ann. 1384, n. 3.—Giornal. Napolet. Rer. Ital. Scrip. XXI.
(2) Oggi S. Antonio da Padova.

sua stanza, rinfacciò loro la congiura, incolpandoli di averla fomentata. Sulle prime negarono, ma, consegnati a Butillo, e messi alla tortura, fra i tormenti si confessarono rei.

Ecco i loro nomi:

Giovanni, arcivescovo di Corfù, e sacerdote titolare di Santa Sabina.

Luigi Donato, patrizio veneto, titolare di S. Marco, dell'ordine dei minori, di cui era stato generale invece di Leonardo Giffone, dichiaratosi per Clemente antipapa.

Bartolomeo di Coturno, anche dell'ordine dei minori, arcivescovo di Genova, e sacerdote di S. Lorenzo in Damaso.

Marino del Giudice, titolare Santa Potenziana.

Gentile di Sangro, nobile abruzzese, titolare di Sant'Adriano.

Questi, propriamente, venivan designati come promotori della congiura. Adamo Eston, cardinale inglese, confessò, che qualcosa egli ne sapeva, ma che non volle mai immischiarsene. Non gliela menarono buona; anzi in punizione dell'aver taciuto, fu giudicato colpevole, e come tale imprigionato, e torturato con gli altri, e col vescovo d'Aquila, anche accusato di ribellione, condannato alla perdita della dignità cardinalizia e di tutto gli onori e benefizi, che godevano. Urbano fece anche frugare minutamente nei loro alloggi, e portare al castello tutto ciò che vi si rinvenne.

Così prevenuto il pericolo, tenne concistoro ed elesse altri sei cardinali invece degli spodestati, e furono gli arcivescovi di Treveri, di Colonia, e di Magonza, Alnoldo, vescovo di Breslavia, e Pietro di Rosemberg. I nuovi eletti, però, ebbero il coraggio di ricusare la porpora, non ostante che Urbano promettesse loro di mantenerli, vita durante, nell'amministrazione delle loro chiese.

La domenica 15 gennaio 1385, per invito del papa, si

radunarono nel castello di Nocera, tutto il clero della corte pontificia, i maggiorenni ed il popolo della città e dei dintorni (1). Faceva un freddo intenso, ed a stento quella gran moltitudine si teneva raccolta negli angusti giardini, esposta alla neve che di tratto in tratto cadeva. Urbano, mostratosi, ordinò in prima che si chiudessero le porte, affinchè nessuno potesse uscire, salì poi sul torrione del castello (2) e di là pronunziò una lunga allocuzione. Espose come i sei cardinali aveano congiurato di spodestarlo, e come egli per divina rivelazione s'era potuto salvare: che il cardinale di Rieti, sua creatura, e da lui tanto beneficato, ora deposto, e scomunicato, era stato promotore della trama. Ricordò i beneficii fatti a Carlo, ed a quei sei cardinali, che diceva di avere tratti dal nulla, deplorando che l'uno e gli altri si fossero poi mostrati così poco riconoscenti.

Terminato il discorso, fu portata la croce, vennero accesi dei ceri, ed il pontefice scomunicò solennemente re Carlo, la regina Margherita, l'antipapa Clemente, ed i suoi partigiani, il cardinal di Rieti, i cardinali imprigionati, e tutti i loro partigiani e fautori, e pose sotto interdetto la città di Napoli. Proclamate queste censure, Urbano ed i suoi assistenti spensero i ceri, e li buttarono sugli astanti, eccitandoli a vendetta.

Nocera, allora, ed i dintorni tumultuarono. Gente del popolaccio, messasi alla campagna, si diede a fare man bassa, su tutti quelli che potè cogliere, saccheggiando ed uccidendo. Quel giorno stesso, 15 Gennaio, un inglese, procuratore di un chierico del Re, nel traversare la città, poco prima dell'avemmaria, preso a furia, fu spogliato di quanto avea, e fatto a brani; il che mise tanto spavento nei parecchi inglesi della

(1) Valsing, p. 33.
(2) Ancora in piedi oggidì. Vedi questo vol. pag.

Corte pontificia, che, raccolte in furia le loro robe, tentarono di salvarsi a Castellammare. Ma, sorpresi per via, vi giunsero rubati di quanto aveano, e malconci, che fu verà pietà. (1) Il papa gongolava.

Intanto il re, tornato a Napoli, il Venerdì 26 Gennaio, e saputo della scomunica lanciata nuovamente contro di lui, ne fu adirato tanto, che, quattro giorni dopo, cioè il mercoledì primo di Febbraio, mandò alcune soldatesche a Nocera, sotto la condotta del Conte Alberico da Barbiano (2). Queste truppe incominciarono dal saccheggiare i villaggi dei dintorni del castello ed a catturare quanti partigiani del papa potevano sorprendere.

Il Venerdì tre Febbraio cinsero di assedio la città (3), e diedero il primo assalto; il lunedì la presero, e l'abbruciarono. Dopo circondarono il castello, ove il papa era ricoverato, e da quel punto, per sette mesi, ogni relazione fu interrotta con que' di entro.

Il re non se ne stava con le mani alla cintola. Congregato tutto il clero napoletano fu posta la quistione, e lungamente esaminata, se si dovesse o no rispettare l'interdetto; e si concluse negativamente, essendo provato che non era stato inflitto secondo le leggi canoniche. Allora Carlo impose al clero, minacciando prigionia, e confisca dei beni, di celebrare i divini ufficii, al che i più obbedirono (4). Nè contento di ciò fece imprigionare quelli dei prelati, che erano in voce di fautori del papa, anzi alcuni di essi, convinti di avere

(1) Valsing, op. cit. pag. 314.

(2) Muratori. Annal. ann. 1885. — Teodorico di Niem. cap. 54.

(3) 1385. De Febraro re Carlo assediò papa Urbano a lo castiello de Nocera dei Cristiani. (*Diario Anonimo, Raccolta del* Perger. *Volume 1. pag.* 3.

(4) Raynaldus, 3. ex Gobel. — Teodorico, cap. 49.

eccitato il popolo a sollevarsi contro l'autorità regia, vennero tormentati, ed annegati.

Stando nel castello di Nocera il papa mandò un giorno a chiamare Teodorico di Niem, e vistoselo innanzi, ordinò che si chiudessero le porte. Teodorico confessa (1) di avere avuto gran paura, poichè tutto era da aspettarsi dall'iroso pontefice. Urbano gli disse, che lo avea prescelto per interrogare i prigionieri, e gli nominò altri personaggi, deputati al medesimo ufficio. Erano fra costoro: Pietro d'Alacro, segretario del papa; Basilio di Levante, notissimo corsaro genovese; Paolo di Giovinazzo, che fu poi notaio apostolico; Benedetto, dottore in legge canonica, ed un vescovo, il cui nome s'ignora, dell'ordine dei predicatori, parente di Basilio.

Accompagnati da Butillo, entrarono da prima nel torrione del castello, ove era il cardinal di Sangro, carico di catene, in un loghicciuolo, basso, ed angusto, tanto che il prigioniero poteva appena allungarvi le gambe. Butillo lo eccitò a dire la verità; che il papa gli avrebbe perdonato; e che lui stesso, fede d'un Prignano, se ne rendeva mallevadore.

Entrarono di poi dagli altri prigionieri, che trovarono similmente carichi di catene, ed interrogatili, tornarono al papa a riferire. Mentre Teodorico parlava, due dei commissarii, Paolo di Giovinazzo, e Pietro d'Alacro, piagnucolavano, o fingevano di piagnucolare. Urbano, interrompendo il discorso di Teodorico, bruscamente volto ai due, disse: Siete voi donnicciuole? Andate — Ed essi si ritirarono. Rimasto solo col pontefice, e fattosi un po' d'animo, Teodorico, cominciò, così, alla larga, ad enumerargli i pericoli che correva in quel castello, circondato da nemici, e nella certezza di do-

(1) Cap. 45.

vere, un giorno o l'altro, cadere nelle loro mani, se non altro, per fame.

Pregavalo, quindi, o di venire ad un accordo con Carlo, o di scegliere un luogo anche più sicuro. Urbano, a quelle parole, si voltava e rivoltava nel letto, fremeva, si dibatteva, sicchè al povero secretario morì la parola sul labbro.

Ma, dominando un momento la sua collera, Urbano rispose: Vi hanno malamente ragguagliato del come stanno le cose. E, chiamato il secretario di suo nipote, si fece portare la confessione del vescovo di Aquila; confessione strappatagli a furia di tormenti, essendo stato, quel povero vecchio, tenuto, il giorno innanzi, lunghe ore sul cavalletto. Il papa porse quella carta a Teodorico. Questi la lesse e freddamente la rese. Ebbene, gridò Urbano, ho ragione io? Continuerete a difendere quei traditori? — Sì, santità — Come?!

Teodorico tremava per sè, sono sue parole, pure ebbe il coraggio di rispondere — «Quale importanza si può dare ad una confessione strappata dal dolore? Vostra santità non ignora, che la tortura quasi sempre induce il torturato a mentire: a mentire anche contro se medesimo.

Il papa si morse il labbro inferiore e tacque (1).

Pochi giorni dopo giunsero alcuni parlamentari di Carlo ad intercedere pei cardinali prigioni, e ciò specialmente ad istanza del Cardinale di Rieti. Non ebbero buone accoglienze, tantopiù perchè la Corte pontificia restava dì per dì assottigliata. Quelli che la componevano, sfidando i pericoli del traversare l'esercito assediante, e le campagne nocerine, infestate di ladroni, riparavano in Napoli, o altrove (2).

---

(1) Teodorico, ivi.
(2) Teodorico, cap. 45-50.

Prima che il Conte Alberigo cingesse di assedio il castello di Nocera, Urbano avea inviato suoi legati, chiedendo soccorso, alla Repubblica di Genova, e nelle Puglie a Ramondello Orsini, valoroso figliuolo del Conte di Nola, in quel tempo solo capo della fazione di Luigi d'Angiò. In sul cominciare di febbraio comparvero nel golfo di Napoli dieci galee mandate dalla Superba, le quali si trattennero mareggiando fra Pozzuoli, Napoli e Castellammare, e, più delle galee genovesi, recò al pontefice grande conforto l'Orsini, che giunse in Nocera verso la metà di Luglio (1), conducendo ottocento cavalli. Trovata opposizione nell'esercito durazzesco, dovette aprirsi un varco combattendo, ed egli stesso, l'Orsini, riportò grave ferita in un piede (2).

Non è a dire con quanti onori venisse ricevuto. Avendo egli interceduto in prò dei Cardinali prigioni, Urbano, per contentarlo, tenne apposta un concistoro, e vi fece condurre gli accusati, promettendo loro di subito liberarli, se si confessassero in colpa. Ma, perdurando essi nell'affermarsi innocenti, il papa ingiunse che si rimandassero ai covili, in cui erano stati fino allora: stanzucce basse, oscure, umide, ove quei meschini appena potevano muoversi, se pure, tormentati da fame, freddo, e, peggio, da moltitudine d'insetti (3).

Trattando poi della sua liberazione con l'Orsini, questi gli dimostrò essere impossibile tentarla con le sole forze che avea seco. Gli chiese, quindi, del denaro per assoldare nuove soldatesche, ed un breve per Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, capitano di alcune buone compagnie di cavalli, e gente d'arme. Ramondello sperava d'indurlo a quell'impresa (4).

---

(1) Il Muratori mette al 5 Luglio l'arrivo di Ramondello.
(2) A. di Costanzo, St. lib. VIII.
(3) Teodorico, ivi.
(4) Collenuccio, St. lib. 1. n. 203 — Costo, Annotaz. al Collenuccio.

Avuti dodicimila fiorini ed il Breve partì subito, non senza aver lasciato buon numero dei suoi a presidiare il castello (1).

Lo sdegno di Urbano s'accendeva ogni giorno di più contro i prigionieri. Agognava di averne, in un modo o in un altro, qualche confessione, ed appena partito l'Orsini, li fece di nuovo tormentare colla corda. I commissarii, di sopra nominati, andarono in prima dal cardinale di Sangro, vecchio di oltre settant'anni. Lo spogliarono di gran parte del vestimento, lasciandogli solamente le brache e la camicia; poi, legatigli strettamente i polsi ad una corda, pendente da una carrucola, infissa nel soffitto, tre volte il carnefice lo sollevò con violenza, e tre volte lo fece cadere sul pavimento; mentre Butillo, che, da una porta socchiusa, sorvegliava quell' operazione, si smascellava dalle risa, ai visacci, che, pel dolore, faceva il povero tormentato. Non così Teodorico, il quale, non potendo restarsene impassibile innanzi a tanta sciagura, si accostò al cardinale, e gli susurrò in un orecchio: Caro padre, qui vi si vuole morto, nol vedete? Ebbene, dite qualche parola a costoro e liberatevene. Il cardinale rispose con un fil di voce: Non so che dire. Teodorico, allora, voltosi al carnefice, gridò: Ha confessato a me tanto che basta. Scioglietelo, ora scriverò la confessione ». Sciolto il porporato, e riavuto alquanto, esclamò piangendo: Ben mi sta questa punizione; ho sempre obbedito ciecamente ad Urbano; e quando mi mandò suo Legato in questo regno, non la perdonai nè a vescovi, nè a signori, pur di fare la sua volontà (2).

Il dì seguente Urbano volle, che si mettesse alla corda il cardinale Luigi Donato, e scelse per esecutore princi-

---

(1) A. di Costanzo, op. lib. cit.
(2) Teodorico, cap. 51.

pale Basilio di Levante. Costui, già famoso corsaro, perseguito, avea smesso, e, ridotto al verde, s'era cattivate le buone grazie di Urbano, che, tanto per dargli da vivere, fattolo entrare nell'ordine dei Rodiani, gli avea concesso un priorato in Sicilia. Pure la vita religiosa nulla potè mutare del suo pessimo naturale; era sempre lui: crudele, sanguinario e nemico giurato di ogni persona da bene. Il papa, datogli l'ordine, soggiunse: Nessuna commiserazione: straziatelo tanto, e così forte, che io possa sentirne la voce — Vostra santità sarà contenta di me, rispose Basilio ed uscì.

Chiamati gli altri commissarii, fecero trascinare il cardinale nella sala terrena del torrione; e, legatolo seminudo alla corda, di tanto in tanto lo tiravano in su con violenza, e con violenza lo lasciavano ricadere, dopo averlo tenuto qualche tempo per aria. Durò tal supplizio dalle prime ore del mattino fino al mezzodì. Il tormentato, vecchio, malandato di salute, delicato di complessione, a quegli strazi soffriva acerbamente; e pure ad ogni tratto di corda esclamava: Gesù Cristo anche ha sofferto per noi. Urbano, in quel mentre, passeggiava tranquillamente nel giardino adjacente al torrione, recitando il suo uffizio, e di tratto in tratto alzava la voce, affinchè gli esecutori, ammoniti della sua presenza, fossero solerti nell'opera di sangue; o, talvolta, facendo capolino nella stanza del supplizio, gridava, in tono canzonatorio, al torturato, sospeso alla corda: Se volete, siete sempre in tempo per dire la verità (1) ». Teodorico di Niem, mancandogli il coraggio di restare più a lungo in quel luogo, finse un capogiro, e si ritirò nella sua camera.

Gli altri cardinali vennero, l'uno dopo l'altro, messi alla corda, e similmente torturati.

---

(1) A. di Costanzo, St. lib. VIII.

Tanta severità del pontefice mosse a sdegno re Carlo. Il mercoledì, 10 maggio 1385, fece pubblicare nell'esercito, a suon di tromba, il seguente bando: Chiunque consegnerà il papa, vivo o morto, avrà un premio di diecimila fiorini; chiunque ne favorirà la fuga, pubblica o segreta, sarà giudicato ribelle, e nemico del re, e, come tale, messo fuori legge (1).

Urbano, d'altra parte, per non parer da meno, ogni dì, fattosi a una finestra, circondato dai suoi assistenti, con un torchio in una mano, ed un campanello nell'altra, fulminava le maggiori scomuniche sull'esercito assediante; e, non tenendo ciò bastante, diè fuori una costituzione nei termini seguenti: « Se per l'avvenire « accadrà che il papa si trovasse assediato dai suoi ne« mici, o preso prigioniero, sarà dovere di tutti i cri« stiani, dimoranti a dieci leghe in giro, di correre ad « aiutarlo, e per questo guadagneranno le medesime « indulgenze che guadagnerebbero se andassero in Ter« rasanta contro gl'infedeli ». Inoltre mandò ordine a tutti i sacerdoti, o investiti di sacri beneficii, di uccidere, o mutilare, in qualsiasi modo, tutti gli asssedianti, che cadessero nelle loro mani, senza incorrere per questo nelle irregolarità, minacciate dalle leggi canoniche (2).

Contro simile costituzione protestarono subito, in una lettera, diretta al clero di Roma, cinque autorevoli car-

---

(1) Vitae, tom. II, pag. 982.

(2) Hector Pignat. ap. Rayn. n. 3. 6 «....item dominus Urbanus in eodem « castro Nuceriae prima dies mensis maii declaravit, quod clerici cuiuscum« que ordinis contra Carolum de Duracio, et gentes suas, pro defensione « ipsius domini Urbani et aliorum existentium infra Castrum Nuceriae bel« lantes, si contingerit eos occidere aliquem, vel membro aliquo mutilare, « nullam sententiam excomunicationis, vel irregularitatis incurrerent, et illa « indulgentia, illoque privilegio gaudere deberen, quibus gaudent euntes in « subsidium terrae Sanctae: et hoc item declaravit de eis, qui ante illam « diem aliquem de predictis occiderunt et mutilaverunt ».

dinali, che trovavansi in Napoli, e furono: Pilo di Prato, vescovo di Frascati; Luca Gentile, titolare di S. Sisto; Poncello Orsini, titolare di S. Marcello; e Landolfo Maramauro, o Maramaldo, diacono, titolare di S. Nicolò (1).

Dello scisma, che separava la Chiesa, incolpavano il papa; che, insolente ed intrattabile, era sordo ai consigli di prudenza; che, venuto in guerra con re Carlo, avea fatto imprigionare e torturare sei cardinali innocenti, e noti per la loro pietà; che, abbindolato da taluni uomini detestabili, i quali promuovevano i suoi capricci, profondeva per loro i tesori della Chiesa, e perfino i sacri vasi; e che, finalmente, mercè l'opera sua, invece di lenire, esacerbava sempre più i rancori fra cattolici e cattolici.

Laonde, soggiungevano i sottoscrittori di quella protesta, in buona coscienza noi ci sentiamo sciolti dalla obbedienza dovuta al pontefice, e ciò col parere e permesso dei migliori dottori e prelati della Chiesa. Invitiamo tutti i fedeli a seguire il nostro esempio, e tutte le potestà ecclesiastiche, ed i sovrani della cristianità ad unirsi a noi, mediante un concilio generale, o altrimenti, per prevenire i molti pericoli che minacciano la Chiesa (2).

Per tutta risposta Urbano reiterò la scomunica contro Carlo ed i suoi fautori, dichiarò privato della dignità cardinalizia il Maramaldo, ed eretici gli altri quattro (3).

Intanto, rinforzato dall'arrivo di nuove soldatesche, l'esercito durazzesco si rese padrone in breve tempo di tutta la città di Nocera, che, per altro, gli venne contesa aspramente dai partigiani di Urbano. Rizzate poi le macchine da guerra, e baliste, e catapulte, fu superata la prima e la seconda cinta, non che il muro esterno

(1) Il Maramaldo fu poi reintegrato nella dignità cardinalizia da papa Bonifacio IX.

(2) Vitae PP. 2. 983.

(3) Storia di Napoli d'incerto autore, lib. 4. pag. 54 e seg.

del castello, ed il giardino, di dove, dì e notte, col continuo trar di sassi, e di frecce, venivan molestati que'di dentro, riparatisi, come in ultimo rifugio, nella rocca, con la quasi certezza di dover cedere da un giorno all'altro. Urbano vedeva che l'era finita per lui, e disperando di soccorso, non sapeva far di meglio, che di raccomandarsi a Dio (1). Pure spedì a Ramondello, scongiurandolo che affrettasse la sua venuta. I messi lo trovarono per via.

Il dì otto agosto gli assedianti furono còlti alle spalle. Erano Ramondello Orsini e Tommaso Sanseverino, i quali, per la via di Materdomini (2), accorrevano in aiuto di Urbano, conducendo tremila cavalli e buon numero di pedoni. Con loro veniva, per mercede, un Lutero di Svevia, capitano di una compagnia di Alemanni, ed un altro condottiero, soprannominato Faggiolo Citrullo, beneventano, della fazione della Rosa rossa, ed altre truppe ragunaticce, raggranellate di qua e di là in Terra di Lavoro (3).

Dato l'assalto, entrarono nel castello; ma è verosimile, che re Carlo, cui il papa prigioniero sarebbe stato serio impiccio, imponesse ai suoi di lasciar fare, e di opporre debole resistenza, tanto per non parere; poichè, veramente, gli assedianti, solo ad essere un pò più operosi, avrebbero potuto impadronirsi di Urbano e di

---

(1) « .....assediavano con tre trabucchi, che li tiravano come se fossero « stati Saracini » *(Annali del Duca di Monteleone)*.

« .....multiplicato inter haec exercitu papam obsidente, capta est civitas « Nuceriae, non sine Papae fidelium caedae, et deinde erectis machinis, bom- « bardisque oppositis, ingentia saxa emittentibus, nec non crebris ballistarum « sagittis castrum impugnatur, et capto exteriori muro castri, hortus magni « ipsius castri per adversarios occupatur. Erat autem castrum alio quodam « muro alto quo arx, quae vulgo rocha dicitur defendebatur, undique cin- » ctum. Cum vero Papa, ut sic plurimum destitueretur auxilio, licet spe- » raret in Domino ». (HECTOR. PIGNATELLUS. *Diar. Neapolit.*)

(2) A. DI COSTANZO, St. lib. VIII.

(3) TEODORICO, cap. XLIX.

tutti i suoi pochi difensori e cortigiani, parecchio tempo prima che giungesse Ramondello ed il Sanseverino.

I Durazzeschi stettero cheti, ed Urbano, menando seco i sei cardinali accusati, e tutto il suo tesoro, potè uscire liberamente dal castello, molestato per altro, alle spalle, dal nemico; ed a difenderlo gli giovarono non poco gli alemanni di Lutero. Traversato il piano di Sanseverino, Ramondello, per Giffoni e Buccino, condusse la comitiva sulla marina di Pesto, ove speravano di trovare il naviglio genovese (1); e quel viaggio fu oltremodo spiacevole, dovendosi traversare montagne ripide e selvagge, per sentieri spesso impraticabili. Urbano resse appena a tanti disagi; però dovette perdere buona parte del suo tesoro, perchè, fra gli altri, gli animali che portavano i forzieri, sfiniti, cadevano per via, nè vi era tempo di rimetterli in gambe, o lasciarli riposare, chè i nemici, di tanto in tanto, si facevano vedere (2).

Un caso lagrimevole accadde per via. Il Vescovo di Aquila, vecchio, infermiccio e malconcio dai patimenti della tortura, impotente a resistere alla fatica del viaggio, anche perchè gli aveano dato una cattiva cavalcatura, andava innanzi a stento, ed adagio, non ostante i ripetuti incitamenti del papa, affinchè s'affrettasse.

Urbano allora, adirato, comandò che fosse ucciso. Il corpo di quell'infelice rimase sulla montagna insepolto.

Restarono tutti esterrefatti a tanta severità, e Teodorico, presente, a questo punto della narrazione esclama: Può mai un pontefice fare uccidere così, per capriccio, un uomo, senza incorrere nelle irregolarità comminate dalle leggi canoniche?

Pervenuti i fuggitivi alla marina, che è allo sbocco del Sele, non vi trovarono le triremi genovesi, e fu me-

(1) A. di Costanzo, op. cit.
(2) Teodorico, op. cit.

stieri piantar le tende colà ed aspettare. Poco mancò, allora che Urbano non cadesse dalla padella nella brace. Imperocchè i molti francesi, assoldati da Ramondello alla rinfusa, vedendosi in buon numero, tramarono d'impadronirsi dei tesori di Urbano, anzi di lui stesso, e consegnarlo a Clemente da cui speravano altresì un grosso guiderdone. A stento Ramondello, un po' con promesse, un po' con minacce, potè tenerli in freno; però Urbano, per chetarli, dovette pagar loro diecimila fiorini d'oro e dare sicurtà per altri ventiseimila. E poichè gli mancava tanta moneta, fe' mettere in pezzi il meglio del vasellame prezioso, che avea seco (1).

Qualche giorno dopo giunse il naviglio genovese, sul quale imbarcatisi il papa ed i suoi, si andò prima a Messina. Là fece leggere pubblicamente le bolle con cui avea fulminato le maggiori scomuniche contro Carlo; e così fu praticato anche in Palermo. Rifornite poi le navi di viveri, di cui avean gran bisogno, misero alla vela per Genova, ove giunsero il 23 settembre. Per via, essendogli d'impaccio i cardinali prigionieri, nè volendo liberarli in niun modo, Urbano, fattili cucire ognuno in un sacco, ordinò che si gittassero in mare quei porporati, non di altro rei, che di non aver seguito ciecamente i capricci di un uomo il quale avea dato, in gran parte il cervello a pigione (2).

Ramondello, in premio dell'opera sua, ebbe il governo della chiesa di Benevento, e la conferma della Baronia di Umari (3).

Ma se Urbano riescì a salvarsi, il nipote Francesco non la passò così liscia.

---

(1) Teodorico, cap, 49-56.
(2) Platina. Urbano VI.
(3) Diurnal. di Montecas. Anno 1384 — A. di Costanzo. lib. VIII.

Pochi giorni prima che Ramondello ed il Sanseverino giungessero al castello di Nocera, egli, stimandovisi poco sicuro, abbandonato lo zio, ed eludendo la vigilanza degli assedianti, corse a chiudersi nella torre di Scafati. Quivi, circondato, e preso prigioniero, venne consegnato a Re Carlo (1) e poi liberato soltanto l'anno 1387.

1) Hector. Pignatel. Diar. Neap. — Istoria del Regno di Napoli d'incerto autore, lib. 1, pag. 54 e seg.

CAP. VIII.

I LATRO — GLI AQUINO — I TOMACELLO

Per la morte, senza prole maschile, di re Luigi d'Ungheria, i magnati di quella nazione, desiderosi di avere un principe della medesima stirpe, offrirono il trono a Carlo di Durazzo, il quale, già sicuro dei suoi dominii del napoletano, non se lo fece dir due volte, ed andato in Ungheria, vi fu solennemente riconosciuto, e coronato. Ma poco godette il nuovo regno, perchè un sicario, stipendiato dalle regine Elisabetta e Maria, questa figlia, quella vedova del defunto re, lo spense a tradimento alquanti mesi dopo il suo arrivo colà, l'anno 1386.

La regina Margherita, moglie di Carlo, rimasta in Napoli, come reggente del regno, avuto notizia della morte del marito, fece tosto proclamare re il figliuolo Ladislao, in favore del quale, da Antonio Dentice implorò la protezione di papa Urbano. Questi, che sulle prime avea negato a Carlo perfino la sepoltura ecclesiastica, finse di arrendersi, ed ingiunse a Ramondello Orsini, gonfaloniere di Santa Chiesa, di pigliar le difese del giovane sovrano.

Intanto i cinque seggi di Napoli, scontenti del governo di Margherita, e de' suoi ministri, di accordo col popolo della Città, crearono un magistrato intitolato

degli *Otto del buon governo*, affinchè provvedesse che i diritti comuni non venissero violati. Incominciarono allora gravi gare di potestà fra sudditi e sovrana.

Fra questi dissidii invigorivano più e più i partigiani di Casa d'Angiò, che riconoscevano per loro capo Tommaso Sanseverino. Nè Clemente, antipapa, se ne stava inoperoso, anzi concessane l'investitura a Luigi II. d'Angiò, figlio di Luigi I, adottato nel 1380 da Giovanna, indusse a tentare l'impresa del regno di Napoli Ottone di Brunswich, ultimo marito di questa regina, già prigioniero di Carlo di Durazzo, e liberato tre anni dopo, per opera di alcuni brettoni, che lo condussero in Avignone.

Ottone avea molti amici in Napoli, e, fidando nell'aiuto loro, vi giunse il venti luglio dell'anno 1387. Il senato fece subito atto di sommissione a Re Luigi, a condizione però che dei soldati di Ottone entrassero in Città solo quei pochi che doveano comperarvi vettovaglie (1).

La regina Margherita, vistasi malsicura, si rinchiuse nel Castello dell'Uovo; ma poi che Napoli, in prima, e quasi tutto il regno, dopo, s'inchinarono al novello padrone, riparò col figlio, e con la sua corte, in Gaeta, ad aspettarvi tempi migliori. Ed anche Ramondello, dopo aver tentato, con l'aiuto di parecchi cavalieri pugliesi, di opporsi al Sanseverino ed al Brunswich, quando costoro si furono impossessati di quasi tutti i castelli di Napoli, sopraffatto da forze maggiori delle sue, dovette sloggiare, e ritirarsi a Nola.

Fra i castelli, che tenevano le parti di re Ladislao, era quello di Nocera. Ottone mosse ad assalirlo (2), e

---

(1) Muratori, Ann. 1387.

(2) Specim. Historiarum, Muratori, R. I. Scriptores vol. 16, pag. 1130—1Lt. Cur. vol. I, ann. 1396 in Cam. 1. fol. 11.

lo prese, dopo qualche tempo; nè, forse, vi sarebbe riuscito, se un Cornelio Correale, gentiluomo sorrentino, che n'era castellano, in quel tempo (1), non avesse, per denaro, aperto le porte ad Ottone, andando poi egli stesso, il 19 agosto dell'anno 1389, ad offrirne le chiavi a Luigi d'Angiò, che già era venuto in Napoli (2). Il Correale condusse seco i Sindaci della città di Nocera, per fare atto di omaggio al novello sovrano.

Floridasso Latro fu dei gentiluomini grandemente devoto a re Ladislao, e che anche in Gaeta, partecipò con lui ai tristi giorni dell'esilio. Di nobile famiglia napoletana, possedea dall'eredità paterna la dogana ed il villaggio Pareti in Nocera, per acquisto fattone l'anno 1303 (3); laonde vi avea molti amici e partigiani, e vi godea molta autorità. Addolorato Ladislao del tradimento di Cornelio Correale, e della perdita della città di Nocera, e del suo forte castello, commise a questo suo fedele di ricuperarli, con altri luoghi circostanti, che anche gli si erano ribellati, ed a tal fine gli affidò buon numero di soldati. Floridasso venne nell'agro nocerino, in poco tempo strinse i ribelli all'obbedienza, e, preso d'assalto il castello del Parco, vi piantò la bandiera del suo signore.

Ladislao fu contento non poco di tale vittoria, e per darne un pubblico attestato a Floridasso, suo *Cameriere*, *familiare* e *fedele diletto*, con diploma, spedito agli otto di settembre dell'anno 1393, facendo ampia menzione del valore di lui nella conquista di Nocera, del Castello nocerino, e di altri luoghi della Provincia

---

(1) Come appare, anche dal diploma con cui Ladislao concesse il feudo di Nocera ai fratelli Tomacello, Francesco Prignano, non ostante le controversie fra Urbano e Carlo, tenne i feudi del Napoletano fino alla sua morte.

(2) Reccho, Fam. nob.

(3) Aldimari, Fam. Latro.

di Principato, ed accennando altresì ad altri servigi resi, gli concesse per sè e per i suoi eredi e successori cento once d'oro all'anno, in perpetuo, da prelevarsi dalle rendite, e dai proventi della Dogana ed altre gabelle di Maiori (1). E pochi giorni dopo, con altro diploma, ricordando che esso Floridasso per successione paterna possedeva la Dogana di Nocera, gli donò la gabella dell'olio, nella stessa città, anche per sè, e per i suoi eredi e successori.

Nè contento di tali donativi, Ladislao volle dargli altri attestati della sua munificenza, e quell'anno stesso, gli concesse, sotto il nome di Capitano regio, il dominio, in perpetuo, della città di Nocera, e di altri feudi, posti in queste vicinanze, con la giurisdizione civile e criminale, e con l'esercizio della Bagliva (2).

Non fu ingrato Floridasso ai tanti benefizi ricevuti. Allorchè Ladislao, uscito di Gaeta, contro re Luigi, il 9 aprile dell'anno 1394, trovavasi nelle paludi di Napoli, con 4000 cavalli e 6000 fanti, vide entrare nel suo campo una scelta compagnia di gente d'arme. Era Floridasso, che, raccolta in Nocera e dintorni quella compagnia, correva ad aiutare il suo signore, nell'impresa alla quale s'era accinto.

I principali Baroni dichiaratisi in favore di Ladislao, questi potè riconquistare facilmente il regno. Floridasso allora fu chiamato a reggere i più alti ufficii di Corte. Fu Gran Giustiziere, Gran Capitano della Guerra e della Marina, e finalmente Vicerè. Ebbe inoltre alcuni feudi, fra i quali Tramonti e Maiori. Nell'anno 1397 Ladislao gli donò tutti i beni stabili, burgensatici e feudali, che aveano posseduto in Nocera, nel territorio no-

---

(1) Reg. 1392-1393, fol. 24. — Reg. id. fol. 24 a t.

(2) V. documento in fine del capitolo. — Reccho, op. cit.

cerino, e fuori di esso, il fu Niccolò Acciaiuoli, Conte di Melfi e Gran Siniscalco del Regno, e la defunta Orsolina di Joli, Contessa di Satriano, allora in potere dei loro eredi (1), permettendo di darne a questi ultimi l'equivalente in denaro contante.

Qui è mestieri fare una breve digressione.

L'Orsolina de Joli, a cui ho accennato, Contessa di Satriano, e signora di Giffoni, di Vairano, e di alcuni

---

(1) A costoro Ladislao rilasciava il seguente curioso documento che giova riportare nella sua integrità:

« Ladizlaus rex etc. Universis et singulis presentes licteras inspecturis, tam presentibus, quam futuris. Decens arbitramur et debitum ut quod aliquando verti posset in dubium veritate, licet a multis incognita, suffragante nostro testimonio declaretur. Cum itaque indubium verisimiliter ad presens, seu imposterum renovari posset, et multis, Ursolina de Joli, quondam Comitissam Satriani, quae hiis diebus non longe preteritis in civitate Nuceriae diem clausit extremum propter moram quam traxit certe vitae, et postmodum mortis tempore, tam in dicta civitate Nuceriae, quam civitate Neapolis, aut aliis terris, et locis, per nostros rebelles detentis et occupatis, nostram propterea fuisse rebellem, et crimen lesae majestatis adherendo, et favendo dictis hostibus, et rebellibus commisisse. Nos ad removendum cujuslibet hesitationis dubium, veritati testimonium proibere volentes, tenorem presentium de certa nostra scientia, cum consensu et actoritate colendissimi in Cristo patris domini Angeli Cardinalis Sancti Laurentij in Damaso presbyteris Cardinalis etc. declaramus, decernimus, ac etiam profitemur Comitissam prefatam semper, et omni tempore nostra fuisse fidelem, ac de nostra voluntate, fide pariter, atque parte, nec unquam in dictis civitatibus, ubi licet de certa nostra licentia et volumtate ac beneplacito moram traxerit quodammodo inibi, invita et non sponte permansit, aut alibi adhesisse, favisse, seu paruisse dictis nostris hostibus, et rebellibus, aut eorum seguacibus, complicibus, et fautoribus quoquomodo, nec contra nos quitqumque quo nostra lederetur majestas et status, verbo aut opere commisisse quinqummo in ipsa nostra fidelitate firmiter et constanter perseveravit, vixit, et stetit prout nobis constat ad plenum usque ad diem et horam mortis, ac spiritum ultimum vitae suae, et sic ab omnibus, et ubique pro veritate sic est retineri, ac haberi, ad presensi et in futurum volumus et jubemus, nec reputari aut censui contrarium ex dicta mora seu morte, vel causis quibusvis aliis et quaequam. In cujus retestimonium etc.

Dat. Gajetae anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo die secundo mensis septembris, primae indictionis etc. (Reg. 1392-1393, fol. 191, a t.) »

casali di Capua, avea sposato Bernardo d'Aquino (1) il quale discendeva da Landolfo d'Aquino, marito, in seconde nozze di Giovanna di Bursone, figlia di Iacopo, e d'Ilaria Filangieri, Conte di Satriano; e costei avea, come s'è visto di sopra, ereditato i beni di Giacchetto Filangieri, figlio di Riccardo, e nipote di Giacomo, morto senza eredi, per non avere avuto prole dalla moglie Margherita Clignetta.

L'Ammirato, scrivendo della famiglia Bursone (2), asserisce, che i beni di Giacchetto, per essere costui morto senza eredi, passarono ad una sua sorella, *di cui non si sa il nome*. Ciò è poco esatto. Chi ereditò i beni di Giacchetto fu, non una sorella, ma una zia, sorella di Riccardo, suo padre, e propriamente questa Giovanna, la quale sposò in prime nozze Adenetto de Canavieras, valletto e familiare di re Carlo II d'Angiò, ed in seconde Landolfo d'Aquino; e che, per essersi estinta la famiglia dei Bursone, almeno il ramo di Riccardo, in Giacchetto, ne ereditò quasi tutta la fortuna (3).

Landolfo d'Aquino, nel mese di aprile dell'anno 1343 fece il suo testamento in Nocera, ed istituì erede universale il suo primogenito Niccolò, a condizione, che, morendo senza figli, gli succedesse la figlia Angela, moglie di Guglielmo Stendardo, e, morendo anche costei senza figliuoli, succedesse l'altra sua figlia Ilaria, moglie di Camillo Minutolo, e finalmente l'ultima sua figliuola Isabetta, alla quale col medesimo testamento lasciava 800 ducati, oltre parecchi legati a diversi suoi familiari e scutiferi.

Era costui fra i signori più facoltosi dei tempi suoi,

---

(1) De Lamarra, Famiglie nobili.

(2) Parte I, pag. 137.

(3) Reg. del re Carlo II, ann. 1303, B. fol. 9. — De Lellis, M. S. inediti. Bibl. Naz. di Nap. X. A. 8.

come si vede del gran numero di feudi e di beni, burgensatici, e feudali, enumerati nel suo testamento.

Nel mese di febbraio del 1344, ritrovandosi nella sua Baronia della Grotta, tormentato da febbre, di cui poi morì, aggiunse al suo testamento di Nocera un codicillo, con cui scelse, per suoi esecutori testamentarii, Niccolò, suo figlio, Guglielmo di Sabrano, Conte di Ariano, Raimondo del Balzo, suo cugino, e l'abate di Montecassino.

Niccolò, oltre i feudi della Grotta, di Melito, di Bonito, e l altre terre, ebbe, per successione della madre, Giovanna di Bursone, i feudi di Nocera, S. Marzano, Lettere. Gragnano, e Scafati (1).

La Contessa di Satriano, Orsolina de Joli, avea posseduto in Nocera la tenuta di Corte in piano, passata dai Filangieri ai Bursone, e da questi ai D'Aquino. Era un palazzo ben fortificato, annessovi il borgo, ora detto de' Pagani, con tutte le abitazioni circostanti; era, insomma, quella parte della Città di Nocera, che, ampliata di poi, formò Pagani.

Floridasso ebbe altresì da re Ladislao un gran bosco fra Scafati e Nocera. Messo egli in possesso di quei beni, rifece il palazzo di Corte in piano, e, per meglio fortificarlo, vi aggiunse una nuova torre, probabilmente quella che, ancora in piedi oggidì, è unico avanzo della grandezza di una volta. Racconta il Recchо (2), che, ai tempi suoi, *gran parte del castello o palagio si vede ancora in piedi, essendo il rimanente andato in rovina; e nella torre si veggono ancora le armi di Floridasso, e si vedevano altresì in una casa, ove la gabella dell'olio si esigeva, e sopra la porta di essa città, che*

---

(1) Campanile, Famiglie nobili del Regno.
(2) Discorsi sulle famiglie nobili del Regno.

usciva sulla strada che va a Sanseverino. La qual porta nei tempi di popolare tumulto andò in rovina.

Gravemente infermo, Floridasso, verso gli ultimi giorni del novembre 1399, venne in Nocera, ove sperava che l'aria purissima, ed il dolce clima potessero ridonargli la salute, mezzo andata. Ma, aggravatosi il male, questo prode cavaliere morì nel suo castello di Corte in piano, nel mese di dicembre del medesimo anno, e fu sepolto nella Chiesa di S.ª Anna di Nocera, appartenente all'ordine Domenicano.

Lasciò tre figli: un maschio, Roberto, e due femine: Verdella e Beatrice, avuti dalla moglie Caterina Baraballo, che gli era premorta. Quei tre bambini, come che di età tenerissima, rimasero affidati alle cure di Mariella Seripando, sorella uterina di Floridasso, e cameriera favorita di Giovanna, poi regina di Napoli, sorella di re Ladislao.

La munificenza di questo Sovrano, che avea colmato di favori Floridasso, continuò nel figliuolo Roberto. Il primo Gennaio del 1400, pochi giorni, cioè, dopo la costui morte, Ladislao confermò a Roberto, chiamandolo *nobile fanciullo, primogenito di Floridasso Latro, Maresciallo del Regno di Sicilia, suo consigliere di stato e fedele dilettissimo, e suoi eredi in perpetuo del suo corpo legittimamente discendenti* tutti i beni burgensatici e feudali di Nocera e sue vicinanze, già posseduti dagli eredi del Gran Siniscalco Niccolò Acciaiuoli (1), e di Orsolina, contessa di Satriano, nel modo stesso che li avea concessi al padre suo, permettendo di *darne lo scambio*. Gli concesse altresì il dominio di tutti gli altri feudi, che avea già posseduti Floridasso, e l'investitura del Borgo di Scafati (2). Con altro diploma poi

---

(1) Reg. 1400, fol. 60.

(2) Recco, op. cit.

dell'ultimo giorno di gennaio, dello stesso anno, confermò anche a Roberto il comando, vita durante, della città di Nocera, con la giurisdizione civile e criminale, e sotto il nome di Capitan generale, come già l'avea avuto il medesimo Floridasso, aggiungendovi il dominio, *in perpetuum*, delle Terre di Maiori e Tramonti.

E poichè, forse, mancavano a Roberto i denari, occorrenti al riscatto dei feudi concessigli, Ladislao, ai 7 luglio del 1402, ricordando il valore, ed i meriti del padre, Floridasso, fece pagare a Roberto, ed a Mariella Seripando, sua zia, balia e tutrice, ducati cinquemila in oro, del suo tesoro particolare, con l'obbligo di impiegare detta somma nella compera di tutti i beni burgensatici e feudali, posseduti in Nocera, e nell'agro nocerino dagli eredi del Gran Siniscalco Niccolò Acciaiuoli, e da Giacomo d'Aquino, conte di Loreto, e figliuolo di Orsolina de Joli, contessa di Satriano. Erano *il Borgo e la strada di Pagani, il Castello di Corte in piano, con tutti i Casali e abitazioni poste nella circostante pianura, a piè dei colli, ove l'antica Nocera, e la sua fortezza è posta, che oggi sono incorporati con la detta città, e sono la maggior parte di essi spettanti alla detta Baronia* (1), *con le terre di Cancellara e di Pennone, con condizione che non possano detti beni essere in nessuna guisa soggetti a debiti fatti da esso Floridasso, perchè comprati con denari dati dal re a Roberto Latro* (2).

Nè ancora contento di ciò, Ladislao altri favori volle largire al figlio di Floridasso.

Nel 1402, essendo già pagati al Conte Giacomo d'A-

---

(1) La *Baronia*, di cui qui si fa cenno, era un grosso podere, messo in Nocera, poco oltre il villaggio Capofioccani, verso Monte Albino, a destra della strada rurale, che mena all' altro villaggio Vescovado. Quel podere serba, anche oggi, il nome di Baronia.

(2) RECCHO, op. cit.

quino, figlio ed erede di Orsolina de Joli (1), i ducati cinquemila, dati dal re, questi, ad istanza di Mariella Seripando, in qualità di Balia e Tutrice del nipote Roberto, acconsentì che i beni acquistati di feudali diventassero burgensatici, come seguì.

Ma questo giovine non godette lungamente i concessigli favori. Morì circa il 1422, di soli 27 anni, o poco più; e, non avendo lasciato figli, per non aver mai preso moglie, la maggior parte dei suoi possedimenti ritornarono nel Regio Demanio.

Verdella Latro, nella chiesa di S.ª Anna di Nocera, edificò una cappella intitolata a S.ª Maria delle Grazie, ed in essa, dalla parte destra dell'altare maggiore, furono seppelliti Floridasso Latro, Caterina Baraballo, ed il loro figliuolo Roberto. La stessa Verdella, poi, volle, che, in suffragio di quei suoi morti, vi si celebrasse una messa quotidiana, come appare dal seguente documento.

« Ann. Dom. 1453—Regnante serenissimo ed illustris-
« simo domino Aphonso, rege Aragoniae, Siciliae etc.
« Regnorum eius citra farum anno 19, etc. Gaspar
« Mollus, de civitate Nuceriae, ad contractus judex,
« Franciscus Simeone, de civitate Capuae, Notarius, etc.
« magnifica Domina Verdella Latro de Neapoli decla-
« rans coram dominam Priorissam et moniales Sancte
« Agnes de Nuceria Christianorum, ordinis Predicato-
« rum, quod cum ipsa constituisset quandam Cappel-
« lam in earum Ecclesia sub vocabulo Sanctae Mariae
« delle Grazie, prope altare magnum, et a latere dextro
« ipsius altare cum cona una deaurata, una figura San-
« ctae Agnetis, domini nostri Jesu Christi, et beatae
« Mariae etc. planeta, Tonicella de velluto etc. Plu-
« viale etc. item Calicem unum de argento deauratum,

(1) Reg. 1392-139?. fol. 102.

« cum armis insignitis ipsius domine Verdellae, et pro
« celebratione missarum donavit uncias duas in per-
« petuum pro una missa in quolibet die ibi celebranda,
« pro quibus obbligavit apotecam unam de apotecis
« suis in civitate Neapolis, *alla piazza delli setaioli*,
« seu *delli selici*, iuxta bona Sanctae Clarae, justa bona
« Nicolai Vespoli (1) ».

Così la parte occidentale della Città si trovò infeudata ai Latro. Della parte orientale, quella che ora è la città di Nocera, propriamente detta, Ladislao avea fatto dono, fin dall'anno 1391, ad Andrea e Giovanni Tomacello, nipoti di papa Bonifacio IX, sia per ingraziarsi quel pontefice, e mostrarglisi riconoscente dell'aiuto, che ne avea avuto nella conquista del Regno, sia per ricompensare i due Tomacello dell'opera personale, data in quell'impresa. Ambedue ebbero il feudo con titolo di conti, e con Nocera, le terre di Minervino, Altamura, ed il Castello di Guastaimone.

Dirò qualche parola intorno a cotesti due signori di Nocera.

Giovanni, o Giovannello Tomacello ebbe parecchi feudi, come Orvieto, Spoleto, Sora, Montefusco e terre di quei dintorni, Somma, Guaragnone, Lafragòla; e fu Gran Cancelliere del Regno, e Consigliere di Stato di re Ladislao. Sposò Caterina Acquaviva, figliuola del Conte di San Floriano, la quale gli portò ricca dote.

---

(1) Riporto qui, sulla fede del Recco, questo documento intorno alla cui autenticità avrei, veramente, qualche dubbio. Mettendo da banda le ragioni puramente paleografiche, una delle quali, la principale, è che lo stile e la lingua non paiono del tempo cui si vuole ascrivere il documento, m'induco a crederlo apocrifo, perchè avendo io, molti anni or sono, studiate parecchie pergamene, e la *platea* vecchia, già del Monastero di S. Anna, non ho trovato alcun cenno di questa Cappellania, che si asserisce fondata da Verdella; oltre a che, nella Chiesa di quel Monastero non è stata mai una cappella intitolata a nostra Signora delle Grazie.

Andrea possedè Monopoli, la Marca d'Ancona, Sora, Alveto, Calvi e terre vicine, Arpino, Francolisi, Santo Magno, gli Schiavi, e Monte Nero: fu anche consigliere di stato di re Ladislao. Sposò Giovannella Stendardo, signora anche lei di molte terre e feudi.

Riferisco le parti principali del diploma con cui venne loro concesso il feudo di Nocera.

Il re dichiara che:

« in signum recognitionis debitae beneficiorum multipli-
« cum, que sanctissimus in Christo pater et Clemen-
« tissimus dominus noster Dominus Bonifacius, divina
« providentia papa nonus, sacrosantae et Universalis Ec-
« clesiae dominus summus pontifex, largiflue erga nos
« tam ante, quam post tempore sui pontificatus effudit,
« ad quae, profecto, recompensanda, retributione con-
« digna caremus sufficientia et posse privamur, conside-
« ratione quoque magne devotionis et fidei magnificorum
« virorum Iohannelli et Andree Tomacelli, de Neapoli,
« militum, familiarium dicti domini nostri papae consi-
« liariorum et fidelium dilectorum, nec non grandium,
« gratorum, et utilium servitiorum quae fratres ipsi,
« nullis eorum personarum parcendo periculis, labori-
« bus, et expensis nostrae Excelentiae prestiterunt, etc...
« ex quibus digna ratione induamur quod ipsis favoribus
« et gratiis augeamus, eisdem Iohannello et Andree ac
« ipsorum, et cuilibet eorum heredibus utriusque sexus
« ex ipsorum corporibus legitime descendentibus, natis
« jam, et in antea nascituris imperpetuum, Terras Nu-
« ceriae, de provincia principatus citra serras Montorij,
« ac Minerbini, et Altemurae, nec non castrum Guai-
« moni... quae fuerunt quondam Francisci Prignani,
« olim principis etc., noviter ab ac vita, sicut domino
« placuit, decedentis, nullis ex suo corpore legitimis
« liberis derelictis, per eundem obitum sine legitimis
« liberis ut prefertur devolutas et devolutum juxte et

« rationabiliter ad Curiae nostrae manus cum castris,
« seu forteliciis, hominibus, vassallis et vassallorum red-
« ditibus, servitiis, domibus, possessionibus, terris cultis
« et incultis, planis, montibus, pratis, silvis, nemoribus,
« pascuis, molendinis, aquis, aquarum decursibus, teni-
« mentis, territoriis, aliisque juribus... cum consensu et
« auctoritate Reverendissimi in Christo patris Domini
« Angeli, titulo sancti Laurentij in Damaso, reverendi
« cardinalis etc... damus, donamus et concedimus, pro-
« prij nostri motus instinctu, liberalitate mera et gratia
« speciali, sub feudali servitio... ad rationem videlicet
« pro singulis viginti unciis dicti valoris annui de uno
« integro servicio militare iuxta usum et consuetudi-
« nem Regni nostri Siciliae...... Ita quidem quod dicti
« Iohannellus et Andreas, ac prefati eorum heredes,
« prefatas terras Nuceriae, Altemurae, et Minervini,
« ac Castrum Guaimoni, cum juribus, rationibus, et
« pertinentiis eorum omnibus in feudum immediate et
« in capite a nobis et nostra Curia teneant, et pos-
« sideant, nullumque alium, praeter nos, ac heredes,
« et successores nostros in regno nostro Siciliae supe-
« riorem et dominum exinde recognoscant, servireque
« teneantur, proinde nobis, ac dictis heredibus, et suc-
« cessoribus nostris de feudali servicio supradicto, juxta
« eiusdem regni nostri siciliae consuetudinem atque
« usum...... Quam investituram vim et vigorem verae
« donationis, et realis assecutionis terrarum et castri pre-
« dictorum volumus et decernimus obtinere clausulis,
« conditionibus, retentionibus, et reservationibus omni-
« bus, et singulis, ac eo modo et forma qui, et quae in
« privilegiis donationum catholicorum principum, re-
« gum siciliae Illustrium predecessorum, nostrorum et
« nostris, consueverunt exprimi, et apponi in presenti
« privilegio nostro, intellectis et habitis pro expressis,
« ac si forent in eo distincti et particulariter annotati:

« salvis nichilominus servitiis nobis exinde debitis, se-
« cundum usum et consuetudinem dicti regni, ac omni-
« bus et singulis aliis, quae Curiae nostrae in dictis
« terris et castro maioris dominij ratione debentur,
« prout habemus ea, et habere debemus in terris et
« locis aliis dicti regni ipsius majoris dominii nostri,
« salvis insuper usibus et consuetudinibus aliis eiusdem
« regni, ac Juribus aliis ipsius nostrae Curiae, et alte-
« rius cujuscumque beneficiis, etiam Cappellaniarum,
« et juribus patronatus si qua sunt in terris et castro
« predictis, ac ipsorum collationibus, et presentationibus,
« nobis et predictis nostris heredibus et successoribus
« reservatis, etc. (1)

Come si vede, in questo documento è cenno solamente del *feudo* di Nocera. Che poi i Tomacello avessero la parte orientale della città, si argomenta dal fatto che, in quel tempo, la regione occidentale, cioè la tenuta di Corte in piano e le adjacenze, era posseduta da Giacomo d'Aquino, figlio ed erede di Orsolina de Ioli, Contessa di Satriano.

Del Castello non si trova menzione, come appartenente o ai d'Aquino, o ai Tomacello. È fuori dubbio, quindi, che, conquistato dalle armi durazzesche, dopo la dimora di Urbano VI, esso rimase nel regio demanio, e ciò perchè nell'agosto del 1389 vi abbiamo trovato un regio Castellano in Cornelio Correale. È verosimile che Ladislao, ammaestrato dall'esempio recente dei Prignano, dai quali tante noje eran venute a suo padre, non avesse voluto affidare così volentieri questa fortezza a feudatarii, che da un momento all'altro potevano ribellarglisi.

---

(1) Reg. 1390, A. fol. 14.

Ladislao conferma a Floridasso Latro la giurisdizione civile e criminale sulla città di Nocera con l'esercizio della Bagliva.

« Ladislaus, dei gratia etc. Tenore presentium notum « facimus universis earum seriem inspecturis, tam pre« sentibus quam futuris, quod licet vir nobilis Florida« sius Capice dictus latrus de Neapoli, Cabellanus, « familiaris, et fidelis noster dilectus, habeat, teneat, et « possideat videlicet ex successione paterna Cabellam « dohanae super terram nostram Nuceriae de provincia « principatus citra serras Montorij, et ex concessione « nostra facta sibi per nos noviter pro se et suis he« redibus Cabellam dohanae, seu bajulationis suptus « dictam terram Nuceriae cum juribus et pertinentiis « earumdem sub feudali servicio, seu adhoa Nostrae « Curiae, propter debito et prestando: Nos tamen acten« dentes fidelitatis sincere constantiam dicti Floridasii « erga nos laudabiliter comprobatam, ipsiusque diligen« tiam et solicitudinem in reducendo ad hobedientiam « et fidelitatem nostram jamdictam terram Nuceriae, « cum eius Castro, ac alia nonnulla loca dictae pro« vincie, adhibitam fideliter et constanter, nec non « prestita per eum nobis in hiis et aliis fructuosa ser« vicia, quae per ipsum prestari nobis imposterum con« fidimus gratiora ob que nostras sibi uberes rependere « gratias astringimur et tenemur, jamdictum feudale « servicium pro ambabus prefatis Cabellis earumque « juribus, et pertinentiis eidem Curiae nostrae de« bitum ad par unum Calcarium de ferro, de certa « nostra scientia, ac cum consensu et auctoritate Re« verendissimi in Cristo patris Domini Angeli Cardi« nalis etc. tenore presencium in perpetuum reduci« mus et predicti servitii residuum eidem Floridasio et

« suis heredibus perpetuo relaxamus. Itaque Florida-
« sius idem, et prefati heredes suj pro dictis Cabellis
« et earum juribus non nisi jam dictum servicium seu
« redditum paris unius Calcarium de ferro anno quo-
« libet in festo Resurrectionis dominice prestare ipsi
« nostrae Curiae teneantur, nec ad prius vel majus
« propterea prestandum, vel exhibendum nostrae Curiae,
« seu nobis, heredibus et subcessoribus nostris servicium
« quam premissum, ad quod illud reduximus ullo uni-
« cumque tempore realiter vel personaliter compellantur,
« lege seu constitucione, diminucionem et remissionem
« feudalium, seu militarium serviciorum, quibus reipu-
« blicae utiliter servitur fieri prohibente aliquatenus non
« obstante. Mandantes harum serie de dicta certa nostra
« scientia, ac cum consensu et auctoritate, quibus su-
« pra, magno Camerario Regni nostri Siciliae eiusque
« locumtenentibus, et officialibus nostris aliis ad quos
« spectat et spectare potest, nec non cabellotis, seu cre-
« denceriis et perceptoribus jurium Cabellarum predicta-
« rum, presentibus et futuris, quatenus eidem Flori-
« dasio, et dictis suis heredibus, presentem nostram
« gratiam observent efficaciter, et faciant ab aliis, quan-
« tum in eis fuerit, tenaciter et inviolabiliter observare,
« nec ab eodem Floridasio, et dictis heredibus, pro
« iamdictis Cabellis, et earum juribus ex nunc in antea
« quolibet anno in festo jam dicto maius exigant servi-
« cium quam paris unius Calcareum predictorum, ni-
« chilque in contrarium faciant sicut nostram gratiam
« caram habent. In cuius rei testimonium etc. Dat.
« Capue... anno domini millesimo trecentesimo nona-
« gesimo tertio die octavo mensis septembris, secundae
« indictionis (1).

---

(1) Reg. 1392-1393. fol. 24.

CAP. IX.

GLI ZURLO.

I Tomacello non tennero lungamente le possessioni feudali dell'agro nocerino. Probabilmente, seguìta la morte di Bonifacio IX, il primo ottobre dell'anno 1404, Ladislao, che non avea più nulla da sperare o da temere da quei due signori, colse qualche pretesto, cosa facile in quei tempi di guerre non interrotte, per spogliarli dei feudi, donati loro a solo fine d'ingraziarsi il pontefice. Come che, del resto, sia andata la cosa, egli è certo, che, tre anni dopo, Ladislao ordinava ad Andrea Matteo Duce, conte di Andria, e di S. Flaviano, di procedere contro alcuni *rebelles et praesertim contra magnificos viros Joannellum et Andream Tomacellum, fratres, de Neapoli, milites*; e che, passato qualche mese, essendosi forse rappattumato col re il solo Giovanni, tentò di essere reintegrato nel possesso dei suoi beni feudali, la qual cosa pare che non gli riuscisse (1); almeno per quelli di Nocera.

Il territorio nocerino andò partito fra taluni signori di casa Zurlo.

Enrico Zurlo ebbe tutta la tenuta feudale di Cancel-

(1) Reg. 1407 fol. 100 — Reg. cit. fol. 100 a t.

lara, e dico tutta, perchè da documenti sincroni si rileva che egli n'era possessore fin dall'anno 1381. Ora se quasi nel medesimo tempo abbiamo visto che gli Aquino erano signori del medesimo feudo, dobbiamo credere che esso venne diviso in due, una parte cioè agli Aquino, ed una altra agli Zurlo. Nè può dirsi che sia passato dai primi ai secondi, perchè sappiamo che quella tenuta appartenne una volta a Giordano Filangieri, terzo genito di Guidone (1), da costui passò ai Bursone, e poi ai d'Aquino.

Giovanni Zurlo ebbe i feudi di Angri, S. Marzano, e la piazza di Pizzaguto, che erano stati confiscati, per delitto di fellonia, ad un signore di casa Pagano, a nome Renzo.

Morto Giovanni, gli successe il figlio, altresì Giovanni chiamato, o Giovannello, il quale fu anche signore di Roccapiemonte, e nel 1413 comprò Monticello, pel quale ottenne dal Re il titolo di Conte.

Nel 1420, per un accordo passato fra lui ed i suoi fratelli, estese il suo dominio anche sulla tenuta di Cancellara, secondo la volontà espressa dal comune zio, Enrico, nel suo testamento.

Intanto Ladislao, poco tempo prima di morire, concesse alcuni beni feudali nell'agro nocerino con titolo di Conte, a Paolo Brancaccio, uno dei più potenti baroni del Regno. Non mi è riuscito di avere notizia del titolo originale di questa concessione: nel riportare la notizia mi affido all'autorità del Mazzella (2) dell'Aldimari (3) del Borrelli (4) e del Ricca (5).

Ladislao non visse lungamente. Mentre, gridando:

---

(1) V. a pag. 12.
(2) Descriz. del Regno di Nap. pag. 290.
(3) Ist. di Casa Carafa, tom. III. pag. 206.
(4) Vindex neap. nobil. pag. 119.
(5) Nobil. Nap. Vol. V, pag. 606.

O Cesare o nulla, occupata Roma, meditava, anzi sperava, di farsi re di tutta Italia, morì nella fresca età di anni trenta sei (1), lasciando sovrana di Napoli sua sorella Giovanna, seconda di tal nome.

Educata ai facili costumi, ed alla mollezza della corte di Ladislao, passò questa regina di favorito in favorito. Ed il Castello di Nocera fu una delle sue dimore predilette; e qui ella veniva sovente a barattare pei facili amori il tempo, che rapiva alle cure dello stato, abbandonato al capriccio, ed alle rapine degli avventurieri (2).

Ella sposò nel 1415 Giacomo Borbone, conte della Marca. Volendo costui porre un freno ai disordini della moglie, e mostrandosi lei riottosa, si giunse a tale, che Giovanna ridusse quasi prigioniera del marito, il quale la tenne qualche tempo chiusa in palazzo, e strettamente custodita da un suo fido. Il popolo intanto non vedeva ciò di buon occhio, e Giacomo dovette mostrarsi meno severo. Profittando della poca libertà ottenuta, Giovanna si recò ad una festa, a cui era stata invitata da un ricco negoziante del Mercato. I napoletani al rivedere la loro sovrana si accesero sempre più in favore di lei, ed armatisi corsero contro Giacomo, che, per salvar la vita, ricoverò nel Castello dell'Uovo, e vi si chiuse. Allora divenuto egli prigione alla sua volta, soffrì tutte le sevizie di una moglie sdegnata, fino a che l'anno 1419, giunto in Napoli un legato di papa Martino V, per onorare la regina, impe- in nome del pontefice la libertà del re, e l'ottenne.

Ma pochi giorni dopo, malcontento di una corte dove quasi nessuna autorità egli avea, Giacomo chiese alla moglie di ritirarsi per qualche tempo nel Castello di

(1) Ann. 1414.
(2) Marugi Lettere sulle antichità nocerine.

Nocera. Giovanna acconsentì; però temendo che non gli sfuggisse, ve lo fece accompagnare da alcuni fidi, sotto colore di onorarlo. Poco tempo vi rimase: o comperasse le sue guardie, o che ne sfuggisse la vigilanza, certo è, che Giacomo trovò modo di svignarsela, e riparare a Taranto, donde poi passò in Francia, e vi morì frate (1).

Altre discordie, e più gravi, sopraggiunsero. Come nipote di Luigi I° d'Angiò, adottato da Giovanna I. nel 1380, vantava diritti sul trono di Napoli Luigi III, col quale avea stretto alleanza Attendolo Sforza, valente fra i capitani di ventura, che in quel tempo correano l'Italia. Giovanna, che non volle riconoscere i diritti di Luigi, chiamò in aiuto Alfonso V d'Aragona, offrendogli di adottarlo per suo erede e successore, come seguì; e questi, per combattere l'emulo, assoldò Braccio da Montone, altro famoso condottiero, il quale, venuto, costrinse lo Sforza a sloggiare da Napoli, che avea già cinta di assedio.

Favoriva Re Luigi, e mirava con dispetto i progressi di Braccio, papa Martino, si che spedì tosto, in aiuto di Sforza, Tartaglia di Lavello, che era al suo soldo, con cinquecento cavalli, e qualche fanteria (2). Proprio in quel tempo, Braccio, compiuta l'impresa di Napoli, si rivolgeva contro le città che aveano parteggiato per Luigi, e tra queste era Castellammare di Stabia. Quivi accorse Tartaglia, e forse Braccio avrebbe avuto la

(1) Il fatto, così come l'ho raccontato, è riferito dal Troylo: *St. di Nap. Tom. V. P. II. pag. 45*; altri storici veramente scrivono che Giacomo partì da Napoli direttamente per Taranto, il che è confermato da un documento sincrono, in cui Giovanna rimpiange (!) la partenza del marito, e che comincia: *Cum itaque noviter illustris vir noster, heu! proh dolor! nescimus quo spiritu ductus, quove consilio motus, clandestine aufugerit ab ac civitate nostra Neapolis super quandam navim et intelleximus eum debere accedere ad Principatum Tarenti etc.* Reg. 1415, fol. 185.

(2) Ann. 1421,

peggio; ma, o che Tartaglia sentisse invidia della gloria che lo Sforza acquisterebbe da tale impresa, o che si lasciasse vincere dalla grande amicizia che lo stringeva a Braccio, certo è, che, non solamente lo avvisò dei movimenti che avrebbe fatti, ma tardò tanto ad eseguirli, che Braccio ebbe tutto il tempo di evitare l'incontro, e ridursi in salvo a Napoli. Tanta fu, però, la furia di quella ritirata, che quattordici dei suoi, nel varcare il ponte sul Sarno, caddero nel fiume, e vi rimasero affogati (1).

Non ostante ciò, lo Sforza dovette smettere per allora, chè Braccio era sempre in ottime condizioni, tanto che di lì a poco ritornò verso l'agro nocerino contro le città dichiaratesi all'obbedienza di Luigi. Casa Zurlo era devotissima all'Angioino. Primo ad essere incontrato fu il castello di Angri, di quel tempo abbastanza forte, e, quantunque opponesse una qualche resistenza, fu preso e devastato, ed il paese saccheggiato ed arso. Di Angri Braccio continuò per Nocera; ma i cittadini, atterriti, abbassate lestamente le insegne Angioine, si dichiararono per l'Aragonese, e mandarono proposte di accomodamento, che vennero accettate. (2)

Gli Zurlo, accusati di fellonia perdettero per confisca i loro feudi nell'agro nocerino.

Inorgoglito Alfonso per le recenti vittorie, incominciò a spadroneggiare come se il regno fosse cosa sua, minacciando perfino di privar di libertà la regina, la quale, aizzata altresì dai partigiani di casa d'Angiò, rivocò l'adozione che avea fatto di Alfonso, riconobbe Luigi come suo successore, e chiamò lo Sforza al suo soldo. E pochi giorni dopo, si rifugiò nel castello di Nocera, tenendosi forse mal sicura in Napoli, dove an-

---

(1) Summonte St. tom. II. pag. 140.
(2) G. A. Campana. Vit. Brach.

che Alfonso avea numerosi partigiani. Il quale, saputo della fuga della regina, venne in Nocera e cinse di assedio il castello, sperando d'impadronirsene; ma Sforza tosto accorse, ed Alfonso fu costretto ad allontanarsi (1).

I due pretendenti, posarono pel momento le armi, ed il regno ebbe una qualche tranquillità fino alla morte di Giovanna, avvenuta il 2 febbraio dell'anno 1435.

Questa volta, però, Alfonso, invece di Luigi, morto nel 1434, si trovò di fronte il costui figlio, Renato, da Giovanna, per testamento riconosciuto erede del trono di Napoli.

Allora le civili discordie arsero più che mai, ed il regno si trovò scisso fra Angioini ed Aragonesi.

Alfonso volle in prima tentare la sorte delle armi per mare, ed ai Genovesi, che istigati, dal pontefice, s'erano dichiarati per Renato, oppose il buon naviglio, che possedea. Ebbe la peggio, le sue galee vennero conquassate, e lui stesso, caduto prigioniero, fu mandato a Filippo Maria Visconti, duca di Milano, e signore di Genova. Ma egli seppe così bene cattivarsi la benevolenza di quel principe, che ne ottenne la libertà, ed aiuti per ritornare alla conquista di Napoli.

Non è mio ufficio di raccontare le vicende di quelle guerre fra Alfonso e Renato, e che ebbero termine con la disfatta di quest'ultimo. Ne citerò soltanto alcuni episodii, svoltisi nella valle nocerina.

Ad Alfonso stava grandemente a cuore la conquista di questa regione, importante perchè vi si intersecano le grandi strade, che da Napoli e Terra di Lavoro, mettono in Basilicata e nella Calabria.

Giunto a Nola, e mentre Renato era in Abruzzo,

(1) Marugi op. cit.—Bartol. Faccio de Rer. Gest. Lib. VI-Lib. XVII.

egli spedì buon numero dei suoi soldati alla conquista di Nocera. Caduta la città, resisteva tuttavia il castello, ben munito e difeso. E poichè, per assediarlo, occorreva molto tempo, Alfonso volle prima assicurarsi del fortilizio di Scafati, con cui poteva proteggere in ogni caso la ritirata dei suoi.

Dove è ora la città di Scafati, il Sarno, biforcandosi e poi riunendosi, forma un isolotto, su cui sorgeva quel castello, di cui oggi è perduta ogni traccia. Componevasi di una grande torre, circondata da opere di fortificazione; ed edificato specialmente per servire di ricovero agli abitanti della vicina terra, in quei tempi calamitosi, esso fu da Carlo I° d'Angiò, con le tenute circostanti, concesso in feudo a Radulfo di Soissons, vita durante, e lui morto, in dono a Carlo II, lo zoppo (1). Era poi rimasto incamerato alla Regia Corte, che vi tenea un Castellano; e nel tempo, in cui siamo giunti, Renato, conoscendone l'importanza, ne avea affidato la custodia ad Errichello Mastrilli, condottiero di una compagnia di gente d'arme.

Trovò Alfonso il passo di Scafati apparecchiato a resistergli più di quello ch' egli si aspettava; poichè Errichello vi avea radunato, oltre i suoi soldati, buon numero dei cavalieri, e dei fanti, dal papa, l'anno prima, mandati nel regno in favore della defunta regina: in tutto 600 balestrieri e 300 cavalli. L'assedio durò parecchi giorni, dopo i quali Alfonso ebbe la fortezza, non ostante il valore di Errichello e dei suoi; e l'ebbe specialmente perchè, essendo grandissimo il numero degli abitanti dei dintorni, rifugiativisi, i viveri mancarono, e fu impossibile rifornirsene (2).

---

(1) Reg. 1272 C. fol. 48 a t.

(2) BARTOL. FACCIO, De rebus gestis ab Alfonso. Lib. VI. pag. 69 — SUMMONTE, St. III. pag. 608.

Da Scafati Alfonso continuò verso Angri. Ne tenea il forte, qual padrone del paese, Giovanni Zurlo, che spossessato del feudo, come abbiamo visto, per delitto di fellonia, l'avea poi riavuto da Renato. Fedele al suo signore, nè per preghiere, nè per minacce volle dare orecchio alle proposte che Alfonso gli faceva, affinchè si dichiarasse in suo favore; anzi si mise sulle difese, e così bene, che tenne lontano il nemico parecchi giorni.

Stava Alfonso impensierito oltremodo per tale resistenza, quando gli giunse un aiuto inaspettato. La custodia del castello di Nocera, ed il governo della città, erano stati da Renato commessi ad un fratello di Giovanni, a nome Francesco, signore altresì del contado di Montoro. Vedendo egli, che Renato perdeva terreno ed amici giorno per giorno, pensò tornargli di maggior vantaggio il buttarsi al vincitore, e mandò a dire ad Alfonso essere egli pronto a consegnargli il castello e la città, purchè glieli desse in feudo. Alfonso, cui non parve vero di ottenere senza battaglia così importante fortezza, acconsentì subito, e fece sapere a Francesco che volentieri lo vedrebbe nel campo presso Angri. Là costui andò immantinenti, vi venne ricevuto con grandi onoranze, ed appena entrato nella tenda del re, questi lo salutò col titolo di conte di Nocera, e quel medesimo giorno gli fece spedire il Diploma del nuovo feudo, con i più ampi privilegi (1). Era il 17 giugno dell'anno 1438 (2). Dopo, Alfonso gli tenne parola del Castello di Angri, che continuava a difendersi, benchè la terra fosse circondata di assedianti, ed i terrazzani tumultuassero pei gravi danni che la guerra loro arrecava. Francesco, andato dal fratello,

---

(1) A. Di Costanzo. St. lib. XVII — Bart. Faccio, op. cit. Lib. VI. pag. 78.

(2) *Diar. anon.* Racc. del Perger. Vol. 1. pag. 69.

gli offrì in nome del re l'investitura del castello e del feudo di Angri, purchè si sottomesse; ma Giovanni non volle sentirne di accomodamenti, e, vistosi ormai alle strette, elesse di rimaner fedele a Renato, abbandonando il castello ad Alfonso, come fece. (1).

Con la caduta di Nocera gli altri castelli delle vicinanze aprirono le porte ai soldati aragonesi, e così Alfonso si assicurò il dominiò della valle del Sarno (2).

La tenuta di Cancellara, e la terra di Angri, cui venne annessa, passarono a Iacopo e Marino Zurlo, i quali le cedettero a Marino loro zio, in cambio di altri feudi. Finalmente divennero possedimenti di un Enrico Zurlo, figlio di Salvatore, il quale fu anche signore di Oppido. Da questo tempo Angri e Cancellara, che ab immemorabili furono parte del feudo di Nocera, ebbero signori, e storia a sè, quindi non avrò più motivo di scriverne, se non per occasione, restringendosi ora il mio ufficio alla sola città di Nocera.

Tuttavia dirò che anche al tempo in cui siamo giunti, il territorio della Città di Nocera si estendeva fino a Scafati ed a Pizzaguto. Si rileva ciò da un processo della Regia Camera, per una vertenza tra l'Università di Barbazzano e la Terra d'Angri intorno al possesso di un podere della contrada Orta, oggi tenimento di Scafati. In quel processo trovansi, fra le tante, le deposizioni seguenti di due testimoni, alle quali sono consimili parecchie altre; importanti perchè ci dànno idea della topografia di quel tempo dell'Agro Nocerino, ed anche perchè ricordano una curiosa cerimonia, fatta dal feudatario di Nocera per affermare il suo dominio sul territorio feudale. Siamo all'anno 1492.

Pacello de Siano di Sancto Marzano depone che « da

---

(1) A Di Costanzo, op. cit.
(2) B. Faccio, op. cit.

« 70 in 80 anni sempre sappe dicto territorio de Orta « essere territorio de la Cità de Nucera, esserno andato « in dicto territorio de Orta ad pascere, et ad tagliare « legnia, come territorio de dicta città de Nucera, et « etiam have auduto dire da li soy antiqui che lo ter- « ritorio de Nucera ey fino a le tre tabule di Scafata « et fino a lo puczo augusto. Et ancho depone ipso « testimonio che ey andato ad castello ad mare, expor- « tato farina, et passato per costa Scafata verso Angre, « dove so li massari, quali hanno voluto riscotere la « piacza da ipso, et ipso se ey defeso che non voleva « pagare perchè passava per lo territorio de Nucera et « non de Scafata, et dicti piaczari si hanno acquiesciuti « et lassatello passare.

« Item che ey vero che dicto territorio de Orta, et « ancho fino al fiume de acqua una volta ey stato, et « ey territorio de Nucera, et cussi ey stato tenuto et « reputato. Sempre sappe ed have auduto dire che dicta « terra de Angre era casale de dicta cità de Nucera, « et sita et posta intro lo territorio de Nucera, et may « sappe, ne have auduto dire che Angre havesse ter- « ritorio limitato da per se, immo sape che dicta terra « de Angre fu de lo frate de lo quondam Conte de « Nucera, patre de lo moderno Conte, a lo quale fu dato « per ipso quondam Conte como ad Casale de Nucera.

« Sape che dicto tenimento de Orta antiquamente era « bosco nemoruso, et da 35 anni in qua ey stato re- « cato ad coltura.

Notar Bartolo Mollo depone: « Da cinquanta anni in « qua have auduto dire che lo territorio nominato de « Orta ey territorio et sito in de lo tenimento et de- « stricto de Nucera, et anche per fino a le tre tabule « de lo ponte de Scafata, et sape ipso testimonio che « lo dì de Santo Iacobo quale ey in Scafata lo signore « de Nucera fa portare la bandera soa fino a le dictj

« tre tabule, como territorio de Nucera, dove ey in-
« cluso dicto tenimento de Orta.

« Depone come da lo patre quale era antiquo, che « Angre era casale de Nucera, et non havea territorio « limitato da per se, ma gaudeva lo territorio de Nocera, come ad Casale che era de quella, et che lo tenimento de Nucera tenea fino ad puczo auguto (1).

Come Alfonso ebbe conquistato tutto il regno, Francesco Zurlo divenne dei baroni più favoriti. Alti ufficii occupò. In qualità di Gran siniscalco, sedette ai piedi del Re, nel gran Parlamento dei Baroni, che Alfonso radunò nella chiesa di San Lorenzo di Napoli, l'anno 1443, e fu anche Logoteta e Protonotorio. Morì verso il 1449, lasciando tre figli: Bernardo, Carlo e Adosso.

Bernardo, primogenito, ereditò i feudi paterni, e fu Conte di Montoro e di Nocera ed ebbe altre terre. L'Ammirato cita un documento con cui il re concesse l'assenso a Bernardo Zurlo, signore di Montuoro e di Nocera, di poter vendere a Marino Caracciolo le terre di Castelnuovo in Abruzzo, di Cilenza nel Contado di Molise, e di Carbonara.

Sposò Margherita Caracciolo, che gli diede due figli: Francesco, e Beatrice, la quale morì in Nocera il 12 ottobre dell'anno 1481.

Bernardo morì l'anno medesimo, e *fu sepolto in Nocera*, come scrive l'Ammirato, da cui tolgo la notizia, essendovi però inesatta la data della morte, posta al 1492.

Questo scrittore riporta anche l'epitaffio, che è il seguente:

Hic jacet ille comes Bernardus Zurlus urna,
Quem genus et vitae finis ad astra ferunt;

---

(1) Processi di Regia Camera, Pandetta antica n. 6333.

ma non chiarisce in quale luogo fu sepolto; però il sarcofago dovea essere ancora in piedi ai suoi tempi, scrivendo egli: *Vedesi oggidì la sua sepoltura*; e della figlia, Beatrice, ricorda che *fu sepolta nella Chiesa di Nocera*, senza notare il nome di essa chiesa.

Ebbe il Conte Bernardo gravi litigi coi frati del Monastero di Materdomini, per l'esercizio dei diritti feudali su taluni vassalli. Fu composta la vertenza con l'intervento del Re, che il 15 luglio del 1473 gl'ingiunse *di non perturbare la giurisdizione dei monaci sui vassalli di Materdomini, e che torni a quei monaci quanto loro avea usurpato.*

Francesco II. Zurlo successe al padre nelle contee di Nocera e di Montoro.

Sposò Marella Caracciolo, figliuola di Giacomo, conte di Caggiano, e n'ebbe sei figli maschi: Giovan Berardino, Iacopo, Lodovico, morto l'anno 1490 di poco meno di undici anni, Marcantonio, Camillo, Bernardo, ed una femina, Beatrice, la quale morì nel 1494, appena diciottenne.

L'Ammirato, da cui similmente tolgo queste notizie, asserisce di averle ricavate *dalla sepoltura di Nocera*, e pare che egli abbia vista tale sepoltura, almeno dal modo con cui si esprime. Ma nemmeno indica il luogo in cui era posta. Le notizie però concordano con un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Napoli (1), nel quale è detto: *In Nocera morì Margherita Zurlo, figlia di Francesco II. di anni 18, l'anno 1494.*

Del Conte Francesco dovrò scrivere particolarmente nel capitolo che segue.

Durante il 1400, e nei primi anni del 1500, si tro-

(1) M. S. della Bibliot. Naz. di Nap. X. A. VII.

vano in Nocera, oltre il feudatario principale, alcuni feudatari minori, o signori di tenute feudali.

Sergio Seripando, milite, luogotenente del Gran maestro dell'ordine Gerosolimitano, e priore di S.ª Eufemia, avea il Casale dei Broya (1).

Antonio Recupedo, di Castellammare, signore di un territorio feudale, denominato Acquaviva, nel tenimento di Nocera (2).

Luise Pagano, del quondam Marino, signore del feudo di S. Màrina, per concessione fatta al padre dal sovrano (3).

Francesco Comito, di Salerno, signore della tenuta feudale, denominata *lo Dogio* o *Doyo*, in tenimento di Nocera (4).

Cesare e Vincenzo de Perrinis, fratelli, signori del villaggio Casolla (5), il quale acquistarono da Troilo Minutolo (6).

Luise Pagano del quondam Marino ebbe la concessione di 40 fuochi in S. Egidio e Pagani (7).

Michele e Giov. Francesco Morello ebbero la concessione della tenuta di Corte in piano (8).

---

(1) *Executor.* Ann. 1459-1461, vol. 22 ant. 3 nuovo, pag. 344.
(2) *Comune*, 13, ann. 1456, pag. 257.
(3) *Comune*, 13, ann. 1456, fol. 194.
(4) *Comune*, I. Ann. 1465, fol. 54.
(5) *Reg. Signific.* Ann. 1516-1523, pag. 23.
(6) *Reg. Privil.* Reg. Iohan. III, Ann. 1513.
(7) *Comune*, 13 Ann. 1456, fol. 164.
(8) *Reg. Privil. Reg. Iohann.* III Ann. 1513 fol. 9.

E come feudatarii, senza indicazione dei beni feudali, si trovano: Marco Antonio Baldino — Raimondo Villano, — Andrea de Mauro — Filippo Pagano — Michele Comito — Leonardo dei Rinaldi — Cassandra de Filippis (1).

---

(1) *Curia*, vol. V. della triste Reina, Ann. 1510, fol. 37 a t

CAP. X.

LA GIORNATA DELLA LONGOLA — I NOCERINI AD OTRANTO — FRANCESCO II. ZURLO.

ALFONSO il magnanimo si recò talvolta nel castello di Nocera per godere le caccie dei dintorni. E Giacomo Sannazzaro, che seguiva il re in quelle gite, ispirandosi al bel cielo, ed alle delizie della valle nocerina, qui compose alcune delle sue opere; anzi ricordano i suoi biografi (1) che a Nocera incominciò a scrivere l'Arcadia, il che egli stesso confessa a Lucio Grasso nella prima elegia del primo Libro:

At mihi Paganae dictant sylvestria Musae
Carmina, quae tenui gutture cantat amor.

E nell'Egloga VI SALICES descrive come le divinità campestri si trasformino in Salici, e che ciò avviene colà dove:

.....pinguia culta vadosus
Irrigat, et placido cursu petit aequora Sarnus.

---

(1) GIOV. ANT. VULPIO — GIOV. BATTISTA CRISPO.

Tuttavia pare che i sovrani Aragonesi, non avessero, come gli Angioini, grande predilezione per Nocera; probabilmente perchè i Nocerini non si erano mostrati loro molto devoti nelle ultime guerre. Certo è Alfonso, appassionato per la caccia, incominciò ad edificare, verso Palma, un superbo palazzo, condotto poi a termine dal figlio Ferdinando (1), e dove egli ed i suoi discendenti spesso dimorarono, appunto per cacciare la selvaggina, che si trovava abbondante nella Valle del Sarno.

Si ha notizia di ciò da Ambrosio Leone (2) e da una lettera di Alfonso, duca di Calabria, figlio di Ferdinando I° all'arcidiacono di Valenza, Matteo Mercader, nella quale si legge:

« Et però ve damo adviso che la Maestà del Signore « Re reducta a la pristina salute, de continuo come è « solito, s'exercita a la caccia quando al Maczone, quando « ad Sarno a la passa de la caccia del Piano de Palma « con i falconi » (3).

Da Sarno è scritta la seguente lettera di Ferrante I ad Ettore Piscicello, signore di Roccapiemonte, ad istanza della Città di Nocera:

« Magnifice fidelis noster dilecte: Simo informati che « novamente havete ordenato certa dohana in lo ter- « reno vostro de la rocchetta, et perchè è cosa nova, « et anco secundo intendimo prejudiciale ad quella di « Nocera, che è antiqua, volendo nuj maturamente et « bene intendere questa facenda ve comandamo expres-

---

(1) Giannone, Storia Civ. tom, III. lib. 29—Scipione Mazzella, Descrizione del Reg. pag. 41.

(2) De Agro nolano, lib. III. cap. 4, pag. 48.

(3) Grand. Arch. di Nap. Curiae, vol. 5 pag. 101 a t. Ann. 1475 a 1478. Molte notizie intorno al palazzo una volta reale di Palma si trovano in un' allegazione dell' avvocato Domenico Perris: *Delle ragioni del Regio Fisco sul territorio del Piano di Palma*. Nap. 1780.

« samente, che, visis presentibus, debiate desistere da
« la ordinatione et exactione de quella, et in nesciuno
« modo farele più. Et se rasone alcuna havete per la
« quale crediti de rasone poterela fare, volemo che sta-
« tim la preponete in la Camera nostra de la somma-
« ria, dove sarrite bene intesi, et ve serrà ministrata
« debita justitia, et non fate lo contrario per quanto
« havete cara nostra gratia et volite non incorrere in
« pena de mille ducati, et la presente volimo sia resti-
« tuita a lo presentante. Dat. in Civitate Sarni xxiij
« martij 1472. Rex Ferdinandus (1).

La breve tranquillità, che il regno avea goduto, durante gli ultimi anni di Alfonso, scomparve, lui morto, il 27 giugno 1458. Ereditò il trono Ferdinando primo, di anni trentaquattro. Di carattere diffidente e crudele, mise in sull'avviso i Napoletani, ed i principali baroni ordirono una congiura, della quale fu capo Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto, zio della regina, ed invitarono alla conquista del Regno Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, l'emulo di Alfonso, promettendogli tutto il loro aiuto. Venuto questo principe, sbarcò le sue soldatesche a Castellammare sul Volturno, ben ricevuto da Marino Marzano, principe di Rossano e Sessa, il quale si dichiarò in suo favore (ottobre 1459); e raccolti sotto le sue bandiere i principali feudatarii del Regno, fu in breve tempo signore di Terra di Lavoro, Capitanata, del Contado di Molise, e di altre province. Volendo avvicinarsi a Napoli, corse ad assediare Nola; ma avendogli Ferdinando opposta gran parte delle sue forze, Giovanni dovette piegare nella campagna di Sarno, e, tentato d'impadronirsi di sorpresa del castello di Nocera, che gli resistette, fermarsi dalla parte su-

(1) G. Archivio di Nap. Comune della Sommaria, vol. 14, fol. 39 a t.

periore del Sarno, in una contrada detta *Lòngola*, messa fra Sarno, S. Marzano e Poggiomarino. Sopraggiunse Ferdinando, si appiccò la battaglia, ebbero la peggio gli alleati, e dovettero riparare nel vicino castello di Sarno (1). Colà stettero appena qualche giorno, bloccati sì strettamente dagli Aragonesi, che per mancanza di vettovaglie ridussero alle strette. Alla fine, stanchi e decisi di morire piuttosto combattendo, che di fame fra le mura del castello, il 7 Luglio del 1460 investirono con violenza l'esercito aragonese, lo sbaragliarono interamente, e Ferdinando, egli stesso, a stento potè salvarsi, riparando in Napoli. Questo secondo combattimento avvenne fra Sarno e le colline a borea di Nocera, a poca distanza dal *Campanile dell'Orco* (2).

Un altro esercito aragonese che combatteva nelle Puglie fu anche sconfitto il 27 Luglio dello stesso anno sì che Ferdinando ridusse a mal partito, anche perchè, esausto l'erario, difficile riusciva il continuare la guerra.

Si racconta che la regina Isabella, confidando nell'affetto dei sudditi, uscì un giorno per Napoli a fare una questua in pro del marito, al quale più validi aiuti di soldati e di denari dettero Pio secondo, papa, e Francesco Sforza duca di Milano. Così potè egli metter su nuovo esercito, ed il 18 Agosto del 1462, affrontato nuovamente Giovanni d'Angiò dargli tal rotta, da costringerlo poco dopo ad uscire dal regno.

Così Ferdinando non ebbe più chi gli contendesse il trono di Napoli.

Fedeli sempre alla sua causa, e dei pochi baroni che non mutarono, ebbe i Loffredo, potente famiglia napoletana. Uno di essi, Roberto, figlio di Enrico, castellano

---

(1) Normandia, Notizie storiche ed indnstriali della città di Nocera.

(2) Tristano Caracciolo, De varietate Fortunae—Pontano Lib. 1. p. 20—Morugi, Lettera sulle antichità Nocerine.

di Barletta, s'era comportato valorosamente alle battaglie della Lòngola e del Campanile dell'Orco, e Ferdinando, in premio della sua fedeltà, ed in rimunerazione dei servigi prestati, gli concesse fra gli altri feudi, la Baronia di Nocera, quella stessa di cui vedemmo già signore Roberto Latro, l'anno 1402, e che, per l'immatura morte di questo giovane, era rientrata nel regio Demanio (1).

Memorabile fu l'anno 1480. I Turchi, presa Otranto, vi si erano afforzati, e di là minacciavano di estendere le loro conquiste nel Regno. Tutta Italia mise un grido di raccapriccio per l'imminente pericolo che le sovrastava. Papa Sisto IV fece appello alla cristianità, affinchè si desse mano a scacciare quei barbari che stragi orrori e devastazioni lasciavano dovunque ponessero il piede; e più efficace delle lettere pontificie fu la solerzia del primogenito di Ferrante I, Alfonso, duca di Calabria, il quale radunato un grosso esercito, cui si aggiunse il fiore della cavalleria napoletana, corse a liberare l'infelice città. Tra i signori del patriziato nocerino, che risposero alla chiamata del principe, sono da ricordare ai posteri i nomi dei seguenti cavalieri:

Antonio di Rinaldi, uomo d'arme con cinque cavalli.

Bartolomeo de' Rinaldi, uomo d'arme con cinque cavalli.

Galderiso de' Rinaldi, uomo d'arme con cinque cavalli.

Giovanni Catina, uomo d'arme con cinque cavalli.

Baldassarre Pagano, con cinque cavalli.

Ferrante Pagano, con cinque cavalli.

Galeotto Pagano, con sei cavalli.

Pietro Pagano, con cinque cavalli.

---

(1) Manoscritti inediti della Biblioteca Nazionale di Napoli X. A. 9.

Antonio Baldino (1), con cinque cavalli (2).

Le gesta di questo valoroso drappello di guerrieri, sono pagina gloriosa nella storia della Città di Nocera. Ma non tutti ritornarono, poichè quattordici di essi, fra cui i tre di casa Rinaldo, caddero sotto la scimitarra ottomana. Ed anche cinquanta anni dopo, nel 1528, Giambattista Castaldo, altro illustre nocerino, in una sua istanza al re, per ottenere il possesso di alcuni beni feudali, ricordava le imprese di quei prodi della famiglia Rinaldo con la quale egli era imparentato per via di sua madre (3).

Ferdinando I d'Aragona morì il 25 Gennaio del 1494, e gli successe il figlio Alfonso II. Intanto Carlo VIII di Francia muoveva alla conquista del regno, pei dritti che credeva vantarvi, come discendente di casa d'Angiò. Alfonso pensò alla difesa, e dispose un esercito nelle Romagne, comandato dal suo primogenito Ferdinando, ed un'armata nel Mediterraneo, affidata a suo fratello Federigo. Ma queste forze non arginarono il torrente, che irrompea; poichè ad Alfonso mancava ciò che è indispensabile ad un re, l'amore dei sudditi, essendo egli malveduto dai napoletani, un po' per se stesso, un po', e forse principalmente, per l'impopolarità che suo padre s'era acquistata. Sperò per altro di potere, almeno, salvare il trono, rinunziandolo a suo figlio; ma non gli valse, che Carlo, lasciata Roma, sul finire del Gennaio 1495, e fugato, verso Capua, l'esercito aragonese, entrò trionfante in Napoli ai primi di Febbraio.

---

(1) Sorpreso, mentre era in viaggio, da grave infermità, non potè prendere parte all'impresa. Nel registro del tesoriere che seguiva l'esercito aragonese, accanto al nome di questo guerriero, è scritto: *Il tesoriero l'have esentato nel suo libro da Cosenza.*

(2) De Lellis, Manoscritti inediti - Biblioteca Naz. di Napol.

(3) De Lellis, op. cit.

Non perciò vi si seppe mantenere; anzi tre mesi dopo dovette uscirne esecrato e maledetto; ed i Napoletani richiamarono Ferdinando, che, partito di Sicilia con un armata di 60 grosse navi, ed altri venti legni minori, sbarcò a Salerno, la ridusse alla sua obbedienza, e lasciatovi Trojano Mormile con grosso presidio, continuò per Napoli che lo ricevette festosamente.

Restavano ancora nel regno le reliquie dei francesi, ed a snidarneli Ferdinando si dette a tutt'uomo. Grosso stuolo di essi, proveniente di Calabria, il 24 Settembre di quel medesimo anno si scontrò negli Aragonesi, di qua dal Sele, a poca distanza da Eboli. Guadato il fiume, si mescolarono, e durò più di tre ore il combattimento; mididiale, poichè vi morirono più di tremila soldati, se è da credere a Giuliano Passero, che racconta il fatto minutamente nel suo Giornale. Sulle prime parve che fortuna arridesse agli Aragonesi, ma non fu così, perchè i partigiani di Francia, vistisi alle strette, irruppero furiosamente sui nemici, e gli messero in fuga. Probabilmente colpa vi ebbe il Conte di Maddaloni, che comandava per re Ferdinando: o che fosse di animo dappoco, o che stesse di accordo col Conte di Capaccio, duce dei Francesi, certo è che fu il primo a darsi a fuga precipitosa. Allora gran parte degli Aragonesi dovette rendersi prigioniera, e fra i baroni anche il Conte di Camerino, e Colantonio Brancaccio.

Continuarono i francesi il loro cammino per Salerno, che, giuntavi la notizia della battaglia, avea alzato bandiera angioina, tanto che il Mormile, impotente a sedare la rivolta, raccolti i suoi, se n'era uscito nottetempo, riparando alla Cava; tanto più che i francesi aveano tenuto il castello, anche durante il tempo che gli Aragonesi erano restati in città.

Imminente era il pericolo, e ben lo vedeva re Ferdinando, quando a Prospero Colonna ingiunse di rac-

cogliere il più che poteva delle soldatesche, ed accorrere a domare i ribelli. Ma ciò non era così facile, poichè la rivolta si propagava, tanto che in breve tempo tutti i dintorni di Salerno ed i paesi della valle di S. Severino s'eran già dichiarati per l'Angioino; Montuoro, particolarmente, feudo di Francesco II. Zurlo, conte di Nocera, il quale avea fatto omaggio a Carlo VIII, fin dalla sua venuta in Napoli, e durava tuttavia all'obbedienza di lui, non ostante che fosse già sfrattato dal regno.

Si mossero di Salerno i francesi, e trovato libero il cammino anche nella valle nocerina, giunsero fino al Sarno, su cui, gettato un ponte, il 6 ottobre del 1495, passarono all'altra riva, tirando dritto verso Napoli, non senza mettere a sacco ed a fuoco i paesi che incontravano per via; aiutati anche da quelli della Fragòla, di cui era signore un gentiluomo capuano, Cesare Bozzuto, partigiano di Carlo (1).

Ferdinando, radunato un grosso esercito, uscì di Napoli il 4 Novembre, ed entrò nella valle del Sarno. Il 7 giunse in Nocera, presto la ebbe, e l'abbandonò al sacco dei suoi. La città fu ridotta un mucchio di rovine, il meglio dei cittadini presi prigionieri, posta una grossa taglia su gli altri (2). Il castello teneva pei francesi, e vi si era chiuso e fortificato Francesco Zurlo. Fu mestieri assediarlo qualche giorno, fino, cioè, al 24 Novembre, quando giunti gli Aragonesi sotto la terza cinta delle mura, e vinta la gagliarda resistenza dei difensori, misero fuoco alla porta e cosi riuscirono ad entrare. Vi raccolsero ricco bottino di ori ed argenti, i soldati passarono a fil di spada, ebbero nelle mani il Conte Zurlo, la moglie, il loro primogenito, altri due bambini, molte persone della famiglia (3).

---

(1) Giuliano Passero, Giornale.

(2) Cronaca anonima, *Raccolta del Perger, vol. I, pag. 232.*

(3) Giuliano Passero, op. cit.

Da Nocera i prigionieri furono, il 19 Febbraio 1496, condotti a Napoli, ove il popolo, come seppe della venuta del conte, tumultuò, chiedendone con alte grida il supplizio; e ciò perchè tempo innanzi egli avea fatto impiccare certi napoletani, dei quali prima avea giurato di rispettare la vita. Per fortuna quel giorno il re, trovandosi in Napoli, mandò a dire ai tumultuanti, che stessero tranquilli pel momento, i delitti non resterebbero impuniti. Gli animi si chetarono alquanto, pure, il popolaccio, avendo avuto per caso nelle mani uno dei francesi, fatti prigionieri in Nocera, lo uccisero di coltello, e, spaccatogli il corpo, i visceri, ancora fumanti, buttarono ai cani.

Il dì seguente continuò il tumulto. Si chiedeva che il re tenesse la fatta promessa, e Ferdinando dovette cedere, e consegnare i prigionieri agli Eletti. Ma il popolo, o che, di natura inclinato alla compassione, si commuovesse alla vista di tanto infortunio, o che volesse gareggiare col re in generosità, invece di uccidere il Zurlo ed i suoi, li rimandò al Sovrano, che li fece rinchiudere nella loro prigione, e scamparono così di certa morte, perchè ebbero condanna di perpetua prigionia. Solamente uno zio del Conte Francesco, fu sentenziato alla forca, ma rimessane l'esecuzione agli Eletti, questi lo assolsero (1).

Il feudo di Nocera, confiscato allo Zurlo, ritornò nuovamente al Regio Demanio.

Salerno si mantenne angioina fino all'agosto del medesimo anno. Ferdinando, radunato un buon esercito a Scafati, il 7 di quel mese mosse ad espugnarla, il 17 ed il 19 ebbe la città, il 25 il castello, dove pose con forte presidio un suo castellano (2).

(1) Cronaca anonima, Raccolta citata.

(2) Giuliano Passero, Giornale,

Il Marugi, fatto cenno della congiura dei Baroni, nota: *Passò poi il regno a Ferrantino, quale prese per moglie Isabella sorella del re di Spagna, e celebrò le sue nozze nel castello di Nocera, ma se ne morì nel mese di ottobre, restando Isabella e la madre dotate con la città di Nocera ed altri luoghi.*

Senza dubbio qui si parla di Ferdinando II. d'Aragona: però delle due notizie, nell'una il nome della sposa è sbagliato, perchè Ferdinando II. non ebbe altra moglie che Giovanna sua zia, figlia di Ferdinando I. e di Giovanna, sorella di Ferdinando il Cattolico, e morì il 15 ottobre 1496, secondo alcuni autori, o nel settembre del medesimo anno, secondo altri. La seconda notizia parrebbe falsa addirittura, se veridico è Giuliano Passero, che pone il matrimonio come celebrato in Messina.

Affidandosi incautamente al Marugi, in uno sbaglio, anche più grossolano, cade il Guidobaldi, quando nel suo libro intitolato: DAMIA o *la Buona Dea*, scrive: *Nel castello di Nocera Ferdinando celebrò le sue nozze con Isabella del Balzo.* Quindi, secondo il Guidobaldi Ferdinando II. di Napoli sposò una Isabella del Balzo, la quale poi, secondo il Marugi, fu sorella di Ferdinando il Cattolico. La verità è che dei due Ferdinandi d'Aragona, di Napoli, il primo sposò in prime nozze Isabella di Chiaromonte l'anno 1444, ed in seconde Giovanna, figlia di Giovanni, re di Aragona e di Sicilia, e sorella di Ferdinando il Cattolico, l'anno 1477; il secondo sposò, come è noto, Giovanna, figlia di Ferdinando primo. Chi veramente prese in moglie una Isabella del Balzo fu Federigo d'Aragona; ma quelle nozze vennero celebrate in Andria il 18 novembre 1487, come appare dalle cedole di Tesoreria dell'Archivio di Napoli.

Il Guidobaldi del matrimonio di Ferdinando II. e di Giovanna, soggiunge a lui parere che Giuliano Passero

ponga l'incontro a Nocera e gli sponsali a Somma. Ecco che cosa dice il citato cronista:

A li 25 (agosto) *lo re se n'andai a Nocera delli Pagani, dove trovai la regina sua socra, mogliere che fo de re Ferrante I d'Aragona, et questo matrimonio de la Infante, figlia de la Regina Ioanna, et dello Signore Re Ferrante se fece a Messina, et se dette pe mogliere allo Signore Re Ferrante II in lo tiempo che stavano foranzuti de Napoli per causa dello Re Carlo che venne in Regno: dove che detta signora Regina le insio incontro a Nucera per vederlo, che haveya havuto molto tempo, che non l'haveva visto, et come se incontraro insieme strettamente se abbracciaro.*

E più sotto;

A li 27 di agosto 1496 lo Signore Ferrante et la regina sua socra se partero de Nocera, et andaro a Somma, et lo posero alla stanza della detta regina sua socra (1).

È evidente che il Passero dà come fatto il matrimonio a Messina; e quanto all'andata a Somma di re Ferrante dice semplicemente, che fu alloggiato in casa della Regina Giovanna *sua socra*, signora di quella terra.

Giova poi notare, che tanto nella prima, quanto nella seconda notizia si parla appena della regina, moglie di Ferrante, come presente a Nocera, o a Somma, ed abbiamo solamente da Silvestro Gravina di Aversa (2): *A dì 7 agusto, Domenica, la signora Regina vecchia,*

(1) A conferma di quanto asserisce il Passero, si trovano parecchie lettere che, tra il settembre e l'ottobre 1496, la regina Giovanna I d'Aragona scriveva da Somma ai Capitani delle sue terre, e ad altri personaggi: *In castello nostro Summae, 7 settembre—In massaria terre nostre Summe, 10 e 17 settembre*, e continuano fino al 20 ottobre. (Grande Archivio di Napoli. *Curiae della Sommaria Vol. 27 pag. 6 a t. 7 e seg.*)

(2) Raccolta del Perger, Vol. I pag. 237.

con la giovane andorno a Scafati per vedere lo campo delli inimici, et anco per stare a triunfare con il Re e dellà certi dì se ne andaro a stare a Nucera dei Pagani.

(Riporto qui alcuni documenti, dei più importanti, che intorno alla Città di Nocera si trovano nelle scritture aragonesi del Grande Archivio di Napoli.)

I.

A richiesta della Università e degli uomini di Nocera, il Gran Camerario ordina ai possessori di beni stabili, messi in Nocera e nel territorio Nocerino, di pagare senz'altro indugio le contribuzioni fiscali, pena la confisca delle rendite di quei beni.

« Innicus etc. Universis et singulis possessiones et bona stabilia in civitate nucerie de provintia principatus, cum suisque pertinentiis et districtu tenentibus et possidentibus. Pro parte Universitatis et hominum dicte civitatis Nucerie nobis expositum fuit cum querela quod vos retroactis temporibus renitentes fuistis ad contribuendum cum eis in solutionibus collectarum et aliorum jurium fiscalium pro rata bonorum vestrorum stabilium que in civitate ipsa Nucerie, et eius pertinentiis et districtu tenetis et possidetis, vos contingentibus in eorum grave prejudicium, atque damnum; supra quo nostra provisione petita vobis et vestrum singulis harum tenore dicimus et mandamus ad penam untiarum viginti a vestrum quibus contrafaciente exigendam, et Regio fisco applicandam, quatenus cum ipsa Universitate et hominibus civitatis ipsius nucerie in oneribus et solutionibus collectarum, quae eis retroactis temporibus incumberunt juxta regni huius predicti capitulo, ac prout tempore illustrissime Domine regine Iohanne secunde contribuere solebatis, et quod pro futuro in

taxa generali, et aliis fiscalibus juribus contribuetis pro rata eorum bonorum stabilium, quae in civitate ipsa nucerie et eius pertinentiis, et districtu tenetis et possidetis, ut predicitur, omni excusationi, et contradictioni cessante. Nos et enim in casu vestre dilationis, et renitentie, auctoritatem et facultatem plenariam harum ipsarum vigore tribuimus et impertimur officialibus et hominibus Universitatis ipsius civitatis Nucerie, tantum ex fructibus, redditibus, et proventibus e dictis bonis vestris provenientibus suis temporibus capiendi, et eorum usui et comodis applicandi, quantum satis fit pro rata contributionis, vos ut premictitur contingentis; vere si de presenti mandato vos aggravatos sentiatis compareatis in camera Summarie supradicta intra dies quatuor, a presentium intimatione vobis facienda in antea numerandos vestri gravamines tantum allegaturi, quantum vobis ibidem ministrabitur expedite justicie complimentum; his post ipsorum oportunam inspectionem pro cauthela remanentibus vicis singulis presentanti. Dat. in camera predicta die iij mensis Junij xv indictionis MCCCCLII. NICOLAUS ANTONIUS DE MONTIBUS, *locumtenens magni Camerarij*—THOMA, *pro magistro actuario* (1).

II.

L' Università e gli uomini di Nocera si querelano ai Presidenti della Regia Camera della Sommaria per le ingiustizie commesse dagli apprezzatori *nella formazione del catasto.*

« Petitiuni cercate et petite per la Università et poveri hominj de la citate de Nucera a li magnifici signuri

(1) Grande Archivio di Napoli. Comune della Sommaria, vol. 4, pag. 188 a t. 1451 a 1462,

presidenti de la regia Camera de la Summaria, circa la provvisione de la loro indepnitate et carrichj ad loro factj in de la dicta Universitate.

« In primis diceno che li appreczaturi et eletti quali haveno facto lo dicto catasto et appreczo haveno agravato le industrie, et postele tanto che non fo maj solito, et che li poveri hominj quali hanno altro che industrie non ponno pagare li pagamenti fiscali: peteno per dio le vostre Signorie vogliano provedere ad lóro indepnitate et agravatione.

« Item a la oppositione quale ipsi appreczaturi et electi diceno che vale et fructa più una industria quale hanno untie xvj che una terra che vaglia untie xvj ipsi poveri hominj nce replicano et diceno che salvante loro gratia, per che lo valore et rendita de una terra che vale uutie xvj ey certo, et lo rendito et valore de una industria ey incerto, per che in fra l'anno ad una industria nce supraveneno malitie, morte, mali tempi, quale non po operare, et più fiate non trova ad guadagnare, et la terra sempre rende. et avancza, per zo peteno per dio ad tale loro oppositione non vogliate dare loco tanquam injuxta, et vogliate providere alla loro povertate.

« Item diceno ipsa Universitate et homini de epsa cita che li dicti appreczaturi et electi hanno factj più et più difalchi ad più persune quali non furo maj solito farnose çontro lo solito et costomato de ipsa Universitate peteno per dio vogliate declarare tali difalchi non se deverono fare, actento non fo maj solito, et precipue che le factj ultra debitum juris agravando perzo li poveri et populo.

Item diceno la dicta Universitate et hominj de epsa che in de la dicta Universitate so alcunj quali se teneno per gentili hominj, et peteno lo difalcho, li quali non le deveno havere, li quali extratano et fanno industrie, peteno che le vostre Signorie declareno se tale industrie ad loro se debiano ponere, taxentur pro industriis quas exercent juxta regni capitula.

« Item diceno che li dictj appreczaturi hanno facto difalchi ad alcunj notarij et scripturi, a li quali diceno non se deverono fare, perchè non fo solito maj, et non viveno honorifice, li quali notarij et scripturi fanno anchora industrie, peteno che vostre Signorie se digneno declarare se tali defalchi non se faczano perchè non fo solito: Provetur quod hactenus consuevit, et pro industriis aliis quod officio notariatus taxentur.

« Item diceno che li dicti appreczaturi hanno posti alle industrie certi li quali stanno de fore terra con li loro mastri, et hanno certo salario, et ipsi li hanno posti alle industrie in nucera a li patri, dicono che tale industrie non se deveno ponere a li patri perchè non de hanno utilitate alcuna: Taxetur industria illorum pro quantitate salarij.

« Item diceno che li dicti appreczaturi hanno posti per industria alcuni garzuni li quali stanno ad imparare arte con li loro mastri, et so posti a li patri, quali non de hanno utilitate; diceno che tali garzuni non se devono ponere ad loro patri; peteno alle vostre Signorie se digneno declarare che nde ey de razone: Si non salarium non taxentur industria.

« Item diceno che li dicti appreczaturi hanno factj difalchj ad alcuni patri, et altre persune quali teneno

figli a lo studio de lege, et de medecine, et altri studianti in dapno et agravamenti de li patrj contro lo constumato, et lo consueto de la dicta citate, peteno per Dio Vostre Signorie vogliano declarare si tali difalchj se deveno fare de justitia, atteso non ey solito: Debent defalcarj pro filiis, ex quibus sortiunt et non comodum.

« Item diceno la dicta Università et hominj de ipsa citate che le Vostre Signorie se digneno ad loro declarare et dare ordene in che modo hanno da partire llo sale, quale la Maestà de re loro dà, actento che intra de loro nde ey gran differentia perchè alcunj llo voleriano per focho, et alcuni per dinarj con dire che la Maestà de re nce dà tanta thumina de sale quanto dictj poteno pagare, et li poverj hominj lo voleriano per dinarj et li ricchj per focho, et li mediocrj per arbitrio; peteno per dio per le loro Signorie li sia declarato (1).

III.

La Camera della Sommaria dà le norme da serbarsi nella compilazione del Catasto.

« Die XXI mensis novembris iij indictionis 1470.

« In banca camere summarie facta relatione per basilium de magistro de graniano, rationalem dicte Camere, et Commissarium per eandem Cameram deputatum in causa seu quistione vertente inter populares civitatis nucerie partem actricem ex una, et nobiles eiusdem civitatis, conventos, ex altera, supra certa difalcatione facta ipsis nobilibus de bonis eorum appre-

(1) Grande Archivio di Nap. Comune della Sommaria, vol. 13 fol. 107, Ann. 1470, 1471.

ciatis in catasto, seu appretio noviter facto in eadem civitate, et certis aliis gravaminibus in eodem appretio factis eisdem popularibus et aliis prout in actis dicte Camere latius continetur: Provisum est et decretum quod cum de consuetudine defalcandi de summa taxationis nobilium pro tertia vel quarta parte eiusdem summe seu taxationis in ipsa civitate non appareat, eligi debeant in eadem civitate per Universitatem ipsius sex homines, duo de majoribus et ditioribus, duo de mediocribus, et duo de minoribus, fideles eiusdem civitatis, et ad hoc ydonei, qui jurent ad sancta dei evangelia hoc facere fideliter et prudenter, prece, pretio odio, timore, gratia vel amore seu consanguineitate vel affinitate remotis, eosdem nobiles, et qui hactenus nobiliter vixerunt taxent et taxare debeant, secundum quod quilibet eorum possidet, consideratis familiis de quibus comodum et onus reportant, ac pensatis expensis moderatis et congruis, ac industria, si quam aliquis eorum exerceat, et conditionem eorundem, ut sic iuxta facultates ipsius contribuat unusquisque in oneribus civitatis predicte immensibus.

« Quantum vero ad taxationem industriarum hominum civitatis eiusdem servetur in ipsa cautare quod hactenus longo tempore ibidem in hiis observatum extitit.

« Quantum vero ad distributionem salis faciendam in ipsa civitate servetur quod hactenus longo tempore servatum extitit, verum tamen quatenus diversimode et non uniformiter ibidem, in ipsa distributione servatum fuit, prefati sex supra eligendi declarent modum in hiis frequentius observatum et iuxta illum prout melius expedire videbitur, declaretur per eos distributio salis pro focularios dicte civitatis facienda quorum declarationi de cetero stetur (1).

---

(1) Comune della Sommaria, vol. 13 fol. 108 anno 1470-1471.

IV.

Ferdinando I. d' Aragona concede alla Città di Nocera di poter imporre le gabelle.

« Ferdinandus Dei gratia etc.

. . . .

. . . Sane venerunt nuper ad presentiam nostram Erricus Ungro, sindicus civitatis supra Nuceriam, et Ciccolinus de Amagliano, sindicus civitatis subtus Nuceriam, et asseruerunt quod homines ipsius civitatis supra et subtus Nuceriam, pro bono comuni tendentes ad melius, et statum eorum ex causis imminentibus variis frequentius perturbatum oportune reparationis ordinare inditio cupientes, ad pacem et materiam tollere scandalorum: attento quod interdum pro focularium et salis, et aliorum onerum fiscalium impositione interdum pro distributione et exactione illorum; interdum pro emergentibus aliis eorum negotiis exequendis, inde multifaria scandala periculosa surgebant, unde statuerint, comuni concorditer deliberatione habita et consensu certa Capitula, sive, ut eorum alludamus vocabulo, datia subdistinta per que solutiones fiscalium Collectarum salis et aliorum que subcrescunt in civitate preditta vicissitudine sua tam fiscalium quam privatorum similiter subventione debiti agendorum. Que quidem datia pro parte Universitatis eiusdem prout continetur in quoddam scripto, inde Curie nostre ostense, sunt ista, videlicet.

« Capitoli et ordinationi fatti per la Università et homini di sotto et sopra la Città di Nocera sopra l' impositione delle gabelle imposte in detta città per ordinatione et comandamento della predetta Maestà, presen-

tati alla detta Maestà per l'infrascripti videlicet Errico Ungaro Sindico della Città predetta di sopra, et Ciccolino d' Amagliano sindico dell' Università di sotto Nocera.

« In primis per essa Università se supplica alla Maestà Vostra se degne concederli che possa imponere et exigere dui denari per rotolo di carne, tanto salata como fresca, et ancora fino assogna, caso d'ogni raione, pesce et oglio che se venderà in la detta città, tanto sotto, quanto sopra Nocera, tutti sui Casali, destritto, et pertinentie, tanto per citadini quanto habitanti et forastieri, de qualonche stato et conditione se siano che in detta città, sui Casali et pertinentie, et in qualesevoglia modo si vendera ditte cose, o alcune d'esse, li quali dui denari per rotolo siano tenuti li vendituri preditti consignare et pagare in mano delli gabelloti, che serà per essa Università eletti, et deputati, ad exigere detti datij o Gabelle.

« Item per parte de detta Università se supplica alla Maestà Vostra se degne concederli che possa imponere per ciascheduna botte di vino, greco, magnia guerra, quarniaccia, o malvasia, et ogni altra generatione di vini da che si venderà in ciascheduna taverna et ostolaria di detta Città sotto et sopra, soi Casali et destritto, da qualsevoglia persona citadino o forastieri o habitante d'essa de qualsevoglia conditione et stato se sia tarì quattro, da exigersi per detti gabelloti ut supra, da qualsevoglia tabernari o ostolani, che pro tempore serando in ditta Città, et suo destritto, applicando detto deritto alli comodi di detta Università ut supra per li pagamenti predetti.

« Item se supplica alla detta Maestà se degna concederli per ciascheduno barrile di vino guarnaccia, greco, et ogne altra vivenda, che si venderà ad menuto per

le logie se farando per le perdonanze, o in altri lochi d'essa Università, et soi casali, pertinentie et destritto grana sette et mezzo quibuscumque in contrarium facientibus nullatenus obstituris.

« Item che possano et exigere grana cinque per ciascheduno barrile de tonnina, tarantelli che se venderà in detta città et suo destritto ut supra.

« Item che possano imponere et exigere grana doe et meczo per ciascheduno centenalo d'inserte de pesce salati et d'anguille se venderando in la detta città et suo destritto.

Item che qualonche se voglia persona tanto citadini come forastieri et habitante in detta Città, soe pertinentie et destritto, ut supra, comparasse carne, tanto salata come fresca, fino assogna, caso, oglio, ciò è d'una decina in su da fore la ditta Città, sia tenuto pagare alli ditti gabelloti li ditti dui denari per rotolo et comparandolo, et non notificandolo alli gabelloti preditti in fra termene de tre di casca alla pena de dece carlini exigenda per ditti gabelloti, et approprianda a la ditta gabella, et che nullo possa comparare dette cose, o ciascheduna di esse fore la detta terra d' una decina (1) a bascio, et comparando casca alla ditta pena.

« Item atteso che ditta Città non è terra di marina sia licito a ciascheduno habitante in essa comparare pesce da fore la detta città per uso de casa soa senza pagamento et solutione de detta gabella.

« Item che sia licito ad ogne persona de detta città ut supra comparare et ammaczare uno porco per uso de casa soa, sencza solutione de detta gabella, et vendendone de detto porco sia tenuto pagare la gabella predetta ut supra.

« Item che de dette gabelle la detta Università, o

(1) Chilogrammi 3:300.

vero particulari homini d'essa non possano ne vogliano fare francha alcuna persona de qualesesia conditione, grado et stato, ne casi ne loco alcuno de qualsevoglia persona, eccetto si de comuni consensu dell'Università de sopra et de sotto Nocera procedesse de fare exempti alcune persune excelse et religiose.

« Item che lle dette gabelle che s' ordinarrando se possano exigere tanto per li gabelloti di sotto Nocera, quanto per quelli de sopra Nocera, ciô è ciascheuno la rata soa, la quale rata essi siano tenuti consignare allo Regio Commissario, secundo è stato solito farse per lo passato.

« Item che pagando la rata soa quelli di sotto Nocera di quello li tocca pagare in li pagamenti fiscali non li possa esser fatta exequtione per ea che quelli di sopra Nocera non havessero pagato, et sic et contra.

« Item che dette Gabelle si possano vendere et incantare ciascheuno anno per agumento de detta Università, ut supra.

« Item che la detta Università ad suo arbitrio et volontà possa aumentare et diminuire dette gabelle per soventiune di detti pagamenti, et quelle ad lloro arbitrio et volontà togliere, et annullare ut si concesse non fuerunt, et che, non s'intenda nullo tempore dette gabelle haver fatta prescriptione.

« Item che li denari preverrando da dette Gabelle non si possano convertire in altro pagamento, eccetto per soventione de detti pagamenti fiscali, per la rata li tocca pagare alla Regia Corte.

« Item che la detta Università, o gabelloti per essa ordinandi et deputandi sia licito potere imponere exigere la pena secundo lle qualità delle persune, et la natura dello delitto, d'applicarse alla detta gabella, intendendo alla Università dove serà commessa la fraude.

« Item che a nullo citadino de detta Città, et suo

territorio, tanto sotto quanto sopra, sia licito n'habia audatia, nè possa presumere lle ditte datij et gabelle impetrarse per se, ne per nullo superiore, signore, ne qualesevoglia altra persona de qualunche stato, grado, et conditione se sia, et chi lo facesse, presumesse, o attentasse fare, immediate, et incontinente tutta la roba sua sia devoluta, et sia confiscata a lo regio fisco, per vigore sulo de lo presente Capitolo, senza altra declaratione.

« Item che si per caso per lo Maestà del signor Re fosse concesso, o se concedesse motu proprio, pro beneficio reipublice regni alcuno signore o Ecclesia o particulare persona de qualesevoglia grado, conditione, se sia, o per qualsevoglia respetto, quandocumque o quomodocumque se la volesse ritenere per la Corte sia licito alla Università predetta di sotto et sopra Nocera, auctoritate propria, sive Regia Audientia cassare, irritare et annullare in tutto ditte gabelle, et non siano tenuti essa Università, et citatini aliquo modo al pagamento di dette gabelle.

« Item che casu quo ditti datij et gabelle non s'imponessero secundo l'ordinatione della Maestà predetta universalmente per tutto lo Regno, soe Città et terre sia licito all'Università et homini preditti di sotto et sopra Nocera, parendoli deverse fare, togliere, annullare, et revocare dette gabelle.

« Fuit proinde ipsorum hominum et Universitatis parte, subtus et supra Nuceriam nostro culmini reverenter supplicatum ut huiusmodi ordinationes, Capitula, et datia velimus debita firmitate validare, nos pro consideratione premissa preditta statuta, ordinationes et datia usque ad nostrum beneplacitum vim habere volumus et vigorem nullo propterea juribus nostre Curie preiuditio generando ita quidem quod eo usque durent

et valeant quo usque Universitas ipsa subtus et supra Nuceriam voluerit, et sibi videbitur expedire, nullo imposterum ad correctionem illorum videlicet: in diminuendo de inde datia ipsa augendo vel aliquod eorum auferendo, a nostra Maestate sive Curia mandato vel consensu quomodolibet requirendo et expettando; Et quia in bonum evidens pubblicum et privatum dignoscitur introduttum volumus, et presentium seriem ex certa nostra scientia declaramus quod dittis Universitati et hominibus suptus et supra Nuceriam ex hoc alicuius derogationibus vel cuiusvis nota voluntariae servitutis seu prejudicium aliquod generetur quomodolibet, de omnibus autem supradittis exaptionibus sumus exempti et immunes nos et Curia nostra tota et liberi; nostro interdum Illustrissimo et Carissimo filio Alphonso de Aragonia duci Calabrie primogenito et Vicario nostro generali premissa significantes, ortantesque et requirentes Reverendum Episcopum ditte Civitatis Nuceriae ac mandantes Universis et singulis officialibus et subditis nostris universis et singulis Vicecomiti, Capitaneo, Sindicis, elettis, erariis, collettoribus, gabellotis Universitati et hominibus ditte Civitatis tam supra quam subtus Nuceriam et aliis hominibus et singulis majoribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis officioque autem et dignitate fungentibus, ad quos seu quem spettat et spettabit quomodolibet in futurum quatenus forma presentium per eos et unumquemque ipsorum inspetta et intelletta illam ipsi, et quilibet ipsorum eidem Universitati supra et subtus Nuceriam teneant firmitate, et observent, tenerique et observari faciant inconcusse iuxta Uniuscujusque prejnsertorum Capitulorum seriem et tenorem, nec in aliquo contradicant aut repugnent, sive contradici vel repugnari presumant et contrarium non faciant pro quanto Illustrissimus Dux nobis morem gerere cupit, predittus Reve-

rendus Episcopus nobis complacere cupit, et reliqui preditti gratiam nostram charam habent, iramque et indignationem nostras ac penam ducatorum mille a contrafacientibus irremisibiliter exigendam et nostro Fisco applicandam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium presentes fieri fecimus, et magno maestatis nostro sigillo impendenti iussimus communiri. Dat. in Castro novo Civitatis nostre Neapolis die vigesimo octavo aprilis 1475.

Rex Ferdinandus (1).

V.

La regia Curia rivendica alcuni beni nell' agro nocerino, già appartenuti al Principe di Salerno.

« Hieronimus etc. Egregio viro Bartholomeo Bosco amico nostro carissimo. Scire vos facimus qualiter in territorio et districtu Civitatis Nuceriae paganorum extant et sunt nonnulle possessiones, terre ac jura et redditus passus, et nonnulla alia bona mobilia et stabilia quae fuerunt olim principis Salerni, quae ad praesens tenentur, et possidentur per magnificum Franciscum Zurulum; et intendens regia Curia dictas Iura et redditus passus, et alia bona predicta recuperare, et habere tanquam sibi spectantia et pertinentia; confisi de fide prudentia, sufficientia et integritate vestris, vobis tenore presentium officij auctoritate qua fungimus, dicimus comictimus et mandamus quatenus receptis presentibus vos personaliter conferatis ad dictam terram Nuceriae et possessionem capiatis nomine dicte regie Curie eorum bonorum et possessionum ac passus et aliorum bonorum, que fuerunt dicti principis, cum interventione

(1) Reg. in privil.—Processi antichi di Regia Camera, N. 7251, vol. 683.

notarij, Iudicis, et testium, quae possessio capta, exigatis et percipiatis nomine dictae regiae Curiae ab exactoribus dicti passus et cabellae, et aliorum Iurium proventorum ex terris et bonis praedictis omnem pecuniam per eos forte exacta et penes eos sistentem usque in presentem diem, et inde procurabitis vendere debitis subastationibus mediantibus fructus omnes et introytus dictarum terrarum, et liberare plus offerenti nomine dictae regiae Curiae predictae, de quibus omnibus per vos percipiendis et habentis ex bonis praedictis conficere debeatis quinternum clarum lucidum et aptum cum distinctione dierum, et quantitatis pecuniarum per vos exigendarum, presentandum in dicta Camera per cautelam ipsius regiae Curiae. Et si forte vobis expediens visum fuerit pro servitio regiae Curiae ammovere passagerium qui ad praesens exigit iura dicti passus, et alium eligere qui dicta jura exigat nomine dictae regiae Curiae per praesentes vobis potestatem concedimus quod possitis et valeatis ipsum ammovere et alium eligere prout vobis visum fuerit, procurando semper utilitate dictae regiae Curiae. Mandantes dicto domino Francisco Zurlo, nec non et quibusvis Capitaneis et officialibus aliis, qui fuerint requisitis, quatenus in premissis vobis assistant et prestent ausilium et favorem, nec in aliquo modo controveniant, per quantum regiam gratiam caram habent et penam ducatorum mille incurrere non optent. Datum in dicta Camera xxviiij maij 1487 (1).

Hieronimus de Sancto Severino *locumtenens*.

(1) Grande Arch. di Nap. Curiae della Sommaria vol. 21, fol. 136, ann. 1486-1488.

VI.

Il Viceduca di Nocera minaccia la multa di once quattro a quelli che frodano le gabelle.

« Bando et comandamento da parte del magnifico Moise de Manghisiis de Montorio, legum doctoris, viceducis Civitatis Nuceriae ad instantia de Iuliano de Leo, Andrea Marczano, et Antonio de la Roccha, dohaneri de la dohana de la dicta cita de Nucera, che non sia nulla persona de la Città de Nucera, cetatino, habitante et frosterj de quale se voglia generatione se sia che ardisca ne presuma pesare ad frosterj cosa alcuna ne co statela ne co valancze ne altro quale se voglia piso senza expressa licentia et voluntate delli dicti dohanerij cercata obtenuta, et chi contra farà casca a la pena de uncze quattro de se devere applicare per la mita a la corte, et per l'altra mita a li dicti dohanierj de se exigere da omne persona che contravenerà.

« Et più se fa bandire et comandare che non sia nulla persona de la dicta cita de Nucera, cetatino, habitante, ne frosterj, che ardisca ne presuma pigliare tomola ne mecza tomena, ne quartolelle de la dicta dohana, ne quelle extrahere de fore de dicta dohana, sencza expressa licentia et voluntà de li dicti dohanerij, et chi nde avesse pigliata alcuna fra uno dì la debia havere retornata altrimente serà tenuto per latro, et casca a la pena predicta de se applicare et exigere ut supra.

Et più se fa bandire et comandare che non sia nulla persona de la dicta cità de Nucera, cetatino, habitante, ne frosterj, mascolo nè femina, che ardisca ne presume scopare grano o altro victoaglio da la dohana predicta sencza licentia et voluntà de li dicti dohanierj, et chi

contra farà serà tenuto de pena de forto, et cascarà a la pena predicta, applicanda et exigenda ut supra.

« Et più se fa bandire et comandare che non sia nulla persona de la dicta cità de Nucera, citatino, habitante, ne frosterj, che ardisca ne presume caczare porczi in dicta dohana, ne altre bestiame, quali magnano grano et victoaglio, fine intanto per ipsi dohanierj non serà scopata dicta dohana, et chi contra farà, casca a la pena predicta applicanda et exigenda ut supra, et ultra de dicta pena nge sera amaczato lo porco, o altro animale senge portasse, o trovasse magnare grano, et victoaglia in ipsa dohana.

« Et più se fa bandire et comandare che non sia nulla persona de la dicta cità de Nucera, habitante, citatino, ne frosterj, che ardisca ne presume pigliare dinarj da alcuni frosterj venesse ad comparare robe in la cità de Nucera, ma dicti frosterj debiano lassare andare ad pagare la ragione de la dohana a li dicti dohanerj et chi contra farà casca a la pena predicta, applicanda et exigenda ut supra, et ultra dicta pena sera tenuto per latro.

« Et più se fa bandire et comandare che non sia nulla persona de la cità de Nucera che ardisca ne presume accordare alcuno che fraudasse la dicta dohana, ma trovando alcuno in fraude lo debia revelare a li dicti dohanerj, et haverà guadagnare la terza parte de la fraude, et chi contra fara casca a la pena preditta applicanda et exigenda ut supra.

« Et più se fa bandire et comandare che tutti vuczeri de la cità de Nucera, citatino, habitante, et frosterj quali fanno carne in dicta cità omne jovidi ad sera debiano fare conto con li dictj dohanerj delle bestie

anno amaczate quella settimana, et satisfare ad ipsi dohanerj de la ragione de lo scanagio come ei solito, et chi contra farà casca a la pena predicta appricanda et exigenda ut supra.

« Et più se fa bandire et comandare che non sia nessuna persona che ardisca nè presume tanto frosterj como cetatino ne habitante in epsa che quelle robe che vende, o vero comperano, quello medesimo dì debiano notificare ad dicti dohanerj dicte robe comparate, o vero vendute, et quelle satisfare la ragione de la dohana ad ipsi dohanerj, altra mente perdano la mercantia, et cascano a la pena predicta.

« Die III mensis septembris V indictionis, Nucerie. Nardus de Siano juratum curie domini viceducis civitatis Nucerie retulit se bandisse, et praeconizasse supra dicta banda in loco solito et consueto dicte civitatis Nucerie ad vocem praeconij altera et intelligibile voce, modo et forma predictis.

« Anno 1502 (1).

VII.

Il luogotenente del Gran Camerario chiede a Francesco Zurlo che dimostri i suoi diritti sul passo delle Camerelle.

« Alfonsus etc.

« Provido viro porterio camerae nostrae fideli regio nobisque carissimo. Cum noviter ad noticiam eiusdem Camerae devenerit quod excellens comes Nuceriae exigi fecerit, et facit jus passagij seu passus in loco camerel-

(1) Processi di Regia Camera n. 3915, vol. 321.

larum pertinentiarum civitatis Nuceriae indebite et minus juxta; ea propter volentes de huiusmodi exactione passus seu passagij cerciorare tibi tenore presentium, officij auctoritate qua fungimur commictimus et mandamus quatenus ad praesentiam dicti Comitis te personaliter conferes, iniungere et mandare debeas eidem comiti sub pena ducatorum mille ab ejus bonis causa contraventionis exigendarum, et regio fisco applicandarum quatenus infra dies quatuor post mandatum tuum sibi faciendum immediate sequentes comparere debeat legitime in eadem Camera ad ostendendum et demonstrandum quo titulo exigit et exigi facit jus passagij seu passus in loco predicto Camerellarum. Cum pretendantur rationes subsistere in contrarium. Diem vero mandati tui dicto Comiti faciendi, presentibus ascribi faciatis, quas ad dictam Cameram reportare debeas. Et contrarium non facies etc. Dat. Neapoli viiij novembris 1487.

Iulius de Scorciatis
locumtenens magni Camerarij (1)

VIII.

Re Federico d'Aragona scrive alla Città di Nocera che non essendo più la peste in Napoli sia dato libero ingresso ai Napoletani che recansi in Nocera.

« Magnifici viri fideles nostri dilectj: Noj havemo inteso che recusate receptare quillj vengono da questa città de Napoli etiam che porteno bollectino, de che restamo con assai admiratione che essendo la persona nostra, et havendo de quessa cità non meno cura che de Napoli per lo amore ve portamo a voj non se deve-

(1) Curiae cit. vol. 21, fol. 190, 1484-1488.

riano servare tali modi: ma credere indubitatamente che quando ce vedessemo una cosa piu che un'altra ve ne advisariamo et per questo vedemmo che vogliati abstenerve de talj modi et receptare liberamente quelli veneno con bollectinj; li quali facimo fare con grande advertentia per modo che non poria succedere scandolo advisandove che per gratia de N. S. Idio et per i bonj ordenj che in tale materia facimo servare la cità è passata benissimo, et speramo tra sej di non solo esserne tolta la peste, ma omne suspecto, sicchè vogliati admectere liberamente et senza suspecto quillj porteranno li bollectinj, et removere da lamenti per lo advenire tali modi che fin qui havite servati perchè quando vedessemo le cose andare al pegio, et che potesse generare scandalo in quessa cità ve ne advisaremo subito, ordinandove quello havessivo da fare.

« Similiter nc' è stato molesto intendere per questa causa se impedisce lo venire de la grassa in Napoli. Et perzò ve ordinamo che providati ce venga come per lo passato, guardandove fare altrimenti per quanto havite cara la gratia nostra.

Dat. in Castro novo die xvj Junij 1497.

Rex FEDERICUS

Universitati Nucerie Paganorum.

(1) G. Arch. di Napoli, *Curiae del Collaterale*, vol. 3, fol. 76 t

CAP. IX.

GIOVANNA I. E GIOVANNA II. D'ARAGONA.

Quando Ferrante primo, re di Napoli, sposò, l'anno 1477, Giovanna, figlia di Giovanni, re d'Aragona e di Sicilia, le assegnò una rendita di 15000 ducati all'anno, *pro eius Camera*, da prelevarsi, *pro rata*, dalle rendite, e dai pagamenti fiscali di alcune Città, terre e luoghi del regno, fra cui, per ducati 275, tarì 3 e grana due e mezzo, la città di Nocera, allora feudo di Francesco Zurlo.

Nell' agosto del 1495, Ferrante secondo, riconobbe Giovanna quale signora dei feudi che già possedea nel regno, anzi le concesse in dominio assoluto le città, di cui fino allora avea goduto solamente le entrate fiscali. Così Nocera, confiscata a Casa Zurlo, divenne feudo di questa principessa, con Vico, Massa, Sorrento, ed altre città e terre.

Morto Ferdinando, re Federigo confermò a Giovanna tutte le possessioni feudali, che tenea dai precedenti sovrani; e confermate similmente le furono, caduti gli Aragonesi di Napoli, da Ferdinando ed Isabella il 12 luglio 1502, da Ferdinando solamente il 3 giugno 1507, e da Giovanna e Carlo il 31 agosto dell'anno 1516 (1).

---

(1) Per evitare citazioni superflue dichiaro che tutti i documenti di queste concessioni e conferme si trovano al Grande Archivio di Napoli nel volume 137 dei processi antichi di Regia Camera numero 1849 della pandetta prima

I nocerini poterono dirsi contenti della novella padrona. L'anno 1499, in testimonianza della sua benevolenza, concesse loro, *per i servigi prestatile*, i proventi delle multe che si pagavano dagli accusati per le composizioni delle pene fiscali, eccetto i delitti di pena capitale. Tali proventi doveano riscuotersi da un magistrato particolare, eletto nel pubblico parlamento; restando però a cura della Città lo stipendio di ducati dieci mensuali, stabilito pel Governatore, il quale avea l'obbligo di mantenere a sue spese tre birri almeno, non paesani, per l'esecuzione della giustizia (1).

L'anno 1510 dolendosi i Nocerini, che il Governatore abusasse della sua autorità, Giovanna gli scriveva, il 22 dicembre, severamente richiamandolo nei limiti del suo ufficio (2). E poichè, forse, gli abusi continuarono, Ella concesse alla città alcuni *Capitoli* nei quali minutamente notava fin dove potessero giungere i poteri di quei magistrati, ponendo così un freno ai loro eccessi (3).

Si hanno di questa principessa due Exequatur. Il primo è dell'anno 1512, rilasciato a Monsignor Domenico Giacobazi, eletto dalla Corte Romana a Vescovo di Nocera; l'altro è dell'anno 1515, a beneficio di D. Pietro Giacomo Veneto, nuovo rettore della Chiesa di S Matteo de Archiponticulo (4). E nei volumi 21, 27, 28, 29, 31, 42 dei *Curiae*, e nel volume 2 dei *Partium*, del Grande Archivio di Napoli, trovasi tutta la corrispondenza di Lei coi Governatori, Sindaci ed altri Magistrati di Nocera. Trascrivo in fine di questo capitolo,

---

(1) Vedi in fine del Capitolo il documento numero I.

(2) V. documento n. II.

(3) V. doc. n. III.

(4) V. doc. n. IV, V. Questi due documenti sono citati dal GIANNONE, *Storia Civ. Lib. 23*, e dal CHIOCCARELLI, *Manoscritti Giurisdizionali vol. IV pag. 260-263.*

alcune di quelle lettere, prescegliendo quelle che danno anche una qualche idea delle consuetudini del tempo.

Avvenuta la morte di Giovanna, nel gennaio del 1517, ereditò, con gli altri, il feudo di Nocera, sua figlia, anche Giovanna di nome, vedova di Ferdinando secondo d'Aragona. Anche costei si mostrò benevola verso i Nocerini, e largì loro altri *Capitoli*, confermando tutti i privilegi che la città godeva dai precedenti feudatarii, ed aggiungendone moltissimi altri di non lieve momento (1).

I Sindaci ebbero cura di chiedere al Vicerè di allora, D. Raimondo de Cardona, il regio placet per quelle concessioni e facilmente l'ottennero (2).

E fu savio accorgimento. Pochi mesi dopo, nell'agosto dell'anno 1518, Giovanna morì ancora giovane, nè lasciando eredi diretti, il feudo di Nocera ritornò al regio Demanio. I privilegi, per altro vennero rispettati, anzi avendovi il Governatore recato qualche mutamento, il Vicerè, ad istanza dei cittadini, dispose che nulla venisse innovato (3).

Alla morte di questa principessa due gravi litigi furono iniziati innanzi alla regia Camera della Sommaria. Del primo darò breve notizia: dirò dell' altro più distesamente, perchè più da vicino tocca la Città di Nocera.

Nel suo testamento, fatto in Napoli il 21 agosto 1518, Giovanna II. avea chiamata erede universale Isabella d' Aragona, figlia di Federigo e vedova di Galeazzo Sforza, duca di Milano. Aperta la successione, Isabella chiedeva di essere messa in possesso, indistintamente,

---

(1) Vedi doc. n. VI.
(2) Vedi doc. n. VII.
(3) Vedi doc. n. VIII.

di tutti i beni, anche feudali, appartenuti a sua zia, al che il Fisco si oppose, adducendo spettarle solamente i beni privati della defunta; i feudali essendo per legge devoluti allo stato, in mancanza di discendenti diretti. Così incominciò il litigio, di cui qui non giova ricordare tutte le vicende. Particolarmente per Nocera citerò un curioso documento. Appena morta Giovanna, Isabella elesse suo procuratore Berardino Pagano, e gli commise di ottenere dai Sindaci il possesso della Città. Questi, incerti sul come regolarsi, credettero bene di rimandare dall'oggi al domani la convocazione del Parlamento, che dovea deliberare; ma finalmente, alle insistenze del Pagano, in un'assemblea, nella quale intervennero Alfonso Pagano, Diomede de Marinis, Carlo Manso, Raynaldo de Baldino, Dionisio de Perrino, Silvestro de Santis, Giovanni de Contardo, Giovanni Antonio del Regno, Vincenzo Baldino, Francesco Sellitto, Giov. Berardino Cassano, Luigi Bartiromo (1) rispondevano:

« Qua non se intenda la Università congregata che « potesse dare resoluta risposta; et ancora nce manca « lo Sindico et multi electi de socto Nocera, per questo « intendeno ipsi particulari fare congregare tutta l'Uni« versità integra, sopra et socto, per tucto domani, et « quello serrà deliberato per ditta Università se re« sponderà ».

Il Pagano opponeva, che da buon pezzo egli aveva chiesto che si radunasse il Parlamento, la qual cosa non aveva potuto ottenere.

Replicavano i Sindaci, che ciò non era molto facile, trovandosi la Città divisa in tanti casali l'uno abbastanza lontano dall'altro (2).

---

(1) Altri cinque nomi sono illegibili, essendo il documento molto guasto dal tempo.

(2) Atti di Notar Sebastiano Manso, Anno 1518.

È evidente che i Sindaci non volevano saperne, forse per non crearsi impacci; e pare, che veramente non ne avessero di poi, perchè dopo molto scalmanarsi delle parti contendenti, e dopo che gli avvocati, gli scribi, ed i mastrodatti ebbero sgorbiata molta carta, la Camera della Sommaria nè riconoscendo, nè addirittura negando i diritti che l'Isabella vantava, si appigliò ad una mezza misura condannando il Fisco a pagarle ducati ventimila pro bono pacis, e per una volta solamente (1).

Dirò dell'altro litigio.

L'anno 1502 la regina Giovanna, in remunerazione dei servigi, *grata et acceptissima*, prestatile per molti anni da Giacomo Brancaccio, gli concesse, e donò il passo *vulgariter dictum* DE LA CAMERELLA, in Nocera, *cum taberna francha, et aliis bonis, cum dicta taberna unitis, aquas, aquarum decursus, cum facultate, licentia, et potestate, edificandi molendini*: sono testualmente le parole del diploma di donazione.

Messo in possesso di quei beni, il Brancaccio vi esercitò diritti di vero signore e padrone; anzi l'anno 1517 ai 12 Marzo, la regina scriveva al Governatore ed ai Sindaci di Nocera, che rispettassero la concessione da lei fatta; ed il 27 dello stesso mese quei magistrati riconoscevano solennemente il Brancaccio come feudatario del passo delle Camerelle, richiedendo però copia della lettera regia.

Giovanna morì, e la figlia, erede di Lei, l'ultimo di Agosto del medesimo anno 1517, riconoscendo la donazione fatta dalla madre, confermò a Giacomo le sue possessioni di Nocera, consistenti nel passo delle Camerelle *cum turris, taberna francha, et certis casalinis*,

(1) Grande Archivio di Napoli. Processo della Sommaria. n. 1819, volume 137.

aquis et ortu, et cum omnibus aliis quibuscumque suis juribus, redditibus, introitibus, pertinentiis, et aliis tam de jure, quam de consuetudine, obbligato però il Brancaccio ad offrire alla sovrana, ogni anno, in segno del servigio feudale, o adoa, un paio di guanti.

Le due concessioni, presentate al Vicerè, ottennero l'exequatur il 30 ottobre dell'anno 1518.

Essendo, però già morte le due principesse, i Sindaci di Nocera in nome della Città, non vollero più riconoscere il Brancaccio come Signore del passo delle Camerelle. Ne fu ricorso al Vicerè, il quale ordinò al Governatore della Città che riferisse, e questi, che allora era Felice di Gennaro, rispose affermando che fino a quel tempo il Brancaccio avea posseduto diritti feudali sul passo delle Camerelle; ma che dopo la morte della regina Giovanna « l'Università havea ordinato in suo « parlamento che da quel dì in poi i gabelloti exigessero la gabella del passo delle Camerelle, et che facessero exequtione pel passato, perchè se dicto signore « Jacobo non havea facto pagare pel tempo indietro, « dicevano che era stato perchè lo dicto Jacobo era « stato suo creato, ed i gabelloti da poi havevano facto « exequtione, et pretendevano di essere pagati come « dalle altre taberne dell'Università ».

La Città, interrogata, rispondeva, alla volta sua, che essa sola, pel privilegio concessole da Ferrante primo, avea il dritto d'imporre dazii e gabelle, e ciò molto tempo prima che la regina Giovanna ottenesse il feudo di Nocera; e che questa non poteva concedere diritti che non possedeva.

Si ricorse alla Camera della Sommaria, e questa, uditi moltissimi testimoni e gli avvocati delle due parti, i quali in quella occasione fecero sfoggio di tutto il loro sapere, e delle migliori frasi della loro collezione, la Camera della Sommaria, dicevo, il 24 Febbraio 1519,

sentenziò che il Brancaccio non doveva essere turbato nel pacifico possesso dei suoi beni feudali del passo delle Camerelle. E poichè il litigio era nato principalmente perchè la Città pretendeva di riscuotere il dazio sul vino, che si vendeva in quella taberna, fu detto nella sentenza che il Brancaccio vi dovesse godere immunità piena ed intera.

La Città dovette rassegnarsi.

Tutti gli atti di quel litigio, chi avesse la pazienza di leggerli, istanza delle parti litiganti, difese degli avvocati, deposizioni dei testimoni, alcune delle quali molto importanti, sentenza del Tribunale, si trovano al Grande Archivio di Napoli, negli atti della Camera della Sommaria, processo numero 6456, volume 604.

E per finirla col passo delle Camerelle, soggiungo, che, morto Giacomo, l'ebbe suo figlio Giovanni Battista, e che questi lo vendette, il 30 Luglio 1566 (1) ad Alfonso Carafa, allora duca di Nocera pel prezzo di ducati 8500, dei quali 500 furono pagati nel momento della sottoscrizione del contratto, e gli altri ducati 8000 il Carafa si obbligò pagarli a ducati 700 all'anno, e frattanto diede in malleveria i proventi della sua terra di Girifalco.

Nell'istrumento si asserisce che il Passo delle Camerelle rende su per giù quattrocento ducati all'anno, e che gli abitanti della Cava pagano solamente un grano per ogni salma di qualsivoglia mercanzia, e ciò perchè ne hanno privilegio dal Sovrano (2).

---

(1) Atti di notar G. B. Pacifico, di Napoli, anno 1566.

(2) Grande Archivio di Napoli. Processi di Regia Camera n. 1162, vol. 124, e n. 3628, vol. 309.

I.

Giovanna I d'Aragona concede alla Città di Nocera i proventi delle composizioni delle pene fiscali.

« Ioanna, Dei Gratia, Regina Siciliae, et Hyerusalem, et Infanta Aragonum, Principissa Sulmonis, et Civitatis Nucerie Domina.

« Universis et singulis praesentium seriem inspecturis, tam presentibus quam futuris: Officii nostri semper fuit subditos nostros non solum amore et benevolentia prosequi: sed illos in dies magis atque magis gratiis et muneribus officere, ut illi, ac in benemeriti erga nos et statum nostrum omni tempore et fortuna prompti ad obsequendum inveniantur; Sane attendentes plurima et accepta servitia nobis per Universitatem et homines Civitatis nostrae Nucerie praestita et impensa, queve praestat ad praesens, et praestitura speramus, de bono semper in melius continuatione laudabili speramus, quibus nostra munificentia et gratiis dignos existimamus, ac volenti Universitati et hominibus praedictis in aliquam illorum servitiorum remunerationem nostram liberalitatem ostendere, tenore presentium de certa nostra scientia, liberalitate mera, motu quodam proprio et gratia speciali, praedictis Universitati et hominibus omnes et singulos proventus, et delictorum compositiones, ac pecunias omnes ex illis perveniendas ex nunc in antea per Capitaneum praesentem, qui pro tempore fuerit in dicta civitate nostra Nuceriae facienda et faciendas, damus, donamus, et liberaliter elargimur, exigendos quidem per Aerarium per praefatam Universitatem deputandum, et in eis propriis usibus convertendos, exceptis tamen, et reservatis delictis, ex quibus veniret poena mortis quis puniendus: quae delicta nobis, et

nostrae dispositioni, et arbitrio punienda, remittenda, seu componenda expresse reservamus; dum tamen Universitas et homines ipsi teneantur et debeant singulis annis, in tot tannis et pagis Capitaneis, qui per nos in eadem Civitate pro tempore deputabuntur, salarium seu provisionem unciarum viginti de carolenis sexaginta pro qualibet uncia solvere et dare, ita tamen quod Capitaneus ipse, qui pro tempore fuerit, teneatur et debeat annis singulis suis sumptibus, et expensis penes se retinere ad minus famulos tres, seu servientes, ut comodius cultui et executioni justitiae inservire et vacare possit.

« Nec non per presentes promittimus, concedimus, et pollicemur eisdem Universitati et hominibus, singulis annis novum capitaneum ad eamdem Civitatem destinare, et Capitaneum preteritum, ut decet sindicari facere juxta Capitulorum et constitutionem regni tenorem et formam; volentes et decernentes expresse quod Universitas et homines predictae civitatis nostrae Nuceriae, de pecuniis et rebus perveniendis ex compositionibus predictis ex nunc in antea facere et disponere possint et valeant ad eorum libitum voluntatis, ac ipsorum usum, utilitatem et commodum dictae Universitatis convertere, tanquam de re propria, dum tamen Universitas et homines ipsius singulis annis solvant et consignent Capitaneis nostris ibidem deputandis dictas uncias viginti, ut supra dictum est, et reservatis nobis et nostrae Curiae delictis ex quibus veniret poena mortis imponenda ut superius est expressum. Et ut premissa debitum sortiantur effectum, mandamus praesentes de dicta certa nostra scientia, Magnificis Nobilibus et Egregis viris Auditoribus, Praesidentibus, Consiliariis, Fisci advocatis, et Procuratoribus nostrae Camerae, Erariis, Camerariis, et perceptoribus nostris, ad quos seu quem spectat et spectabit, et signanter in

dicta Civitate Nuceriae Capitaneo praesenti et futuris constitutis et constituendis, ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris, maioribus et minoribus quovis officio, auctoritate, potestate, praesidatu et jurisdictione fungentibus, eorumque locotenentibus et substitutis, praesentibus et futuris, quatenus per ipsos et eorum quem libet ipsorum forma diligenter attenta illam eisdem Universitati et hominibus observent et faciant ab omnibus observare, nec modo aliquo deinceps, et omni ſuturo tempore se intromictant in pecuniis et rebus ex dictis proventibus perventuris, prout superius est expressum, et contrarium non faciant, pro quanto gratiam nostram caram habent, iramque nostram, et indignationem ac poenam ducatorum mille cupiunt evitare; in cuius rei fidem ac testimonium praesens privilegium exinde fieri fecimus, magno nostro pendenti sigillo munitum. Datum in Castro novo Neapolis die vij mensis Januarij anno domini millesimo quadrigentesimo nonagesimo nono (1).

La Triste Reyna

Domina reina mandavit mihi
Antoninus Phiodo

II.

Giovanna I d'Aragona ammonisce il Capitano di Nocera, che rispetti i privilegi da lei concessi alla città.

A noj sono stati Scipio Ungaro, et Durante Pepe come sindici di quessa nostra Città et presentatone un privilegio per Noj ad essa Città concesso sub data in Ca-

(1) Reg. in Privil. 1 de Coll. La pergamena originale è presso di me.

stello novo Neapolis ottavo Januarij 1499, et facendone intendere che concedendoseli per detto privilegio il Capitano dovere essere pagato et sodisfatto del suo salario di vinti onze dalli proventi quali sono dell'Università, et che tal pagamento si facci per lor Erario in mano di chi hanno da pervenire detti proventi ogni quattro mesi la terza parte, per voj non se l'osserva, immo senza far pervenire li proventi in potere del'Erario, vi pagati Voj medesimo innanti tempo delli quattro mesi, contro la forma di ditto privilegio, supplicatone humilmente non consencessimo farli detta gratia infringere, ma provedere opportunamente li fusse indiminutamente osservato, et inclinati alla supplicatione di detta Università per essere iuxta et onesta, massime per volere sempre alli nostri subditi mantenere quello una volta li concedemo, per la presente vi dicemo, ordinamo et expresse comandamo, che ad essa non dobbiate intenctare ne innovare cosa alcuna, contro lo tenore et forma di detto privilegio, et precipue circa lo pagamento della vostra provisione, seu salario, ma quello, inviolabiliter, et ad unquam observare, et permettere li sia observato, et non fareti lo contrario per quanto haveti nostra gratia cara, et pena de mille ducati desiderati non incorrere, la presente restituendo al presentante.

« Dat. in Castello novo de Neap. 22 dicembre 1510.

La Triste Reyna

III.

Capitoli concessi alla Città di Nocera, da Giovanna I. d'Aragona, coi quali si limitano i poteri dei Capitani.

S. R. M.

« Quello si dimanda per la Università di Nocera, che lo habiano da observare li Capitanei de dicta cità per beneficio et relevatione delli poveri citatini.

« In primis supplica dicta Università che dicto signore Capitanio debba admettere li querelanti ad poenitentiam in termine de ventiquattro ore, secondo l'antiquo solito per concessione et gratia della M. R. in quelli casi dove non sence deve ponere pene corporale, come so accuse de violentia, de costume, percossa de mano, et altri casi. *Placet Reali Maiestati quod accusator in casibus in quibus non venit imponenda pena corporis afflictiva possit infra dictum tempus viginti quatuor horarum se impune penitere.*

« Item supplicano che in dicti casi ubi non venit imponendi pena corporis afflictiva non debbia mandare il famegli ad pigliare li querelati, tanto se ha facta la penitentia quanto che no: ma elapso lo dicto tempo de la penitentia habbia da procedere ordinarie fando citare la parte querelata, et admectendola a la soe defensione servata forma juris: *Placet Reali Maiestati quod in casibus predictis actenta qualitate persone datis idoneis fideiussoribus non carcerentur.*

Item supplica dicta Universitate che in li casi ubi non venit imponenda pena corporis afflictiva seu membri abscissionis non debbia de facto mandare ad pigliare li querolati, ma primo debia pigliare la informatione, et trovando alcuno indicio sufficiente procedere a la captura, et plegiaria secundo costuma la gran corte de la Vicaria: *Placet Reali Maiestati quod capitaneus in casibus predictis procedat secundum ritum et consuetudinem Magne Curie Vicarie.*

« Item supplica a la Maestà vostra, che fandose querele generale de quacumque causa seu delicti petendo, se debia inquirere, et reperti provedere, che li capitanei debiano primo pigliare le informatione, et secundo le

provatione trovaranno procedere contra de quelli de justitia deveno procedere, sicundo la dispositione de ragione, constitutione del Regno, et pragmatiche. *Placet Reginali Maiestati, quod procedatur iuris forma servata.*

« Item supplica a la dicta Reginale Maestà che quanno alcuno foresterj o persone che non fossero de la jurisdictione de dicto Capitanio, o che possedessero beni stabili in le pertinentie de dicta cità denuntiassero seu accusassero alcuno citatino della Iurisdictione de la Maestà Vostra che non se possa procedere in dicte querele seu denuntie nisi prestita primo idonea cautione per lo querelante de stando Juri de expensis, et de reconvenendo, siccome è stato costumato per lo passato, et anco concesso per capitoli de li retropassati signori: *Placet Reali Maiestati quod servantur dicta capitula per prefatos dominos concessa et per suam Maiestatem confirmata.*

« Item la dicta Università fa intendere a la Maestà vostra come li famigli citatinj fanno di multe angarie et extorsione: Però supplicano se digne ordinare che dicti capitanei se servano de famigli foresterj, et che cende possano tenere uno tantum de la terra: *Placet Reali Maiestati.*

« Item supplica la dicta Università a la Maestà vostra se digne concedere et fare stare quieti dicti officiali, et famigli circa li loro pagamenti si como è stato stabilito et moderato per li capituli concessi in tempo de lo olim conte, et confirmati da Vostra Maestà, et così ancora circa lo pagamento de le sententie absolutorie per togliere le indebite vexationi se fanno per tale causa. *Placet reali Maiestati quod servantur dicta*

Capitula per prefatum comitem concessa et per suam Maiestatem confirmata.

« Item supplica a la Maestà vostra se digne ordinare che li officiali et capitanei de dicta cità promettano fare exercitare lo offitio pertinente a lo Iurato dato per la Terra approbato et salariato per epsa cità circa lo citare, comandare de li citatini, fare executione in le cause civile, et non farelo exercitare da li famigli per relevatione de li poveri citatini, et togliere tale mangiarie, et conservatione de lo honore de li poveri citatini, et loro famiglie. *Placet Reali maiestati quod dicte executiones, mandata, et citationes fiant per dictum juratum nisi necessitas aliud expostulet.*

« Expedite fuerunt presentia capitula per serenissimam Dominam Reginam in civitate Neapolis die vicesimo sexto Mai millesimo quingentesimo undecimo (1).

La Triste Reyna

Antoninus Vinaya
Ioannes Ungarus, rationalis

Domina Regina mandavit mihi
Antonino Phiodo.

IV.

Exequatur concesso al Vescovo Domenico Giacobazi.

« Ioanna Regina Siciliae, infanta Aragonum, Principissa Sulmonis etc.

« Magnificis, venerabilibus egregiisque viris Capitaneo, Clero et Capitulo; sindicis, universitati et homi-

(1) La pergamena originale è presso di me.

nibus Civitatis nostrae Nuceriae, ad quos seu quem spectabit, praesentesque pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentatae fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Quoniam Reverendus Dominus Dominicus de Jacobatio, nobis praesentare fecit anno incarnationis Dominicae 1512 quasdam Bullas SS. ac Beatissimi D. Papae Julij pontificatus sui anno octavo, quarum bullarum vigore Sanctitas sua eumdem Reverendum Dominum creavit Episcopum civitatis nostrae Nuceriae, cum reddititus, fructibus et spoliis eiusdem Episcopatus, prout in eisdem bullis latium continetur, nobis similiter supplicare fecit ut sibi, vel eius procuratori possessionem dicti Episcopatus, cum redditibus et fructibus, et spoliis dictis, iuxta formam et tenorem supradictarum bullarum assignari, providere benignius dignaremur: Et quoniam nostrae intentionis est nos semper cum voluntate, et dispositione praedictae Beatitudinis conformes reddere, tenore praesentium de certa scientia, deliberate et consulto, Capitulum hortamur, dictisque Capitaneo, Sindicis, Universitati, et hominibus aliisque quibusvis officialibus civitatis nostrae Nuceriae dicimus et expresse mandamus ut eidem Reverendo Episcopo, vel eius procuratori Corporalem, liberam, et expeditam possessionem dicti Episcopatus, cum omnibus eius redditibus, fructibus, proventibus ac spoliis, iuxta praedictarum bullarum tenorem et Continentiam, ad quas nos referimus, assignare debeant, assignarique libere, et quiete sinant, et permictant, quavis contradictione, dubio, et difficultate cessantibus; quoniam sic procedit de nostra mente, ac omnimoda voluntate, eidem Episcopo de introitibus et fructibus ipsius Episcopatus respondere faciant, prout est debitum, et aliis Episcopis fuit consuetum responderi, et contrarium non faciant neque fieri permittant, pro quanto gratiam nostram

caram habent, iramque, et indignationem nostras, ac poenam ducatorum mille cupiunt non subire. In cuius rei etc. (1)

« Datum in civitate Neapolis 3 Junii 1511.

La Triste Reyna

V.

Exequatur concesso a D. Pietro Giacomo Veneto Rettore della Chiesa di S. Matteo de Archiponticulo.

« Ioanna, Dei gratia, regina Siciliae, Hierusalem etc. Infanta Aragonum, Principissa Sulmonis etc.

« Magnificis nobilibus et egregiis viris Capitaneo, electis, sindicis, Universitati et hominibus et aliis quibusvis officialibus Civitatis nostrae Nuceriae ad quos, seu quem spectaverit praesentesque pervenerint, et fuerint quomodolibet praesentate, praesentibus et futuris fidelibus nostris dilectis gratiam et bonam voluntatem. Vacante diebus praeteritis parrocchiali Ecclesia Sancti Matthei de Archipontico, sita et posita in dicta Civitate Nuceriae per obitum quondam Diomedis de Strambone de Neapoli, illiusque Rectoris, et ultimi possessoris, fuit eadem Ecclesia per Sanctissimum dominum nostrum Papam collata Reverendo viro Petro Jacobo Veneto de Neapoli eiusdem Santitatis Cubiculario, et familiari, sicut per oportunas literas seu Bullas praedicti Domini nostri sub datam Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae 1513 pridie idus Augusti diffusius apparet. Et propterea cum pro parte dicti Petri

(1) Grande Archivio di Napoli: Privilegiorum III. fol. 25—Chioccarell M. S. Giurisdiziona vol. IV. fol 260-262.

Jacobi fuerit nobis humiliter supplicatum, ut dictas apostolicas bullas debitae executioni mandari juberemus, iuxta eorumdem seriem, et tenorem, Volentes nos, ut tenemur, voluntati dictae Sanctitatis, rationique reddere conformes, tenore presentium de certa nostra scientia, deliberate et consulto, supradictis Capitaneo, electis, Sindicis, Universitati et hominibus, aliisque quibusvis officialibus dictae Civitatis nostrae Nuceriae mandamus expresse quatenus visis praesentibus, eumdem Petrum Iacobum, seu eius Procuratorem, in corporalem vacuam et expeditam possessionem dictae Parrocchialis Ecclesiae Sancti Matthei de Archipontico, amoto abinde quocumque illicito detentore, statim ponant, et inducant, imponique et induci sinant, et permittant in possessionem, ac impositum, et inductum in illa manuteneant et defendant, ac de fructibus, introitibus, redditibus, et aliis ad dictam Ecclesiam spectantibus, et pertinentibus responderi faciant iuxta tenorem et continentiam praedictarum Bullarum, ad quos nos referimus, omni procul dubio, et difficultate cessantibus, secus autem non agentes, si gratiam nostram caram habent, et poenam ducatorum mille cupiunt non subire. In cuius rei testimonium etc...

« Datum Putheolis 12 mensis Februarij 1515 (1).

La Trista Reyna

VII.

Immunità largite dalla Regina Giovanna II d'Aragona.

« Capituli et gratie se demandeno a la Reale Maestà per parte de le Università et homini de socto, et sopra Nucera, sono questi videlicet:

---

(1) Grande archivio di Napoli, Privilegiorum III, fol. 68. — Chioccarelli, M. S. Giurisdizionali, vol. IV, fol. 265-267.

« In primis supplicano dicte Università et hominj de Vostra Reale Maestà piaza ad quella confirmare dicte gratie, et privilegij ad dicte Università et hominj concesse per li retropassati Re de questo Regno, et maxime per la felice immortal memoria de Re Ferrante primo: *Placet Reali Majestati eatenus quatenus in possessione fuerunt et in presentiarum existunt.*

« Item supplicano dicte Università de quelle actento che per le corte et Capitanei, seu Baglivi se exigeno pene intollerabile, et maxime per virtù de obbliganze et instrumenti, el che redunda interesse de dicte Universitate, supplicano se digne dicte pene mitigare et ridurele ad pagamento de pena de uno grano per carlino si como se exige in la gran Corte de la Vicaria: *Placet Reali Maiestati, quod servetur Ritus forma.*

« Item supplicano dicte Universitate, et hominj de quelle che dicti hominj et Universitate sono multo molestate de persona, et maxime per debito exiguo, et che accasca stare presone: Però se digna Vostra Maestà da dece carlini abascio fareli fare la excutione in bonis, et non li pigliare de persona, non obstante le obliganze, et la electione de li creditorj che voleno che habiano la executione in persona: *Placet Reali Maiestati taliter providere quod erit consultum paupertati et inopie:*

« Item fanno intendere dicte Universitate et hominj de quelle ad Vostra Maestà che dicte Universitate et hominj sono vexati de li orgi; maxime in lo tempo de la scogna, et quelli voleno pagare ad beneplacito non lo prezo che valeno: supplicano Vostra Maestà non fareli molestare, ma quelli bisognando ad Vostra Maestà li faccia comparare a lo mercato secundo lo prezo va-

leranno, et non permetta fare fare cerca per le case, et exigere da chi non li vole vendere, ma quelli li voleno vendere li sia pagato secundo se vende ad quello tempo a lo mercato de dicta cità: *Placet Reali Maiestati quod juxto pretio vendatur dictum ordeum et non traddat nisi soluto prius dicto pretio et quod Reginalis Curia non cogat vendere nisi deducto eo quod unicuique fuerit necessarium pro eius usu.*

« Item supplicano dicte Universitate et homini de socto et sopra se digne Vostra Maestà confirmare, et quatenus opus est de novo concedere cuncti capituli et gratie concesse per la immortal memoria della Serenissima Regina Vostra Matre: *Placet Reali Maiestati eatenus quatenus in possessione fuerunt, et in presentiarum existunt.*

« Item supplicano dicte Universitate et hominj de quelle se digne a li Gentiluomini de ipsa Cità fareli gratia omne anno de uno, o duj officij de capitanei de le cità et terre de Vostra Maestà attento che mai ne hanno havuto alcuno: *Placet Reali Maiestati in tempore oportuno providere.*

« Item supplicano dicte Universitate et hominj se digne Vostra Maestà attento che in dicta cità è uno loco nominato Corte in piano apto ad tempo de guerra, et maxime per salvare dicta Universitate et homini de alcuna correria se facesse, et la dicta Immortal memoria de Vostra Matre ne fe gratia ad dicte Università, et ne fo facto privilegio non expedito omne solemnitate: se digne Vostra Maestà dicta gratia confirmare, et fare expedire dicto privilegio: *Habita informatione de contentis in dicto capitulo et viso dicto loco, per Realem Maiestatem oportune providebitur.*

« Item supplicano dicte Universitate se digne quelle non fare molestare dicte Universitate de le paglie ultra de lo debito che ad Vostra Maestà compete, attento che dicti hominj so molestate ultra el debito da multi altri socto colore de dicta Vostra Maestà: *Placet Reali Maiestati.*

« Item supplicano dicte Universitate et hominj che sono multo vexati circa le herbe, ciò è prati, quali pigliano per le bestie, et quelle non pagano quello justo se deve pagare, adeo che dicte Universitate et homini pateno multi damni, et interesse per causa che sono comandati che non trahano ne vendano dicti prati, et de poi passato el tempo restano dicti prati, et de quelli non se ne ha nulla utilità: *Placet Reali Maiestati.*

« Item supplicano dicte Università et hominj che se digne farencelo indulto generale: *Placet Reali Maiestati attenta qualitate personarum et delicto oportune providere.*

« Item supplicano che in la bagliva faccia fidare sulo le bestie, et non le persone de socto Nucera, atteso che de sopra meno se usa: *Placet Reali Majestati quod servetur prout servatur per super Nuceriam.*

« Item supplicano dicte Universitate che non siano tenuti dare lecti ne legna a li Gubernatori, et Muczi de stalla de li cavalli staranno de Vostra Maestà, o de altri de corte in dicta cità: *Placet Reali Maiestati taliter providere quod non erit locus juste querele.*

« Item supplicano dicte Universitate de sopto et sopra Nucera concedere a le dicte Universitate la Portulania de Vostra Maestà ha in dicta cità per ducati

quaranta per anni duj: *Placet Reali Majestati, pro ea quantitate quae solita est arrendari per Realem Curiam.*

« Item supplicano dicte Universitate et homini de sopra et socto Nucera la Maestà Vostra se digne concedere che possano levare et mettere la gabella de la carne, o altre Gabelle quanno ad loro piacerà per comodità de dicte Universitate et servitio de sua Maestà. *Placet Reali Majestati.*

« Item supplicano dicte Universitate et hominj de sopra et socto Nucera Vostra Maestà se digne atteso che sono molestati circa lo carriare de le herbe ciò è prati et restoppie a li cavalli de Vostra Maestà senza altro pagamento, sulo ad dispese de dicte Universitate: supplicano quello se digne non fareli pagare perchè mai è stato solito dicte Universitate pagare le carre che carreano dicti prati et restoppie: *Placet Reali Majestati quod redducatur ad pristinum.*

« Expedita fuerunt presentia capitula per Serenissimam Dominam Reginam in civitate Neapolis decimonono mensis Februarij millesimo quingentesimo septimo..

La Triste Reyna
Antoninus Vinaya

« Domina Regina mandavit mihi Antonino Phiodo.

VII.

Exequatur di Don Raimondo de Cardona.

« Ioanna et Carolus, dei gratia regina et rex Castellae Aragonum, utriusque Siciliae et Hierusalem.

« Raymundus de Cardona, Comes Alberti, ac Ulterioris Siciliae magister Iustitiarius, et praefatarum Majestatum in praesenti regno Vicerex, Capitaneus et locumtenens generalis.

« Universis et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus quam futuris: Subjectorum regiorum compendiis ex affectu benigne charitatis accedimus, quo fit ut ipsorum petitionibus gratiosis assensum regium facilem benignius prebeamus. Sane nuper pro parte magnificorum et nobilium virorum Universitatis et hominum Civitatis Nuceriae, tam a parte superiorj quam inferiorj habitantium vassallorum Serenissimae: Reginae Ioannae, affinis ex utrique sororis colendissimae: Quemedmodum predicta Universitas, et homines predicti habuerunt, et habent privilegia et capitula eisdem concessa et confirmata tam per Serenissimam Reginam felicis recordationis Matrem ipsius Reginae, quam per ipsam Serenissimam, tenorum et continentiarum subsequentium :

(vi si riportano i capitoli delle due Sovrane)

« Propterea pro ipsorum parte fuit nobis supplicatum: Quatenus preinsertis privilegiis, capitulis, confirmationibus, et novis concessionibus, ac decretationibus contentis in pede dictorum Capitulorum, omnibusque et singulis in eisdem, et quolibet ipsorum contentis, pro ipsorum validatione, ac ipsorum Universitatis et hominum cautela Catholicarum Majestatum nomine assentire, et consentire, Regiumque assensum, consensum pariter, et beneplacitum ac decretum interponere iuxta ipsorum et ipsarum seriem pleniorem dignaremur. Nos itaque supplicationibus ipsorum benigne inclinati pro consideratione quoque sincerae devotionis et fidei ipso-

rum supplicantium propter quae in his et longe majoribus exauditionis gratiam promerentur: Tenore presentium de certa nostra scientia deliberate et consulto, ac ex gratia speciali prefatarum Majestatum nomine iamdictis privilegiis, capitulis, confirmationibus, ac decretationibus preinsertis, ut superius continetur, veris quidem existentibus praenarratis quatenus tamen rite, recteque processerint, partes quae tanguntur naturaque feudi in aliquo non mutata, non obstante quod super bonis feudalibus processisse noscatur, assentimus et consentimus ex gratia, Regiumque assensum, consensum pariter et beneplacitum ac decretum interponimus juxta ipsorum continentiam pleniorem: Ipsaque privilegia, capitula, confirmationes et gratias praeinserta et praeinsertis cum omnibus in eisdem contentis approbamus, ratificamus, omologamus et validamus; Volentes et declarantes expresse de eadem scientia nostra, quod praesens regius assensus et confirmationis gratia exinde subsecuta sint et esse debeant praedictis Universitati et hominibus stabilae, realae, fructuosae et firmae, nullumque dubietatis obiectum, aut noxe alterius detrimentum pertimescat tam in judiciis, quam extra judicia. sed in suo semper robore et firmitate persistant: Fidelitate tamen Regia, feudali quoque servitio et adoha, regiisque aliis et cujuslibet alterius juribus semper salvis et reservatis. In quorum fidem praesentes fieri facimus, magno Catholicae Majestasis felicis memorie pendenti sigillo munitae: cum presentiarum Majestatum sigillum nondum sit expeditum.

« Dat. in Castello novo Neapolis xvj Martij Millesimo quingentesimo decimo octavo.

Raymundus de Cardona (1)

---

(1) La pergamena originale è presso di me.

VIII.

Il Vicerè de Cardona ordina al Governatore di Nocera che rispetti i privilegi della città.

« Magnifico Governatore. L'Università et homini della Città di Nocera delli Pagani n'hanno fatto presentare un memoriale del tenore seguente: Illustrissimo Signore. La città di Nocera delli Pagani et homini di quella, fedelissimi della Catolica et cesarea Maestà, vi fanno intendere come per tutto il tempo che la Serenissima Signora Regina madre et figlia vissero, godettero l'immunità che le prime cause, civili et criminali, dove veniva d'imponer pena di morte, in la prima instantia se cognoscessero et derminassero innante l'officiali della città, et tutti li proventi, et compositiuni di detti delitti, et altre condendationi erano et sono state loro, pagando onze vinte di provisione al'officiale, et a mayor cautela per sua benignità la Signora Regina madre le ne spedì privilegio in forma, sopra al quale hanno ottenuto confirmatione de V. S. I. vivente la Signora Regina figlia, da poi la cui morte l'officiale che è stato in nome della detta Catolica Maestà ha sequto di continuo l'ordene de detto privilegio, et conosciuto di detto cause in prima instantia; adesso son circa duj mesi lo Signore Governatore della Provincia di Salerno havenno constituito ordene, et fatto un suo exequtore, o vero Commissario nominato Cesare di Conza della Rocca a pigliare li malfattori, et anco informatione de delitto, et quello mandare all' Audientia sua, detto executore non solo ha posto mano di pigliare delinquenti di delitti capitali, et digni di morte, ma più et diverse personi de delitti delli quali deve conoscere detto Capitaneo, et quod pejus eius have eretto un altro Tribunale

in la detta Terra della Rocca, dove esso dimora con mogliere et figli, detto mastrodatti, citando et comandando più et diverse persone di detta città, fandone pagare alcuna quantità di denari a molti di quelli, et poi liberandolo sotto plegeria, permettendo fare pagare de plegeria carlini cinque per ciascheduna, et exigendo per lo portello della Carcere altro tanto e più, in grave danno et prejudicio di detti supplicanti, et del'officiale, di quale permettendose lo predetto, bisognarrà l'officio di Baglivo, et perchè l'indispositione del tempo, et lor povertà hanno ottenuto fi adesso la confirmatione di detto privilegio, et altre Immunità; recorreno alla benignità di V. S. I. et quello supplicano si degni ordinare le sia spedito provisione per la quale s'ordini a detto Signore Governatore di Principato, et indi substituti et precise al detto Cesare et altri Commissarij presenti et futuri non si vogliano intromettere a pigliare et a conoscere di querele et delinquenti di detti delitti dove non veneno ad imponere pena di morte, ne citare o comandare detti supplicanti ad examinarsi, ma debiano mandare l'examinatione in detta Città com'è solito, etiam per la Gran Corte, et preservarse ancora per le cause civile, non siano in prima instantia molestati in la detta Gran Corte della Vicaria, et altri Tribunali, praeter quam de Napolitani, lo che tutti reputarranno in gratia speciale ut Deus ». Et volendono sopra lo prenarrato oportunamente provedere, vi dicemo et ordinamo che in lo ricevere de la presente debiate ammonere lo detto Commissario, quale per lo sopradetto effetto havevivo mandato in la detta Città, atteso quella sta vicino Napoli, et accadendo qualsivoglia cosa da qua si può meglio provedere, ne per simile effetto ci mandareti altro Commissario, osservando et fando osservare ad epsi supplicanti li detti loro privilegij ad unguem iuxta loro continentia et tenore che tale è no-

stra voluntà, non fando il contrario per quanto amati la gratia nostra, et la pena di mille ducati, la presente restituendo al presentante.

« Dat. in Castro novo Neapoljs die quinto mensis Septembris 1519.

D. Raymundus de Cardona (1)

IX

Lettere di Giovanna I d'Aragona ai capitani, sindaci ed altri magistrati della Città di Nocera.

1.

(Curiae della sommaria, Vol. 27).

fol. 42.

« Capitanio: Perchè in quessa dohana de quessa Cita de Nucera sentimo che e uno magazeno lo quale fo de Francesco de Sancto al presente rebelle regio et nostro volimo che dicto magazeno sia pigliato per nostra Corte per tanto per la presente ve dicimo et comandamo] che incontinente pigliate dicta possessione. Et non farete altramente. Dat. neap. xxviij. Novembris 1496.

2.

fol. 49, t.°

« Floriano de Franca de la cità de puczolo: Confidando experto de la vostra fidelità virtù et animi integrita ve costituimo creamo et deputamo castellano del nostro castello de la cita nostra de Nucera li pagani ad nostro

---

(1) Processi di Regia Camera n. 368, vol. 37.

beneplacito con ordinacione de posserene tenere con vuj quactro compagni fidati como meglio ad vuj piacerando constituendove per la presente ducati quactro lo mese per vostro salario, et ducati duj per ciascuno compagno, lo quale volimo ve se debia pagare mese per mese, incomenzando dal primo dì del presente mese innanti et per tucto lo tempo ce starite ad nostro beneplacito; Et per questo ve dicimo comictimo et comandamo expresse debiate pigliare tenere et ben guardare et custodire lo dicto castello de dicta cità al Regio et nostro stato et fidelita durante lo dicto nostro beneplacito ad foro de spagna, et non partirve da dicto castello nostro sencza nostra expressa licentia ordinatione et comandamento, commictendo et comandando per la presente, et de certa nostra scientia et expresse al Magnifico Michele de afflicto nostro thesoriero generale che omne mese ve debia pagare lo dicto salario, tanto per vuj quanto per dicti compagni, lo dicto nostro beneplacito perdurante, non facendo lo contrario per quanto havite cara la nostra gratia et non volite incorrere la pena a Iure et nostro arbitrio reservata et tal si sia.

« Dat. neap. die xvj decembris 1496.

3.

Vol. 31.
fol. 44.

« Capitanio: Colantonio hungaro de quessa cita ne ha fatto intendere che in lo pigliare fo facto del castello de dicta cita, et ipso Colantonio stando in dicto castello fo pigliato da li sovizari et tenuto presone, et ante de liberarlo lo costringero ad compositione de cento et dui ducati, et ne volessero plegio de ducati trentacinque, che li restavano ad pagare de dicta com-

positione colamarino de bandino, philippo de raynaldo, et dame de marino. Et per essere stata facta la dicta composizione in carczere et per ſorza et al presente ipso colamarino et suo coguato et neputi ad instantia di dicti plegi li quali li domandano la dicta summa et loro non ne hanno pagata cosa alcuna per causa de li supradicti colantonio cognato et neputi non hanno pagato: Et Nuj inclenati ad dicti supplicationi per la presente ve dicimo commectimo et comandiamo expresse non debiate molestare ne far molestare li dicti supplicanti ad instantia de li dicti plegi ad pagare lo debito et quantita che per li dicti plegi non se mostra legitimamente habiano pagato per li dicti supplicanti per la plegiaria non facendo lo contrario. Dat. neap. xxvj Ianuarij mccccxcvij.

4.

fol. 77, t.º

Erario: per lo sindico de quessa cita nostra de nucera nce e stato facto intendere la grande penuria de victovaglya che teneno quessi nostri poveri vassalli et maxime quelli non hanno facultà nulla de posserne comparare: et per lo dicto sindico da parte de ipsa Universita et electi de quella simo stati supplicati per lo multo patere de li poverj che ad subvenimento de quelli li devessimo improntare cc thomuli de grano cc de miglio et xxx de fave et perchè ad quello non potemo mancare per ipsi esserno nostri bon vassallj et per farsene opera pia ve dicimo ordinamo et comandamo che siate con li electi de quessa cita et ad ipsi impronterite la supradicta quantita de grano millo et fave et che ve lo habia ad rendere in la prima futura recolta recependo da ipsi electi idonea cautela de renderlo al supradicto tempo non facendo lo contrario. Dat. in civ. Neap. xxiv. Februarij mccccxcvij.

5.

fol. 77, t.°

Capitaneo sindico et electi: non porriamo may mancare ne mancariamo primo havendo respecto al nostro signore dio, et anco per amore ve tenimo in quanto possimo adjutare; Et per che per lo vostro sindico simo stati da vostra parte supplicate ve devessemo impronctare cc thumoli de grano cc de millo et xxx de fave inteso la vostra gran necessità et per amore ve tengo havemo scripto al vostro erario la supradicta quantita de granj millo et fave ve siano subito imprónctate, impero lo recipite vuj electi, et una con lo Capitaneo de quello subvenerite et sparterite ad quelli più bisogno ne hanno et che non poteno vivere altramente et non darlo ad chi po per altra via vivere et si ve comandamo et ordinamo faczate non facendose per vuj lo contrario per quanto havite nostra gratia cara et pena dei unce cento. Dat. in civit. neap, die xxvij Februari mccccxcvij.

6.

fol. 95, t.°

Magnifico Commissario: per la Universita de la nostra cita de Nucera nc' e stato facto humilmente intendere che per vuj li homini de quella sono stati comandati al fare del ponte de la bastia sencza li donate alcuno salario, et per loro ritrovandose in tante grave necessita et poverta quanto vuj anco sapeti per lo sacco li fo facto in le guerre passate, et anco per non essere consueto ad tale edificio andare loro ad comandamento sencza che non siano stati pagati de la loro fatica quanto sia inoto lo devite considerare: per questo ad noi have

parso farvene la presente in loro comendatione con la quale ve dicimo pregamo et exhortamo che per ritrovarse li dicti nostri vassalli in la dicta nicessita, quelli di loro ventrando in la fatica di dicto ponte li vogliate havere per recomandati, et satisfarli de alcuno compitente salario, et questo acio li supradicti nostri poveri vassalli habiano da possernose substentare loro vita in tale servitio: et le exequtione per vuj facte ad dicti vassallj nostri al recepere de la presente ce le restituerite senza alcuno loro pagamento, et non molestandolj de comandamento più de lj altri convicinj. Dat. in civit. neap. xij aprelis mccccxcvij.

7.

fol. 156, t.º

Capitano: lo sindico et eletti de sopto nucera ce hanno facto intendere che in quessa Cita e una montagna dove e solito starno li hominj infette, et che per quelli de sopra Nucera se contradice et obsta che non ce vadano: Ve dicemo et ordinamo che constandove essere costumato et solito dicte infecte quando e stato altre volte la peste starno in ditta montagna ce li debiate fare stare sencza altro obstaculo et contradictione. Et si per li ditte se opponesse che ipsi exponenti sonno tenute ad pagare loro rata parte in la compra fatta per li sopraditti de sopra nucera de ditta montagna, li predetti exponenti se offereno et stanno parate pagare quanto de justicia sonno tenute. Imperò viderite quello justamente lj toccara, et cussi lj farite pagare et non farite lo contrario per quanto havite nostra gratia cara la presente tornando al presentante. Dat. in Castello novo neap. xiij septembris mccccxcvij.

8.

fol. 186,

Magnifici virj fideles nostri dilectissimi: liberato de anna de la Cava ce ha fatto intendere che tenendo in lj annj passati dudice figliolj mascolj et femine legitimi et naturalj per la maesta del serenissimo signor Re don ferrando primo de Immortal memoria li fo fatta gratia de Immunita et franchitia de lj pagamenti fiscali secundo appare et noi havemo visto per una lettera de sua maesta diretta al spettabile Comte de Alifi sexto martiis 1489: supplicandone attento che tene certe soe robe in quessa cità nostra de Nucera, che anche noi ne dignassemo farlj dicta gratia et ordinassemo che non fosse molestato ad pagare li pagamenti nostrj fiscalj li toccano per le dicte soe robbe; Et noi deliberando conformarence con la volunta de la predicta Maesta et usare con ipso deliberato supplicante nostra solita benignita volendo che sia preservato in dicte gratia franchitia et exemptione con la presente ve dicemo ordinamo et commandamo che costandove dicto liberato havere dudice figliolj legitimi et naturalj non lo debiate nullatenus molestare ad pagare li pagamenti fiscali spettanteno ad nostra Corte per le dicte sue robbe perchè tale e la voluntà nostra, Non facendo altramente si havete nostra gratia cara: la presente restituendo al presentante. Dat. in Castello novo neap. vij novembris mccccxcvij.

9.

fol. 190, t.°

Castellano: la Universita et homini de quessa cita nostra de Nucera ne hanno facto intendere che voy con li compagni de quisso nostro castello deliberate

volite onninamente essere franchj de la gabella de le carne supplicandonce actento che tale cosa non ey stata solita per lli tempi passati et reddundare interesse et gravezze loro, ne dignamo provedere de oportuno remedio quantunche che se contentano siate franchi vuy et doy altri compagni, come ja li jorni passati ipsi supplicanti et sequitare per servitio nostro hanno ordinato; Et perchè la volunta nostra ey che non siano indebitamente aggravate ve dicimo et ordinamo che non debiate molestare ne dare alcuno impazo ad ipsi supplicanti sopra la dicta franchitia si non solum habiate da essere franchi voy et altri compagni perchè loro se sono contentati et quanno farete fare, et tagliare carne in lo Castello la farite vendere alj compagni ma non per lli homini de la terra perchè la gabella ne venerria ad essere multo interessata: Et in iusto non farrite lo contrario se havite nostra gratia cara. Dat. in Castello novo xvij octobris mccccxcvij.

10.

Vol. 28:
fol. 3, t.°

Capitaneo: La volunta nostra è che li delinquenti quali tenite carcerati per causa de la conventicula, et conjuratione facta tra loro contra lo nostro servicio, et in oppressione de la Iusticia siano debitamente processati, et poniti in tucto quello che formato processu se troveranno culpati: ma perchè fine al presente quello che havemo inteso contra loro trovarse è per processo informativo con lo quale per diffinire quella causa volemo che loro faczano tucte defensioni che porranno; et siano plenamente auditi , ad tale che non sentano gravamento alcuno injusto, con la presente ve dicemo ordinamo, et comandamo, che recependo primo da cia-

scuno de loro sufficiente plegiaria de stare ad rajone et presentarse in lo nostro consiglio, et in quessa vostra Corte, quante volte seranno requisiti, in cauta forma li debeate liberare dal carcere, et sencza tardità con consiglio et interventu de M. Antonio Mazzeo de quessa Cità donarli li Capituli, et legitimamente formare processo con omne debita prontitudine et diligentia, et quello formato darne informatione dei meriti: et sequire quello la justitia vorra, et da Noj ve sarà ordinato non innovando contro li predicti inquisiti cosa alcuna injusta ma servando in omnibus lo ordine et meriti de ragione. Non facendo lo contrario per quanto havite cara la gratia nostra. Dat. in Castello novo neap. ij augusti 1498.

Nucerie

11.

fol. 4.

Nobiles viri fideles nostri dilecti: perchè da particulari homini de quessa cita nostra se hanno da exigere certi denari imprestati per lo quondam maestro de questo Castello però ve ordinamo, et comandamo debeate actendere con omne diligentia ad exigerli: et como li haverite exacti li manderete qua im potere de nostra Corte, una con tucte quelle robbe de dicto quondam mastro Gasparro che sonno in vostro potere. Et non farite altramente per quanto havete nostra gratia cara. Dat. in Cstello novo neap. iij Augusti 1498.

Nucerie

12.

Vol. 29.

fol. 2.

Capitanio: qua sono stati li sindici de quessa cita nostra de Nucera, et sperandose che havessero da portare

bona quantità de dinarj, hanno portata ben poca cosa, excusandose, et querelandose causarlo lo poco favore chè teneno in lo exigere de dicto pagamento. Et perchè se hanno obligati qua ad nostra Corte nomine proprio pagare tucti residui per li XV, et lo tertio per lo ultimo del presente mese de Augusto, per tanto ve ordinamo, et expresse comandamo che circa la exactione predecta debeate fare et exequire secundo per dicti sindici serrite recercate. Cavalcando personalmente omne dì, et pretermictendo omne altra cosa, facendo in modo che al dicto tempo, dicti pagamenti siano integramente exacti, et pagati in potere del nostro thesoriero, et in questo operarete de manera che non se habea da imputare ad culpa et negligentia vostra de non sence essere facto el debito perchè quanto cossi fosse ce provederiamo de mandarence homo sufficiente ad vostro dispese ad tal che se facze el servitio nostro et non faciti lo contrario per quanto havete la nostra gratia cara. — Dat. in Castello novo neap. iiij augusti 1498.

Nucerie

13.

fol. 5, t.°

Erario: perchè in questi jornj foro expedite lettere in nostra Corte ad instantia de Piero Johame de la Cava, che ne dignassemo acceptarlo per citatino in quessa nostra cita de Nucera noi informandonce del interesse ne percepeva nostra Corte, et perchè al presente simo informate che la dohana de quessa nostra cita ne vene de tale citatinanza ad essere in parte fraudata per lo dicto pietro Johanne vivere mercantevolmente et non tenere in dicta nostra cità ne case ne poxessione alcuna, ma solum se po comprendere la dicta citadinanza essere facta per evitare lo pagamento de dicta dohana in fraude

evidente de nostra Corte, et ancora quando per noj fo arrendata dicta dohana lo dicto pietro Johanne non haveva havuto tale lettera de nostra Corte in prejudicio et dapno de li arrendaturi non se posseano justamente impetrare, per questo ve ordinamo et comandamo expresse debeate costrengere lo dicto pietro Johanne ad integramente satisfare a li dicti arrendaturi tucto quello che iuxtamente è tenuto per causa de le mercantie et facende have facte et farrà per lo advenire, acteso ne voj ne vostro consiglio fo certificato del dicto pietro joanne ne da altri de tale evidente fraude como simo state al presente per lo nostro rationale, non facendo lo contrario per quanto havete cara gratia. Dat. Neap. in nostro palatio die decimo mensis augusti 1498.

Nucerie

14.

Vol. 28.
fol. 14.

Reverende in Christo pater, regie et noster Consisiliarie fidelis dilectissime: simo informati che le venerabili Ecclesie de la Charitate et Santo Bajulo, grange de santo Sisto de barvaczano de quessa cita nostra stanno per vacare: Et perchè secundo ne è stato exposto multo tempo fa furo concesse al Venerabile domno Manfredo trota vaxallo et servitore nostro, como ad rectore de sancto Sisto magiore Ecclesia de varvaczano et po ad complacentia del Magnifico Mosca (1), foro donate ad un suo nipote el quale sta multo infermo, et per la morte sua accaderia dicta vacatione; per questo ve pregamo et astrengimo quanto possimo vogliate succedende il caso conferire dicti beneficij al dicto

(1) Mosca dei Rinaldi. Vedi questo volume pag. 67.

domno Manfredo secundo per voj avante le érano state conferite, et iuxta lo tenore de lo istrumento publico che de ciò appare, et per benchè se confereranno ad persona benemerita per le virtù et integrità sua per essere fratello de lo Erario de quessa cita nostra: al quale per li continuj servicij che ne recepimo desideramo fare omne beneficio lo reputaremo da vuj ad omne satisfactione et complacentia. Dat. neap. in palatio nostro prope santam Claram xv Augusti 1498.

Episcopo Nucerie

15.

fol. 14, t.°

Capitanio: simo informate chel substituto overo procuratore del Rev. Abbate de Sancta Maria matre Dominj stando in lo burgo de quessa cita nostra ad usare lo ufficio suo per le jurisdictione che ce tene dicta abbatia tam in civilibus quam in criminalibus per otto dì finchè dura la feria, sonno andati li vostri famegli ad fare certa executione sencza vostra commissione, et lo fameglio de dicto procuratore volendolo defendere, per dicti vostri famegli è stato ferito, et levatosi dicta executione in non poco prejuditio de dicta abbatia et abbate, quantunche de po per ordinatione vostra fo restituta: Et perchè lo reverendo M. Capatta abbate de ditta abbatia è nostro multo caro affeczionato servitore et volemo che in le cose soi sen ce habea omne bon reguardo, et majormemente secundo intendimo ne appare sententia in favore de ditta abatia che habea da gaudere ditta jurisdictione per octo dì in quessa cita nostra, pertanto vi dicemo et comandamo debeate quella mantenere, et conservare, et fare usare la jurisdictione preditta secundo è stato per lo passato, et iuxta lo tenore de ditta sententia, et farite ad ditti famegli de-

monstratione de debito castigo per quello hanno prosumuto fare sencza ordinatione nostra, et quod pe jus de havere data ditta ferita. Et non farite lo contrario per quanto havete nostra gratia cara. Dat. in palatio nostro prope sanctam Claram neap. xvii augusti 1498.

Nucerie

16.

Vol. 29.

fol. 6, a t.º

Magnifici fideles dilecti: essendose avvicinato el tempo de la Creatione de li novi sindici et electi per lo anno proximo futuro de la secunda indictione, volemo et comandamo che debeate secundo se è costumato li altri anni possite elegere quelli ve pareranno et occorreranno, et mandarecele per lista de la quale possamo fare quella electione de Sindici et eletti per dicto anno secundo ne parerà expediente, non mancando per cosa alcuna. Dat. Neap. xvij Augusti 1498.

Universitati Nucerie

17.

fol. 8, t.º

Capitanio: perchè in le altre cita, terre et lochi de nostra Camera in lo creare de li officiali non le possono fare senza nostro consintimento, et cussi anchora volemo se observare in quessa nostra cita, et essendo lo tempo, al presente ve ordinamo et comandamo debeate comandare a li hominj et Universita de quessa nostra cita nce debeano mandare lista particulare de tucti quelli sono acti et bonj ad exercitareno lo officio de lo sindicato, et electi, et altri officiali de la quale lista seranno per nuj electi quilli li qua parerà ad nuj

esserno sufficienti al goberno de ditta nostra cita, et de ciò no farete lo contrario per quanto havete la nostra gratia cara, e la pena de unce cento desiderate evitare perchè questa è nostra volunta. Dat. in palatio nostro neap. 23 augusti 1498.

Nucerie

18.

Vol. 28.
fol. 20.

Capitanio: lo magnifico Galieno de Anna medico del Serenissimo signore Re nostro figlio è stato ad noj et expostone che essendoli debitore Urbano Cuglia de li paganj de septe thumulj de grano, cinque de orgio, et certo miglio del tempo è stato suo parcionaro, et tenuta certa terra et boj soi, ce ha impetrato da noi littere moratorie, et recusa contra omne devere satisfarli dicto grano, orgio et miglio che li resta ad dare da maggior summa: supplicandone ce dignamo providere a la indennità sua de oportuno rimedio; Et parendone la soa dimanda iuxta et honesta, ve ordinamo et comandamo che constandove summarie et extra iudicialiter de ditto debito, actendo non ce pare honesto che dicto Urbano se habea ad tenere quello è pervenuto de li intrate et fructi de la terra de ipso M. Galieno, et de li boi soi, non obstante dicte lictere moratorie, in questo casu lo debbeate costregnere senza altra dilatione ad satisfarli et assignarli tucta quella quantità de grano, orgio et miglio che noterete esserli debitamente tenuto: che tale è la volunta nostra. Non facendo altramente se havete cara la gratia nostra, et pena de mille ducati desiderate evitare, la presente restituerete al presentante. Dat neap. xxvij augusti 1498.

Nucerie

19.

fol. 20.

Erario: havendo havuto respecto a la citatinanza per noi concessa al nobile petro Ioanne de Anna de la Cava, et acceptato per nostro vaxallo in quessa cita nostra, secundo per altre lettere nostre havete visto; volemo et ve ordinamo et comandamo che quella le debeate observare et fare observare in la dohana, et in omne altro loco de quessa nostra cita dal primo de septembre proximo futuro de l'anno de la secunda indictione, e avante, et permetterli possa et debia gaudere tucti quelli privilegij capituli, gratie, immunitate et franchitie che gaudeno li altri citatini et habitanti de quessa nostra cita. Non facendo altramente se havete cara gratia nostra la presente restituerete al presentante. Dat. in nostro palatio prope Sanctam Claram neap. xxvij aug. 1498.

Nucerie

20.

fol. 20, t.°

Capitanio: da Noj sonno stati Antonio Ungro, Marco Cataldo de Raynaldo, Roberto de Raynaldo, et Antonio de mignano sindeci de quessa Universita, et inteso quanto da parte de quella ne hanno referito et supplicato circha lo fare de la electione per creare li novi officiali per l'anno proximo futuro, de la secunda indictione; Et però semo restate contente che possano fare tale electione como sonno soliti fare, et creare decti novi officiali con interventione vostra, como nostro officiale. Volemo per tanto che li permettete possano fare tale electione como sonno soliti fare, et poi voi

insemi con la Universita crearete et pubblicarete dicti novi officiali, forzandove sopra tucto se facciano persone principalmente de bona conscientia et temente nostro Signore dio, et affeccionate del servicio nostro et amatori de la quiete de la cita. Et cossì exequirete che quesso medesimo havemo facto intendere ad dicti sindici. Dat. in civitate Neap. in palatio nostro prope sanctam Claram xxviiij augusti 1498.

Nucerie

21.

fol. 38.

Capitanio: Benchè la ragione voglia che le intrate et rendite quale ha la abbatia de la Canonica de quessa nostra cita et suo districto siano adjutate et favorite al devere; non de meno essendo Comandatore de dicta abbatia lo Reverendo M. Ioan pisanello frate del Mag.° Secretario del Serenissimo signore Re nostro figlio carissimo, volemo et ve ordinamo che da qua avante ad omne instantia del prefato Comandatore o de soi procuratori et hominj non solum debeate havere in precipua comendacione le cose, ragione, possessione, et robbe de dicta abbatia, ma costringerli juris et facti remediis oportunis, summarie et de plano tucti quelli parcionarj, rendenti, censuarj et altre persone che li fossero tenuti, per modo non nce sia necessario altro nostro scrivere. Non facendo altramente se havete cara nostra gratia, Et pena de mille ducati desiderate evitare, la presente restituerete al presentante. Dat. in palatio nostro prope sanctam Claram, neap. iij septembris 1498.

22.

fol. 32.

Capitanio: per parte del Venerabile Monasterio de santa maria mater dominj ce è stato exposto como per lo Sacro Consiglio Regio de Napoli li tempi passati fo lata sententia in favore de quello che fossero franchi in quessa nostra cita de dohana tucti quilli vanno a comprare, vendere et contrahere ne la fera che intorno ad dicto monasterio se fa due fiate l'anno del mese di maio, et de mero de Augusto, supplicandone ce dignamo farcela observare in quessa nostra cita per lo advenire. Et perchè il desiderio e volunta nostra è adjutare et favorire più presto che diminuire le cose et ragione de le ecclesie, ve dicemo, ordinamo et comandamo che essendo dicta sententia trasuta in rem judicatam, per lo advenire in lo tempo de dicta fera a li homini se conduceranno in quella ad vendere comprare et contractare iuxta sua continentia et tenore exequerete et farete exequire, non facendo altramente se havete nostra gratia cara, la presente restituerete al presentante. — Dat. neap. vi septembris 1498.

Nucerie

23.

fol. 33.

Capitanio: Guillelmo de atiis lanza spezzata del serenissimo signore Re nostro figlio ce have exposto como ipso et certi soi deveno consequire certa quantità de dinari da alguni de sangilio de quessa nostra cita per haverli presi in tempo che dicta città era impotere de Francesco Zurlo rebelle de sua serenità, et quelli obligatose et data plegiaria in Angri de ducento ducati per

la liberatione loro; per el che ce ha supplicato ce dignassemo providere oportunamente ad farli satisfare; Noi volendo che la Iustitia habea suo loco; con la presente ve ordinamo et comandamo debeate supra ciò fare et ministrare summarie et expedite justitia in modo che non ce sia loco de juxta querela, et non farete lo contrario per quanto havete cara gratia nostra, la presente restituendo al presentante. Dat. in palatio nostro prope sanctam Claram neap. vj septembris 1498.

Nucerie

24.

fol. 37, t.°

Raphaele: voi ce havite facto exponere como li tempi passati havendo certe parole con lo quondam pascariello Riczo de Castello de la rocca de pedimonte in lo territorio de la cita nostra de Nucera, volendoli dare certe chiactonate con una spata, li donastevo una ferita nel collo, de la quale passò da questa presente vita, quale disastro dilicto sequito, sempre finchè la filice memoria del Serenissimo signore Re nostro carissimo figlio sequistivo sua maesta et exercito essendoce ferito per suo statu et servitio; Et perchè havete obtenuto la remissione et pace de la parte offesa, secundo se demonstra per pubblico istrumento, ce havete facto supplicare ce dignamo noi ancora farve gratia de indulto et remissione generale de tal homicidio actento desiderate repatriare. Unde noi volendo imitare nostro Signore dio che disse non mortem sed penitentiam peccatoris volo, et etiam considerando la pace obtenta da la parte offesa et che servestevo appresso decta felice memoria, et ancora che de quesso la Illustre contessa de Caserta nostra como figlia carissima ne ha supplicato; Per la presente semo restate contente perdonarve

in quanto ad Noi et nostra Curia specta lo dicto homicidio, et remectereve omne pena in la quale ne fossevo incurso, che per nullo tempo non possate per tal causa ne in persona ne in bonis quo modo cumque essere molestato, ma che liberamente possate repatriare in la cita de Nucera, ad casa vostra, como stavevo prima succedesse tal delicto, ordinando et comandando ad tucti officiali et ministri nostri socto pena de mille ducati, et signanter al Capitanio de Nucera presente et futuri, che ve debeano observare et fare observare la presente nostra remissione iuxta el suo tenore, quale conservarete per vostra cautela. Dat. neap. xij septembris 1498.

Nucerie

25.

Vol. 29.
fol. 21, t.°
Capitanio: havemo receputo la lettera vostra et comendamo la diligentia vostra in havere preso quello homo che ne scrivite: et che per lo Vicerè ve sia stato demandato: li responderite che voi non ce lo possite donare sencza ordinacione nostra, et che lui ne voglia scrivere ad noi, perchè voi appresso exequerite quanto per noi ve sarrà ordinato.

Al facto de quilli latri et malfactori tenite carceratì ve dicimo debeate procedere contra ad loro, fi ad tortura, como anchora ad omne altro acto secundo volera la justitia; et bisognandove tanto in quesso, quanto in altre cose, ve occurreranno, alcuno ajuto, cercarite lo magnifico Montenegro perchè ne li havemo ja scripto et lo farrà volentieri. Dat. Neap. 28 septembris 1498.

Nucerie

26.

fol. 49.

Capitanio: noi havemo inteso che in vostro potere sonno alcuni malfactori, et pero volemo, et ve comandamo che contra loro debeate formare debito processo et darne adviso, et contra le persone loro fino ad altra nostra ordinacione non procedere tanto de Lanzalao de Aulilia de la cava, como de li altri, non facendo altramente. Dat. Neap. v octobris 1498.

Nucerie

27.

fol. 41, t.

Capitanio: lo magnifico et fidele nostro diletto Antonio hungro de quessa cita ce ha fatto exponere, como stando ipso socto la nostra protectione, amando la justicia, et persequitando li malfactori, questi di proximi passati fo pigliato Cola de lia lo quale po de essere stato processato per soi demeriti fo appiccato; et andando a la executione de la Iustitia fe ademandare ipso exponente per parlarle, et non trovandose, chiamò lo Venerabile guardiano de san francisco de quessa nostra cita, et li disse como ipso et certi altri havevano conjurato de amaczarlo, pregando ipso guardiano havesse ditto al preditto Antonio che se guardasse, et non havesse scoperto nesciuno: supplicandone ce dignamo concederli che non sapendo de che se guardare farli permectere che possa con alcuni homini andare armato, et però desiderando noi che li scandali non succedano, ma se viva quietamente in omne loco ve ordinamo et comandamo che constandove per relacione de dicto guardiano essere como se expone debeate permectere

al dicto supplicante che con alcuni hominj se possa andare armato de nocte et de dì pigliando de loro plegiaria portare le armi ad sua defensione, et non offendere nesciuno se non chi cercasse offenderli: non facendo altrimenti se havete cara gratia nostra, la presente restituerete al presentante. Dat. neap. viiij octobris 1498.

Nucerie

28.

fol. 42.

Capitanio: stamo meravigliati, che havendove in questi di proximi scripto devissevo formare processo contra quelli malfactori erano in potere vostro, et poi darence adviso, che fino adesso non lo habeate facto; per essere la intencione nostra che ad omne nostra lettera habeate da fare debita risposta: Et poichè ce è stato presentato lo incluso memoriale per parte de Sanctoro de rosa de la Cava, quale havemo bene inteso, et ve lo remectiamo: Et po volemo et ve dicemo et ve ordinamo che devendose de justitia dare tortura ad Lanczalao de Aulilia de la Cava uno de dicti malfactori dal quale ipso Sanctoro dice essere stato arrobato insemi con altri sonno stati ja justificati, ce la debeate incontinente dare ad tal che senne possa sapere la verità, et advesarence, non procedendo però contra quillo ad acto de justificacione senza nostra consulta, et non farite lo contrario per quanto havite la nostra gratia cara. Dat. neap. xij octobris 1498.

Nucerie

29.

fol. 61.

Capitanio: lo Reverendo M. Ioanne Commandatore Pisanello abbate de la Canonica de Amalfe ce ha exposto

como essendo stato inculpato Ioanne de Anna habitante in quessa nostra cita suo factore che tenea uno thumulo manco de la juxta mesura per lo portulano de quessa nostra cita è stato ja composto: Et perchè per voi etiam se cerca per quessa medesma causa componerlo un' altra fiata, supplicandone: che actento non è honesta cosa che per uno peccato reporta due penitencie: ce dignamo non farli da voi dare altra molestia, et parendone la sua dimanda juxta et honesta ve ordinamo et comandamo, che spectando al dicto portulano conoscere de le mesure et fraude che in quelle se commecteno, al predicto Ioanne non debeate altro dare impaccio per quessa cosa: Ma quanno specta ad voj, recuperarete dal dicto portulano la composicione predicta, per modo che ipso Ioanne non ne habea da essere ulterius molestato; che tale è la volunta nostra non facenno altramente se havete nostra gratia cara, et pena de mille ducati desiderate evitare, la presente restituerete al presentante. Dat. in castello novo neap. xxviij octobris 1498.

· Nucerie

30.

fol. 169.

Capitanio: per parte de Ioan berardino parrillo de quessa nostra cita de nucera ce e stato exposto como per la indisposicione de li tempi passati, guerre et carestie, et maxime che in lo anno passato se infectò sua casa, per el che perdecte quanto tenea, se retrova debitore per virtù de pubblici instrumenti, obligacione et altre scripture ad più persone de dicta cita, et maxime ad Ioanne barbatella de Sarno in unce octo, quale non poria pagare avante, le serra bisogno monte in presonia, supplicandone ne dignassemo de gratia

concederli dilatione, overo admecterlo ad beneficio che possa cedere soi beni ad soi creditori senza ignominia; et noi considerate le cose predicte, ad tale supplicatione inclinati, volendo supra ciò provvedere in modo che ipso supplicante cognosca havere ottenuto da noi gratia per la quale se possa relevare de tanta inopia et paupertà, con la presente dicemo, ordinamo, et comandamo debeate admectere, si como noi per questo admectimo ipso Ioanne berardino a la cessione de soi beni senza ignominia, forma et ordine juris servatis, et non molestarlo, ne permectere sia in altro modo molestato per causa de li debiti preditti, non facendo lo contrario per quanto havete nostra gratia cara, et pena de mille ducati desiderate evitare, la presente restituendo al presentante. Dat. neap. iiij mensis nov. 1498.

Nucerie

31.

Vol. 29.
fol. 34, t.
Capitanio: havendo intiso quanto scrivite allo Illmo Conte de Copertino, nostro dilectissimo camerlingo, supra quilli delinquenti che teneti presi, ve dicemo che quanto ad quello lanczalao de la cava devendo de justitia morire, per alcuni respecti volemo lo debeate primo fare confessare, et appresso farlo affocare dentro la presonia, et de inde farlo cacciare dicendo essere trovato morto, assignandolo ad soi parenti si forte ce ne sarranno, per farlo sepellire, et si no providerite voi sia sepellito.

Quanto ad quillo de Tramonti ve dicemo debbeate formare contro ipso lo processo, et quello facto ce advisarete, o vero cel mandarete, et interim non procedete contra ipso ad acto, secundo per una altra nostra ve havemo ordinato.

Circa li altri dui ve ordinamo debbeate exequire quanto la Iustitia permecte, et non farete lo contrario perchè tale è nostra volunta. Dat. neap. xxiij novembris 1498.

Nucerie

32.

fol. 99.

Capitanio: havendo inteso li demeriti di Vincenzo Iennese de tramunti quale tenete preso in quessa nostra cita de Nucera, havemo deliberato che per sua punicione et castigo sia posto in galea ad tempo de duj anni, però volemo, et ve ordinamo et comandamo debeate assignare dicto Vincenzo al M. Alexandro de Vitagliano scrivano de racione de la armata maritima quale tene carrico de metterlo in la Galea dell'Illustre Don Cesare de Aragona nostro carissimo figlio, al modo et tempo preditto. Et non farete altramente perchè è tale no tra volunta. Dat. neap. viij decembris 1498.

Nucerie

33.

fol. 123 t.

Erario: Li venerabili priori et fratri de la annuntiata de li paganj de quessa nostra Città ce hanno supplicato che actento hanno da fare la tribuna de quella Ecclesia ce dignamo ordinare che in la tufara nostra, seu monte de li tufi possano fare cavare tucta quella qnantità di tufi che serranno necessarij per ditta tribuna, del che per essere opera pia, essendo restate contente, ve ordinamo et comandamo che ad omne instantia de ditti priori et fratri, o de homini loro li debiate liberamente permectere possano fare cavare in ditta tufara o vero monte tucta quella quantità de tufi

haverranno necessario per la opera de ditta tribuna, che questa è la voluntà nostra, non facendo altramente se havete nostra gratia cara, la presente conservarete per vostra cauthela. Dat. Neapolis xxvi januarij 1499.

Nucerie

34.

fol. 122.

Capitanio: la voluntà nostra sempre e stata et è che le cose de le ecclesie siano respectate et ben tractate, et per questo ve ordinamo, et comandamo che tucte cause che al Venerabile monasterio seu convento de la annunciata de li paganj de quessa nostra cità de nucera che de presente have, et che in futurum potesse havere in quessa Corte, li debeate expedire summarie, simpliciter, et de plano, actento è povero loco, et non have modo litigare et dispendere in playti, non facendo altramente se havete cara la gratia nostra, et pena de mille ducati desiderate evitare la presente restituendo al presentante. Dat. Neap. xxvij junuarij 1499.

Nucerie

35.

fol. 123.

Capitanio: Berardina et Catherina pagano de quessa nostra città ce hanno facto exponere como supra li beni li sono stati donati per donno Verlingieri loro Ciano, alcuni ce pretendeno dovere consequire certa quantità de dinari, et signanter Cola Loyse de monaco ducati trentacinque, Berardino speciale ducati vintiquattro, Augustino vitale ducati dudice, et Margarita de Joanne de Napoli ducati octo, le quale summe loro non hanno modo pagarle, in tanta necessita se ritrovano; Et per questo

ne hanno supplicato ne dignamo concederlj alcuna dilacione, et admessa la loro supplicatione ve ordinamo et comandamo che ve debeate chiamare li supradicti creditori, et con ipsi fare omne opera necessaria de dare ad esse donne con plegiaria alcuna competente dilacione ad satisfarli; et interim non le farete molestare non facendo il contrario, se havete nostra gratia cara, et pena de mille ducati desiderate evitare, la presente restituirete al presentante. Dat. Neapolis penultimo januarij 1499.

Nuceric

36.

fol. 125 t.

Magnifice Vir fidelis nobis dilecte: mastro Delicato Croscone de napoli ne ha facto intendere come è circha uno anno et mezo che donò una sua figliola per mogliere ad Diomedes de Amalfi figlio legitimo de Natale de Amalfi, et li promese per dote unze vinte cinque da consignareli in diverse paghe secundo largamente dice contenerse in uno istrumento de convencione et pacti tra loro facti; et perchè lo predetto diomedes, et suo padre haveno ja receputo tra denari et robbe quindici unze in lo tempo tra loro convento, et per ipso diomedes non se cura condurse in sua casa con le debite cerimonie sua mogliere, secundo li pacti tra loro facti; et ja è gravida da sei mesi in circa in grave prejudicio de lo honore de ipso delicato, et de sua figlia, però ne ha supplicato ne dignamo providere per modo che detto diomede, et natale li debeano senza più dilacione observare li pacti contenti in ditto istrumento; Noi volendo ad questo debite providere, et volendo favorire le cose matrimoniale, ve dicemo, ordinamo, et comandamo expresse, che constatando ad voj, che li

preditti diomedes et natale suo padre non le habeano observati li pacti et conventioni contenti in ipso istrumento, li costrengerete senza più dilacione, secundo vole la justitia, ad farli observare quanto in ditto instrumento se contene, a lo quale ce referemo, et circa tale effecto li ministrarete iusticia expedita, sola facti veritate inspecta, sic exposcente favore matrimonij et dotium, non facendo lo contrario per quanto havete nostra gratia cara, et non volete incorrere in la pena de ducati mille, la presente restituendo al presentante. Dat. Neapolis penultimo januarij 1499.

Nuceric

37.

fol. 132.

Reverende in Christo pater, consiliarie noster fidelis dilectissime; benchè in questi dì ve fosse dicto se tenesse in mano lo fare lo Inventario de li beni et ragione de la Abbacia de Materdominj per lo devere, et etiam per lo respecto del Reverendo M. Capata Comandatario de quella, quale amamo grandemente, ve exhortamo che con omne diligentia, et sollicitudine non obstante la prohibitione ve è stata fatta vogliate actendere ad exequire et conficere ditto Inventario per modo che la Ecclesia non venga in aliquo contra de justicia ad essere gravata: Et quanto a la recuperatione et restitutione de le cose, beni et robbe de la Ecclesia preditta ad omne instantia del priore di ditta Abbacia, o de altro per sua parte vogliate ministrare celere et expedito complimento de justicia, auditis partibus, remota qualsevoglia calunnia, actendendo solamente a la pura verità, ecclesiarum exposcente favore, che tale è la nostra voluntà. Dat. Neapolis xvj februarij 1499.

Episcopo nuceric

38.

fol. 139.

Capitanio: benchè ad quessa Università dal nostro thesoriero et soi substituti sia stato intimato et notificato la ordinatione questi di facta generalmente per tucto lo regno del serenissimo Signore Re nostro figlio in che modo se hanno da exigere et pagare li pagamenti fiscalj, con clausula che de quello che non sarria stato satisfacto a li tempi et termini contenuti in detta ordinacione se habea da exigere la ragione de li dece per uno per cento (1); fin qua non ha curato pagarli juxta la forma de detta ordinacione; Et per questo ve ordinamo et comandamo che secondo la lista ve se manda con la presente dal ditto Thesoriero debeate con omne diligentia et sollicitudine exigere da quessa Università et particulari de quella, integramente ditti nostri fiscali pagamenti, et così la ragione de li dece per cento per non esserno stati pagati a li terminj contenuti in ditta Regia crdinacione, et in questo non perderete hora di tempo, ne haverete reguardo ad persona alcuna, che questa è la nostra voluntà. Et quanno non ce userete la debita diligentia non ve faremo pagare la vostra provisione. Dat. Neap. 20 Februarij 1499.

Nucerie

39.

Vol. 29.

fol. 144.

Capitanio: li magnifici mastri del venerabile hospitale de la annuntiata de questa cità de napoli mandano

(1) Il Fisco, oggidì, più discreto, si contenta appena del quattro per cento. Un tantino s'è progredito!

ad voj lo exibitore de la presente per exequire contra alcuni de quessa cita che sonno debitori al ditto hospitale per le provisione facte per la Gran Corte de la Vicaria: Et perchè la voluntà nostra è non solum a la ditta casa se faccia el dovere per la devocione li havemo, ma ad omne altro, ve ordinamo et comandamo che ad omne instancia del ditto exibitore de la presente debeate exequire la provisione de ditta Gran Corte, a la quale ce referimo, et voi fate la excutione contra ditti debitorj contenta in ditta provisione, non facendo altramente se havete cara la gratia nostra, la presente restituirete al presentante. Dat. Neap. ij martij 1499.

Nucerie

40.

fol. 75.

Castellane, fidelis noster dilectissime: poichè havemo da ragionare con voi per nostro servicio de alcune cose, ve ordinamo che lassando lo castello con la guardia solita, debeate venire de continente a la Maestà nostra aciò possate exequire quello che per nostro servicio et stato ve sarrà ordinato, non facendo lo contrario per quanto havete nostra gratia cara, et desiderate lo nostro servicio. Dat. Neap. xv Martij 1499.

Nucerie

41.

fol. 156 t.

Capitanio: lo magnifico Matheo piscicello Signore de la Rocchetta, gentilomo napolitano, ci ha esposto como questi di Pacilio de gricignano de quessa nostra cita suo debitore di certa summa de dinari secundo se contene in uno instrumento liquidato in vostra Corte, non

facendo menzione che era debitore ad napolitanj li quali hanno privilegj et Capituli che nessuno contra loro possano obtinere et godere cessione de benj sine ingnominia, obtenne da noi cessione de beni sine ingnominia in suo grave danno et prejudicio et contra lo tenore de li dicti privilegij et capituli ad napolitanj concessi, supplicandone in cio vogliamo oportunamente providere. Et per questo ve ordinamo et comandamo che debeate intimare al ditto pacilio ad non devere usare ditta concessione, contro lo prefato matheo, ma volendola usare iuxta la forma et tenore de ditti privilegij et capituli ad napolitanj concessi ali quali ce referimo, non facendo altramente se havete nostra gratia cara et pena de mille ducati desiderate evitare, la presente restituendo al presentante. Dat. Neap. xvj martij 1499.

Nucerie

42.

fol. 160.

Capitanio: Sanctore de rosa de la Cava ne ha exposto con querela che havendo voi formato et publicato et processo de la causa de li denari che li forono arrobati li ponite in dilacione et retardate la expedicione de esso, supplicando ad nostra Maesta volessemo providere oportunamente ad sua indemnita. Et perchè noi volimo che senza exceptione ne dilacione indebita sia exoluto et declarata ad ciasheuno sua iustitia con la presente dicemo ordinamo et comandamo che receputa la presente essendo ditto processo como se expone publicato et complito senza alcuno objecto ne tarduita lo debeate consultamente per sententia terminare et diffinire, justicia mediante de modo che non habea ditto Sanctoro tornare da noi ad querularse iustamente de retardata o denegata iusticia, ma habea el debito com-

plimento de essa, et non farete altramente se haverete cara la gratia nostra, et volete evitare la pena de mille ducati la presente lectera tornando al presentante. Dat. Neap. xxj Martij 1499.

Nucerie

43.

fol. 161.

Magnifico m. Maczeo; voi sapite che desiderando lo Reverendo Commandatore Pisanello perpetuo commandatario de la Canonica bonamente et sencza litigio et dispese de le parte recognoscere le ragione, et rendita de quella sua Ecclesia che ha supra alcune poxessione et territorii de quessa nostra cita con li possessori de quelle, li di passati dentro Sancto dominico de questa cita in presentia de li Magnifici M. Alfonso sanchez et Antonino Phiodo auditore et secretario nostri dilectissimi resto contento presentante et acceptante lo Reverendo episcopo de quessa cita, Roberto de Ranaldo, Antonio de Mignano, Diofebo de gentile, et Vinciguerra strambone, et diacono Marino de bartholo che tale causa se compromictesse ad voi de jure ad terminandum et de facta ad procedendum, sperando che senza altra dilacione, venendo ipso ad questa convencione de tanto bono animo se expedesse et se ne intendesse la verità; al presente dicto comandatore ce ha exposto che li rendenti et possessori de ditte poxessione et territorij cercano nove calunnie et dilacione ad effecto che tal compromisso habea ad expirare et fare tale causa immortale, supplicandone che si per lo devere como per interesse de la sua Ecclesia ce dignamo provedere oportunamente che tal compromisso habea loco, maxime che tra ditta parte fo appontato che monstrando ditto comandatore per sue antique scripture et legitime probacione ditte

robbe essere emphiteotiche in tal casu li possessori de quelle fossero tenute ad responderli del fructo de alto como li respondono de basso. Et parendone la sua demanda justa et honesta, Et perchè tal compromisso è vero ve ordinamo et comandamo che remota omne opposicione et calunnia che per ditti possessori de territorij se cercasse per fugire tal compromisso debeate quello exequire et ministrare expeditamente la justicia che tale è la voluntà nostra non facendo altramente se havete cara nostra gratia, la presente restituendo al presentante. Dat. Neap. xxij Martij 1499.

Nucerie

44.

fol. 172.

Capitanio; per parte de Loise de siano Petro de siano Minichello de prisco Stefano de siano Colantonio fabricatore et Regnante de vitulo de quessa nostra Città ce e stato presentato lo incluso memoriale agravandose per quello come viderete che per quessa Università o per particolari de quella li e stata tolta la libertà che non possano tagliare carne como antiquamente hanno costumato fare tagliare, et ne hanno fatto partito con uno de la Cava, supplicandone ce dignamo providere a la Indemnita loro che non li sia tolta la liberta perchè altramente serriano disfacti: Et parendone la loro demanda justa et honesta et volendo la ragione che più presto se debea adjutare lo citatino chel frostero ve ordinamo et comandamo che debeate subito informarve del tenore del ditto memoriale, et quanno ditti citadini de voluntà loro vogliano pigliar lo partito facto con quelli de la Cava lo farrete dare ad ipsi et quanno ce trovati altre difficultà ce ne donarete subito adviso et interim ad li citatini non fate tollere la libertà de

tagliare et comprar carne, ad tal sence possa fare quella provisione sarrà de justicia non facendo altramente se havete nostra gratia cara et pena de mille ducati desiderate non incorrere la presente restituirete al presentante. Dat. Neap. xiij aprilis 1499.

Nucerie

45.

fol. 83, t.°

Castellano: havendo noj deliberato per alcuni boni respecti et cause, quesso nostro castello pervenga al Guberno del M. M. Pietro Conos, consigliero et scrivano de ratione, nostro dilettissimo, volemo, et con la presente ve ordinamo, et comandiamo che ad omne requesta et instantia del M. Jacobo Mangiante, nostro rationale, debeate assignare al preditto M. Pietro Canos lo castello preditto con le monitione, et tutte cose se retrovano in poter vostro li consignerete, facendone de questo debito inventario, secondo lo solito et costomato, acteso che ditto nostro rationale tene ordinatione da noj de farsi assignare et assignarle detto Castello da nostra parte, et non mancarete ad questo perchè tale ej nostra volontà. Dat. Neap. 13 Aprilis 1499.

Nucerie

46.

fol. 179.

Capitanio: quessa Università ce ha facto exponere che licet per Comodita et beneficio universale de tucti li citatini habea facto partito uno anno con li buccerj de la Cava, tal partito offerse prima a li buccerj de quessa cita, li quali non havendolo voluto acceptare lo conclusero con quelli de la Cava et ne fo facto auten-

tico contracto, et che poi tacita veritate per li buccerj de la terra e stata impetrata lictera da noj ordinandonese per quella non li facessero innovare cosa alcuna circa lo fare de la Carne in prejudicio grandissimo de tucta questa Cità, supplicandone pero ce volessemo oportunamente providere et per questo ve ordinamo et comandamo che constandove che per la Università fosse stato offerto dicto partito a li buccerj de la terra primo che lo concludesse con quelli de la Cava et ipsi non haverlo voluto acceptare como se expone non debeate dare impaccio alcuno a li detti buccerj de la Cava, ma li farete permectere durante lo tempo del partito possano fare la Carne secunno se sono convenuti con la Universita, et se li bucerj de la terra pretenderanno altro in contrario a la Universita, audite haverete le parti li ministrarete justicia et interim per vigore de ditte nostre lictere a li dicti buccerj de la Cava non inmovarete cosa alcuna ne meno a li citatini de la terra, non facendo altramente se havete nostra gratia cara et pena de mille ducati desiderate evitare, la presente restituendo al presentante. Dat. Neap. xxxj aprilis 1499.

Nucerie

47.

fol. 182.

Capitanio: ad noj è stato lo nobile Mariano de Amagliano de quessa nostra città homo d'arme del serenissimo Signore Re nostro figlio, et expostone como in tempo de la felice memoria del Signore Re Ferrando secundo nostro figlio carissimo se trovò con sua Maesta ad debellare quessa nostra Cita allora rebelle da quella, in la quale debellacione fo bisogno menasse le mano, et sacchiczare li rebelli et inimici de la serenissima Casa nostra, sicomo fecero tucti li altri se trovaro a la re-

cuperacione de la ditta Cita; al presente è molestato da li preditti ribelli et inimicj de casa nostra circa la restitucione de le robbe foro guadagnate per ipso in ditta rebellione, supplicandone ce dignassemo providere che per tal causa non li sia dato altro impaccio; Et parendone la sua domanda justa et honesta ve ordinamo et comandamo che al predetto Mariano non debeate dare ne fare dare impaccio alcuno de li preditti per causa de le robbe che per ipso foro pigliate et guadagniate in la debellacione predetta de quessa cita che tale è la voluntà nostra non facendo altramente si havete nostra gratia cara et pena de mille ducati desiderate evitare la presente restituendo al presentante. Dat. Neap. primo maij 1499.

Nucerie

48.

Vol. 29.
fol. 100, t.°
Reverende in Christo pater noster fidelis dilectissime: ad noi e stato presentato lo incluso memoriale per parte de Ioan petro de lando de quessa nostra cita de Nucera per lo quale havemo inteso la querela che ipso fa contra de voj, et altre persone ecclesiastice circa le cose innovate in prejudicio et damno de nostra Corte, de che ne restamo assai admirate. Et per questo ve dicemo non ve vogliate intromectere ne voi, ne vostri officiali ad innovar cosa alcuna contra lo solito et consueto, et permecteate se habea da exequire lo officio de mastro portulano da li vaxalli de la Ecclesia, così como e stato solito per lo passato. Et si de quesso ve sentite gravato, overo ce pretendite alcuna ragione ce la facziate intendere perchè faremo ministrar complimento

de justitia, et non procedere de facto ad fare cose nuove. Dat. neap. 23 maij 1499.

Episcopo nucerie

49.

fol. 104, t.°

Reverende in Christo pater consiliarie noster fidelis dilectissime: havendove noi de dire alcune cose ad bocca ve pregamo ve vogliate conferire ad noi perchè incontinente ve ne retornerete. Et in questo ce serverete gratissimamente. Dat. neap. primo Junij 1499.

Episcopo nucerie

50.

Vol. 31.

fol. 205.

Reverende in Christo pater consiliarie noster fidelis dilectissime: la Universita de quessa nostra cita mota de compassione ne ha multo strictamente scripto in favore de Rosa del quondam Angelo de dicta cita, et de soi figliuoli circa lo molino che per lo quondam abbate de Sancta mater dominij fo concesso al quondam Antonello de simone patre del predetto quondam Angelo, essendo ruynato in quello tempo, et che nesciuno recordava havesse macinato, supplicandone dicta Università et la dicta Rosa, secundo per incluso memoriale vederete, volessemo operare con voi ad non volere levare dicto molino ad ipsa Rosa, et soi figlioli havendolo inviato et factonce dispese per reducerlo a la macina, ma lassarelo rendere con quello redito che li fo concesso perchè altramente quelli poveri figlioli, sarriano necessitati andare mendicando. Et perchè noi non possemo credere che essendo voi prelato et de conscientia possate fare altro che quello sia se non de

dovere et equita: ve pregamo et exhortamo quanto possemo che in questo vogliate havere respecto a tucte le cose contente in dicto memoriale, et a la extremissima miseria in che se retrovano. Et confirmarelo dicto molino con qualche honesto et iuxto augumento de redito, et utilità de la ecclesia, perchè semo certe che per commissione apostolica vostra ve se dona potesta de posserlo fare che ce ne farete acceptissimo piacere. Dat. in Castello novo neap. vij Junij 1499.

Episcopo nucerie

51.

fol. 227 t.°

Reverende in Christo pater noster dilectissime. Fatio de la rocca et fratri, de quessa nostra cità de Nucera ne hanno facto intendere che la R. P. V. pretende conseguire da loro per la morte de Jeronimo loro patre sey ducati, cio è quactro ducati jure intestati, et tre per lo exequio, et loro pretendeno in quisto modo aliquo non esserno tenuti, però che dicto loro patre fo amaczato con più altri personi la guerra passata in la expugnatione de lo Castello de quessa nostra cita, che non hanno trovato ne sapeno le ossa, supplicandone ce operassemo con voi de non farli patere quesso danno, actento sonno multi poveri, et pretendono non esserno tenuti in havere modo tenerese in litigio con la R. P. V. Noi vi pregamo et exortamo ce vogliate fare intendere le cause per le quali movete simile domanda che essendo como se expone dicto Jeronimo morto intestato occiso in la guerra, et sencza certa sepoltura, che non se ha notitia dove sia el corpo, ne fare contra officio de carità fare de tal causa molestia ad dicti supplicanti: Et intesa vostra resposta porrimo con qualche debito expediente providere in questo

senza litigio in dispendio loro, et intertanto suprasedere fin ad havere nostra resposta che ne sera multo grato, la presente restituendo al presentante. Dat. in castello novo neap. die viij Julij 1499.

Episcopo Nucerie

52.

fol. 249 t.°

Capitaneo: per parte del abbate, et convento del Monasterio de la Trinità de la Cava ne è stato exposto como tene et possede in quessa cità nostra de nucera uno Casale nominato sancto Archangelo con certi vaxalli li quali per virtù de li privilegij de ipso monasterio sonno exempti franchi et immuni de omne servicio et cosa civile excepto del criminale del quale specta la complicione ad nostra Corte: Et che per lo portulano et altri de quessa cita, sonno dicti vaxalli noviter oppressati, et agravati contra lo tenore de dicti privilegij, supplicandone li volessemo providere de Iuris oportuno remedio. Et perchè la intencione nostra è non se facza prejudicio ad persona alcuna maxime ad cose ecclesiastice quale desideramo sempre augmentare, volemo et ve ordinamo, et comandamo ne debeate informare che è la causa move dicti officiali ad interponerse supra li dicti vaxalli, et mandarne incontinente dicta informatione, ad tal che quella vista et intesa possamo providere a la intempnità de ipso abate et monasterio, secundo la Iusticia recerca, informandone etiam si per li altri portulani et officiali passati li vaxalli predicti sonno stati agravati, et factali quello per ipsi officiali secundo diceno si li fa: Et non facete altramente perchè tale è la volunta nostra. Dat. neap. xj iulij 1499.

Nucerie

53.

Vol. 29.

fol. 123.

Capitanio: li dì passati vi fo ordinato devissevo fare emanare bando che nesciuno dovesse andare ad caccia per tucto lo districto de questa cita sencza nostra spiciale licentia, et perchè intendimo che multi dopo dicto bando sonno andati ad caccia, et cotidie vi vando però volimo, et vi ordinamo che dibiate pigliare informatione de tucti quilli sonno andati ad caccia da po dicto bando, et clausa et sigillata la mandarete ad nostra maestà perchè dopo vi ordinaremo quello habeate da exequire supre ciò, et providere da mo in nante che nesciuno habea da andare ad caccia sencza expressa licentia de nostra Maesta: Non facendo altramente per quanto havete cara gratia nostra, et pena de milli ducati desiderate evitare. Dat. neap. 16 Iulij 1499.

Nucerie

54.

fol. 125, t.°

Capitanio: havemo visto quanto havete scripto allo Illustre Conte di Cupertino nostro Consigliero et Camerlingo dilettissimo supra le robbe foro del quondam notare Baldaxaro sillicto, al che ve respondemo che havete facto bene ad fare bannire tucte le robbe de dicto Notaro Baldaxaro, et cossì per lo presente ve dicimo et ordinamo che iterum vogliate far bannire tucte le robbe stabile foro del dicto quondam notaro Baldaxaro, et pigliare inventario particulare et distincto de tucte robbe mobile fossero state de ipso notaro Baldaxaro, et lo figliolo quale teneti presoni che subito dona ydonea plegiaria de presentarse qua innante ad nostra Maestà,

et de non partirse sencza nostra expressa licentia, volemo che lo debeate liberare, et li ordinarete che di continente venga et porte lo inventario de tucte le robbe foro del dicto quondam notaro Baldaxaro suo patre. Et voi ancora ci avisarete de omne cosa particularmente non facendo altramente perchè tale è nostra volunta. Dat. neap. 19 iulij 1499. Post. dat. Si lo figlio non è de età perfecta farete che nce venga in sua compagnia uno de soi parenti per possere meglio intendere omne cosa et providere al bisogno.

Nucerie

55.

Vol. 31.
fol. 238.

Reverende in Christo pater consiliarie noster fidelis dilectissime; havemo receputa la lettera vostra per la quale non respondete ad cosa alcuna supra quello che per la nostra ve havemo scripto in comandatione de Facio de la Rocca de quessa nostra cita de Nucera, et semo restate non poco admirate de voi, de non volere restituire ad ipso Facio le forfice li havete facto levare, persistendo prima al proposito vostro, et non curando del scrivere nostro, ne de quello che omne debito recerca, perchè devete sapere ad voi non spectare fare exequtione reale si non excommunicare: Et per questo ve dicimo, vogliate incontinente fare restituire ad ipso facio le dicte forfice, et si contra ipso pretendete alcuna ragione ce la facciate intendere perchè providerimo ve sia facto expedito complimento de justitia, certificandove che facendose altramente ve rencresceria assai, perchè non è justo che li vaxalli nostri siano de tale modo per voi tractati, la presente restituendo al presentante. Dat. neap. xxviiij Julij 1499.

Episcopo Nucerie

56.

fol. 141.

Capitaneo: lo magnifico nostro Thesauriero manda Bartolomeo Conighires in quessa nostra cità per exigere li nostri pagamenti fiscali, et anchora li cinque carlini per foco; per questo ve ordinamo et comandamo expresse che circa tale exactione ve debeate di monstrare favoribile per modo che se habeano da exigere con omne celerità, et non sence perda hora di tempo, acteso dictj denarj ne sono necessarj innante la partita nostra (1). Et non farrete altramente si amate la gratia nostra. Dat. in Castello novo Neapoli die xxvj augusti 1409.

Nucerie

57.

fol. 45.

Capitanio: Alexandro Vitagliano scrivano maretimo del serenissemo Signore Re, nostro figlio, ce ha referito che havendo mandato con la lettera nostra ad voi per havere quello homo de Tramunti, boctaro, che è presone in vostro potere per la vita, per mandarelo in galera, voi non havete voluto consignare, demandandoli quactro ducati et mezzo per le despese, et altre ragione, del che restamo maravigliati, perchè quanno de tal homo fosse stato fatta justitia le despese seriano state perse: Et per questo havendo noi una fiata deliberato vada in galera, ve ordinamo, et comandiamo che subito sencza replica lo debeate consignare al exibitore de la presente sencza demandarli cosa ne di-

(1) Per la Spagna.

spesa alcuna, overo cautamente lo mandarete de continente in la Vicaria ad nome nostro, perchè ne possano deliberare quello se ne havera da fare, et così ce ne adviserete per quello conducerà dicto homo quanto sarria quello che juxtamente se deveria satisfare per ditte dispese. Dat. 18 decembris 1499.

Nucerie

58.

Vol. 42, senza numerazione.

Capitaneo: Noi havemo visti li dicti inclusi capituli ordinatj circa lo regimento de la Abbatessa, donne monache et altre cose de la Ecclesia et monasterio de sancta Clara de quessa nostra cita, Et per parere ben juxti et honesti, non solum li laudamo, ma ancora volimo che se habeano da observare iuxta la loro continentia et tenore: Et ad ciò che se possano mandare ad effecto, ve ordinamo et Comandamo che se voi medesimo li debeate dare braccio vostro, cel prestarite con omne adjuto et favore necissario et oportuno, Et imponerite silentio ad qualsevoglia persona seculare che cercasse malignare et interromperlj: o in alcuno modo contradirce: Et non farete lo contrario per quanto havite nostra gratia cara, et pena de mille ducati desiderate evitare: la presente restituendo al presentante. Dat. Summe die xxiij octobris mcccccxiij.

59.

Reverende Abbas nobis dilecte: La Università de la nostra Cita de Nucera ce ha per sue lictere facto intendere che stando certi fratri de epsa cita in la vostra Abbatia de sancta maria matre dominj et facendo lo servitio de quella Ecclesia multo bene et laudabilmente,

novamente per uno Magistro Camillo che ce havete posto in gubernatore, dictj fratri sono mal tractatj, togliendoli lo ordenario de la loro provisione, et etiam del victu, et reducendolj ad tale et tanta miseria che seria impossibile possersene substentare, et quod peius est facendo in quella Ecclesia albergo de cose aliene da omne honesto, quale per non essere commenevole cossì apertamente dirse, le tacemo: supplicandone provvedessemo farle totalmente resecare, che quando se consentesse haverse cossi ad continuare, non sulo se perderia lo divino Culto, ma ancora se annichilaria la grandissima devotione de tantj et tantj anni è stata et è in dicta Ecclesia: Et benche nuj per essere tenere de le cose Ecclesiastice più che de le proprie nostre, havessimo deliberato con li oportunj remedii provedere: Tamen havendo respecto a lj servitij de lj vostri.... ce è parso prima significarlo ad vuj, recercandove astrictamente che per quello se deve ad notro signore Dio et per lo honore vostro vogliate subito, et con effecto ordinare a li predicti fratrj sia dato lo ordinario, tanto de la loro provisione, como del victu secundo è stato solito et consueto per lo passato, Et supra tucto chel dicto Camillo se habea da abstinere de non profanare la dicta Ecclesia, a la quale per tucto el Regno se have cossi summa devotione: Et dove stanno tante sanctissime reliquie: Et in conclusione ammonirlo de tal sorte che se governe in dicta Ecclesia como se convene: Et hospitarce persune religiose, et non de altra sorte: de manera che ne de l'uno ne del altro habeamo più reclamore, che certo: licet farete quello site debitamente tenuto lo recepimo da vuj ad servitio molto grato et accepto, Et pero cognovimo omne errore essere absolutamente processo del mal guberno del dicto Camillo.

Dat. in civitatem Puteolarum die xvij Januarii mcccccxiiij.

60.

Magnifici Nobiles Egregij viri fideles nostri dilectissimi. Noi havemo visto quanto in la inclusa supplicatione de Alexandro pecuraro de quessa nostra cita se contene: Et volendo a la sua indepnita debitamente provedere: per parerce la sua domanda iusta et honesta, ve ordinamo et commannamo che debeate et permictate in quessa parte de sopto Nucera et casali fare come secundo se solea per lo passato in modo che lo dicto Alexandro non habea da patire questo dampno et interesse, ne etiam nostra Corta che seria el piu, per che omne di la dohana et bagliva veneriano ad deminuire de pretio, o, vero quanno deliberassimo che non se facesse carne, volimo che in termino de duj dì poy haverite receputa la presente mandate qua al nostro homo proprio ad dare et allegare la causa et ragione perchè non se fa: Et non farite lo contrario per quanto havite nostra gratia chara, et pena de mille ducatj desiderate evitare: la presente restituendo al presentante: Dat. Puteolis xxviij januarij mcccccxiiij.

61.

Magnifico Capitaneo: per parte de Rubino pepe et suo fratello de quessa nostra cita piaczari de le Camerelle ne e stato exposto como li dì passati havendo certe parole con uno suo emulo de la rocha per salvare lo honore loro foro necessitati arrancare le arme contra dicto Emulo: Et benche non fosse successo alcuno scandalo per dicta estractione de arme per vuy se le dona molestia, tanto per lo portare de le arme quanto per haverle arrancate, et recercate volere la pena da ipso: Et perchè dicono essere solito ad tuctj

li antepassati piaczarj de dicto loco portare le arme, et non essere incursi in pena alcuna per lo portare de quelle, ma solum per la extractione: ne ha per questo supplicato ne dignassemo farle gratia de dicta pena. Noi per non essere sequito scandalo alcuno per lo arranchare de dicte arme per questa volta le havemo facta gratia de dicta pena, et maxime per essere venuto da Noj: per tanto ve dicimo et ordinamo che non ce essendo querela de parte non le donarite ne farite donare molestia alcuna per causa de dicta pena incorsa per lo arranchare de dicte arme; in quanto a lo portare de le arme che ipsi dicono essere solito ad tuctj li altri antepassati piacazarj de dicto loco che ipso portaro dicte arme: per che li dj passatj fecemo pigliare plena informatione sopra ciò, quale per alcunj negotij incursi più importante non havimo possuto far vedere, vista che serà, ve se mandarà ordene de quello decisamente haverite da exequire: Et de ciò non farite altramente per essere cossi la nostra firma intentione: la presente restituendo al presentante. Dat. in civitate Puteolarum xxviij januarij 1514: reservato jure a le parte de possere querelare se volerà. Dat. ut supra.

62.

Magnifici Nobiles et egregij viri fideles nostri dilectissimi: per evitare omne causa de incomveniente, et farse quello che de ragione se deve volimo et ve ordinamo et expresse comandamo che in lo primo di de Majo, o vero quando intrano li arborj, in la Ecclesia de Sancta Maria mater Dominj con le gente d' arme non debeate passare con le arme quelli lochj et termini ordinati et contentj in la sententia per la nostra Audientia lata in la causa et differentia vertea fra quessa Università et quella de la rocca: de manera che non

se venga a li meritj del anno passato, che venendosece ne seria più che molesto, et maxime transgredendose li ordenj et terminj deputatj in dicta sententia, ce fariamo quella rigorosa demonstratione de castigo che fusse comveniente: Et non mancherete de exequire lo supradicto per quanto havite nostra gratia chara, et la pena de mille ducati desiderate evitare. Dat. neap. xxvij Aprilis 1514.

63 (1).

« Magnifico Capitaneo; havendo noj ben letto l'incluso memoriale del' Università di Nocera, et inteso la sua continentia, et volendo supra quello oportunamente provedere, maxime per essere la vuluntà nostra che li nostri subditi non siano exsorti ne fattoli per li nostri officiali cose indebite, et non solite, ne prejudicato alle loro gratie et privilegij, per la presente v' ordiniamo et expresse comandamo che incontinenti tutto l'innovato contro la forma delli loro Capitoli debiate restituere ad pristinum, in modo che non s' habiano ullo modo per voj a violare, ne infringere altrimenti per non posser Noj patire lo loro detrimento, et prejudicio saremo necessitati mandare de nostra parte a provedere, verum si in le cose per voi prese pretendite ragione volimo che s' intendano mediante lo vostro assessore, et con lo voto di quello ne si doni notitia, che ci provederemo secondo ci parirà iuxto et onesto, imperò finalmente vi concludimo che per voj non s' innova cosa alcuna contro le gratie, privilegij, et capitoli d'essa nostra città, et quanto al fatto di quello jurato, seu famiglio nominato Col' Antonio Pappalardo, ch' essa

(1) Questa lettera è di Ciovanna II. d' Aragona — *Processi di regia Camera n. 6656 bis*. G. Archivio di Napoli.

Università per li soj mali apportamenti pretende con tanta instantia non s' habbia da servire più in tale officio per soddisfare alla supplicatione di detta Università quale ne persuadimo essere iuxta et onesta, maxime per togliere le zizanie et riporti si usano per lo detto Colantonio, vi dicemo che la voluntà è che subito l'ammoniati, et non manchi per quanto haveti nostra gratia cara, et pena de mille ducati desiderati evitare.

Datum in Civitate Neapolis septimo octobris 1517.

Post data. Non exigereti alcuna ragione di carcere per causa di mandati delli nostri pagamenti fiscali, et per altri servitij di nostra corte per esser cossi ordinato per le Regie pragmatiche. Datum ut supra (1).

CAP. XII.

GLI UFFICIALI DELLA CORTE DUCALE.

Al lettore non dispiacerà di sapere quali erano gli officiali del feudatario, quali la Città avea diritto di eleggersi, come fosse ordinata l'amministrazione civica.

Principale fra tutti era il Governatore, detto anche Vice-Conte e Capitano al tempo degli Zurlo e delle due principesse aragonesi, Viceduca sotto i Carrafa. Eletto ogni anno dal feudatario, avea il possesso dai Sindaci della Città, ai quali presentava un mallevadore: non poteva essere rieletto, e, finito l'anno, dovea assoggettarsi al giudizio di un certo numero di cittadini, prescelti dal Parlamento, ai quali rendea minutamente ragione di tutti gli atti da lui compiuti durante quell'anno di governo. Si diceva allora ch' egli era in *Sindacato*. La cittadinanza veniva avvisata dal pubblico banditore, ed avea dritto ognuno di querelarsi di torti o soverchierie ricevute, se mai (1). Il sindacato, però, dovea incominciarsi e compiersi fra il primo ed il 20 settembre, e non più tardi, e ciò per antica consuetudine (2).

---

(1) Atti di Notar Vincenzo Tortora, anno 1565-1566.

(2) Atti di notar Giona Grimaldi, anno 1527.

Nell' entrare in ufficio il Governatore prometteva ai Sindaci per atto pubblico :

« . . . . . eius officium bene, fideliter, et legaliter exercere, et in fine ditti sui officii stare et parere sindicatui in dittam Civitatem coram sindicatoribus eligendis per eandem Civitatem et eius sindicos, servata forma Regiae pragmaticae, etc..... »

ovvero :

« exercitare suum officium bene et fideliter, cunctis equa lance justitiam ministrare, stare juri, et in fine anni parere sindicatui iuxta sacram Regni constitutionem, et servata forma Regiae pragmaticae, et observare omnia capitula et Privilegia Civitatis, ac pandectam et provisiones. »

E « ad majorem cautelam et securitatem preditte Universitatis, et predittorum eius sindicorum » dava: « fideiussorem semetipsum plenum et in solidum, nec non (*il fideiussore*) presentem et sponte fidejubentem et promictentem, et teneri volentem in solidum cum ditto (*il governatore*) ejus principali ad omnia et singula promissa..... » (1).

Talvolta i sindaci ricusarono di dare il possesso ai Governatori, e ciò specialmente quando nelle patenti,

---

(1) Questi atti di entrata in possesso dei Governatori, sempre sull'istesso tono, su per giù, si trovano, anno per anno, nei protocolli dei notai— Cancellieri della Città. Verso la fine del 1600 sono alquanto più ampi, trovandovisi enumerati i privilegi della Città, o almeno i principali, e che il Governatore prometteva di osservare.

Per chi avesse vaghezza di sapere i nomi dei notai — Cancellieri della Città, dirò che furono: *Sebastiano Manzo* (1509-1541), *Bartolomeo Bartiromo* (1533-1572), *Vincenzo d' Ageta* (1588-1609), *Gaspare d'Ageta* (1610-1644), *Luca Scafati* seniore (1596-1656) *Onofrio Pepe* (1634-1674), *Felice Calenda* (1652-1697), *Luca Scafati* juniore (1680-1713), *Ottavio Sarno* (1701-1725), *Felice Verbicaro* (1739-1796).

spedite dal feudatario, trovarono qualche clausola che, a parer loro, ledesse in qualsiasi modo la Città (1).

Lo stipendio del Governatore fu di ducati quattro mensuali sotto gli Zurlo e le due principesse aragonesi: venne poi aumentato a ducati dieci, quando Giovanna I. cedette alla Città i provventi delle pene fiscali. Il governatore però ebbe l'obbligo di mantenere a sue spese alcuni birri, non meno di quattro, e non nocerini (2).

Luogotenente del suo signore, quest'officiale avea la *intera cognizione delle cause, esercitava il mero e misto imperio, con piena facoltà di imprigionare e tormentare i delinquenti, d'infligere le pene corrispondenti, fino alla pena di morte* (3).

Tale, in generale, era il mandato: solevano però i feudatarî limitare alquanto i poteri del loro rappresentante, o, almeno, avocare a sè la decisione dei giudizi più gravi, e di quelli, s'intende, in materia penale.

Oltre lo stipendio fisso, che, come ho detto, era di ducati centoventi all'anno, la Città, talvolta, deliberava qualche regaluccio al Governatore, tanto per ingraziarselo. Così nel Parlamento del 10 Febbraio 1675 furono votati *carlini dieci al magnifico Governatore per molti favori fatti e faciendi in diverse occasioni*; e nel Parlamento del 24 marzo 1684 *si bonificano ducati 14 al magnifico Aniello Tortora, cassiere, per altrettanti realati al magnifico Dottore Nicola Gaudioso per il governo di questa Città.*

---

(1) Vedi documento n. 1.

(2) Il 6 aprile 1721 per notar Ottavio Sarno i Sindaci Universali protestano che il Governatore tenga soldati paesani e non forestieri, come n ha il dovere.

(3) Lunadoro, Lettera al Lucarini.—La Curia ducale avea le carceri al Borgo, e nella torre di Corte in piano (Atti di notar G. A. Brengola, anni 1582-1591-1592-1599.

Per consuetudine antichissima, e per i privilegi di cui la Città godeva, il Viceduca, anche se assente, non poteva delegare persona a rappresentarlo (1); anzi, pare che fra gli altri obblighi, avesse quello di non allontanarsi dalla Città senza il permesso, o almeno il consenso, dei sindaci. Non si trova tale clausola negli atti di possesso dei viceduchi; dovea però essere un dritto della Città, sancito da una sentenza del Sacro Regio Consiglio, ed è abbastanza chiaro dal seguente documento:

« Die tertio novembris VI indictionis, 1592, Nucerie, et proprie in Burgo coram Illustrissimo Domino Ioanne Cariglia, Viceduce dicte Civitatis.

« Testamur quod hodie adhiens nostram presentiam Magnificus Nicolaus Antonius Barthiromus procurator de Corpore ditte Civitatis qui sponte coram nobis et ditto domino Viceduce fecit subscriptam protestationem videlicet: signore viceduca in nome de questa Università requedemo a V. S. che non se voglia partire dal officio de Viceduca di Nucera durante il termene de sua Commessione conforme la provisione del S. Regio Conseglio notificata, altramente se protestano de omne cosa a ditta Universitate debite protestarse, con ogni debita reverentia et cossi requedeno ut supra.

« Presente dicto domino Viceduca et replicante et dicente: Io vado insino a Napoli ad accompagnare lo illustre Marchese figlio del'Excellenza del signor Duca et dopo subito me ne rittorno ad exercitare l'officio conforme mia commissione. »

Quasi simile è un'altra protesta del 16 novembre dello stesso anno. Luzio Fabbricatore, sindaco di Nocera soprana, e Matteo Tortora, sindaco di Nocera sottana, ricordano al Viceduca, ch'egli non può allon-

(1) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1586.

tanarsi dalla Città, e ciò secondo gli obblighi, che ha assunto con giuramento nel prendere possesso del suo officio. Il Viceduca risponde, ch'egli va a Napoli, perchè chiamatovi da lettera del Duca, e che subito ritornerà (1).

Durante l'assenza del Viceduca restava sospesa l'amministrazione della giustizia, come attestano molti documenti del tempo, fra i quali cito il seguente, che è uno dei più curiosi, per la risposta che dà il mastrodatti, il quale o dovea essere un bel burlone, o, convinto di aver torto, pigliava in santa pace la lezioncina del Sindaco:

« 8 novembre 1602 — Giov. Gregorio Nola, Sindaco Universale, e Notar Giov. Alfonso de Amagliano intimano ad Alessandro de Mare, giudice, ed Orlando de Nigris, mastrodatti della Bagliva, che essi non possono tener Corte, nè fare atti di giustizia, assente il Viceduca. Dopo risposta di scusa del Giudice, e replica del Sindaco, il mastrodatti dice *che vole hobedire i privilegij della cita, et poichè non se pote regere Corte se piglia le scripture et sende vade con Dio* (2).

Non sempre però andarono di accordo cittadini e governatori. Questi, abusando dei poteri sconfinati, che aveano, miravano sempre a spadroneggiare, quelli, gelosi dei loro privilegi, li difendevano alacremente, se li vedeano violati. I protocolli degli antichi notai riboccano di proteste dei Sindaci contro i Governatori: io mi limito a citarne alcune e delle principali. Sono del 1500 e dei primi anni del 1600. Dopo questo tempo

---

(1) La prima e la seconda protesta sono negli Atti di notar Antonio Calenda, anno 1598.

(2) Atti di notar Francesco Tortora, anno 1600 a 1604.

le relazioni tra governanti e governati si tesero in maniera, che dovrò scriverne particolarmente.

Con atto del 3 settembre 1509, il sindaco Giovanni Battista Califano protesta, che il Viceduca abbia emanato bandi con pene *formidabili* contro i cittadini che non vanno a macinare il grano al molino di S. Mauro, e dichiara che la città ha privilegio *della signora Regina di andare a molire dove vole* (1).

Del 25 novembre 1538 si trova un parlamento, in cui è una violenta diatriba contro il Viceduca Don Giovanni de Gamboa Yspano. È accusato di spergiuro; di avere violato i privilegi della città, i quali aveva promesso solennemente di osservare, e ciò non una, ma ripetute volte. I congregati nominano loro procuratori Simone Guerritore e Flavio Contaldo, affinchè presentino alla Corte della Vicaria querela contro il Gamboa, e concedono loro tutte le facoltà necessarie *cum omnimoda potestate porrigendi libellum de perjuriis contra prefatum magnificum don Joannem, et ipsum criminaliter, et de baractaria per eum in dicto viceducali offitio commissa accusandi* (2).

Il 28 novembre 1539 i cittadini di Nocera soprana accusano per atto pubblico il Viceduca, perchè, eletto il sindaco nell' último parlamento in persona di Alessio Villano, egli, il Viceduca, non *aveva fatto leggere e stipulare* tale elezione dal notaio e *scriba* Bartolomeo Bartiromo, e che invece avea protetta e caldeggiata l'elezione di Giovanni Antonio del Regno: elezione illegale, tra perchè fatta non nel luogo proprio, e senza le necessarie formalità, ed il numero sufficiente di cittadini, tra perchè il Del Regno è *gabelloto*.

---

(1) Atti di notar Sebastiano Manzo, anno 1509.
(2) Parlamento presso notar Bartolomeo Bartiromo, anno 1539-1540.

Risponde il Viceduca che nessuna delle formalità: bandi, suono delle campane ed altro, venne omessa, e che di questa protesta si poteva fare a meno.

Replicano i *protestanti*, che la cittadinanza voleva per Sindaco il Villano; che l'Università conta più di 2000 persone, atte ad intervenire nel parlamento, e questa volta ve ne convennero appena 140, come è noto. Si riserbano di mostrare legalmente i documenti, su cui fondano le loro ragioni (1).

Con atto pubblico dello stesso giorno i medesimi cittadini eleggono loro procuratori Raynaldo Villano, Cariteo Martorello e Stefano Manzo, affinchè ricorrano ai superiori contro tale elezione, e chiedano gli opportuni provedimenti (2).

12 dicembre 1549.

I cittadini dell'Università di S. Matteo eleggono loro procuratore Andrea Bartiromo, affinchè si quereli ai superiori contro il viceduca Angelo Frezza *de nonnullis gravaminibus, excessibus et extorsionibus in tempore sui offitij, patratis et commissis* (3).

« Die 26 Novembris 1565 *in palatio heredum quondam Angeli Ungri, posito et sito in burgo dictae Civitatis, iuxta bona illmi Ducis.* »

Marco Angelo Nola e Felice Angelo Villano asseriscono, che ad istanza della città, fu mandata protesta al Viceduca, che desista dal suo officio, nè voglia più *in eodem exercitio se intromectere.* Gli intimano quindi, *sedente pro tribunali*, che o obbedisca, o rispetti i Capitoli della città, e si appellano ai bandi ed alle consuetudini (4).

---

(1) Atti di notar Bartolomeo Bartiromo, anno 1539-1540.
(2) Parlamento presso il medesimo notajo.
(3) Parlamento presso notar Virgilio Tortora seniore.
(4) Atti di notar Salvatore de Fer.o, anno 1565.

Il 17 Settembre 1596 il Sindaco e gli eletti di Nocera sottana dichiarano al Viceduca Siscara d'Aragona, che essi, in nome dell'Università, e proprio, non intendono riconoscerne l'autorità, perchè ha preso possesso del suo officio senza il loro consenso ed intervento, e senza mostrar loro la sua *commessione* di Viceduca. Il Siscara risponde, consegnando al Notaio copia di quella commessione (1).

Alcuni cittadini biasimano per atto pubblico il Viceduca, perchè sui primi tempi del suo Governo fece fare una buona retata di malfattori, e che poi ha smesso ogni vigilanza, e che *non tene numero sofficiente de famegli.*

Il Viceduca risponde che di famigli ne ha quanti ne deve avere (2).

E l'anno 1628, avendo il Governatore fatto causa comune con l'affittatore delle rendite Ducali, tiranneggiando di soverchio i cittadini, questi ricorsero al Vicerè, che, riconosciuta la verità delle querele, scrisse al Governatore di non molestarli (3).

Il Governatore veniva assistito da un *Dottore legista*, chiamato *Giudice* o *Bajulo*, e qui ve ne erano due, per le due Corti Bajulari di Nocera soprana, e Nocera sottana. Innanzi a cotesti magistrati si decidevano, in prima istanza, tutte le cause, civili o penali, dei cittadini, e, dalle sentenze loro, si poteva ottenere revisione, per via di appello, ad un altro dottore legista, chiamato *Auditore delle seconde cause*, o *Assessore*, eletto anche ad anno dal feudatario. Che se le parti litiganti non erano contente dei giudizi di questi due magistrati,

(1) Atti di notar Virgilio Tortora, anno 1596.
(2) Atti di notar Tiberio Tortora, anno 1599.
(3) Vedi documento n. 11.

aveano dritto di appellarsene ai Tribunali di Napoli: alla Gran Corte della Vicaria, alla Camera della Sommaria, ed anche al Sacro Regio Consiglio, secondo la indole del litigio, poichè, per privilegio concesso da Ferrante I d'Aragona, l'anno 1460, la Città di Nocera era esente dalla giurisdizione della Regia Udienza di Salerno (1).

Fra gli officiali del feudatario, dopo il Viceduca, maggiore autorità avea l'*Erario*, quello cioè che riscuoteva le rendite feudali.

Queste l'anno 1496 erano le seguenti:

« NUCERA DELLI PAGANI, *lista delle intrate de ditta Cità*

La dohana di supra Nucera vale l'anno. .	onze	63
Doi molini nominati S. Mauro, et stando dentro una casa	»	60
La fusara.	»	20
La bagliva de supra Nucera	»	12
La bagliva de sotto Nucera con la Dohana	»	22
La piazza delle Camerelle.	»	18
La piazza de Chiunzo	»	25
Li renditi et passi.	»	5
Li renditi delli dece uno de la baronia secondo li frutti.	»	35
Li proventi di tutta la provisione resta netto	»	15
La mastrodattia della bagliva de sotto Nucera	»	20
La mastrodattia della bagliva de sopra Nucera	»	15

(1) Anche i Bajuli e l'Auditore delle seconde cause aveano il possesso dei loro officii dai Sindaci per atto di notaio: promettevano di esercitare fedelmente i loro doveri, e davano un fidejussore.

La mastrodattia dell' officina	onze	8
Lo officio de la portolania.	»	2
La starza et beni demaniali	»	40
La starza dei Corbi tenendoci li bovi . .	»	15
Lo Jardino de Corte in piano	»	10

JOAN MICHELE TRARA, *Erario*.

a 14 luglio 1496 (1).

L'anno 1539 alcune di queste entrate si trovano così affittate:

« Dohana magna sopra Nucera	onze	80
Bajulatione sopra Nocera	»	21
Officio della mastrodattia sopra Nocera . .	»	36
Bajulatione sotto Nocera	»	30
Mastrodattia sotto Nocera	»	36
Officio di Auditore delle seconde cause sotto e sopra Nucera (2)	»	12

L'anno 1564 a Luigi Siano si concede:

« *Arrendamentum officii magistri actorum, dohanae et bajulationis et passo de piunzo pro untiis 55*, ed a Vincenzo Guerratore l'arrendamento e la dogana di sopra Nocera per once 89 (3).

E l'anno 1660 le rendite feudali fruttavano come appresso:

« Passo delle Camerelle con taberna, forno et macello	Duc.	1210
Acqua delle Camerelle per l'irrigazione	»	376
Molino delle Camerelle e S. Ornato.	»	145
Molino di S. Mauro	»	284

(1) G. Arch. di Napoli, Curiae della Sommaria, anno I, 1496.
(2) Atti di notar Bartolomeo Bartiromo, anno 1850.
(3) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1564.

Fusara di San Mauro con taberna franca durante l'estate	Duc.	284
Mastrodattia civile e criminale del Governatore	»	473
Dogana di Nocera soprana, con l'esazione di tre cavalli per ogni carlini per le robe che si comprano e vendono dai forestieri eccetto i cittadini della Rocca che vengono considerati come nocerini	»	144,2,10
Dogana di Nocera sottana	»	70,3
Licenze d'armi per la caccia	»	101,3,6 ½
Carcere nella piazza di Fioccano . .	»	20 —
Bagliva di Nocera sottana pel jus delle pene di obbliganza, tassate a un carlino a ducato	»	50,4
Giardino e fossi di Corte in piano .	»	23 —
Rendita della decima su taluni territorii	»	475 —
Casa dove si batte la polvere con due moggia di terreno, a S. Mauro	»	40 —
Bagliva di Nocera soprana	»	28 —
Mastrodattia di detta bagliva	»	82 —
Zecca (1) e Portolania.	»	218 —
Mastrodattia di Nocera sottana . . .	»	70 —
Rendita del Parco	»	100 —
Piante di gelso	»	12 —
Acque delle fontane	»	34 —
(2) In uno	Duc.	4229,2,6 ½

La Camera Ducale riscuoteva altresì una tassa dai forestieri ammessi alla cittadinanza. Costoro, però, ed

(1) Pesi e misure.
(2) Atti di notar Carlo Gelso di Giorgio di Napoli, anno 1660.

i loro discendenti, non potevano mai aver parte negli offici dell'amministrazione civica.

Al passo delle Camerelle, durante il tempo che l'ebbero i Brancaccio, era in vigore la seguente tariffa (1):

« Per ogni salma de caso	grana	7
Per ogni salma de panno	»	7
Per ogni salma de seta	tarì	1
Per centenaro de animali minuti, capre e porci	carlini	10
Per centenaro de Vacche non domate de mena	ducati	4
Per ogni bestia domata, tanto cavallina come boina	grana	10
Per salma d'olio	»	7
Per ogni collato (2).	»	1

E dopo venne così aggiustata per le mercanzie, restando integra per gli animali (3):

« Per ogni carro di pietre	grana	4
Per ogni soma di robe da negozio e mercancie	»	5
Per soma di salume	»	5
Per traijno di mercanzie da negozij	»	37 ½
Per un carro di mercanzie.	»	75 ½

Durante la fiera di Salerno tutte le mercanzie godevano esenzione di dazio al passo delle Camerelle, e si ricava ciò da una protesta dei Sindaci Universali, dell'anno 1596, con la quale fanno intendere a *Giacomo Sportiello gabelloto, che mai è stato solito exigere dritto alcuno per le cose comprate nella fiera di Salerno, ma si bene nel luogo delle Camerelle da cento anni*

---

(1) Processi antichi di Regia Camera, N. 1162.

(2) Castrato.

(3) Atti di notar Francesco Scafati, anno 1675.

in qua si fa guardia per qualche contrabando, o intercetto per interesse delli arrendaturi. (1)

Il concedere i permessi per l'asportazione di armi non proibite era diritto altresì della Camera Ducale, che riscuoteva una tassa per ogni permesso, che rilasciava. Però il dritto di caccia apparteneva alla Città, che gratuitamente ne concedeva l'esercizio ai cittadini (2). Armi lecite per la caccia erano le *scoppette a miccio e le balestre* (3).

Quasi sempre l'Erario fu uno speculatore che, pagando un tanto all'anno al feudatario, riscuoteva per conto proprio le rendite feudali (4). Fu sempre un personaggio malveduto, e s'intende bene perchè; anzi noterò che di Erarii nocerini appena qualcuno m'è occorso di trovare nei documenti degli ultimi tre secoli.

L'Erario ed i Bajuli, finito l'anno del loro offizio, doveano assoggettarsi al sindacato, che, pel primo, veniva fatto da uno dei Sindaci particolari, per turno, e assistito da un Dottore in legge; e, pei secondi, dal Sindaco del Corpo soltanto, il che era un dritto consentitogli dall'*antiquo solito* (5).

La Portolania, *che è la cura che si dà ad un uomo dabbene con suo Giudice intorno alle strade pubbliche ed altri simiglianti affari era giurisdizione parimente Ducale, epperò ad esso apparteneva il provvederci uomo sufficiente, col renderlo a vita al compratore, o per certo determinato tempo* (6).

---

(1) Atti di notar Baldassarre Permicerio, anno 1596.
(2) Atti di notar Ottavio Sarno, anno 1707.
(3) Atti di notar Baldassarre Permicerio, anno 1604.
(4) Atti di notar Pietro Salvato, anno 1692.
(5) Atti di notar Fabrizio Scafati, anno 1768.
(6) Lumadoro, op. cit.

Il portolano pagava, anche lui, un tanto all'anno alla Camera Ducale, riscuoteva una tassa dai cittadini, e dovea tener nette le strade, aggiustare quelle che si guastassero, dare corso alle acque, ecc. Sorvegliavano i Sindaci, affinchè egli adempisse tale obbligo esattamente, e di ciò fan fede le numerose proteste che trovansi nei protocolli degli antichi notai. Ne riporto qui qualcuna:

12 ottobre 1538

Salvatore Pignataro, sindaco di Pagani, dichiara al portolano Marzio Adonzio, che il medesimo ha preso in affitto dalla Corte Ducale la Portolania della Città di Nocera, con l'obbligo, fra gli altri, di « fare purgare et annectare lo fluvio de migliaro, et tuctj altri fluvj et fossati maestri. Et ja deveria secundo lo antiquo solito de dicta Cità essere exequito et facto, aziò la Università ad suo beneplacito secundo lo solito havesse possuto ponere et fare ponere le bufare per la comune utilità et salute. »

Chiede perciò che il Portolano osservi gli obblighi assunti (2).

Anno 1581 3 marzo.

I Sindaci protestano contro Mario Contardo, portolano della Ducal Corte di Nocera, perchè:

« her sera secundo del presente mese de Marzo ad istanza de voi forno emanati bandi per li casali de pietro d'accepto, piedimonte et altri casali, che hoggi tre de lo predetto mese un homo ad fuoco se dovessero presentare con zappe, et pale avante de voi per accomodare strade che sono nel loco detto presepio, sotto asserta pena in esso bando contenta, et perchè ditti particulari per evitare ditta asserta pena sono apparsi in ditto loco avanti de voi predetto con dette zappe et pale, nel

---

(2) Atti di notar Virgilio Tortora, seniore, 1538.

quale loco ditto presepio, dove voi pretendete far accomodare le ditte strade, non vi sono luochi ne strade ne passi fangosi ne guasti che havessero de bisognio de accomodatione, ma comode et apte al Comertio, come per la faccia del detto luoco evidentemente appare, et per quello se intende secondo havete detto et declarato, et al presente incominciate ad allargare le ripe fatte per li particulari padroni de possessioni, pretendite de fare allargare in ditto loco le ripe che sono in dette strate, le quale hando fatte li particulari patroni delle possessioni che sono in detto loco, il che se cossi fosse serriano tenuti ditti patroni, quando se havessero pigliato dello pubblico de accomodarle, et refarle, et non epsi particulari, ad comandamento quale non sono tenuti ne obbligati ad simili servitij, per questo, etc. »

I sindaci richiedono il portolano, che non molesti gli operai per fare accomodare quella strada, e che avendone bisogno gli pigli a pagamento, altrimenti protestano per danni, spese ed interessi (1).

Il 13 Marzo 1593, i sindaci Universali dichiarano a Marcello Cioffo, portolano:

« Como vui sapiti che è peso vostro portolano del presente anno de fare accongiare tutti li mali passi delle strade pubbliche, et de fare annectare tutti li cursi de acque da quilli che li deveno annectare et accongiare, et cum experientia se vede che nella città ci son multi mali passi, quali non se ponno passare senza pericolo, et anco lle acque ordinarie delle molina non vanno ne correno per li cursi, et loci soliti, per il che s'è patito, et se pate gran danno dalli citatidini de detta cita, e tanto persune quanto loro robbe, et più volte v'havimo requesto oretenus et in scriptis, che lle dovissivo ac-

(1) Atti di notar Pietro de Vita, anno 1581.

congiare, come de sopra, et ancora non s'è exequito, perciò de novo ve requedimo, et protestandoci per danni et interesse. »

Il portolano risponde, che l'acqua del fiume è sovrabbondante, nè tutta può entrare nel corso, e che le strade si stanno aggiustando, lentamente, è vero; ma essendo d'inverno, non si può lavorare, sempre che si vuole (1).

Il 19 Marzo 1594 i Sindaci Pomponio Sapio, Federigo Villano, ed Agostino Carrello dichiarano ad Agostino Fornaro, portolano:

« Più dì sono vi fo fatta protesta per atto publico a voi et vostri compagni in nome di questa Università di questa Città che havessivo devuto redducere ad pristinum tutti li acquedocti de questa cità acciò le acque tanto pioviale quanto ordinarie fossero et devuto andare nelli luochi soliti et non dato dando (2) alli territorij de cittadini et altri loci non debiti, et devuto fare acconciare li passi, accio comodamente li cittadini et forastieri potessero praticare, et altro secondo in ditta protesta. Il che non haveti corato fare, hogi di novo con questa bis ter et toties quoties de novo ve requedemo che debiatj con effetto fare et exequire quanto di sopra vi è stato ordenato, altramente se protestano de tuttj danni spese et interesse et de havere recurso ai superiori.

« Presente ditto Portolano et dicente che ne vole la copia de la presente protesta, et per me notarium fuit oblata (3).

---

(1) Atti di notar Baldassarre Permicerio, anno 1493.

(2) Danno.

(3) Atti di notar Antonio Calenda, anno 1594.

I.

I Sindaci Universali ricusano di dare il possesso al Viceduca Lanzetta (1).

Die vigesimo sexto mensis Februarij nonae indictionis Nucerie, 1611.

Nos Ioannes Baptista Capuanus eiusdem civitatis regius judex.

Avanti di voj magnifico Cesare Lanzetta compareno notaro Leonardo Antonio Fronda, il dottore medico Giuseppe Scafati, et notaro Tullio Torre, sindeci universali della città di Nocera delli pagani et asseriscono essere venuto a loro notizia che per V. S. clamdestinamente cum reverentia se sia pigliata poxessione del' officio di Viceduca di essa cità datali per il magnifico Giodece della medesima Corte in virtù di provisione della Gran Corte della Vicaria, et che habbiati fatti pubblicare li banni soliti, et ordinarj, et intendeti tenere Corte et exercitare la jurisdictione di detto officio; et perchè la dicta poxessione non si posseva dare in conto nesciuno, si perchè toccava ad essi Sindeci, conforme l'antiquo solito, et consueto, come ancora per essere stata data di giorno di festa, et senza la presenza delle persone che songo in jure, et sopra tutto l'ammissione predicta è nulla et invalida per essere V. S. parente del signor affittatore della lurisdictione, et intrate di questa Città, dello che essendosene havuto ricorso nel sacro Conseglio, se ne sono obtenute

(1) Fra i tanti documenti di questa maniera prescelgo il presente, perchè, facendovisi cenno di alcune formalità, necessarie alla legalità della presa di possesso del governatore, dimostra l'importanza che di quei tempi si dava ad un atto simile.

provisioni già notificate a dicto signore affittatore, et stante la pendentia della lite non si poteva fare dicta ammissione, ma notificarsi la dicta provisione ad essi Sindeci, che haverebbero replicato, come con questa replicano essere stata subrectitia et obrectitia et non impetrata da lo dicto Sacro Conseglio, dal quale haveria de nascere ordene de quello se doveria exequire, et non dovendosi havere riguardo alla pretenta notificatione di detta provisione fatta ad esso notaro Leonardo Antonio, come contro il stile et ordene che se doveva tenere, in his scriptis toties quoties opus fuerit, ce protestamo contro de Voj, predicto magnifico Cesare che debbiate desistere dall'esercitio di detto officio, et annullare la detta pubblicatione di bannj, et non intromectervi in cosa alcuna, sino a tanto che altramente ordinerà il detto Sacro Conseglio, il quale quanno provederà che V. S. debbia essere ammesso, noj siamo pronti et paratj ricevervj, et ammectervj, conforme al solito, et intanto ce protestamo de tuttj l'inconvenientj che possono succedere, non havendove ne tenendove altramente per officiale; Requedendove in eisdem scriptis Voj magnifico Andrea Matteo Cacciatore, Giodece di detta Città presente et intelligente che non obstante la dicta presa poxessione per Voj data al detto magnifico Cesare, come nulla et invalida, come di sopra, non vogliate altrimente intervenire a tenere Corte, nè fare atti judiciarij in prejuditio di essa Città, et suoi notorij et amplissimi privilegij, notificandovi la pendentia della lite pendente nel Sacro Conseglio per la presente Copia di provisione, che ve si consegna già notificata al signore affittatore, et ad Voj medesimo costa, et tutto acciò per V. S. non se possa allegare causa d'ignoranza, et di contrario ce protestamo contro di V. S. medesima di tutte le cose licite de protestarnose, et che s'abbia la dicta ammissione per non facta, et

che tucti l'atti forse faciendi siano nulli et invalidi, et questo non con animo contraveniendi, nec inobedienti ma per conservatione delle ragioni di essa Città.

Presente detto Cesare, et dicente che essendose conferito giovedì proxime passato 24 del presente a circa sidece hore in dicta Cità di Nucera con Commessione del Signore Mauritio d'Alexio affittatore di detta Città per quale l'ha creato Viceduca in detta Città per il presente anno, mandò a chiamare li Sindici et electi, che dovessero venire a darli la poxessione di dicto officio conforme la provisione predicta, et esso replicante mandò a chiamare notaro Leonard'Antonio Fronda, Sindico Universale, et essendo venuto nel Ducale palaczo li mostrò, et presentò la ditta Commessione, dal quale fu recusato darseli la poxessione, non obstante che li havesse presentato provesione della Gran Corte della Vicaria, dalla quale Vicaria, et delegatione Suae Excellentiae si ordinava che non obstante le loro frivole pretendenze l'havessero ammesso a dicto officio, con offerire anco in pronto la plegiaria de stare a ragione del suo Sindicato, conforme la Regia Pragmatica; Per il che esso replicante presentò dicta Provisione al magnifico Giodece de dicta Città, et lo requedè che lo dovesse ponere in poxessione di dicto Viceducato, seu Capitaneato conforme li veneva ordenato dalla Vicaria; Dal quale magnifico Giodece fu resposto che volea andare de persona a pregare dicti Sindici et electi che dovessero venire a darcela essi, et essendo stato insino alle vinti doje hore di dicto dì, meno volsero dicti Sindici, et electi venire, anzi referì dicto Giodece, che il medico Giuseppe Scafati haveva ditto Noj non semo per venire a darli la poxessione, si non vene ordinato da superiori, et esso replicante vedendo che non volevano darcela, non obstante che havesse mostrato dicta

provisione della Vicaria a dicto Sindico Universale, di novo requedì dicto Giodice, che con effetto havesse voluto obbedire dicte provisioni, et che così dicto Giodece per acto pubblico li consignò la reale et actuale poxessione di dicto officio di Viceduca seu Capitaneo, dove dal'hora in cqua è stato et sta in poxessione di ditto officio, perchè in eodem istanti li furno consegnate le chiave della carcere, et questa mattina have recta la Corte con essendose facti decreti, et tra l'altri decreti che sono fatti, se n'è facto uno nella causa di Hippolito Ferrajolo, et perciò esso replicante è stato e sta in poxessione di dicto officio, et quello intende exercitare, anzi requede dicti Sindici di novo quantus opus est, che lo debbeano tenere per Viceduca, come è stato, et è, tanto più che a tempo se li consignò dicta poxessione ce procedè la licentia di ditta Città, et diedi plegiaria de stare a Sindicato nel fine di dicto officio, servata la forma delle Regie pragmatiche, et così dice nel miglior modo.

Presente Andrea Matteo Cacciatore, Giodece di dicta Città, et dicente havere data dicta poxessione al dicto Cesare in vigore de provisione della Gran Corte della Vicaria, ex delegatione Suae Excellentiae, et ciò come Commissario di dicta Gran Corte, et così dice in miglior modo.

Replicanteno dicti Sindici che quanno il signor Giodece ha trattato con essi del'admettere, et non admettere dicto signor Cesare è stato un trattare et parlare familiare tra loro, et amichevolmente, et non per immasciata, et come mezo a doverse quietare, perchè sapeva la pendentia della lite nel Sacro Conseglio, et maij ha parlato con essi del volere ammectere affirmative, et particularmente il giovedì, nè facta nulla pro-

visione delle Provisioni della Vicaria; rispetto che il Cesare exibiva la licentia del Signor Vicario poco importa, che fosse stata o no, ma quello che essi replicanti dicono nella loro protesta che l'atto di poxessione sia facto di festa, è a rispetto che li giorni festivi, come sa il Giodice non si congregano li Sindeci et Cittadini al Mercato per li negotij che possono et sogliono occorrere, eccetto quanno ne sono richiesti, ma l'ordinario è nelli giorni feriali, et se il signor Cesare pretendeva pigliare poxessione poteva expectare il vernardì matina et fare la S. V. la diligentia de persona con li Sindici, electi, et tutti deputati, et farsi l'atto valido nella casa del regimento, conforme l'antiquo solito, il quale intendono; il quale solito se fosse stato cognito alla Vicaria forse così haveria ordenato, et essendose per il signor Giodece data la pretenza poxessione contro il dicto antiquo solito viene ad essere prejudicato alli privilegij della Città: Del resto, stanno nelle cose di sopra protestate, et così di nuovo protestano et dicono in questo et in ogni altro miglior modo.

Presente dicto Cesare, ut supra Viceduca, et dicente che esso replicante non è per pregiudicare un punto alli loro privilegij, et observanzie, anzi mantenercele siccome s'offerse cum juramento observare ad unquam, et che bastava ad esso replicante havere facta fare dicta requisitione dal dicto magnifico Giodece ad essi del Governo, tanto più che domentre l'havea mostrata et presentata al dicto Sindico Universale, era peso d'esso Sindico mandare a chiamare li suoi compagni.

Presente dicto Giodece, et dicente che si dicti Sindici si fossero offerti, come recusarno, dare dicto poxesso, che esso haveva adempito a quanto se dice per dicta Università; ma quello che l'ha fatto l'ha fatto come di sopra,

et in luoco principali; la sua intentione non è stata mai venire contro li privilegij de dicta Città, ma quelli augumentarli et mantenerli nella loro poxessione, et cosi dice omni meliori modo.

Iterum replicanteno dicti Sindici, et dicentino che come fu observato con Notaro Leonardo Antonio in mandarsi a chiamare nel Palaczo, posseva anchora observarsi con Dottore Giuseppe, et Notar Tullio Torre, altri duj compagni, et per stare il Dottor Giuseppe in Sancto Matteo, et Notar Tullio alli Pareti, luochi più vicinj delli Paganj, la commenienza haverebbe voluto, quanno dicto Cesare havesse havuto fretta de pigliare poxessione, di chiamare essi et cosi da loro se saria fatta la diligentia chiamare il terzo, essendo sempre stato solito, che li Sindici Universali del Corpo habbiano chiamato il terzo delli Pagani, et quanno da loro si fosse mancato al debito, poteva il signor Cesare farse observare la provisione dal signor Giodece, o non; Dimodocchè havendo caminato nel modo sudetto a la dicta poxessione tutto è stato facto per evitare la precedentia della lite, et per potere sua signoria allegare stare in exercitio, et mentre di ragione non si poteva ne doveva ammettere, como sono pronti et prontissimi receverlo et ammetterlo quando il dicto Sacro Conseglio lo determinarrà, si protestano come di sopra, et dicono de nullità l'atti forsi fatti et faciendi, et de tutte altre cose licete de protestarnosi in quolibet altro, siano sempre l'ultimi in protestando.

Presente dicto Giodece, et dicente non esserli stato mai presentato inhibitione di pendenza de lite del Sacro Conseglio sopra dicto facto.

De quibus omnibus sic peractis statim requisiverunt nos predictos Iudicem, notarium et testes ut de pre-

dictis omnibus pubblicum conficere deberemus instrumentum, per nos autem factum est.

Tetes: Doctor Federicus Villano, Doctor Marcus Andreas Scafati, Ioannes Andreas Barteromus, Notarius Laurentius Bonincontro, Ioseph Maratius, et Ioannes Califanus de Nuceria (1).

II.

L'Università di Pagani invoca l'autorità del Vicerè contro l'affittatore delle rendite feudali, il quale angaria i cittadini.

« Fhiluppus Dei Gratia Rex.

Magnifici Viri regij fideles dilecti,
Ci è stato presentato memoriale:

« Illmo et Excellmo Signore.

Li Sindici della città di Nocera di Pagani expongono a V. E. come per defenderno la Città contro l'affittatore il quale cerca di usurparsi il Proventi de essa supplicante, il dicto affittatore si ha consequito odio con essi et ogni dì machina per malignarli, et minaccia di volerli far carcerare da li suoi officiali, perciò supplicano V. E. resti servita Comandare che ad rispetto delle persone delli supplicanti et altri del governo di dicta Città, l'officiali di dicto affittatore non procedano ad atto alcuno di carceratione, senza prima darne aviso a V. S. et suo Collaterale, acciò non siano travagliati con importune vessationi, ed il tutto haverando a gratia.

« Inteso per noi ditto memoriale nge ha presentato facciamo la presente per la quale ve dicemo et ordinamo

---

(1) Atti di notar Luca Scafati, seniore, anno 1611.

che per modo alcuno debbiate procedere ad carceratione di fatto, nè ad alcuno atto contro li supplicanti preditti, eccetto si se ritrovassero in fragranti delinquere dove venesse imponere pena di morte, o vero di corpo afflittiva, et cosi exequireti, et non altrimenti e sotto pena di ducati mille, et in executione ordinamo al Magnifico Capitaneo della Curia che cossi facci exequire et observare.

« Dat. Neap. die trigesimo octobris 1628.

Il Duca D'Alba

(Loco Sigillo)

« Al M. Viceduca della Corte di Nocera di Pagani che in modo alcuno procedano ad Carceratione di fatto, nè ad altro atto contro li supplicanti predetti, eccetto se però si ritrovassero in fragranti dilinquere dove venesse imponere pena de morte o di corpo afflittivo. »

« Al M. Capitaneo della Curia (1) ».

(1) Atti di notar Gaspare Aijeta.

CAP. XIII.

LE UNIVERSITÀ - GLI ELETTI CASE DEL REGGIMENTO - LE GABELLE.

VEDIAMO com'era ordinata l'amministrazione civica.

Distrutta l'antica Nocera da Ruggero il Normanno (1), sursero, qua e là, per la valle, compresa fra l'Albinio, il Solano, e la collina del Parco, varii mucchietti di case, o casali, che, ingrandendo mano mano, divennero quel che oggi sono Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Pagani: S. Egidio, Corbara, S. Lorenzo e Barbazzano già erano in su prima di quel tempo.

Sparsi, quei casali, e lontani, più o meno, l'uno dall'altro, non potea aversi unità di governo. Fu mestieri, allora, raccogliersi in varie Università, che, pure intitolandosi tutte insieme Città di Nocera — *Civitas Nuceriae* — come è scritto nelle carte sincrone — e *Urbs Nuceriae*, come dal motto dello stemma — si dissero *Nocera Soprana*, che abbracciava i casali, che oggi formano i Comuni di Nocera Inferiore, e Superiore; *Nocera sottana* o Pagani; e *S. Egidio*, che abbracciava i villaggi S. Egidio, Corbara, e S. Lorenzo (2). Ciò ac-

(1) Vedi vol. I. pag. 384-385.

(2) Moltissimi documenti intorno a questi tre villaggi uniti in una sola Università sono negli atti di Notar Virgilio Tortora, seniore, anni 1537-1538 e 1555.

cadde tra gli ultimi anni del 1400, e la prima metà del 1500.

Pare, che verso questo tempo anche il *Casale* di S. Angelo in Grotta fosse Università autonoma. In un documento del 1470 è scritto, che gli abitanti dell'Università *di S. Angelo, nelle pertinenze di Nocera*, vassalli del Monastero della Trinità, il 16 Luglio di quell'anno, ottenevano di non contribuire nel pagamento dell'adoha, come gli altri cittadini dell'Università di Nocera (1). E l'unica notizia, veramente, che mi sia avvenuto di trovare; dopo questo tempo non si parla più di tale Università. Da una lettera, però, di Giovanna I. d'Aragona (2) è chiarissimo che quel casale, come appartenente al Monastero della Trinità di Cava, era esente, franco ed immune della giurisdizione civile del Capitano di Nocera.

Il villaggio Barbazzano fin dal secolo decimoquinto si reggeva autonomo, e n'è notizia in un documento dell'anno 1477. Dovea, però, esser tale già molto tempo innanzi, poichè in un processo del Tribunale della Sommaria, un testimonio, il 6 Novembre 1478, depone: « Me ricordo che in tempo de la regina Giovanna si obtenne un privilegio a la ditta Università de Barbazano, che quilli de lo dicto casale fossero franche de uncia una e tarj deci, et quilli de lo casale vi fecero uno istromento » (3). Nel 1481, 1482, 1484 avea regolarmente i suoi Sindaci, eletti, ed altri officiali civici.

Queste Università, pur governandosi separatamente, facevano causa comune nelle faccende di utile gene-

---

(1) Comune della Sommaria, vol. 9 ant. 13 nuovo, Anno 1480-1471 p. 292.
(2) V. questo volume pag. 292.
(3) Processi di Regia Camera, Pandetta nuova, processo n. 3699.

rale. Avea ognuna il suo Sindaco, ed i suoi Eletti, chiamati dal voto popolare: di questi ultimi, Nocera Soprana sei, Nocera Sottana altrettanti, Barbazzano e S. Egidio quattro per ognuna.

Così stettero fino all'anno 1547, allorchè i rioni di S. Matteo e Fioccano (1), o che fossero divenuti molto popolosi, o per altro motivo, che non è scritto, vollero separarsi da Nocera Soprana. Radunati gli anziani ed ottimati, diedero mandato a Jacopo Baldino, ed Andrea Martorello di ottenere dalla Regia Camera il permesso di tale separazione, di eleggere fare e creare proprii Sindaci ed eletti, imporre dazii, gabelle ecc.

La Regia Camera acconsentì, e l'anno seguente, 1348, agli 8 di agosto, radunatosi il Parlamento della nuova Università, chiamò sindaco Andrea Bartiromo, eletti Cariteo Martorello, Luigi Bartiromo, Andrea Matteo de Siano, Ambrogio Salzano, procuratore Giovanni de Baldinis e prese il nome di *Nocera di S. Matteo*, ed anche *dei sei casali*, perchè comprese i Casali di S. Matteo, Fioccano, Sperandei, Merichi, Cicalesi e Liporta (2).

Poco dopo i Casali: del Pozzo, Capocasale e Casal nuovo, seguirono l'esempio di Nocera S. Matteo, e divennero una quinta Università, detta di *Nocera tre Casali*. Verso questo tempo anche Corbara si separò da S. Egidio, cui restò solamente S. Lorenzo; e così sul finire del millecinquecento la Città si trovò divisa in sette Università, cioè:

1° *Nocera Corpo*, che, limitata dalla via oggi detta delle Prigioni, includendo la strada Borgo, e le grosse borgate Pietraccetta e Piedimonte, saliva fino ai villaggi Camerelle, Iroma, con parte del villagio Materdomini.

2° *Nocera S. Matteo*, che, dai limiti anzidetti di

(1) Fioccano ebbe poi altre vicende, e si unì a Nocera Corpo.
(2) Atti di Notar Bartolomeo Bartiromo anni 1547-1548.

Nocera Corpo, giungeva fino al Trivio, includendo la via Strettola ed i villaggi Merichi e Liporta.

3° *Nocera tre Casali*, con Capocasale, Casal nuovo, e Casale del Pozzo.

4° *S. Egidio.*

5° *Corbara.*

6° *Pagani.*

7 *Barbazzano.*

Quest'ultima l'anno 1625 si unì a Pagani (1), e le Università ridussero a sei; però, essendosi il villaggio Sperandei, costituito poco dopo in amministrazione a sè, le Università ritornarono al numero di sette, e tali si mantennero fino al cominciare del secolo presente.

Anche la contrada Borgo tentò di separarsi dal resto della città. In un'adunanza, tenuta il 19 Luglio 1558, intervennero i seguenti cittadini di quella contrada:

« Cesare de Perrinis, M. Antonio Villano, nob. Felice de Santis, Leonardo de Contaldo, nob. Gregorio de Santis, egr. Pietro Angelo Pappalardo, Paolo de Santis, nob. Giovan Paolo de Perrinis, egr. Giov. Loreto Marziano, Guglielmo Mazzeo de Grisignano, Menico Ferrario, egr. Giulio Villano, Tiberio Pappalardo, Gianni Villano, Cobella Scalfato, Iacovo Pappalardo, maestro Silvestro Barbato, maestro Ambrogio di Santo Egidio, Marco Celeste, Felice Schiavo, Pietro de Falco, Andrea di Grisignano, nob. Agostino de Santis, nob. Giov. Giacomo de Santis, Giulio de Bisantia, nobile Pietro de Santis, maestro Vincenzo Mollo, nob. Giov. de Santis, egregio Felice Scalfato, egregio Fabio de Siano. »

i quali, in nome proprio, e degli altri abitanti del rione Borgo, elessero a loro procuratori Michele Bartiromo e Luigi de Siano, affinchè chiedessero nel Sacro Regio

(1) V. Documento n. 1.

Consiglio, nella Regia Camera della Sommaria, ed in altri Tribunali, la separazione dagli altri casali; che potessero separatamente contribuire, eleggere e fare i Sindaci ed altri officiali pubblici (1). Ma pare che il tentativo rimanesse infruttuoso.

Continuarono le Università ad amministrarsi separatamente, senza che l'una s'immischiasse nelle faccende dell'altra; anzi eran gelose, che i dritti di ognuna venissero rigidamente rispettati. Così l'anno 1596, ai 5 febbraio, Francesco Bartiromo, Sindaco di San Matteo, protestava, per pubblico atto, contro i Sindaci Universali e Particolari delle altre Università, perchè nel fare la numerazione dei fuochi non procedevano con esattezza, anzi a discapito dei suoi amministrati (2). Il 4 marzo del 1639, il Sindaco del Corpo querelasi ai suoi colleghi di S. Matteo, Tre Casali, e Sperandei che i tributi non siano egualmente divisi per tutte le Università; che la sua paghi più delle altre, e minaccia perciò di ricorrere ai superiori (3).

Il 7 settembre dell'anno 1642 Scipione Longobardo, sindaco anche del Corpo, fa intendere per pubblico atto a Francesco Celentano, sindaco di Tre Casali, che una altra volta non s'attenti di far passare, in forma pubblica, sul territorio di Nocera Tre Casali, il Giurato di Nocera Corpo; ma che, dovendo mandare qualche avviso a un cittadino di Nocera Tre Casali, lo mandi a lui, Sindaco di quella Università, il quale avrà cura di rimetterlo a cui va diretto (4).

Coadiuvavano il Sindaco nell'amministrazione dell'U-

---

(1) Atti di notar Bartolomeo Bartiromo, anno 1557 e seg.
(2) Atti di notar Vincenzo Aijeta, anno 1596.
(3) Atti di notar Giov. Angelo Scafati, anno 1639.
(4) Atti di notar Luca Scafati, anno 1642.

niversità gli Eletti, il cui numero fu poi stabilito secondo la popolazione. Monsignor Lunadoro ci fa sapere che le Università del Corpo, di S. Matteo e Pagani aveano, ognuna, quattro di tali magistrati, e che le altre, come più piccole, due solamente per ciascuna. Degli Eletti, alcuni erano prescelti nel ceto dei nobili, e si diceano *Eletti dei nobili*, altri dal Popolo, e si diceano *Eletti del Popolo*. Alcune delle famiglie patrizie, come la Pagano, aveano il dritto di dare, ogni tanti anni, uno degli Eletti dei nobili, ed allora il Parlamento poteva solamente dichiarare a quale dei componenti di quella famiglia intendea conferire tale officio (1).

Ognuno degli Eletti avea ducati otto all'anno di onorario, e dovea dimorare stabilmente nel paese. E se mai se ne allontanasse, senza giusto motivo, poteva il Parlamento sospendergli la paga, ed anche privarlo dello officio. Si ricava ciò dal Parlamento del 20 luglio 1680, in cui *s'ingiunge al Magnifico Fulvio Pagano, al presente commorante in Napoli, di subito recarsi in questa Città di Nocera per esercitarvi il suo elettato, altrimenti che se li levi la sua provisione di ducati otto.*

Ogni Università avea il suo Cassiere *particolare*, e tutta la città un cassiere detto *Universale*.—Di quest'ultimo discorrerò meglio più innanzi.

Domus Regiminis, o *Reggimento*, dicevasi la casa in cui i magistrati del comune radunavansi per attendere agli affari pubblici. Dove fossero propriamente tali case, non ho potuto ben chiarire: riferirò di qualcuna solo quel poco che m'è riuscito saperne.

Del resto, doveano essere molto modeste, perchè i nostri bisnonni andavano per le spicce, e molte volte si contentavano di sbrigare i pubblici negozi all' aria

(1) Parlamento dell'8 sett. 1684, e del 26 agosto 1674.

aperta, in piazza, e sotto il nostro bel cielo azzurro. E dico ciò a giudicare dalla tradizione, la quale ci ricorda, che sede dell'amministrazione di Nocera Sperandeo era la bottega del medesimo villaggio, segnata col numero 12, oggi ancora appartenente al Municipio di Nocera inferiore. Negli atti di Notar Francesco Celentano v'è istrumento del 15 settembre 1631, col quale l'Università di Nocera Tre Casali, dai risparmi fatti sulla rendita delle gabelle, comprava da D. Bartolomeo Scafati *quasdam potecas, cum jardeno, puteo et aliis comoditatibus, in loco ubi dicitur Fioccano, iuxta viam pubblicam, prope loca Reverendi Domini Lucae Villano, magnifici medici J. Baptistae Scafato, Ascanij et fratrum de la Mura*, pel prezzo di ducati 150, e per addirle *ad uso di case ove se possa congregare per trattare cose concernentino il servitio dell'Università.*

L'Università di Barbazzano ebbe la sua casa del Reggimento nel palazzo cosi detto *de' Coralli*, oggi Contaldo, sul cominciare di quel villaggio, a destra, andando da Pagani. Il 2 giugno 1572, il Sindaco Pietro Berardino De Marinis, comprava in nome della Università di Barbazzano, per ducati 400 *hospitium domorum unum plurium membrorum superiorum et inferiorum cum puteo cantero et furno, et ante Curti, et certo territorio hortali, et cum nonnullis aliis muris et edifitiis ditto* la taberna de li coralli, *situm et positum in pertinentiis et territorio civitatis Nucerie, ubi dicitur Coralli* (1).

Sede dell'Università di Nocera Corpo fu, in tempi alquanto remoti, un' Aula, detta il *Camerone*, accanto alla Chiesa del Corpo di Cristo al Mercato, la quale

(1) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1573.

era ed è di dritto padronato della Città (1). Ciò fino al terminare del secolo scorso. In un parlamento, tenuto il 14 Gennaio 1798, si pensava di chiedere al Re l'abolizione del Conventino degli Agostiniani del Presepe, ridurne il pianterreno ad uso di carcere, le stanze superiori ad Ufficii dell' Università, ed affidare il servizio della Chiesa alla vicina Confraternita di S.ª Monica (2). Non pare che ciò si ottenesse.

Le rendite di coteste Università provenivano tutte dalle gabelle, per l'imposizione delle quali la Città chiese ed ottenne privilegio particolare da Re Ferrante I, l'anno 1475 (3). Oltre il dazio sul vino e sulle derrate, la città godea il *jus panizandi*, pel quale nessuno potea fare o vendere il pane, che non ne avesse facoltà dalla Città stessa; ed il *jus macellandi*, che acconsentiva solo al Comune il dritto di far macellare gli animali, e venderne la carne ai cittadini. Il *Jus panizandi* si affittatva per un premio che, anche col volgere dei secoli,

---

(1) Atti di notar Baldassarre Permicerio, anni 1596-1597-1598. — Atti di notar Tommaso Picaro, anno 1667.

(2) Libro dei Parlamenti di Nocera soprana.

Il Sindaco Pastore diceva nel Parlamento, che quel *conventino* era « inutile e poi assai pernicioso e dannevole a tutta questa popolazione, per la scostumatezza e scandalosa vita che menano da più anni quei due o tre religiosi che vi dimorano, siccome ognuno di voi osserva in persona del Padre Priore Cavalletti e del Padre Celentano, i quali, avendo totalmente bandita la regolare osservanza, attendono solo agli amoreggiamenti ed ai giuochi anche proibiti nei pubblici ridotti, e non contenti d' introdurre furtivamente donne disoneste nella clausura del Convento, si vedono fin dopo la mezzanotte girare per la Città, e frequentare Case di mal'odore con sommo scandalo del popolo e sommo disonore dell' abito ed istituto religioso. E fra di tanto il terzo individuo che dimora in detto conventino cioè il Padre Maestro Sorrentino, il quale dovrebbe metter freno alla scandalosa condotta e libertinaggio degli altri due se ne mostra affatto indolente, e contentandosi di menare una vita comoda ed oziosa da vero epicureo li lascia correre a briglia sciolta per la strada della dissolutezza e del libertinaggio.

(3) V. questo volume a pag. 218.

variò poco da grana venticinque a carlini tre per tomolo (1), e la carne veniva tassata a quattro denari per rotolo (2). Il Ius prohibendi sulla vendita della neve fu ottenuto l'anno 1692 (3).

Fin da tempi remoti la Città possedeva estese tenute demaniali nelle colline di Fiano, e su Monte Albino, e queste ultime erano vastissime perchè *principiat a pertinentiis et territorio Civitatis Cavae et currit versus occidentem usque ad pertinentiis Civitatis Literarum, che saran miglia otto in circha*, come è scritto in un documento che ha la data del 16 Agosto 1647 (4). È da credere, però, che nessuna o poca rendita dessero, essendo dritto di tutti i cittadini di andarvi a provvedersi di legne, ed asportarne quante ne potessero stringere fra le braccia. Non si trova cenno di affitti nei protocolli dei notai antichi, nè nei conti dei Cassieri; e del solo bosco demaniale di Fiano, come allogato per pochi ducati all' anno dall' Università di Pagani il 20 Gennajo 1591, m'è occorsa una notizia, ma è documento unico (5); i contratti regolari di affitti incominciano verso i primi anni del 1700.

Altra rendita abbastanza fruttifera era il privilegio che la città avea sulla vendita del vino, dei salumi, salami, olii ed altri commestibili in generale; vendita che, in talune taberne, dette anche *Ceppi* o *Botteghe* (6), di proprietà comunale, si faceva da persone all' uopo

---

(1) Atti di notar Giuseppe della Corte, anno 1763.
(2) Atti di notar Leonardo Pepe, anno 1578.
(3) Atti di notar Luca Scafati juniore, anno 1693.
(4) Atti di notar Onofrio Pepe, anno 1647.
(5) Atti di notar Francesco Celentano, anno 1591.
(6) La casa messa al cominciare del villaggio Sperandei, venendo dalla Piazza, a destra, quasi dirimpetto al palazzo già Broija, oggi Guerritore, era uno di cotesti ceppi, e dagli abitanti del villaggio Sperandei è ancora riconosciuta col nome di Bottega.

delegate dalla Città; o, e quasi sempre, da speculatori, che prendevano in affitto l'azienda di tali botteghe, le quali, qui, in Nocera Soprana, come è oggidì, erano sedici, e così distribuite: Pecoraro, Malloni, Casa d'Angelo, Taverne, S. Clemente, Pucciano, S. Pietro, Pareti, Broija, Sperandei, Piedimonte, Arenola, Vescovado, Fioccano, Merichi, Trivio (1).

L'appaltatore delle taberne, per lo più, le subappaltava a persona di sua fiducia, e riscuoteva sulla vendita un tanto, che su per giù era di tre cavalli ogni carlino: utile netto, poichè il subaffittatore si obbligava di fornire lui i capitali necessarii ad approvvigionarle di mercanzie (2).

Anche le gabelle venivano date in appalto ai privati, mediante licitazione ad estinzione di candela vergine. Ma l'appaltatore di quei tempi non dobbiamo figurarcelo, quale è oggidì, uno speculatore, cioè, che, per concessione avuta, chiude un paese in una cerchia daziaria, severamente custodita, e dice ai cittadini: Pagare o restar fuori. Era non altro che un provveditore di viveri ai cittadini; il quale doveva tenere aperto al pubblico un certo numero di spacci per la vendita al minuto dei commestibili, e di bettole per la vendita del vino; comprava gli animali e li faceva macellare, e tutto ciò con patti e tariffe, che gli si assegnavano, e che, accettate, nell'atto della stipula del contratto (3), non potevano venire mutate senza il consenso dei sindaci (4).

---

(1) Atti di notar Andrea Scafati, anno 1731.

(2) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1586.

(3) Vedi documenti n. II, III, IV. V, VI.

(4) I quali sindaci si regolavano secondo la necessità dei tempi, ed i bisogni delle loro Università. L'anno 1538, ai 10 Gennaio, molti cittadini di S. Egidio protestavano contro il Sindaco, perchè avea imposto di suo arbitrio la gabella sul pane, il che non s'era mai usato. Rispondeva il Sindaco che ciò era necessario dovendosi pagare un censo di Ducati sei

Quali disordini nascessero da un modo siffatto si può imaginare, specialmente in una città come Nocera, il cui territorio essendo abbastanza esteso, e gran parte della popolazione, allora come oggi, agricola, riusciva facile agli abitanti eludere la vigilanza dei gabellieri, far da sè il pane col frumento del proprio campo, bere il vino della propria vigna, senza che altri avesse a ridirvi. Tutto ciò cadeva a scapito dell'appaltatore, il quale, messo alle strette, sgattaiolava, o non pagando addirittura il Comune, o profittando anche dei nonnulla per pagare il meno che potesse, non ostante gli obblighi assunti. Di qui litigi frequentissimi, e per convincersene basta svolgere per poco i protocolli degli antichi notai. Curiosa è la seguente protesta, presentata dai *gabelloti* all'Erario feudale il 12 Giugno 1512:

« Como vui sapiti che c'è una taberna et stalla a lo Mercato, et pro nictistive non occupare dicta stalla per i privilegij che la città gode, et perchè là pigliano allogio i portatori de le vectuaglie, et perchè novamente sono venuti li cavalli, et altre bestie de la serenissema signora Regina, nostra signora, utele de ditta cità, o vero con lo Illmo Signore Duca de Ferrandina, et stavano in dicta stalla, dove sono solito reponersi le bestie de li vactigalij, che praticano in ditta dohana, per li quali cavalli et bestie, non hanno possuto dicti vactigalij reponereno loro bestie hoge che e stato lo primo de Iugno, et dì de dohana, o vero mercato, adeo che hanno dicto, et declarato che per non havereno lo luo-

---

all'anno, e che non v'era altro mezzo di far quattrini a beneficio di quella Università. (*Atti di notar Virgilio Tortora, seniore*).

L'anno 1721 Giovanni Albano protestava contro il Sindaco del Corpo perchè, avendo fatto un'offerta vantaggiosa per l'affitto delle gabelle, queste si erano concesse ad un altro, che avea fatto offerta minore. Il Sindaco, netto netto, rispondeva, che poca fiducia gli destava l'Albano, e che avea creduto meglio di concederle ad un altro. (*Atti di notar A. Scafati*),

gho soleto, che è dicta stalla, dove reponereno dicti loro bestie, che non voleno venir più in dicta dohana, il che è nostro interesse grande, pertanto ve requedimo, che ne debiati fare bona dicta dohana per lo tenore de dicti privilegij, et fare levare dicti cavalli et bestie da dicta stalla, altrimente nce protestamo como ad Erario ut supra ».

« Presente dicto Erario, et dicente che dicti cavalli et bestie sono de li nostri superiuri, a li quali non se po ponere lege, et che se nde senteno gravati vadano ad dicti superiuri ad allegare loro gravecze (1) ».

I gabellieri eran tenuti a soddisfare l'Università in tre rate; la prima a Natale, la seconda a Pasqua, e l'ultima in Agosto; ed ogni rata si divideva in due metà, da saldarsi il 15 e il 30 Dicembre, il 15 e il 30 Aprile, il 15 e il 30 Agosto. La formola con cui quest'obbligo è indicato nei documenti del tempo, merita, per la sua stranezza, di essere menzionata. Il gabelliere dee pagare:

« La terza de Natale, primo che vene del presente anno; la mità de ditta terza per la mità di Dicembre, primo che vene, et l'altra mità de ditta terza per tutto lo mese de decembre primo che vene; la terza de pasca, primo che vene; la mità de ditta terza per la mità de abrile primo che vene, et l'altra mità de ditta terza per tutto ditto mese de abrile, primo che vene; la terza de agusto primo che vene, la mità de ditta terza per la mità del mese de agusto prima che vene, et l'altra mità de ditta terza per tutto ditto mese de agusto primo che vene, del presente anno, una colle mesate de più, sincome exige la regia corte ».

Altre volte si trova aggiunta la formola:

(1) Atti di notar Sebastiano Manzo, anno 1512.

« Che i gabelloti debiano pagare al Magnifico Cascerio, vel successoribus in offitio preditto, mese per mese, septimana per septimana, dì per dì, hora per hora ad electionem ipsius cascerij ».

E vi si soggiunge sempre, che il gabelloto deve:

« A ditta solutione non deficere nec cessare aliqua ratione vel causa iuxta vel iniuxta, opinata vel inopinata, cognita vel incognita, nec pro quocumque impedimento et casu fortuitu, divinitus vel humanitus, etiam de raro et rarissimae contingentiae, etiam pestis (1),

---

(1) Ed appunto la peste serviva di buona scusa ad Alessandro Villano, e notar Antonio Fabricatore per non pagare alla Camera Ducale il loro debito, come arrendatori dell'ufficio della Bagliva, e della Mastrodattia della Bagliva di Nocera Soprana. L'Erario ducale era Scipione Longobardo, il documento ha la data del 26 settembre 1527:

« Erario. Vuj sapiti como ne haviti arrendato lo officio de la Bagliva de la Università de la cità de sopra Nocera et lo officio de la mastrodattia de ditta bagliva per anno uno comenzando da lo primo dì de lo presente mese per iuxto lo integro presente anno con tutte ragiune, emolumenti, et altre cose, ad dictj offitij spectanteno, et pertinenteno, secundo se contene in pubblico istrumento facti per mano di notaro Iona grimaldo de Nucera. Et perchè al tempo che possemo dictj offitij era notoria la peste in a cita de nucera per che se deve fare lo debito cunto da lo primo de lo presente anno. Et non obstante questo sono de poi infestati circha sei casali como è Pedimonte, Casolla, le broija, li raynaldi, Santo petri, puczano, Sancta maria mayuri et altri casali per lo che dictj offitij sono impartj, et quasi del tucto impeditj adeo che non se po exequire la justitia per lo timore de dicta peste et ex penis est, non nce sono famigli sufficienti ne presonia debita per le quali cause sia existenteno, et altre sorte superveniențeno nce protestamo dello debito surto, tanto per lo passato quanto per lo ad venire et de tucti altri dapni spese et interesse ». (*Atti di notar Tommaso Pecoraro, anno 1527*).

Questo documento, in cui è parola della peste, m'induce a pubblicare il seguente, il quale è non meno importante, perchè ci dà idea di quei momenti calamitosi. Trovasi nel medesimo protocollo:

« Felice Salzano. Come vui sapiti ve ho locato una mia poteca in lo loco de Fioccano per tutto lo presente anno per uno certo prezzo, a lo quale havissevo facto l'artj de la merczaria, et vuj sencza mia licentia siti andato, et havitj locata dicta poteca ad tercza persona a la quale al presente se fa la paneczaria. Et per li tempi essereno indisposti de peste et maxime in dicta cità de nucera per causa de dicta paneczaria porria

belli, famis, carestiae, aquae sterilitatis, con patto che si la regia Corte anticipasse ditto pagamento, prometteno essi gabelloti in solidum anticipareno et fare ditto pagamento del modo et forma che ditto pagamento serrà anticipato » (1).

Mano mano però fu permesso all'industria privata il commercio dei vini al minuto. Così nel Parlamento del 9 ottobre 1689 si concluse *che tutti i cittadini possino comprare vendigni* (vinacce) *et vino per loro uso, ma non li possino vendere*, il che prima era severamente proibito. Più tardi si concesse anche di più; e nel Parlamento del 24 Agosto 1710 fu similmente *concluso che nessuna persona possi tener posti per vender vino a carafe, ma solamente ad barile.* E laddove prima v'erano solamente i forni della città, ossia dei *gabelloti*, ai 30 ottobre 1753 il Parlamento votò all'unanimità, *che nell'anno prossimo venturo sia lecito ad qualunque persona di aprir forni per panizzare, con la conditione, che debba obbligarsi a non far mancare il pane, et panizzar tutto l'anno.*

Durarono così le cose fino all'anno 1782. Dovendosi allora formare il nuovo catasto, vennero abolite tutte le gabelle, quali era stato pel passato, *et per fare il pieno dei pesi di che l'Università avea di bisogno* si

---

essere dicta poteca se infectare per la concurrentia delle gente che vanno ad comprare pane, et per tale causa se porria brusare per la Università de nucera, per tanto me protesto di tucti dapni spese et interesse de la poteca quale ve apprezo ducati cento et de omne altra cosa, che da me è licito protestareme. Cum potestate addendi et minuendi ad consilium sapientis.

« Presente dicto Felice et dicente che ipso mastro Iona le have locata la poteca per uso suo per uno anno, che nde po fare quello che vole, non però se haverrà meglio consiglio, et quello havuto responderà al ditto mastro Iona ».

(1) Atti di notar Vincenzo Tortora, anni 1576, 1577, 1580, 1584 — Atti di notar Tiberio Tortora, anni 1578 a 1609 — Si trovano le medesime formole ripetute in tutti gli affitti delle gabelle dal 1600 al 1700.

impose, col consenso delle autorità superiori, il semplice *jus prohibendi* sulla vendita del vino e dei comestibili di ogni maniera, restando libero a tutti i cittadini di potersene fornire ove loro tornasse più conveniente (1); o, in altri termini, si stabilì un metodo di riscuotere le gabelle, su per giù, come il presente. Alcune delle Università continuarono però a mantenere i *forni* e le *taberne*, per frenare l'avidità degli speculatori privati, che così non potevano aumentare di soverchio i prezzi delle derrate a danno dei cittadini.

Poichè nei documenti III. e V. che seguono questo capitolo, si trova la formola: *franchi li franchi*, è bene darne spiegazione.

Per concessione avuta da Federico d'Aragona, e da Ferdinando il Cattolico, godevano franchigia piena ed intera dalle gabelle, e per tutto il regno, i Napoletani, riconosciuti come tali. Qui in Nocera, per un tempo, essi pretesero, che dovessero usufruire di tale beneficio le loro mogli, i loro figli e parenti, e perfino gli operai che lavoravano nei loro poderi. Furonvi perciò parecchi litigi, che, finalmente, in Regia Camera vennero risoluti in favore della Città.

Con *provvisione* del 24 Gennaio 1673 quel supremo tribunale decise che *ai Napolitani che vivono sotto la potestà dei loro padri, madri e mariti respective, e e da quelli vengono alimentati non se li dia franchitia*; con altra del 24 novembre dello stesso anno, *che li Napolitani non possano introdurre robe in fraude delle gabelle, ma debbano prima revelarle;* con altra del 9 agosto 1674, *che le mogli e figli de' Napolitani cittadini di Nocera che pretendeno franchitie in gabellis come Napolitani, debbiano pagare non ostante*

---

(1) Atti di notar Fabrizio Scafati, anno 1782.

provisioni in contrario; del 31 ottobre 1673, *che li Napolitani che si pigliano le franchitie in gabellis, non possano fare franchi operarij cittadini tanto per li territorij proprij quanto per quelli che tengono in affitto;* e finalmente con ultima, del 18 aprile 1678, confermò tutte le precedenti provvisioni, e così ebbero fine i litigi.

Franchigia avevano il Governatore e gli officiali della Corte ducale. Però, abusando essi di tale privilegio, la Regia Camera decretò che dovessero goderne solo allorchè introducevano in Città derrate soggette a dazio, e per uso delle loro famiglie.

Esenti dalle gabelle erano altresì gli ecclesiastici, e si rileva da un' altra provvisione di Regia Camera del 9 agosto 1674.

Da una scrittura del Grande Archivio di Napoli tolgo alcuni prezzi soliti in Nocera sui primi anni del 1500 (1):

	(2) D.	t.	gr.
« Un moggio di calce	»	1	10
Una quartolella (3) d'orzo	»	»	7
Una colazione pel Viceduca e suoi famigli, il Giurato, e Commissario del Vicerè	1	»	1
Una pizza di copeta (4)	»	»	12
Sei capponi impastati	»	2	»
Una spinola	»	»	17
Due rotola di riso, un rotolo di mandorle, mezzo rotolo di tarantello e un'oncia di cannella	»	3	6
Tre rotola di pesce pel padre predicatore	»	»	15
Un capretto pel padre predicatore	»	»	18

(1) Finanze, Dipendenze della Sommaria, Erarì, Fascio 549.
(2) Ducati, tarì, grana.
(3) La quarta parte di un tomolo.
(4) Mandorlata.

	D.	t.	gr.
Due decine di soppressate	1	»	11
Per pane, cacio ed altre cose in due volte per i cacciatori che andero ad torricchio per fare una caccia de crapij in nome del signore Alfonso Vines	»	2	10
Per pranzo a 2 commissarii della Vicaria	»	»	9
12 pollastri	»	3	»
Otto rotola di carne di castrato	»	1	15
Due polli grossi	»	1	
Un tomolo d' orzo	»	1	10
Un prosciutto	»	1	»
Due pollastri	»	»	12
Per copiare una commissione di Viceduca	»	»	11
Un orciuolo di creta	»	»	1
Per trasporto di un carro di paglia	»	»	7
Un candelliere di creta	»	»	2
Una meta di paglia	»	4	»
Otto canne di tela a 28 grana la canna	2	1	4
Un cato (1)	»	»	2
Una cocchiara (2) di ferro	»	»	5
Per una gita in Napoli	»	3	»
Pranzo in Napoli	»	»	10
Al notaio Villano per una protesta contro il Viceduca	»	»	10
Al Vetturino per trasportare tre persone da Fioccano a Torre dell'Annunziata	»	1	7
Per mandare due persone a Tramonti	»	»	15
Al predicatore per elemosina della sua predica	15	»	»
Un corriere per Castellammare	»	»	8
Per andare il Sindaco alla marina di Vietri	»	»	10

(1) Catino.
(2) Mestola.

	D.	t.	gr.
Per andare a Castellammare	»	»	6
Nolo di un carro da Castellammare a Nocera	»	2	»
Tre quaderni di carta pel catasto	»	»	15
Tre salme d' erba pei polledri della Regia Corte	»	»	12
200 embrici (1)	»	3	»
Una soma di paglia	»	1	»
Carta servita per l' Università durante una annata	»	2	15
Carne della migliore qualità inclusa la gabella per rotolo (2)	»	»	8 ½
Ai preti per ogni messa si pagava, nelle chiese principali,	»	»	12
e nelle chiese secondarie (3) ».	»	»	11

Chi poi volesse sapere a qual prezzo si affittassero allora le gabelle, può consultare le seguenti notizie statistiche, da me raccolte dai protocolli degli antichi notaj:

Nocera Soprana

« Anno 1533	Gabella della farina			D.	302,10
»	»	»	del vino	»	165,00
»	»	Ceppo della Carne:	Borgo	»	47,00
»	»	»	Fioccano	»	150,00
»	»	»	S. Pietro	»	57,00
»	»	»	Taverne	»	31,00
»	»	» Pane:	Borgo	»	66,00
»	»	»	S. Pietro	»	49,00
»	»	»	Taverne	»	31,00

(1) Embrice nel dialetto nocerino propriamente vale *tegolo*.
(2) Atti di notar Giov. Antonio Tortora, anno 1619-1620.
(3) Atti di notar Domenico Pepe, anno 1728.

« Anno	1533	Ceppo del pane: Fioccano	D.	94,00
»	»	Forestieri	»	60,00 (1)
« Anno	1539	Ceppo del Casale S. Pietro:		
»	»	Pane	D.	92,00
»	»	Carne	»	40,00
»	»	» del Casale Taberne:		
»	»	Carne	»	39,00
»	»	» del Casale Fioccano:		
»	»	Pane	»	40,00 (2)

Università di Pagani

« Anno	1554	Farina a grana 6 per tom.	D.	570,00
»	»	Vino	»	64,00
»	1574	Carne	»	112,00
»	»	Salumi	»	75,00
»	»	Farina	»	1610,00
»	»	Vino Greco	»	56,00
»	»	Vino rosso	»	141,00
»	»	Pane	»	371,00 (3)
»	1585	Farina	»	1057,00 (4)
»	1598	Vino e botteghe	»	540,00
»	»	Vino per le case	»	294,00
»	»	Salumi	»	397,90
»	»	Pane	»	680,00
»	1599	Vino	»	540,00
»	»	Pane	»	600,00 (5)
»	1615	Farina	»	2001,00
»	»	Salumi	»	414,00

(1) G. Arch. di Napoli, Finanze, Dip. della Sommaria, Erarii, Fasc. 549. Debbo questo documento ed il precedente alla cortesia del cav. N. Faraglia.
(2) Atti di notar Bartolomeo Bartiromo.
(3) Atti di notar G. Antonio Brengola.
(4) Atti di notar Vincenzo Tortora.
(5) Atti di notar G. Antonio Brengola.

« Anno 1615	Vino per le case	»	216,00
» »	Vino per le botteghe	»	700,00 (1)

UNIVERSITÀ DI BARBAZZANO

« Anno 1564	Farina, pane e vino	D.	150,00
» 1567	Farina, pane e salumi	»	379,00
» »	Carne, tassata a un denaro il rotolo	»	85,00
» »	Salume *ad rationem denariorum trium pro quolibet rotolo de caso et oglio.*	»	81,00
» »	Vino a grana dodici pro quolibet vegeta.	»	75,00
» »	Pane, tassato ad un grano per rotolo.	»	50,00 (2)
» 1591	Tutte le gabelle	»	384,00

UNIVERSITÀ DI NOCERA S. MATTEO

« Anno 1583	Tutte le gabelle, col frumento tassato a carlini due il tomolo	D.	700,00 (3)
» 1584	Vino	»	84,00
» 1603	Pane	»	883,00
» 1010	Pane, farina, vino e carne, salami e salumi	»	1550,00
» 1615	Farina, salumi,salami e vino	»	1650,00 (4)

---

(1) Atti di notar Tiberio Tortora.
(2) Atti di notar Fabrizio Scafati.
(3) Atti di notar Vincenzo Aijeta.
(4) Atti di notar Luca Scafati, seniore.

Università di Nocera Corpo

« Anno	1603	Farina	D.	1740,00
»	1648	Farina e pane	»	3400,00
»	1660	Pane, farina e vino	»	3050,00
»	1683	Farina e pane	»	4193,00
»	1684	Vino	»	469,00
»	»	Farina e pane	»	4372,00
»	1685	Farina e pane	»	4289,00
»	1686	Farina e pane	»	4401,00
»	1689	Farina	»	3970,00
»	1691	Farina e pane	»	4145,00
»	1692	Farina e pane	»	4180,00
»	1696	Farina e pane	»	4426,00
»	1698	Farina e pane	»	4539,00 (1).
»	1701	Farina e pane	»	5160,00
»	1710	Farina	»	3960,00
»	1731	Vino	»	520,00 (2).
»	1757	Farina e pane	»	4587,00 (3).
« Anno	1731	Ceppo Pecoraro	»	42,00
»	»	Malloni e Casa d'Angelo	»	19,00
»	»	Taverne	»	14,00
»	»	S. Clemente	»	30,00
»	»	Pucciano	»	32,00
»	»	S. Pietro	»	32,00
»	»	Pareti	»	27,00
»	»	Broija	»	30,00
»	»	Piedimonte e Arenola	»	42,00(4)».

(1) Atti di notar Luca Scafati, juniore.
(2) Atti di notar Andrea Scafati.
(3) Atti di notar Fabrizio Scafati.
(4) Atti di notar Andrea Scafati.

I.

Istrumento di unione fra le Università di Barbazzano e di Pagani

« Die 13 mensis Julij 1625, Nucerie.

Constitutis infrascriptis Sindicis, electis et civibus Universitatum Paganorum et Barbaciani, videlicet: — Ioanne Camillo Picaro, Sindico Universitatis Paganorum, Ioanne Andrea Pagano, et Simone Tortora, elettis ditte Universitatis, et Ioanne Baptista de Violante, Sindico Universitatis Barbaciani, Alfonso Afaiano, et Francisco de Violante, elettis dittae Universitatis.

(*Seguono i nomi di molti cittadini dell' una e dell' altra Università*).

« Praefati, prenominati Sindici et eletti, radunati pro exequendo et de mandando in exequtione conclusiones fattas pluries per predittas Universitates, circha Unionem faciendam inter dittas Universitates in gubernio ipsarum pro quacumque causa, et capite, tamdiu desiderata per predittam Universitatem Barbatiani, et eius cives et petita ipsi Universitati Paganorum et civibus ipsius.

« In primis la Università de Barbazzano, e per essa Giovanni Battista de Violante, sindico, et Francisco de Violante, et Alfonso de Afaiano, eletti, et li preditti prenominati citadini di quella, nel' Unione, che l' Università di Pagani a rechiesta et instantia fattali per essa predetta Università de Barbazzano, et per li predetti citadini, è rimasta contenta acceptare, voleno, et se contentano esserno governati dalli Sindici, eletti, grassieri, et altri officiali qui pro tempore saranno chiamati

et nominati per detta Università de li Pagani, et a quelli se offereno, et se contentano obbedire, tanto nel governare quanto nel ponere d'assise, et di quanto occurrerà, ancorchè nelli presenti capituli non se retrova expresso, et declarato, et questo dal primo de settembre primo venturo 1625 avante, in futuro, et in perpetuo, et quanto da quelli sarà fatto, ordinato et provisto haverlo per rato, et fermo, per esserno certi che non sarando gravati, con conditione che nel'eleggere de li officiali in quocumque tempore siano intesi li citatini de detta Università et Casale de Barbazzano per pubblico banno, da farse non solo in Pagani, ma nel Casale predetto.

« Item che dell'intrate et emolumenti che perverrando dalla vendita delle gabelle di essa Università de Barbazzano, tantum se si venderando unite con le gabelle di essa Università delli Pagani, quanto separatim, essa Università delli Pagani debia pagare tutti li pagamenti fiscali, ordinarj et extraordinarj, imposti et imponendi per la Regia Corte, per qualsevoglia causa et capite, et cossi tutti altri pagamenti, che occurrerando all'Universale de tutta la Città, et portarne il peso come se porta per causa di essa Università de li Pagani, ancorchè le gabelle predette non fossero sufficiente ad pagare ad detti fiscali pesi, et impositiuni, et de più se ne debiano pagare de dette intrate li infrascritti censuarij et creditori de detto Casale de Barbazzano:

« In primis ad essa Università de li Pagani annui docati quattordici per lo Capitale de docati duecento. 14

Item a Vespasiano de Marinis annui ducati decessette et meczo per lo Capitale de ducati duecento cinquanta. 17 2 10

Item a Salvatore Vallone annui ducati 17 et meczo per lo capitale de ducati duecento cinquanta. 17 2 10

Item a Lelio Vallone et Silvestro Vallone annui docati quindici, tarì tre, et grana 15 per lo capitale de ducati duecento et vincticinque 15 3 15

Item ad Annibale Vallone annui docati cinque tarì uno et grana cinque per lo capitale de docati sittantacinque. 5 1 5

Item ducati quindici una vice tantum che se deveno per la Università de Barbazzano al dottor Giulio Tortora per l'avocati in Napoli. 15

Item ad Orazio Rapicano et fratri, cessionarij de Lelio et Silvestro Vallone annuj ducati sette, per lo capitale de ducati cento 7

Item a Giovanni Battista de Violante annui docati cinque e mezzo per lo capitale de ducati settantadue 5 2 10

Item a mastro Virgilio de Violante docati 30 sei per l'affitto delle taberne. 36

Item altri docati vinti uno per lo capitale de docati 300 per quello che potesse pretendere Francesco Rapicano, et Alfonso de Afajano per certa pretensa evittione patita . . 21

« Item che tanto l'Universita de li Pagani, quanto la Università di Barbazzano in futurum et in perpetuum per quale se voglia causa et capite iuxta vel iniuxta non possano dimandare separatione in modo alcuno, ma sempre et in perpetuum per qual si voglia causa ut supra.

« Item che nascendo o uscendo alcuno altro debito di detta Università di Barbazzano, fatto a tempo è stata detta Università separata et da parte, ultra di quelli che nelli presenti, seu precedenti Capituli se ritrovano scripti et annotati, se debbiano pagare per li citatini de esso Casale de Barbazano di loro propria moneta,

substantia et facultà, et non altramente dell'intrate delle gabelle predette.

« Item che detta Università de li Pagani, et quelli del governo debbiano agiostare le lite che cascarando tanto a beneficio di detto casale di Barbazzano quanto contro, et d'esser gravato detto casale del pagamento se fa alla Regia Corte per causa della Portolania, et ricoperandosi alcuna cosa di quello si è pagato per il passato, la mità tantum debbiano dare a beneficio delli citatini di Barbazzano per alcuno altro debito che forse nascerà contro di loro, fatto in nome di detto casale, et che li debiti particolari fatti come particolari per li homini del Casale predetto se debbiano pagare per chi li haverà fatti, et farà, et cossì le lite che nascerando per causa particolare se le debbiano defensare essi cittatini particolarmente.

« Item che sopra la presente Unione et Capitulatione essendo necessario se ce debbia spedire il Regio assenso a spese d'essa Università di Barbazzano fra termine de doj mesi, et non expedendosi sia ad elettione de essa Università de li Pagani separatim (1) ».

II.

« *Capitoli con li quali se ha da affittare la gabella de la carne che se havrà da macellare nella Università de Nocera tre casali per il seguente anno incominciando dal primo di settembre prossimo venturo 1630 et finiendo all'ultimo di agosto 1631.*

« Primo la detta Università impronta al gabelloto che pigliarà detta gabella docati 50, salvo il regio assenso sopra di ciò ottinendo dal Regente Tapia, li quali 50

(1) Atti di notar Tiberio Tortora, anno 1625.

docati il detto gabelloto havrà da restituirle in fine anni, et dare idonea plegiaria, tanto di detti docati 50, quanto dello affitto di detta gabella, et detta plegiaria avrà da darla subito creato il novo Casciero, a suo contentamento, a ciò non adimplendo subito detta plegiaria, possa detta gabella affittarse ad altri, ad interesse di quello a chi restarà detta gabella.

« Item che a detta gabella non se ricevano offerte di quelli ch' hanno affittato, o affittarando la gabella de la Carne de la Università di Nocera soprana, nè per se stessi, nè per interposita persona, et questo per evitare la unione tacita delle boccerie (1), che s' è fatta come s' è visto per lo passato per esser li cittatini mal serviti.

« Item che nè anco in detta gabella se ricevano offerte di debitori di detta Università, di qualsivoglia causa, et in particolare per occasione di gabelle.

« Item che quello a chi restarà detta gabella non possa cederla in modo alcuno a li gabelloti di Nocera soprana, et cedendola a quelli sia lecito ipso tunc alla Università affittarla di nuovo ad interesse di quello che avrà affittato detta gabella.

« Item detto gabelloto havrà da far vendere la carne paesana tenente di ogni bontà, grana dieci et mezzo lo rotolo, con tutta la gabella, et quanto non serà di ogni bontà, et a sodisfatione, li signori Sindici et Catapani possano calarla di prezzo a loro arbitrio, et che ogni settimana ne debba far macellare due cantara al meno, consistentino in uno o doi pezzi et mancando carne, per ogni settimana debbia pagare carlini trenta di pena, da applicarse la mità a li catapani, et l'altra mità a le cappelle del Santissimo Rosario, et di santa Lucia, di santo Matteo.

---

(1) Beccherie.

« Item le carne forastiere buone grasse et perfette videlicet la carne per fatta fresca a grana otto et mezzo lo rotolo, con tutta la gabella, la carne di annecchia forastiera di ogni bontà grana nove il rotolo con tutta la gabella, et con la stessa potestà alli Sindici et catapani di calarla a loro arbitrio quando non serà d'ogni bontà.

« Item la carne de bufali annutoli a grana cinque et mezzo lo rotolo, inclusa la gabella, et che in tutto il tempo ne possano fare macellare una cacciatora seu matrisciana, et non più, et possa detti bufali farle macellare per tutto il dì de Santo Martino conforme lo solito.

« Item la carne de porco inclusa sempre la gabella debbia farla vendere conforme l'assisa di Salerno, et a rispetto de li porci, fino a 18 decine, e da 18 sino a 20 se li diano cavalli nove de più per rotolo, per lo grasso tantum, et da 20 decine sino a 30 se li diano tornesi quattro et mezzo de più per rotolo per detto grasso, et da 30 decine in rispetto del grasso tantum possa farlo vendere a libertà; però che da la mità di decembre in poi detto gabelloto non faccia mancare carne di porco de l'una et l'altra qualità, a ciò se ne possano providere li cittatini per loro uso proprio, et non altrimenti.

« Item l' anzogna ex conventione possa farla vendere il terzo più di quello viene l'assisa di Salerno, rispetto di tutti li porci.

« Item che detto gabelloto sia tenuto consignare detta anzogna a li Catapani da la mità del mese di Dicembre in poi per dispensarla a Citatini una decina per foco.

« Item che detta carne di porco debbia cominciare a farla macellare dal dì de Santo Martino in poi.

« Item la intrama da 18 decine sino a 20 debbia farla vendere grana vinticinque l'una, da 20 decine fino a 30 a carlini tre, e da 30 in su a carlini quattro l'una.

« Item li piedi di porci ad un grano l'uno.

« Item la taucina grana quattro l'una d'ogni qualità che sia.

« Item li piedi de vaccine, et bufali grana due et mezo l'uno.

« Item che detto gabelloto non facci mancare carne, conforme li tempi, et mancando per tutto un giorno che paghi de pena carlini 15 la volta, dei quali ne siano 5 di detta Cappella di Santa Lucia, altri 5 al Santissimo Rosario, di S. Matteo, et altri cinque al Catapane.

« Item che detto gabelloto et suo tagliatore non possano stipare carne nè altre robbe a persona nisciuna, ma le carne et robbe che sarando in detta chianca debbiano vendersi senza acceptione di persona ad ogni cittadino che vorrà, et in casu de contraventione debia il tagliatore pagare carlini 5. per volta al catapane.

« Item che ogni citatino possa macellarse un porco per uso di sua casa, et macellandone di più di uno debia conforme al solito pagare al gabelloto grana 25 per porco, et chi contravenerà debbia pagare di pena al gabelloto carlini 10 la volta, et la gabella di quelli porci che macellarando li cittatini la debiano pagare al detto gabelloto lo primo de maggio.

« Item che la chianca il detto gabelloto debbia farla exercitare et battere da la strettola al Puzzo di S. Matteo, et non in altro luogo.

« Item che detto gabelloto debbia ogni sabato conforme al solito dare un rotolo di carne vaccina al catapane.

« Item che tutti detti animali il detto gabelloto debbia farle ammaczare et macellare a la istessa chianca, et non in altro luogo, et li fecati de le baccine et bufale le debbiano vendere il terzo meno del prezzo de la carne.

Testes:

Pietro Antonio Bartiromo
Thomas Marcellus
Ioannes Bernardus Lanzara
Clericus Gaspar Cassanus
Franciscus De Priscus de Nuceria
nobilis Savignanus de Solofra (1).

III.

Capitoli factj per la Università de Nocera Soprana iusta et soj magnifici sindici et deputati sopra la gabella della terzaria del vino del'anno 1592, et partim 93 die octavo Agusti Nucerie.

« In primis decta gabella se vende che se paghe in tutte le poteche, che sono et se exercitano per la strada maiestra de Santo Matteo, alle Camarelle, allo mercato, la arenola, lo asenaro, se paghe a ragione de carlinj vinticinque per chiascuna botte de vino, per tutte le altre poteche, et case che sende vendessero nde debiano pagare carlini dece per ciascuna botte, ma lo grecho, et mancia guerro in ogni parte, et case che se vendesse ne debiano pagare carlini trenta per ciascuna botte et le poteche de Malluni una sola pache secondo pache quella della renola.

« Item che tutti quilli potecharj et casalinj li quali pagano ad ragione de carlini deci per botte non possano ne debiano vendere vino ad forastieri, ne ancora darsi con li gabellieri de detta terzaria de posserse vendere ad forastieri, perchè saria prejudicio de li citadini, vendendono per ciascuna volta incorra alla pena de carlini quindeci; et questo se intenda al vino tantum.

(1) Atti di notar Gaspare Ajeta, anno 1630.

« Item che li habetanti, forastieri, pezzenti, et spetalieri non se intendano inclusi nelli presenti Capitoli, ma ne possono comperare dove loro parerà.

« Item detta gabella se vende franchj li franchj, et li loro franchj.

« Item che lo gabelloto tanto per la feccia, quanto per lo disfiando siano tenuto fare bono per ciascuna botte di meno, tanto di latino, come mangia guerra et grecho di quello che se compera allo palmento, et alla sebotte (?) per detti potecharj, et comportarli alla gabella, uno barile la botte ut supra fino al dì de Santo Martino, et quello se comperarà da poi non sia tenuto fare refalco alcuno.

« Item si alcuno citatino et habitante in detta Città del Corpo volesse caricare et fare potheche o taberne dentro lo Corpo predetto in soi Casalj divisi, la quale fosse francha, o vero non subdita a ditta gabella, che non la possa exercitare, si prima non se accordarà con li gabelloti del vino de ditta Cità, de quello tanto potesse bevere esso et sua famiglia, dentro decte poteche et taberne, da taxarsi detta gabella per li signori del Guerno de detta Cità havendo consideratione alla qualità et fameglia de decto che exercita decta pothecha et taberna per evitare li franchi et contravenendo alcuno de essi lo gabelloto ce possa far taxare da detti Signori del guerno quello tanto loro parerà giusto, la quale taxa habia la exequtione parata si come li altri capituli de detta Cità, et ita etc. (1).

(1) Processi di Regia Camera, n. 7251, vol. 683.

IV.

Ius prohibendi per la vendita della neve.

« Carolus Dei gratia rex.

« Magnifici Viri Regii fideles dilectissimi. A noi è stato presentato Memoriale, videlicet: Eccellentissimo Signore, La Città di Nocera di Pacani supplicando expone a V. E. come havendo affittato il jus prohibendi della neve, che si riponerà nelli fossi della Montagna del suo demanio, et quella vendere nella Città supplicante, et anche fuori di essa, precedentino li soliti bandi, al magnifico Andrea Angrisani per anni sei per prezzo di ducati quaranta l'anno a beneficio di detta supplicante, et di vendere detta neve a raggione di un grano il rotolo, con li patti, clausole et conditioni contenute nell'offerta et pubblico parlamento sopra ciò celebrato, conforme dalla copia authentica che ne presenta a V. S. alla quale supplica degnarse interponerci il Regio assenso et beneplacido ut Deus. Sopra del quale Memoriale è stato interposto decreto, videlicet:
« Die quinto mensis Novembris 1692. Neapoli. Lecto supradicto Memoriali S. E. in regio Collaterali consilio porrecto pro parte supradicte Universitatis, visaque Conclusione per ipsam facta sub die 19 elapsi mensis octobris currentis anni, visis videndis, Illustrissimus et Excellentissimus Dominus Vicerex locumtenens et Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat quod liceat et licitum sit dicte Universitati eisque de regimine imponere et exigere dictum jus prohibendi nivis inter eius Cives, et habitatores, illumque si opus fuerit vendere et affictare personae et personis, emere et conducere volentibus, legitimis subhastationibus pre-

cedentibus, per loca solita et consueta ipsius, candela accensa, et demum extinta, ultimo licitatori et plus offerenti liberari, ut moris est, et pecunia ex eo pervenienda solvatur Regiae Curiae, assessori fiscalium, creditoribus instrumentariis, et pro aliis oneribus, et occurrentiis Universitatis predicte, et pro praedictorum omnium convalidatione, et Cautelarum de super celebratarum sive celebrandarum cum omnibus pactis, vinculis et conditionibus in illis appositis et apponendis pro dicto tempore, pro ut in dicta conclusione continetur, suum interponit decretum et authoritatem pariter prestat in forma et expeditae provisionis. Soria *Regens*, Gaeta *Regens*, Moles *Regens*, Mirobállus *Regens*, Jacca, *Regens*. — Athenasius, *secr.*

« Che per executione del sudetto preinserto decreto ci è parso far la presente con la quale vi dicemo et ordinamo che debbiate quella et quanto in esso si contiene ad unquem osservare et exequire, fare osservare et exequire giusta la sua forma, continenza et tenore, che tale è nostra voluntà.

« Dat. Neapoli die 8 mensis novembris 1692 (1).

(Loco Sigillo).

V.

Capitoli per la vendita nelle botteghe.

« In primis che se paga uno tornese per rotulo de caso et de oglio de qualesevoglia sorte per quello che se vende.

« Item grana quindici per barrile de tondina intarantellata o no.

« Item uno carlino per barrile de ossa (?), et sardunj.

(1) Il documento originale è presso di me.

« Item uno carlino per barrile grosso de sarde et de alici; item per terczarulo grana cinque; et per bottaciello grana due.

« Item uno carlino per migliaro de sarache.

« Item che de lardo et carne salata non se paga cosa alcuna.

« Item che lo caso dove non intra sale non paga gabella.

« Item chi vene da fore terra et compera non sia tenuto ad cosa alcuna, quando comperarà da duj tornisi ad bascio, excepto alle perdonancze videlicet de Sancta Maria de Matre Domini de meczo augusto, et de magio che ongne uno possa comperare ad sua posta sarde et tondina et altre salsume excepto caso et oglio.

« Item che li casi de le capre siano exempti li patrunj quando vendeno ad frosterj et a potecharj de Nocera, et vendendo ad citatini siano tenutj ad pagare a la raggione predicta, et cossì anchora de quello usasseno ipsi.

« Item che de pesce o ragonato et frisco non se paga cosa alcuna.

« Item che chi contrafara paga tarì uno a lo gabelloto per chiaschauna volta et questo se intenda tanto ad citatinj quando ad frosterj.

« Item che habia tempo chi compera o vende hore 24 de pagare o vero revelare.

« Item che li potecharj non possano intrare alle poteche le cose predictj et intrandole et non dandone nomine a lo gabelloto passate vintiquattro hore siano tenuti a la predicta pena a lo dicto gabelloto, et che pagano de quello se vende, et non vendendonello lo possano portare dove voleno dandone nomine a lo dicto gabelloto.

« Item che siano franchj li franchi.

« Item che nascendone differentia alcuna tra li citatini et lo gabelloto de quello che non è declarato se ne

stea a lo Iudicio de li magnifici sindici et electi de la Università sencza contradicere.

Item che se venda ad porte chiuse et che se pagha mese per mese.

« Die xiiij mensis junij viij indictionis 1535 Nuceriae (1).

VI.

Capitoli per la vendita del pane.

« In primis che se paghe uno tornese per carlino de tucto lo pane se vende in Nocera et venderà da ogie avante et per tucto lo mese de augusto.

« Item che chi contravendera paga tarì uno de pena per ciaschaduna volta che contravendera a lo gabelloto che la affictarà.

« Item che lo affictatore la retenea ipso, et non la possa vendere ad altro senza expressa licentia et voluntà de la Università.

« Item che chi vene da fore terra possa comparare uno tortano senza pena.

« Item che la Università non sia tenuta ad danno alcuno, et se venda ad porte chiuse et mare quagliato (2).

« Item che nascendo differentia tra lo gabelloto et li citatini et habitanti de cose declarate et non chiare per li capitoli sende habbia ad stare ad judicio de li magnifici sindici et electi de la Università.

Dat. Nucerie xiiij mensis Junij viij indictionis 1535 (3).

---

(1) Atti di notar Sebastiano Manso, anno 1534-1535.
(2) Formola in uso di quei tempi.
(3) Atti di notar Sebastiano Manso, Anno 1534-1335.

CAPO XIV.

IL LAUDO DI BALDINI - SINDACI PARTICOLARI - CATAPANI - SINDACI UNIVERSALI - LA CASSA UNIVERSALE - ELEZIONE DEI SINDACI - OFFICIALI MINORI DEL COMUNE.

Quando, nei primi tempi, le Università nocerine si costituirono autonome, prese, ognuna per sè, le gabelle del proprio territorio. Però, non essendo i luoghi, dove quelle gabelle si riscuotevano, distribuiti egualmente per tutti i villaggi, avvenne, che alcune Università, e delle più piccole, ebbero entrata doppia, ed anche tripla, di altre più grandi, e queste, per soddisfare ai loro obblighi verso il Fisco, e verso la cittadinanza, mano mano dovettero contrarre debiti, sì che ridussero alle strette. Di qui lamenti, proteste, liti, innanzi ai Tribunali supremi, per la giusta divisione delle rendite, il che si ottenne solo qualche secolo dopo, e per altra via (1).

---

(1) Fin da tempi remoti, anche per l'esorbitanza dei pesi fiscali, le Università nocerine non si trovarono in condizioni molto floride. Coll'andar del tempo, alcune di esse si rimpannucciarono alquanto, ma la più indebitata, perchè forse la più grossa, rimase sempre quella del Corpo, la quale non potè mai pagare i suoi creditori. Questi, l'anno 1730, per mezzo del loro procuratore Francesco de'Federici, ottennero dalla Regia Camera il sequestro di tutti i provventi delle Gabelle; ma poco dopo, cedendo alle

Ecco qualche documento:

Era il 1539, e duravano da parecchio tempo bizze di interesse fra le due Università, soprana e sottana, le sole d'allora. Il 20 Febbraio di quell'anno, Salvatore Pignataro, Sindaco, e Giov. Antonio de Marinis, e Giovan Berardino Terribile, eletti di Pagani, protestano che per i debiti di Nocera Soprana, l'Università di Nocera sottana era vessata dai creditori. Le intimano, quindi, che paghi, senza altro, e dichiarano, che, se mai per tale causa la loro Università abbia a soffrire checchessia, intendono che la sia rifatta di ogni danno e spesa (1).

L'anno 1549, agli otto di agosto « congregatis subscriptis hominibus et personis casalium Sancti Mathei, floccani, sperandei, merichorum, cicalensis, et portarum, civitatis Nucerie, campanae sonitu, et voce preconia, videlicet: Sindico Andrea Bartiromo, magn. Miraldo de Baldinis, magn. Cariteo martorello, honor. dopno Loysio de Bartiromo, magn. Andrea Matheo de Siano, Angelo Scalzano, Ioanne Paulo de Santis, Sebastiano de Schifato, Simione Boffardo, Marcello Ingenito, Aniello de la Auliva, Agnello de Santo Nicola, egr. Nicola Nardo de Santis, Vrilingerio Caputo, Augustino Bartiromo, Matheo Villano, Augustino Celentano, Francisco Maiorino, Lorenzo de Prisco, Hettorre Boffardo, Pannuncio de Santo Nicola, Bernardo Vicedomini, Gregorio Vicedomini, Ioan Nicola Vicedomini, Paduano de

---

preghiere del Sindaco Durante Permicerio, chiesero, essi stessi, il dissequestro, e dichiararono di ciò fare, *perchè confidavano che il Sindaco li avrebbe pagati puntualmente.* Ed il Permicerio tenne la parola. In fatti l'anno seguente, con istrumento del giorno 11 maggio, il medesimo Permicerio, come Sindaco dell'Università del Corpo, cedette a beneficio di parecchi *creditori strumentarii*, nominati, ducati 1071, dovuti dagli appaltatori delle gabelle. Così parte del debito fu pagato. (*Atti di notar Andrea Scafati, anno 1730-1731*).

(1) Atti di notar Bartolomeo Bartiromo, anno 1539.

Santis, Ambrosio Celentano, Felice Califano, Gregorio Fornaro, Matteo de Baldinis, not. Bartolomeo de Baldinis, Cosimo de Benevento, Francisco Sicardo, Anello Cicalense, Augustino de Santis, Nicolao Petrosino, Vincentio de Fortino, Angelo de Santis, Matheo Petrosino, Sapatino Vicedomini, Angelo de Curti, Donato de Schifato, Felice Petrosino, Laurentio di li broij, Sapatello de la Auliva, Giov. Matteo Celentano, Cosmo de Benevento, Andrea et Virgilio de Fornariis » elessero il nobile Giovanni de Baldinis, ed il magnifico Nardo de Santis loro procuratori, per rappresentarli nelle liti *faciende contra quacumque Universitate, et signanter contro quelle de Nocera de sotto circha divisionem gabellarum* (1).

Il 30 Gennaio 1572, l'Università di Barbazzano protesta, per atto pubblico, contro l'Università di S. Egidio perchè, richiesta, non ha voluto partecipare a talune spese di comune vantaggio (2).

L'anno 1573, ai 12 Febbraio, l'Università di S. Egidio protesta contro l'Università di Pagani, per la poca esattezza serbata nella compilazione dei Catasti, e nella distribuzione delle gravezze delle due Università, e minaccia di ricorrere al Sacro Regio Consiglio (3).

Il 20 febbraio 1574, Giovanni Angelo de Marinis, ed i notabili del Casale di Barbazzano, congregati in Parlamento, elessero loro procuratore Carlo Vitale, a fine di rappresentarli innanzi al Sacro Regio Consiglio contro le Università di S. Egidio e Corbara *supra oneribus asportandis per ipsas Universitates, et circha divisionem dittorum onerum* (4).

---

(1) Atti di notar Bartolomeo Bartiromo, anno 1549.
(2) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1572.
(3) Atti di notar Giovan Antonio Brengola, anno 1578.
(4) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1574.

Il 9 gennaio 1579, Vincenzo de Amagliano, sindaco di Nocera sottana, dichiara ad Agnello de Rosa, Commissario, deputato dal Sacro Regio Consiglio, per lo *apprezzo*, che i terreni di Pagani dànno poca rendita, e per farli fruttare occorre molta spesa, laddove i terreni di Corbara, S. Egidio, e S. Lorenzo rendono molto più e con minore spesa. Chiede quindi che il de Rosa *voglia costregnere li citatini de sangilio, Corbara e S. Lorenzo a presentare le cedole de loro beni per procedere ad loro apprezzo* (1).

Così, fra queste guerricciuole, passò tutto il 1500. Stanche finalmente le Università, e vedendo, forse, che si andava sempre più di male in peggio, stabilirono, d'accordo, di venire ad una composizione, e per riuscirvi elessero arbitro monsignor Carlo Baldino, della illustre famiglia nocerina, il quale allora leggeva Dritto Canonico nell'Università di Napoli, e poi resse il Vescovado di Sorrento. (2) Il giudizio di questo prelato fu, che le rendite, comunque e dovunque esatte, si partissero fra le Università, in una proporzione, accettata da tutte, e stabilita secondo i fuochi di ognuna, come segue:

Università del Corpo	ducati	40, 80
» Pagani e Barbazzano	»	31, 00
» S. Matteo e Tre casali	»	14, 00
» Sperandei	»	1, 40
» S. Egidio	»	9, 20
» Corbara	»	3, 60
	ducati	100, 00

(1) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1579.

(2) Minutissime, incessanti ricerche ho fatto per rintracciare o l'originale o una copia, almeno, di questo Laudo; ma senza frutto, almeno fino oggi, 12 luglio 1886. Ne ho molti paragrafi, raccolti nei processi di Regia Camera, della Vicaria, e del Sacro Regio Consiglio, e potrei, forse, ordinandoli, ricostituirlo, ma mi parrebbe una profanazione. Se mai mi avverrà di trovarlo, e non ne ho smesso la speranza, lo darò come appendice di questo volume o del seguente.

E che per le spese comuni le Università contribuissero, per ogni cento Ducati:

L' Università del Corpo		ducati	40, 80
»	S. Matteo e Tre casali	»	14, 00
»	Pagani e Barbazzano	»	31, 00
»	Corbara	»	3, 60
»	S. Egidio	»	9, 20
»	Sperandei	»	1, 40
		Ducati	100, 00

Questo accordo, detto il Laudo di Baldini, fu la *magna Charta*, il *modus vivendi*, delle Università nocerine fino al cominciare del secolo presente, quando, per la necessità dei tempi, ebbero altro assetto.

Vi si stabilirono altresì le norme da seguire nella elezione dei magistrati civici, e nella convocazione dei parlamenti.

Ogni Università era, come accennai nel capitolo precedente, governata da un Sindaco, detto particolare, che dovea, oltre all' aver cura, in generale, di tutti gli affari della propria Università, *invigilare che il pane fosse di giusto peso.... ché l' altre cose da mangiare non si vendessero con peso ingordo, e dove essi non potevano, costumavano commettere tal cura ad alcuni huomini di discrezione, chiamati* Catapani (1) ed anche *Grassieri.*

Dovere, altresì, dei sindaci era di approvvigionare la Città di vettovaglie, quando urgenza ve ne fosse (2),

(1) Lunadoro, op. cit.

(2) 17 aprile 1591:

I Sindaci Giov. Carlo Manzo, Giov. Battista Martorello e Francesco Bartiromo commettono a Giov. Alfonso de Amagliano di recarsi in Ascoli per comperarvi 2500 ducati di orzo in nome della Città, ed in Bovino per farsi consegnare da quel vescovo il grano, secondo i patti stabiliti tempo prima. (*Atti di notar Francesco Califano, anno 1591*).

e di raccogliere nei magazzini del comune le granaglie, che sovrabbondavano ai bisogni della popolazione, e che molte volte erano richieste dal Regio servizio per fornirne le città che ne difettavano (1).

I sindaci particolari, ognuno per la sua Università, aveano autorità suprema, e davano sentenza inappellabile nelle cause di contrabbando, ed, in generale, in tutte quelle, ove, in un modo o in un altro, entrassero le gabelle, nè la Corte Bajulare avea in verun modo da ingerirsene (2).

I Catapani esercitavano il loro officio due mesi solamente, nè potevano essere rieletti, se non dopo tre anni (3). Fino al 1686 furono prescelti dai Sindaci, e dagli Eletti; il 24 Giugno di quell' anno, si deliberò, che si eleggessero dal voto del Parlamento. I cittadini ed i sindaci li invigilavano, affinchè adempissero esattamente i loro doveri.

Degno di menzione è il seguente documento:

Il 20 Maggio 1570, Luigi de Marinis, sindaco di Barbazzano, e gli eletti Giov. Angelo de Marinis, ed Annibale Vallone dichiarano a Michelangelo Siniscalco, catapano dell' Università di Pagani:

« Vuj predetto Michelangelo non havendo voluto far l' assajo fin come pretendono i gabelloti di Barbazano questi se protestano di ducati seje, perchè pretendono abbia da essere ad loro sospetto, et che non habiate voluto fare ditto assajo, et che siti insufficiente, volemo che vogliate fare dicto assajo, et ce protestamo toties quoties voi culpareti de negligentia ovvero in-

(1) V. doc. 1.

(2) Provisioni di Regia Camera del 16 Gennaio 1664, 17 Ottobre 1670, 31 Ottobre 1672, e 3 Gennaio 1673.

(3) Parlamento del 1 Settembre 1674.

sufficentia, et per suspectione, ut supra, et cossì ve diceno et requireno ».

Il Siniscalco risponde « che non have havuto comodità de fare lo assajo per mancanza de grano et se offere fare ditto assajo ».

Replica il Sindaco: « non obstante tutte altre offerte de novo ve offerimo dinari, et ogni altro mezzo per fare comodamente ditto assajo (1).

Oltre i Sindaci particolari, eranvene tre, detti *Universali*, e « fu mestieri nominarli affinchè vi fosse chi rappresentasse tutta la cittadinanza. Accudivano al disbrigo degli affari della città in generale, non avendo la menoma autorità nell'amministrazione delle varie università; ed il loro officio consisteva principalmente nell'invigilare all'esatto adempimento degli ordini dei sovrani, e del Tribunale di Salerno, nel fornire gli alloggi agli officiali Regii che venivano in Nocera per affari fiscali, la squadra di campagna, che risiedeva in città e nell'invigilare i passaggi delle soldatesche.

« Governavano insomma tutta la popolazione, lasciando ai Sindaci particolari l'annona ed i pesi fiscali. Questi Sindaci non ebbero mai rendita fissa, poichè eccetto le spese stabili, cioè:

« All'Erario dei proventi	ducati	12, 00
All' Avvocato dei poveri	»	12, 00
Al Cassiere universale	»	18, 00
Al Cancelliere universale	»	24, 00
Al Governatore	»	120, 00
All' Avvocato di Salerno	»	12, 00
All' Avvocato di Napoli	»	12, 00
Al Portiere	»	36, 00

(1) Atti di notar Vincenzo Tortora, anno 1870.

ed alcune offerte che si facevano annualmente, cioè:

Al Monastero di Materdomini	ducati	20, 00
A S. Prisco	»	6, 00
A S. Nicola di Tolentino	»	5, 00
A S. Francesco di Paola	»	6, 00

« Tutto il dippiù che la Città esitava, dipendeva dai varii eventi che accadevano, così per pedatici, il numero dei quali variava, dipendendo dalle varie circostanze del Regno, come pure per i transiti delle truppe, e alloggi, che era tenuta la città Universale somministrare anche agli officiali della Regia Udienza di Salerno (1)» .

Per far fronte alle spese comuni, l'anno 1575, venne fondata una Cassa, detta *Universale*, « nella quale doveano trovarsi sempre ducati 300, per formare i quali contribuivano le varie Università pro rata » (2). E la Cassa Universale non poteva pagar « summa senza mandato firmato da tutti li Sindici soprani et sottani come sono lle firme delli Sindici de sopra Nocera, et dello sindico delli pagani, et delli sindici di altri casali, o maggior parte d' essi, et finiti che sarando dicti Ducati 300 subito senge habiano ad ponere universalmente (3) ».

Nel Laudo di Baldini si confermò tale istituzione della Cassa Universale, poichè nel Cap. VII vi si stabilì:

« Che si costituisce un Cassiere universale, per due anni si elegga da Nocera Soprana, et uno anno da Nocera Sottana, il quale Cassiere Universale habbia da tenere solo li denari per beneficio Universale, quali debbia pagare nel modo ut sopra, ed in detta cassa non vi debbia mai star meno di cinquanta ducati, da

---

(1) Archivio municipale di Nocera inferiore, Arm. A. n. 3.

(2) Parlamento del 23 Settembre 1571, 20 Gennaio, e 7 Febbraio 1583.

(3) Parlamento cit.

exigersi da qualsia delle Università predette pro rata foculariorum, le quale Università, seu sindici di essi possano essere costretti sopra ciò de facto actione reali ».

e nel cap. XII:

« Item le spese si hanno da fare per beneficio publico ed utile di detta Città di Nocera debbano farsi in commune, et contribuire pro rata foculariorum di Nocera soprana et sottana (1) ».

Le Università nocerine non sempre la pensarono a un modo circa il mantenere la Cassa Universale. Il 12 marzo 1596 l' Università di Nocera soprana esponeva al Vicerè che per « servitio della Regia Corte e buon governo tanto di essa Università, quanto dell' Università de li Pagani sottana e dei loro casali fu capitulato tra esse si facesse Cascia Universale, mediante publico Parlamento, e che non meno per l'occorrenzie predette, et ognuna d'esse ponesse per sua rata la sua parte del dinaro in detta Cascia, li quali dinari si dovessero spendere con intervento de li signuri Sindici, et etiam con l' intervento del Sindico et eletti d'essa Università sottana, et in detta osservantia fu osservato antiquamente, per lo che con facilità s' è exequito il regio servitio, come nell' alloggiare del infanteria, cometive di carruggi et altri regii servitii, et anco il benefitio Universale di esse università et casali. Et perchè s' intende che l'homini del presente Regimento de detta Università sottana non intendono ponereno denaro per la loro parte in detta Cascia, contro la forma de detta Capitulatione, intendono procedere impedendono ditto regio servitio, et comune benefitio, ut supra ».

Questa istanza era presentata dai Sindaci Universali, i quali dolevansi anche, che, oltre l' Università di Pa-

(1) Processi di Regia Camera, Pandetta nuova, num. 10232.

gani, anche quelle di S. Matteo, Corpo e Sperandeo non erano molto esatte nel pagare le loro rate alla cassa universale. Accusavano, inoltre, i sindaci di quelle Università, perchè, chiamati a deliberare nelle Congregazioni (1), o non intervenivano, o, intervenuti, non *pigliavano decisioni esplicite.*

Chiedevano perciò, i Sindaci Universali, che *casu quo ditti Sindici et deputati non intendono dare resolutione, sia lecito ad essi Sindici Universali di exequire tutto quello et quanto li parerà expediente per benecio universale.*

Interrogate le Università riottose, tutte, d'accordo, lamentarono, specialmente, la poco esatta divisione delle rate che ognuna di esse dovea contribuire; e tenner duro, e continuarono a dichiarare, che non intendevano concorrere al mantenimento della Cassa Universale. Il 16 settembre, di quel medesimo anno, il dottor Giuseppe Antonio d'Amalphia, Sindaco Universale, e gli eletti del Ripartimento di Nocera Sottana facevano sapere a Giovanni Vincenzo di Rinaldo e Leonardo Antonio Scarano, ambo Sindaci Universali del Ripartimento di sopra, come essendo venuto a loro conoscenza, che si dovevano fare molte spese, essi non volevano pagare quel tanto che loro poteva venire tassato, e che, in ogni caso, volevano prima essere bene informati del tutto, per giudicare se quelle spese erano *necessarie et ancho expediente al beneficio universale.* Intimavano, inoltre, ai loro colleghi di licenziare tosto i molti avvocati, stipendiati dalla Città, i quali *niente facevano et erano spesa inutile.*

I Sindaci del Ripartimento di sopra rispondevano di essere più che necessarie le spese, che si doveano fare, ed incitavano perciò i loro colleghi a voler mantenere

(1) Delle Congregrazioni dirò nel Capitolo seguente.

la Cassa Universale. Gli avvocati, poi, non si potevano licenziare, essendo tuttavia in corso alcune liti, importanti per la Città; liti fino allora non condotte a termine *per colpa et defetto di esso sindico di sotto* (1).

Lo stesso giorno, Giovanni Battista Martorello, sindaco di S. Matteo, faceva sapere, anche lui, ai Sindaci universali, che non voleva, la sua Università, contribuire alla Cassa universale, e sciorinava le medesime doglianze per gli avvocati (2).

Più di tutti strillava Ottavio Grimaldi, sindaco del Corpo. In un suo ricorso al Vicerè esponeva, che quella Università, come più grossa, era la più tartassata; che *li sindici delli casali di socto per gusto particolare hando mosso detta lite, che la sua Università soprana non vole boctare la roba sua, ma vole vedere dove et come se spenne, et non vole contribuire ad certe spese voluntarie in diverse lite, ne nesciuna ragione porta che voglia spendere le robbe de tanti poveri pupilli, orfani et vidue senza proposito per dar gusto ad altri, parlando sempre cum omni debita reverentia.*

Il Vicerè interpose l'opera sua per mettere pace fra le Università, e pare che vi riescisse, perchè acconsentirono a mantenere la Cassa Universale, il che fu ordinato con lettera del 22 novembre 1596, nella quale si disponeva, altresì, che, se i sindaci particolari e gli Eletti non intervenissero nelle Congregazioni, potevano, i Sindaci Universali, prendere irrevocabilmente le deliberazioni, che loro paressero più necessarie al buon governo della città (3).

È verosimile, per altro, che nemmeno l'intervento e gli ordini del vicerè componessero per sempre le qui-

---

(1) Atti di notar Virgilio Tortora, anno 1596.

(2) Notaio ed anno cit.

(3) Processi di Regia Camera, Pandetta antica, n. 2573, vol. 248.

stioni, e che esse continuassero, quando più quando meno. Certo è, che l'anno 1602, trovo qui un Lucio Enrico, Commissario straordinario, deputató dalla Camera della Sommaria, per rivedere i conti delle Università nocerine, e che contro di lui insorgevano a protestare le Università sottane, dichiarandogli nettamente, che non intendevano riconoscerne l'autorità. Al che l'Enrico, senza molte cerimonie, rispondeva, *che esso have da vedere li cunti tanto particulari quanto Universali de detta Città, et in particolare contro l' Università de li Pagani* (1).

Circa un secolo dopo, l'anno 1692, per una controversia con la Terra d' Angri, l' Università di Nocera sottana invitò le altre consorelle a contribuire alle spese. Ricusarono, ed allora nel Parlamento del 4 Febbraio, di quell'anno, si deliberò:

« Che resti abolita la Cassa Universale, e che ognuno dei due Ripartimenti viva a sè, mentre per causa di detta Cassa Universale giorno per giorno s'assaggiano continue amarezze non ordinarie dei due Ripartimenti.

« Che si dividano li dimanii seu demaniali di detta Città, che si posseggono nelle pertinenze di detta Città *pro communi et indivise* tra li detti due Ripartimenti soprano et sottano *ex bono et equo*, o per via di ricorso ai superiori, stante che la comunità e società di detti beni sin hogi s' è experimentata e conosciuta dannosa (2) ».

S' intende bene, che nulla si fece di tutto ciò; e la Cassa Universale rimase, fino a che stettero le antiche Università della Città di Nocera. Solamente, verso gli ultimi tempi, cioè nella seconda metà del secolo scorso, le Università non fornivano più quel tanto, cui erano

(1) Atti di notar Francesco Califano, anno 1602.

(2) Libro dei Parlamenti di Nocera sottana, 4 Febbraio 1692.

obbligate, per mantenere il pieno nella Cassa universale; e quando dovea farsi qualche spesa, i sindaci Universali traevano il mandato sul loro Cassiere; questi spediva le ricevute ai Sindaci particolari, i quali ordinavano ai loro Cassieri di pagare (1).

I Sindaci, universali o particolari, erano eletti dal popolo nei pubblici Parlamenti, come vedremo, durante il mese di Agosto; entravano in officio il 1° del prossimo Settembre, e vi restavano un anno, dopo il quale doveano rendere i conti della loro amministrazione: conti materiali, che, se trovati irregolari, i sindaci pagavano del proprio (2). Tali conti si esaminavano da tre cittadini, chiamati *Razionali*, due di Nocera soprana, ed uno di Nocera sottana (3), eletti anche dal Parlamento nella prima tornata di settembre (4). Durante il tempo che questi tre personaggi sbrigavano il mandato avuto, si diceva che i conti *stavano in significa-*

(1) Trascrivo qui da una scrittura degli ultimi anni del 1600, *il modo da tenere allorchè accade una spesa per li Sindaci Universali, o per dir meglio per cassa Universale.*

« Si finge che la spesa ascende a docati cento.

« L' università Corpo	docati	40, 80
« S. Matteo tre casali	»	14, 20
« Sperandei	»	1, 40
« Pagani e Barbazzano	»	31, 00
« S. Egidio	»	9, 20
« Corbara	»	3, 60
	Doc.	100, 00

« Il modo da fare il ratizzo per le quattro Università sottane, si finge « che la spesa ascende a docati centoventi.

« La quinta parte pagar deve l' Università di Santo Egidio.

« La sesta parte pagar deve l' Università di Corbara, ed il rimanente « pagar deve l'Università di Barbazzano e Pagani, come Corpo unito, come « a dire duc. 24 S. Egidio, duc. 20 Corbara e duc. 76 Pagani ».

È la medesima proporzione stabilita dal Laudo di Baldino.

(2) Parlamenti del 26 Agosto 1674, e 20 Luglio 1680.

(3) Atti di notar Onofrio Pepe, anno 1652.

(4) Parlamento del 10 Febbraio 1675.

toria, ed il Sindaco non poteva intervenire nei Parlamenti (1).

I cittadini poi sorvegliavano, e rigorosamente, affinchè tali conti fossero presto presentati e riveduti, e che i Razionali adempissero il loro dovere con giusta severità. Così trovo, che, il 6 Agosto dell'anno 1604, i cittadini dell'Università di Barbazzano protestano per pubblico atto contro il Sindaco novello, perchè è stato poco solerte nel chiedere i conti al suo precedessore, quando il Parlamento avea già da un pezzo eletti i Razionali (2). Era norma generale poi che un cittadino il quale avesse, menomamente, relazioni d'interesse col Comune, non potesse essere nè sindaco, universale o particolare, nè Eletto. E si rileva ciò da una protesta, presentata l'anno 1593 dal Sindaco di Pagani ad Andrea Prignano, giudice ed assessore della Corte Viceducale, e Commissario delegato dalla Regia Camera della Sommaria, nella quale protesta è detto che Francesco Califano, benchè nominato Eletto del Parlamento, non dee avere il possesso del suo officio, perchè debitore di quella Università (3).

Un sindaco, uscente di officio, non poteva essere rieletto, se non dopo un quinquennio, e dopo che i conti del suo precedente governo aveano avuto piena ed intera approvazione dai Razionali e dal Parlamento (4). Solamente in casi rarissimi, e quando, per singolari servigi, fosse divenuto benemerito della Città, poteva venir

(1) Parlamento del 30 Settembre 1674. I cittadini, che il Parlamento nominava Razionali, non avevano dritto di ricusare tale officio, anzi, se riottosi, potevano esservi costretti anche *per capturam personae*. (DECRETO *del Sacro Regio Consiglio sul ricorso di notar Onofrio Pepe, eletto Razionale dell'Università di Nocera sottana*. Reg. in Partium, XV, fol. 191). Il documento originale è presso di me.

(2) Atti di notar Tiberio Tortora, anno 1604-1605.

(3) Atti di notar Tiberio Tortora, anno 1593.

(4) Parlamento del 26 Agosto 1645.

confermato, a due condizioni, però: l'assenso regio, e, cosa difficilissima ad avverarsi, l'unanimità dei voti del Parlamento (1).

Universali o Particolari, i sindaci avean l'obbligo della residenza in città, donde se si allontanassero, anche per poco tempo, doveano chiederne permesso al Parlamento, che nel concederlo deputava persona di sua fiducia a rappresentare il Sindaco durante l'assenza (2).

Ai Sindaci particolari non si dava emolumento veruno; agli Universali, se abitanti dei sobborghi, ducati 36 all'anno; se dei rioni principali, come Mercato, Fioccano, Pagani, ducati 20, ed il resto fino a ducati 36 andava a benefizio della Cassa Universale (3).

Quante volte però i Sindaci, Universali o particolari, dovessero prestare opera in affari straordinari, il Parlamento assegnava loro un onorario a parte. Così in un parlamento dell'Università di Barbazzano, del 7 ottobre 1544, è detto, fra le altre cose: *Item decreta dicta Università, che quanno il Sindico fosse necessario andare per servitio di Cità di Nocera, che sia tenuto de andare de persona ad tutto soi spese, verum che dicto Casale li stabilisce per sua provisione carlini tre e mezzo il dì per quanti dì vacarrà per servizio Universale* (4).

Fu stabilito nel Laudo di Baldini, che, per la elezione dei Sindaci universali, si considerassero le Università come divise in due gruppi, o *Ripartimenti*, detti l'uno di Nocera soprana, che comprendeva il Corpo, S. Matteo, Tre Casali e Sperandeo, e l'altro di Nocera sottana, che abbracciava Pagani, S. Egidio, Corbara e

---

(1) Parlamento del 10 agosto 1672.
(2) Parlamento del 20 Novembre 1676.
(3) Parlamento del 10 Aprile 1702.
(4) Parlamento presso gli atti di notar Giov. Tommaso Pecoraro, anno 1545.

Barbazzano; e *che nelle Università soprane si debbono eliggere due sindaci per un anno, ambedue del Corpo, e nell'altro anno uno del Corpo, e l'altro dei Tre Casali, e questi due di sopra facciano la metà della Città, e quell' uno di basso l' altra metà, di maniera che questo con uno di quelli conclude et legitima ogni scrittura et mandato, et quando nell'anno venturo non entrarà nella firma il Sindaco dei tre Casali, quello del Corpo exercitarà l'officio dei due che spettano alla Università* (1).

L'anno 1694, le Università di Nocera soprana tentarono una innovazione; di abolire, cioè, l'officio dei due Sindaci Universali, ed affidarne il mandato ai Sindaci particolari, cui per turno spettava, facendone ricadere a beneficio della Cassa Universale gli emolumenti. Così si rattrovavano due officii nel medesimo magistrato: di sindaco Universale rispetto alla Città, e di sindaco particolare rispetto all'Università, che l'aveva scelto.

Si chiese, ed ottenne dopo non molto tempo, il regio placet; ed il parlamento, radunatosi il 30 agosto, chiamò anche Universali i Sindaci particolari del Corpo e di S. Matteo.

I nuovi eletti, appena entrati in possesso, invitarono per mezzo del giurato, il Sindaco del Ripartimento di basso, che allora era Francesco Saverio Buoninconti, *ad intervenire nel Reggimento di sopra a trattare le cose della Città, come è stato solito prima usarsi dal Sindaco Universale di basso con li due Sindaci Universali di sopra*. Il Buoninconti, temendo che il suo intervento potesse intendersi come riconoscimento della novità introdotta, e che ledesse in alcun modo i diritti delle Università ch' egli rappresentava, convocò il Par-

(1) Parlamento dei 15 sett. 1694. Vedi doc. II. III.

lamento, ed espose il fatto. Egli, veramente, era di opinione, e proponeva, che le Università di basso seguissero l'esempio delle loro consorelle, e così tutti contenti. Ma, in quella adunanza, si chiacchierò molto, senza pigliarsi alcun partito, e fu rimandata ad altra volta la *conclusione*, come si diceva allora (1).

Intanto, passa una settimana, ed un'altra, e i due Sindaci Universali di sopra, vedendo che il collega di basso faceva il sordo, e che d'altra parte, gli affari della città andavano a male, scrissero al Buoninconti la seguente lettera:

« Signore e Padrone osservantissimo

« Dovendosi discorrere et disponere molte cose Uni-
« versali per servitio di questo Pubblico, pregamo Vo-
« stra Signoria per sabato matina venire nel Regimento
« con avisare li sindici particolari di coteste Univer-
« sità sottane, mentre noi, benchè Sindici particulari,
« siamo stati eletti anche Sindici Universali di queste
« Università soprane, et come tali assicuramo Vostra
« Signoria che faremo tucto quello che sarà expediente
« et utile di tutta la città, senza prejudicio di nessuna
« Università, et mentre l'aspettamo, li restamo frat-
« tanto baciando le mani.

« Dal Regimento li 20 ottobre 1694.

« Di Vostra signoria

« Affezionatissimi servitori
« Li Sindici Universali
FRANCESCO LONGOBARDI
LUCA SCAFATI.

A questa lettera una risposta doveva darsi. Il Buoninconti raduna in fretta il Parlamento, legge l'invito, e chiede come debba comportarsi.

---

(1) Parlamento dei 15 sett. 1694.

Dopo una lunghissima discussione — e chi vuol leggerla tutta la troverà nel Libro dei Parlamenti di Nocera sottana — si decise, *che il Sindico Universale fosse andato nel pubblico Reggimento di Nocera soprana con l'intervento dei sindici particolari, e avesse fatto sentire in pubblico et universale consesso alli magnifici Sindici dell'Università del Corpo e di santo Matteo, et alli magnifici deputati di sopra Nocera, che ogni qualvolta promettessero che l'elettione dei magnifici Sindici Universali, e sortita nelle persone dei magnifici sindici particolari del Corpo e di Santo Matteo, sia stata per quest'anno solamente, non intendendosi prejudicare l'antiquo solito, ed il Laudo, et che detta elettione non dovesse per l'avvenire servire per esempio, in tale caso il magnifico Sindico di questa Università sottana si dovesse unire a quelli dell'Università di sopra et exercitare il loro officio.*

Dai documenti, che ho consultato, non appare in qual modo venisse accolta tale dichiarazione del Buoninconti.

Il trovare, però, in tutti gli atti di quell'anno, firmato, accanto al Longobardo, ed allo Scafati, anche il Buoninconti, è chiaro argomento, che quei signori facilmente si misero d'accordo; anzi, è lecito credere che nessuna promessa i primi due facessero all'altro, quanto al non ripetersi quella novità, e che l'anno seguente due dei sindaci particolari di Nocera soprana assumessero anche l'officio di Sindaci Universali; poichè nel Parlamento del 29 Marzo 1696 il Buoninconti, che venne confermato Sindaco Universale del Ripartimento di sotto, chiedeva ai molti cittadini accorsi come avviare un modus vivendi, intorno sempre a quel fatto delle Università soprane. È anche da credere che la innovazione non durasse a lungo; sia perchè nei parlamenti di Nocera sottana non se ne fa più parola, il

che è argomento sufficiente, poichè di quei tempi si era gelosi che l'*antiquo solito* venisse rigidamente osservato; sia perchè in alcuni documenti da me consultati, e parecchi si trovano negli atti di notar Luca Scafati, juniore, laddove durante il tempo di quella innovazione, nel citarsi il nome di un Sindaco si dice, per esempio. *Sindaco Universale, e particolare di S. Matteo*, dall'anno 1698 in giù è detto semplicemente *Sindaco Universale*, senz'altro.

Dal voto popolare veniva eletto l'*Erario dei proventi;* personaggio importante, se si pensa all'officio che avea. *Invigilava costui nella Corte Baiulare per le cause che doveansi o no transingere, e riscuoteva le transazioni che toccavano alla città in forza dei privilegi che la medesima avea* (1).

Presceglieva altresì il Parlamento un cittadino, dottore in legge, se si poteva avere, o, almeno, pratico delle faccende forensi, *il quale dovea intervenire, come rappresentante della Città nella Corte Baiulare, e giudicava nelle cause ove erano obbligazioni liquide, tanto per istrumenti pubblici, quanto per obbligazioni fatte appresso gli atti, osservando in ciò il rito della Gran Corte della Vicaria, e più ancora conoscere sopra altre cause civili, avendo luogo fra questa ed il Viceduca con suo giudice la prevenzione; ma colle sue sentenze s'appellava al Viceduca e suo Giudice, e da quelle alla Gran Corte della Vicaria* (2),

Officiali minori erano il *Cancelliere* della Città, i *Cassieri, universale* e *particolari.* Anche questi, prima di

---

(1) Lunadoro, op. cit.
(2) Lunadoro, op. cit.

entrare in possesso del loro officio, prometteano al Sindaco, per atto pubblico, di fedelmente esercitare il mandato avuto, obbligandosi di assoggettarsi al sindacato di persone idonee, a ciò deputate dal Parlamento (1).

Aveva inoltre la città un *Avvocato pei poveri*, e due *Procuratori* giureperiti, che ricevevano stipendio fisso ad anno, e doveano rappresentarla presso i Tribunali di Salerno e di Napoli, nei litigi, che non mancarono mai.

In tempi più recenti venne nominato anche un *Archivista*, il quale *conservi tutta le scripture di questa Città, con far inventario di esse, e ridurle in suo potere, acciocchè in ogni occasione che bisognano sappia il Governo dove trovarle, et a questo Archivario se li diano per suoi fastidii ogni anno la provisione di carlini quindici* (2).

E così si fece, e trovo notizia di qualche Archivista, come *Andrea Scafati*, l'anno 1742 (3) e *Felice Verbicaro*, l'anno 1772 (4).

Oggi nulla più esiste; ed è tradizione che l'Archivio nocerino fosse bruciato e disperso dalle bande della Santafede, venute da S. Severino l'anno 1799. Poche scritture, e qualche pergamena sono presso di me, gentilmente concessemi da famiglie, che le aveano, non saprei dir come; forse salvate, col rischio della vita, per amor di patria, in quei giorni nefasti. Tuttavia, pubblico, come appendice di questo capitolo, al numero IV. l'elenco di tutte le scritture, che si contenevano nell'archivio della Città di Nocera. Esso n' è l' inventario,

---

(1) Atti di notar Vincenzo Tortora, juniore, anno 1585.
(2) Parlamento del 24 ottobre 1688.
(3) Atti di notar Francesco Scafati.
(4) Atti di notar Giuseppe della Corte.

compilato, quando, morto notar Pietro Salvato, archichivista, i Sindaci Universali affidavano tante preziose memorie patrie, al figlio Gusmano, che gli successe nell'officio. E pubblico questo elenco, anche perchè di ogni scrittura, oltre la data esatta e minuta, v'è un transunto, sufficiente ad indicare il valore di ciascun documento, e di che cosa esso trattasse.

Segue un secondo elenco: è dei privilegi che la Città aveva dai Sovrani e dai feudatari. Veniva esso ripetuto ogni anno, tra il 1640 ed il 1680, quando i Sindaci Universali, che erano i custodi dell'Archivio, ne facevano consegna, per atto pubblico, ai loro colleghi, nuovamente eletti.

Scelgo questo dell'anno 1672, perchè fra gli altri, è più completo.

I.

Il Sindaco e gli Eletti dell' Università di Pagani fanno istanza al Regio Commissario Mazza affinchè sia più solerte nell' approvigionare di granaglie i pubblici depositi.

« Die octava mensis decembris 1590 Nucerie.

« Constituti li magnifici Fabio Pagano, sindico, Giov. Bernardino Guerritore et Tiberio Picaro, Electi del'Università sottana de li Pagani, requedeno Voi magnifico Giov. Domenico Mazza Commissario sostituto per lo Signore Alessandro Confalone generale Commissario de la Grassa che V. S. con ogni diligentia debbia exequere lo servitio impostoli circa lo condurre et fare condurre li vittuagli in magazzeno pubblico a la piazza pubblica eletta per questa Università de li Pagani cioè tutti quelli vittuagli che sono stati revelati da li homini et cittadini di questa Università ultra il loro vitto

et semina, conforme a li ordini regii, et quelli debbia V. S. costrengere per fare condurre ditti vittuagli etiam per capturam personarum, et bisognando le debbia V. S. quelli carcerare juxta la forma de vostra Commessione, et ordeni tutti quelli li quali sono stati, et sarando renitenti debbiano pagare tucti damni et interesse quomodo cumque, senza ecceptione de persona alcuna, et debbia V. S. con effetto exequire la lista data in potere suo per essi Signori del Governo, protestandose de tutti danni, spese et interessi da havernose ancho recurso ad Sua Excellentia.

« Ditto Commissario Domenico Mazza dice che se offere prompto ad exequere quanto dai soi superiori li è stato ordinato come ha facto sempre; circha il condurre de detti vittuagli ha sempre sollicitato oretenus et in scriptis per soi ordeni a li magnifici signori del governo, anzi rechiesto Notari che havessero sopra de ciò facto protesta acteso, per incomodità veruni agiuti necessarii prestiti da essi signori, si è delatata et delata la conductione de li vittuagli, et come è noto ha fatto fatigare soi servienti per mesurare, caricare, et fare altri bisogni, per renderne essi vittuagli in magazzeno, come è noto, non obstante che tanto famegli, come mastro d'atti, et esso Commissario siano stati ad loro stipendii con grandissima loro incomodità et dice che non obstante le incomodità predette et spese al presente se li causa, se offere observare quanto li superiori hanno comandato et comandano.

« Presenti dicti Sindici et eletti, et dicentino che se offereno dare la copia de la presente, et dicono che essi hanno dato de continovo agiuto per condurre dittj vittuaglj in lo magazzeno, et hanno comandato gente et bestie per exequere detto servitio et molte volte sono state licentiate per ordene de esso Commissario, et non se è fatto lo servitio, et essi signori del Governo sono assistiti di

persona per ditto servitio, et li hando dato dinarj et spese ad ditto Commessario, et soi fameglj, sono andati con la gente de essa Università, esequendo il regio servitio, non bisognavano fatigare sono andati in compagnia de detto signore Commessario, et quanno si è fatto il servitio sende è pigliato tanto poco victuaglio che andando de quisto modo nge bisognano anni tre a fare ditto servitio, il che se potria fare in tre o quatro dj.

« Il ditto Commissario dice essere vero che essi magnifici del Governo sono assistiti ad tale servitio, però come persone nobile, et non apte ad tale exercitio, assistevano in compagnia alcune volte ad epso commissario per demonstrare che per loro non restava, ma la verità è che mancava sempre la gente necessaria et apta ad tale exercitio, et che quanno dicevano essi magnifici essere colpa de li magazinieri li quali dicevano essere chi in Napoli, et chi fore terra, et tutto per dar tempo al tempo, et non obstante ciò si è atteso como se vede, però la verità è che quanno dicono essere licentiata la gente era con effetto a tempo che io preditto Commessario assisteva in altri lochi.

« Li detti signori del Governo protestano ut supra (1).

II.

Decreto del Presidente della Regia Camera col quale si ordina al Governatore di Nocera che rispetti i dritti dell'Università di S. Egidio nella elezione dei Sindaci.

« Governatori, logotenente et Corte della Città di Nocera de Pagani et altri a chi spetta presenti et futuri in solidum; Saprete come sotto li 12 settembre

---

(1) Atti di notar Francesco Califano, anni 1590-1594.

dell'anno 1665 per questa Regia Camera furno spedite le sequenti provisioni del tenore videlicet: Governatore seu suo luogotenente et Corte della Città di Nocera de'Pagani, a chi spetta presenti e futuri in solidum. In questa Regia Camera ci è stata presentata Comparsa videlicet: Nella Regia Camera, et avanti il signor Presidente di Simone compareno li procuratori di Nocera Soprana et di S. Egidio et dicono come dovendosi far elettione del Sindico Universale di tutta la Città spettante in questo presente anno all' Università di santo Egidio fu eletto nulliter cum reverentia, Carmine Giordano del Casale di Corbara contro la forma dell'antico solito per lo che ad instantia di detta Università di Santo Egidio si à ordinato che detto Sindico non amministri et fra tanto le parti compareno, et intimatosi detto Carmino sotto li 5 del corrente, perchè non tengono ragione alcuna non sono comparsi nè ànno prodotto scrittura alcuna, ma solamente detta Università di Corbaro ha fatto presentare in banca una procura, il tutto per dare ingiuste dilazioni cum reverentia in tempo che detta Università di santo Egidio si ritrova in pacifica possessione di detta elettione da immemorabile tempo, come dalle scritture prodotte chiaramente appare, et perchè la Città predetta per essersi vasta et carrica di molte lite et negotij non può reggersi senza li Sindici Universali si non con gran prejudicio del pubblico, ricorreno per tanto da essa Regia Camera et signor Presidente commessario, et fanno instantia ordinarsi sia manotenuta detta Università di Santo Egidio in detta possessione, per esecutione della quale tutto l'innovato contro di quella si riduchi ad pristinum con farsi nova elezione in persona di detta Università di S. Egidio non impedita decisione causae, intese le parti, et cossi dicono et fanno instantia. Quale preinserta comparsa vista dal signor Presidente di Simone Commis-

sario è stato interposto il seguente decreto, videlicet: Die 13 septembris 1665; Visa retroscripta comparitione ac procuratione etc. (*formole*) vi dicemo et ordinamo che circa il fare del Governo e sindaco di Santo Egidio et Università di Corbaro debbiate manotenere et fare manotenere detta Università di Santo Egidio in possessione; per executione della quale per assessore debbiate far nova elezione in persona di Cittadino di detta Università di Santo Egidio, servata forma soliti, fandono ordine alle parti adverse che produchino le loro ragioni et in caso contrario ordinamo alli Governatori di Castellammare di Stabia e Gragnano in solidum che cossì debbiano fare eseguire et osservare, justa la forma di detto preinserto decreto, quale ad unguem debbiate eseguire et osservare, et cossì da tutti s'esequa sotto pena d'onze 25 fisco Regio (1).

Dat. Neap. die 12 septembris 1665.

D. Antonius de Centellas

III.

L'Università di Sant' Egidio reclama in R. Camera contro l'Università di Corbara per l'elezione del Sindaco Universale.

« Nella Regia Camera della Sommaria compare la Università di S. Egidio della Città di Nocera de' Pagani e per essa il Dottor fisico Gio. Battista Ferraiolo, sindico di detta Università, et dice come dovendose fare elezione del sindico Universale di tutta la Città, spettante in questo anno venturo da settembre avante all'Università di santo Egidio, repartimento di Nocera sottana, l'è pervenuto a notitia che ad instantia dello odierno sindico dell' Università di Corbaro s'intende

(1) Il documento originale è presso di me.

inturbidare cum reverentia la loro pacifica et quiete poxessione immemorabile che sempre ab antiquo ànno esercitato detto officio di sindico et altri officij universali, senza che detta Università di Corbaro havesse mai posseduto nè esercitato officio alcuno universale di detta Città; per la qual causa detta Università di Corbaro per detto effetto si ebbe ricorso in essa Regia Camera et fu provisto ad instantia di detta Università di santo Egidio dall'Illustre Presidente di Simone che sia manotenuta detta Università di santo Egidio nella sua possessione pacifica, che ad unguem s'osservi il solito con eligersi persone di detta Università di santo Egidio conforme in effetto il tutto fu osservato dal Governatore di detta Città con eligersi persona di santo Egidio; Che però ricorre ad essa Regia Camera fanno instanza ordinarsi detta provisione di detto signor Presidente spedita sotto li 12 settembre 1665 con ordinare di nuovo che si osservi detto antico solito et essere manotenuta detta Università di santo Egidio in detta loro quiete possessione con eligersi persona di detta Università di santo Egidio etiam servata forma delle dette provisioni della Regia Camera, et in caso d'inosservanza committere all'odierno Governatore di Nocera, ovvero Angri et Lettere in solidum, che ad unguem così osservino et faccino osservare citra prejuditio di tutte et qualsivogliano loro ragioni che competino et possano competere in futurum a detta Università di santo Egidio per la causa predetta, tanto più che detto negotio sta commesso ad essa Regia Camera da Sua Eccellenza come per accluso memoriale:

(*Segue il memoriale al Vicerè.* (*V. il numero precedente*).

« Die 8 mensis Augusti 1680. Essendosi il tutto proposto all'infrascritto signor Presidente commissario è stato

provisto et ordinato, sin come con la presente vi dicemo et ordinamo che per l'esecuzione delle preinserte provisioni di questa Regia Camera et decreto lato per la corte di detta città per osservanza di essa, debbiate con effetto manotenere et fare manotenere detta Università di santo Egidio nella possessione nella quale si ritrova in virtù di detto antico solito circa l'elezione in persona di cittadino di detta Università di santo Egidio del sindaco Universale di detta città, in conformità di detto solito et consueto, non ostante le mentionate provisioni che detta Università di Corbaro tenesse in contrario, in virtù delle quali preinserte provisioni et decreto di detta corte debbiate osservare et fare osservare detto antico solito et manotenere et far manotenere detta Università di santo Egidio in detta loro possessione con eligere et fare eligere persona di detta Università per l'esercitio di detto officio di sindico Universale di detta città, etiam servata la forma di detta preinserta provisione di detta Regia Camera, et decreto lato per detta corte, quale ad unquem osservarete et farete osservare et non altrimente, et in caso contrarij li magnificij Governatori delle città di Lettere e d'Angri in solidum, cossì faccino eseguire ed osservare, et pretendendosi per detta Università di Corbaro causa in contrario debbia comparire in questa Regia Camera appresso l'attuario Carlo d'Amore dove detto negotio sta rimesso da Sua Eccellenza per il suo Collaterale che se li farà complimento di giustizia, partibus auditis, et cossì esequirete et farete esequire et non altrimenti per quanto si ha cara la gratia di Sua Maestà, sotto pena d'onze 25 d'oro Fisco regio.

« Datum Neapolis ex Regia Camera Summarie die 8 mensis Augusti 1680 (1).

ANTONIUS DE GAETA

(1) L'originale è presso di me.

IV.

Archivio della Città di Nocera, così come si trovava l'anno 1780 presso l'Archivario Gusmano Salvato.

« 1. Volumi 31 contenenti i conti dei Sindaci e Cassieri particolari dall'anno 1651 all'anno 1739.

2. Volumi 17 contenenti i conti dei Sindaci e Cassieri Universali dall'anno 1657 all'anno 1728.

3. Un volume di conti dell'Università di S. Matteo, di carte scritte 121 dell'anno 1649.

4. Un volume dei Conti dell'Erario dei Proventi dell'anno 1683.

5. Dieci volumi di Congregazioni antiche dall'anno 1619 all'anno 1668.

6. Quattro volumi di atti dei Sindaci ed altri officiali.

7. Un volume di *estinti di candele.*

8. Un volume dei conti di Francesco Antonio Bisanto dell'anno 1627.

9. Un volume del Catasto dell'Università del Corpo, fatto nell'anno 1710.

« FASCIO 1.

Un volumetto di grazie fatte dalla Città.

Un volume dei privilegij della Città.

Due provisioni per la causa tra la Città e la Dogana.

Una copia di significatoria del conto di Andrea Angrisano dell'anno 1693.

Capi di scomunica per la Bottega dell'orzaria del Mercato.

Copia di provisioni di Sua Eccellenza per Collaterale in materia dei proventi spettanti alla Città di Nocera.

Nota di spese fatte da Geronimo Ienco per la fusara di S. Mauro.

Diverse lettere per fusarare i lini e per l'usurpazione della montagna fatta dai Cavesi.

Copia di decreto per la Barra fatta nel fiume di Scafati dal Conte di Celano.

Copia di provisione di Collaterale per l'Auditore delle seconde cause. L'originale si conserva per Vincenzo Grimaldi.

Ortatoria del Regente, per le robe commestibili nel cortile di Materdomini.

Ordini per la salute.

Provisioni di Camera per la gabella della farina.

Provvisioni di Camera acciò si paghino li carlini quarantadue e tutti altri pesi.

Fatto per la lite di S. Anna.

Dimanda della Città.

Notamento dei Molini di S. Mauro.

Dimanda della Città per li aggravii che faceva D. Francesco Valle agente dello stato di Nocera.

Atti per la predica nel Convento di S. Francesco di Assisi.

Scritture per le fosse della neve a S. Angelo nel Demanio.

Decreto che li officiali che amministrano in Nocera siano annuali.

Provisioni di Collaterale acciò l'Erario di Nocera non intervenga nelle Cause di essa Ducal Corte.

Istromento della compra della via esistente per dentro le selve castagnali di quelli di casa Pagano fatta dall'Università di Nocera sottana per andare i cittadini a legnare nel demanio di Monte Albino.

Copia di privilegio del Re Ferdinando.

Provisione acciò il Governatore non s'immischi nelle cause d'intercetti e grassa.

Copia dei privilegi a favore della Città di Nocera per l'esenzione della Regia Audientia di Salerno.

Atti del letto del fiuminale de' Corbi.

Copia di provisione del Sacro Regio Consiglio per l'acque dei Corbi.

« Fascio II.

Atti di parlamenti di varii anni, numero 19.

« Fascio III.

Atti di Parlamento di S. Matteo di più anni numero 15.

« Fascio IV. *vi sono le seguenti scritture:*

Congregazione del Corpo circa la gabella del vino dell'anno 1712.

Congregazione per l'esazione delle grana 28 ½ a fuoco ed altre scritture.

Congregazione di Nocera il Corpo circa la lite tiene coll' Istromentarii.

Inoltre congregazioni del Corpo dell'anno 1689 sino all'anno 1699.

(In detto Fascio sono altre scritture appartenenti a varie cose di detta Università le quali si tralasciano di notarsi perchè non fanno pruova per non essere in forma valida).

« Fascio V. *vi sono le seguenti scritture:*

Nota dei fuochi accettati e remasti delli quali ne porta il peso l'università di Nocera il Corpo.

Contentamento di provisioni per bassamento della gabella della farina.

Copia autentica dello stato della Università del Corpo.

Significatoria contro il magnifico Sindico Nicolò Carrelli.

Provisione della Regia Camera a beneficio della Università di Nocera di potersi esigere contro li fuochi di detta Università habitantino in Napoli.

Estinti del Corpo dell' anno 1715 e 1716.

Stato di Tappia.

Ricevuta del Campione della Università del Corpo fatta dal magnifico Giuseppe Calenda.

Provisione che il Sindaco di Nocera sei Casali osservi il solito a non intervenire nella processione del Corpus Domini.

Conti per quello si dee pagare l'anno alla Regia Corte dall' Università di Nocera il Corpo.

Nota delli creditori stromentarii del Corpo.

« Fascio VI.

Provisione acciò il Governatore non si pigli le gabelle in danari, ne s'intrometti nelle cause d' annona.

Copia di provisione ad istanza di D. Francesco d'Alessio per li stromentarii.

Provisioni di Vicaria ad instanza dell' Università del Corpo toccante alla gabella del vino per evitare le frodi si commettono.

Provisioni ad istanza de' cittadini per la montagna (1).

⁂

« 1. Provisione della Regia Camera spedita a 31 Ottobre 1673 in banca di Paolo Maria Battinello appresso l' attuario Giovanni Bozzavotra, continente che li Napolitani che si pigliano le franchitie non possano fare franchi operarij cittadini, tanto per li territorij proprij quanto per quelli tengono in affitto.

2. Un' altra Provisione osservatoriale della sopradetta, ordinante di più che non possano introdurre robe in fraude delle gabelle, senza prima revelarle, spedita a 24 Novembre 1673, in detta Banca, ed appresso detto attuario Bozzavotra, con la notificazione a parte fatta alli privilegij.

3. Un' altra Provisione di detta Regia Camera ordi-

(1) Documento originale presso di me.

nante che quelli Napoletani che vivono sotto la Potestà de loro padri, madri e mariti, respective, e da quelli vengono alimentati non se le dia franchitia, nemmeno alli feudatarii che non tengono investitura dei loro feudi, e quelli che le tengono e stanno numerati in quessa s' astringano a pagare quello che loro spetta, come altri cittadini, con trattarli solamente franchi per i frutti dei loro subfeudi, spedita sotto li 24 Gennaio 1673 in banca di Prospero Quaranta appresso lo scrivano Carlo Avanzo.

4. Un' altra Provisione di detta Regia Camera con inserzione di memoriale di Sua Eccellenza per Collaterale, ordinante che per la lite vertente in Camera con le mogli e figli delli cittadini di questa Città che pretendono franchigie in gabellis come Napolitani in esecuzione del decreto del Signor Presidente Commissario, con effetto compariscano in Camera ad audiendam provisionem faciendam, e fra tanto si habbiano da osservare le provisioni spedite dalla Città non obstante le provisioni in contrario con inibitoria all'altre banche, spedita ai 9 Agosto 1674 in banca di D. Prospero Quaranta e Carlo Avanzo.

5. Un' altra Provisione di detta Regia Camera ordinante che non si possano vendere nè comprare robe di salsume a minuto, meno di dieci rotola, ed in caso di contravvenzione i gabelloti possano esigere le pene, spedita a 27 Novembre 1662 in banca di Gennaro Casolla, presso l' attuario Antonio Capo.

6. Un' altra provisione di detta Regia Camera con inserzione di duplicate altre provisioni di essa nella stessa Banca, anche in esecuzione del decreto del Presidente Petrone, allora Commissario, osservatoriale di quelle al numero 3, spedita ai 18 aprile 1678 in banca di Nicola Quaranta, appresso lo scrivano Carlo d'Avanzo.

7. Un' altra Provisione di detta Regia Camera con

la quale si proibisce alla Corte di Nocera d' ingerirsi in cause d' intercetti, e d' eseguire le pene, e che stiano in possesso li magnifici Sindaci de' Ripartimenti di riconoscere le cause predette, rivocandosi il bando in contrario, fatto per detta Corte, spedita ai 16 Gennaio 1664 in banca di Gennaro Casolla presso l'attuario Giovanni Battista Sorrentino, e con decreto in contraddittorio giudizio contro Andrea Pirro preso con intercetto, lato per la Corte a piè d' una comparsa in essa presentata per i magnifici Sindaci Universali ai 16 Aprile 1664 che si eseguissero dette provisioni e procedano essi magnifici Sindaci non ostante il decreto in contrario fatto a beneficio del medesimo Andrea.

8. Provisione di Regia Camera con inserizione di memoriale porretto a Sua Eccellenza per Collaterale rimesso poi alla detta Regia Camera, contenente che nella causa del Chierico Beneficiato Antonio Dattilo che pretendea duplicate franchigie, fosse comparso in detta Regia Camera dalla quale fu ordinato che avesse costituito procuratore; con replica fattavi dal medesimo, spedita in banca di Prospero Quaranta, presso lo scrivano Carlo d' Avanzo a 9 Agosto 1674 con quattro fedi fatte dal Signor Arciprete, Mastro d'atti, e diversi Canonici e Beneficiati, precedente memoriale dato a Monsignore Illustrissimo ed anche v' è memoriale porretto a Sua Eccellenza per Collaterale che si fosse ricevuto una lettera di Sacra Congregazione rimessa al Signor Cappellano Maggiore per relazione, ed anche lettera del Signor Felice d' Acunzo.

9. Provisione di Camera affinchè gli officiali e mastro d' atti di questa Città si debbano pigliare le franchigie *in gabellis* e non in denari, quando però vi hanno dritto, spedita ai 20 Giugno 1662 in banca di Gennaro Casolla presso l' attuario Carlo Cannalonga e scrivano Francesco Antonio de Monica.

10. Provisione del Sacro Regio Consiglio per lo negozio dell' acqua delle Camerelle che s'osservasse il solito, e si sospendesse il bando in contrario fatto per la Corte, proibendo ai cittadini di pigliarla, e per l'elezione di due officiali, Governatori e Giudice, spedita ai 21 Maggio 1663 in banca del Magnifico Mastrodatti Laviano e per esso Felice Clavelli, con intimazione e replica del procuratore del Signor Agente.

11. Copia di Provisione del Sacro Regio Consiglio ottenuta dal procuratore dell'Eccellenza del Sig. Marchese padrone con la quale si ordina alla Città di Nocera che emanasse bandi proibitivi di pigliar l'acqua si della Codola come delle Camerelle, con replica fattavi dalla Città, autenticata dal mastro d'atti della Corte di questa Città, spedita sotto li 19 Luglio 1675 in banca del magnifico mastro d'atti Marcello Figliolia.

12. Copia autentica di provisione del Sacro Regio Consiglio con inserzione di memoriale di Sua Eccellenza per Collaterale ed istanza dell'agente dell'Eccellentissimo Signor Marchese Padrone, che con effetto fosse stato in possesso dell'acqua dei Corbi e delle Camerelle, con proibizione di farla pigliare dai cittadini, spedita ai 21 Giugno 1677 in banca del Mastro d'Atti Marcello Figliolia, con memoria dentro per la Città.

13. Copia autentica di provisione del Sacro Regio Consiglio previa supplica con la quale si proibisce a quelli del Governo sotto pena di Ducati 4000 che nè per sè nè per interposta persona possano dimandare scarcerazione di delinquenti e testimoni carcerati e carcerandi, inibendosi anco a tutte le Corti; ma si dovesse accudire nel detto Sacro Consiglio appresso il Signor Consigliere D. Stefano Padilla commissario, spedita a 17 Febbraio 1677 appresso il mastro d'atti Marcello Figliolia, con memoria dentro per la Città.

14. Borro di lettera dei Sindaci Universali al Signor

D. Roderico De Messia intorno all'acqua della Codola, e risposta originale ottenutane per la quale si asserisce da sua Signoria che è bene che l'Eccellenza della Signora Marchesa esigga da Vassalli uno ossequio in chieder la licenza, senza che sia esatto ne si esigga cosa alcuna, neanche che quella si sia negata a capriccio; in data dei 25 Giugno 1687.

15. Copia di procura dell'Eccellentissimo Signor Marchese Padrone in persona del Regio Consigliere D. Stefano Padilla, inserita nella costituzione fatta per detto Signore Consigliere in persona di D. Roderico Messia, stipulata a 13 Marzo 1671 per notar Carlo Testa Giorgio di Napoli con memoria dentro.

16. Privilegio in pergamena in materia dei Proventi che si fanno dalla Corte del Governatore di Nocera, nei quali si ritrova la Città in pacifico possesso, concesso dalla serenissima regina Giovanna, e confermato da D. Raimondo de Cardona il 16 Marzo 1518.

17. Decisione 51 del Signor Regente Salernitano in materia dei Proventi spettanti alla Città, in conformità del Privilegio del N. 16.

18. Provisione di Collaterale con inserta forma di sentenza della Regia Camera per l'osservanza del Privilegio dei Proventi: e che nelle Composizioni la Corte faccia intervenire l'Erario eletto ed eligendo per la Città, con fare da lui esigere li proventi, e non altrimenti spedita ai 30 Giugno 1627 con più notificazioni fatte agli officiali della Corte di detta Città.

19. Tre provvisioni, cioè due della Regia Camera, e l'altra del Consiglio Collaterale, ordinanti che in materia di grassa e d'intercetti abbiano a esser mantenuti in possesso di procedervi i sindaci di ciaschedun Ripartimento della Città, senza potervisi intromettere la Corte di Nocera, ma in caso di appello gli aggravati ricorrano in Camera, spedite quelle della Regia

Camera a 17 dicembre 1670 e 31 ottobre 1672 in banca di Prospero Quaranta presso l'attuario Giovanni Bozzavotra, ed esecutoriate dalla Corte di detta Città, ai 15 Novembre 1672, e quella di Collaterale spedita ai 19 Dicembre 1631 dallo scrivano di Mandamento Nicola Villano.

20. Un'altra provvisione di Collaterale acciò la corte di Nocera, nè anche in grado di appellazione proceda in causa di grassa o d'intercetti, ma in quelle debbiano procedere li sindici di ciascun Repartimento di detta Città per osservanza di quella della Regia Camera spedita a 3 Gennaio 1673, appresso il Cancelliero Fronda.

21. Provisione del Regio Collaterale Consiglio continente che la Città non sia obbligata poner le guardie per custodia della fiera di Salerno in virtù di ordini circolari si spediscono dalla Regia Audienza di Salerno, per esser la Città da quella esente e sottoposta al Tribunale di Campagna. Spedita a 14 ottobre 1674 dal cancelliero Fronda esequita in detta Regia Audienza.

22. Provisione di Collaterale per osservanza del medesimo a favore di detta città, continente che il Governo e Corte di detta Città non proceda de facto ma Iuris ordine servato, e servata la forma delle Regie Pragmatiche e Constituzioni del Regno per le cause espresse in essa, et che le donne se mandino carcerate in casa de Sindici de proprij repartimenti, et essendo per causa grave ponga le guardie per custodia di quelle. Spedita a 14 agosto 1664 dal Scrivano di mandamento Nicola Villano.

23. Provisione di Collaterale acciò il Governatore di questa Città non proceda a carceratione nè ad altro atto de facto contro li cittatini di essa, et precipue per la bestemmia, ma Iuris ordine servato et legitima citatione precedente, spedita a 19 Maggio 1665 appresso il scrivano Crivella.

24. Provisione di Collaterale con inserta forma d'altre provisioni spedite da quello ad instanza della Città predetta, continentino che in tutte le cause di cittadini et habitanti in essa così civili come criminali e miste debba procedere il Governo col voto in scriptis del suo ordinario assessore, e senza voto di quello non proceda ne a carcerazione ne a scarcerazione, fuorchè quando il delinquente fusse colto in flagranti, o nel delitto venisse imponenda pena di corpo afflictiva. Spedita a due novembre 1665 appresso il secretario Coppola.

25. Due provisioni di Collaterale una osservatoriale dell'altra ad instanza della Città, continenti che li magnifici officiali delle Corti di questa Città che hanno iurisdizione contro vassalli laici debbano tener le pandette affisse pubblicamente nelle loro Corti per l'esazione dei dritti si devono pagare per le spedizioni delle scritture, spedite una a 31 gennaio 1667 con intimazione all'officiali e mastro d'atti di detta Città, e l'altra a 25 Marzo 1667 con osservanza della Regia Audienza, ambedue appresso il scrivano di Mandamento Anastasio.

26. Patente di Sua Eccellenza per Collaterale in forma Cancellariae circa il modo di alloggiare in detta Città sì dalli Caporali, come dalli scrivani di Campagna e Commissarii de controbanni, per la quale se l'ordina non debbia darseli cosa alcuna, ma se debbiano osservare le Regie Pragmatiche eccetto quando occorressero carruggi nel qual caso se provedano di casa non erma, nè taverna, nè dare genta armata, nè corrieri. Spedita a 9 Febbraio 1675 appresso il scrivano di mandamento Nicola Villano.

27. Memoriale porretto a Sua Eccellenza ad instanza di detta città in materia delli soldati eletti in pubblico parlamento quali, per sfuggire il loro assiento, s'aveano spedite diverse provisioni di diversi Tribunali sotto diverse figurate cause, in piede del quale sta provisto:

El sargente maggiore faccia l'elezione in conformità della Prammatica e non ammetta ordine sopra di quella di nessun Tribunale, se non vi è sopraccarta per secretaria di guerra. In data delli 17 di Marzo 1677 presso il secretario Romano con lettera del signor D. Domenico Sasso delli 21 Maggio 1677.

28. Lettera del signor Auditore generale della Reverenda Fabbrica al Commissario residente in questa Città che non interessi la città per le case ed alimenti ma che la paghi justo salario sotto la data de li 21 Gennaro 1667.

29. Atti d'intercetto fatti in persona di Carmine Scalfati cittadino di Nocera Soprana il Corpo e di Sabbato Pignataro dell'Università di Nocera tre Casali di carte scritte numero sette, per la quale appare la possessione che tengono li magnifici Sindici di ciascuno ripartimento di procedere in detti casi, fatti in anno 1661 e 1666.

30. Atti d'intercetto in persona di Giov. Camillo Napolitano cittadino dell'Università del Corpo nei quali appare che il predetto Camillo havendo esposta querela nella Corte del Governatore di detta Città, contro Giuseppe Bartiromo uno dei gabelloti del vino di detta Università, comparve con instanza il magnifico notar Antonio Carriello allora Sindico in detta corte e per quella fu fatto decreto quod non procedatur per curiam contra dittum Iosephum Bartiromo per causa di detta querela et fu rimessa detta causa di detto intercetto al detto Sindico, il quale procedè in molti atti per detta causa, di carte scritte numero sette; quali atti furono fatti in anno 1678.

31. Atti della carcerazione di Antonio de Genio della Terra di Forino per l'innovazione per quello fatta in far taralli dentro il cortile del Venerabile Monastero di Santa Maria Mater domini d'ordine del magnifico notar Antonio Carrello allora Sindaco di Nocera Soprana nelli

quali atti vi è l'obbligo di detto Antonio e di Sabato Correale di non far fare detti taralli nè altra cosa in detto cortile, pregiudiziale a detta Università; fatti a 10 Marzo 1670 e con consegna di detto carcerato al predetto Sabato di esibirlo ad ogni ordine di detto Sindico e de superiori, precedente commissione di detta causa fatta dal Governatore di Nocera al detto Sindico mediante decreto a dì 8 di Marzo 1670, in tutto carte scritte numero 6.

32. Atti per li quali appare che Francesco Pepe havendo mandato a pigliare uno carrafone di vino nella poteca detta *la Cappella*, fu pigliato intercetto dalli gabelloti di Barbazzano et havendone detto Francesco esposta querela nella Corte di questa Città vi comparvero con instantia li Sindici Universali di essa Città e per detta Corte fu interposto decreto sotto il dì primo Settembre 1678 per lo quale furono remessi li atti originali di detta querela a detti magnifici Sindici, e che havessero quelli proceduto in detta causa di intercetto; carte scritte numero 3.

33. Atti di carcerazione di Felice Lambiase cavaiolo, il quale avea aperto uno magazeno di salzume dentro il cortile di Santa Maria Mater domini, vendendo senza gabella, e fu escarcerato mediante obbligo fatto avanti il Governatore di questa Città, come delegato del Spettabile Signore Regente Delegato della Real Iurisdictione, che in nessuno futuro tempo avesse venduto nè fatto vendere dette robbe di salzume in detto luogo in prejudicio della Città, sotto li 6 Febbraio 1677; et in detti atti vi è lettera originale di detto Signore Regente Delegato diretta a detto Signore Governatore, in data del primo Febbraio 1677, e vi è anco atto pubblico fatto col Reverendo Padre Abate di detto Sacro Monastero sotto li 6 Febbraio di detto anno per mano di Notar Tommaso Picaro, et anco fede autentica di

Giovanni Scotiero di Sarno in data delli 20 Gennaio 1677, nella quale si dice che quando è venuto a vendere caso in detto Cortile si è accordato con li gabelloti, carte scritte numero 9 con memoria dentro.

34. Lettera della Eccellentissima Signora Marchesa Padrona alla Città a primo Marzo 1679.

35. Lettera dell'Eccellentissimo Signor Marchese Padrone alla Città delli 28 Febbraro 1679.

36. Privilegio del Re Ferrante in pergamena del Ius congrui, spedito a 3 di Giugno 1457.

37. Privilegio in pergamena che li Portolani non procedano contro cittadini via facti, ma via Iuris, e consti se possa citare, spedito per l'Illustre Marchese Don Iuan di Zunica Vicerè del Regno sotto li 23 di aprile 1580.

38. Privilegio in pergamena che non possano dimandare gente armata per il Carruggio, e che debbiano pagare le robe consignate al giusto prezzo, spedito per l'Eminentissimo Cardinale Granvela, Vicerè, sotto li 15 febbraio 1574.

39. Privilegio e salvaguardia in Pergamena a favore della Città di Nocera in materia dei Commissari contra fuorusciti et altri, spedito dall' Eccellenza del signor Conte di Olivarez sotto li 29 febbraio 1596.

40. Privilegio seu salvaguardia in pergamena per Collaterale spedito dall'Illustre signor Conte de Admiranda allora Vicerè del Regno, continente che li Barricelli (1), et altre genti di campagna non possano alloggiare se non in case erme, sotto l'ultimo dicembre 1588.

41. Assenso in pergamena sopra li capituli e privilegii et instrumenti fatto per la città di Nocera con lo illustre Duca Tiberio Carrafa per osservanza di detti

---

(1) Bargelli.

capitoli e Privilegii, spedito nell' anno 1580, appresso il scrivano mandamentale Nard' Antonio Porta.

42. Privilegio in pergamena del Re Ferrante sotto li 5 di Luglio 1461 continente l' esenzione dai pagamenti fiscali per 4 anni.

43. Privilegio seu salvaguardia in pergamena spedita dall' Illustre D. Iuan de Zunica Vicerè del Regno, sotto li 20 di marzo 1581, continente che la città non sia obbligata a dar gente armata per custodia dei carcerati, e che possano alloggiare di giorno e non mai di notte.

44. Privilegio in pergamena di confirmazione delli Privilegii della città di Nocera, fatto dal Principe di Oranges Vicerè del Regno nell'anno 1529 a 22 gennaio nel Castello di Sangro.

45. Sentenza della Corte di Nocera in pergamena reassunta per l' esazione della gabella del vino venduto nella poteca di Santo Mauro per mano di notar Giovanni Vito Romano della città della Cava a 10 luglio 1644.

46. Privilegio in pergamena per l'esenzione di questa città dalla Regia Audienza di Salerno, concesso dallo imperatore Carlo V, e dalla serenissima Regina Giovanna sua madre a 18 dicembre 1535.

47. Provisioni di Collaterale e della Regia Camera, acciò alli corrieri se li dia un solo pedatico, ancorchè negli ordini portino registrate tutte le Università, spedita quella di Collaterale a 30 Dicembre 1644 appresso lo scrivano Grimaldo, e quelli di Camera a dì 18 di ottobre 1663 in banca di Francesco Antonio Capo.

48. Provisione di Collaterale per la esibizione delle scritture della città, diretta all'olim Governatore di essa spedita a 31 gennaio 1672.

49. Copia di provisione della Regia Camera estratta dal regio officio della Percettoria, continente quello deve

bonificare l'anno alli nove cavalli a fuoco per li pagamenti fatti alle squadre del Regio Tribunale di Campagna, spedita a 22 gennaio 1670 appresso Giovanni Bozzavotra.

50. Provisione della Regia Camera continente che l'officiale della Regia Percettoria restituisca carlini 30 esatti per la presentata delli pagamenti fatti alla squadra del Regio Tribunale di Campagna, spedita a dì 1 febbraio 1673 appresso Carlo d'Avanzo, e con essa vi è la ricevuta fattane dal magnifico officiale maggiore di detta Regia Percettoria, e vi è lettera anchora del magnifico Giov. de Nola.

51. Provisione della Regia Camera, che il Percettore Regio provinciale ammetta le fedi dei Magnifici sindici Universali per li prezzi dei vittovagli e morte (?) dei Baroni, et che non molesti li magnifici sindici de' Ripartimenti, spedita a 30 gennaio 1668 appresso l'attuario Giov. Bozzavotra.

52. Servizii prestati per la Città nell'occasione dello sbarco dei Francesi in Castellammare, attestazioni fatte dalli signori Maestri di Campo Frangipani e Tuttavilla, e viglietto dell'Eccellentissimo signor Vicerè del Regno diretto al governo di detta Città, diverse dichiarazioni fatte dal Governatore regio di detta Città, e Copia di atto pubblico fatto dal Governatore della Terra di Gragnano, in tutto carte scritte numero 10.

53. Copia estratta di privilegio del Re Ferrante che la città di Nocera sia esente dalli servizi dell'arsenale, tanto per legname, quanto per servizii personali e reali.

54. Lettera del Duca signor de Siano Preside che la Città per cortesia avesse posto dieci uomini per guardia e per custodia della fiera.

55. Protesta fatta dalla città a monsignor Gabriello per lo sinodo per esso fatto, autenticata per il mastro d'atti D. Pietro Sommantico a 22 di Maggio 1663.

56. Atti del sindacato del Dottor Giuseppe Fiume, olim Governatore della Città, carte scritte numero 6.

57. Copia d'ordine fatta per la Corte di detta città per l'accomodazione delle carceri ed altro, con replica di essa Città a 3 settembre 1663.

58. Atti di possesso del mastrodatti notar Geronimo Strambone a 5 settembre 1663.

59. Copia di patente del dottor Francesco Ricca, Giudice, a 29 agosto 1663.

60. Copia di patente di D. Antonio de Silva Governatore spedita a 9 agosto 1663.

61. Lettera di ringraziamento del signor D. Antonio de Silva commissario di Campagna alla Città a 23 di Dicembre 1663.

62. Atti di Sindacato di notar Andrea d'Isernia mastrodatti in anno 1665 carte scritte numero 2.

63. Informazione d'intercetti delli gabelloti della farina di Nocera soprana contro Carlo Barbarulo, carte scritte numero 7.

64. Atti d'intercetto per li gabelloti di Nocera soprana contro Carmine Meniero carte scritte n. 1.

65. Atti d'intercetto de gabelloti della farina di Nocera Soprana contro Pompeo di Francesco, carte scritte num. 2.

66. Intercetto per li gabelloti della farina di Nocera soprana contro Martino Domenico di Somma, carte scritte n. 4.

67. Atti d'intercetto de gabelloti di Nocera sottana contro Donato Antonio Pignataro, carte scritte numero 4.

68. Provisione della Regia Camera per l'intercetto fatto per li gabelloti della farina di Nocera tre Casali contro Sabato Pignataro, spedita a 30 marzo 1665 appresso Antonio Como, carte scritte n. 3.

69. Provisione di Collaterale acciò li gabelloti pos-

sano procedere all' esazione delle gabelle senza che a loro si possa dare impedimento alcuno dalli magnifici officiali della Città di Nocera spedita a 31 di Gennaio 1680, appresso lo scrivano Scoppa.

70. Provisione della Regia Camera continente che li cittadini siano trattati franchi nel passo delle Camerelle spedita a 14 novembre 1622 appresso l'attuario Sebastiano de Porta.

71. Originali Capitoli e Concessioni in pergamena, tra la Città e l' illustre Duca di essa Città D. Tiberio Carafa di carte scritte numero 6 spediti a 11 di gennaio 1522.

72. Lettera del signor D. Nicola Villano.

73. Lettera del signor D. Orazio Capece.

74. Lettera del signor Francesco Pepe.

75. Comparsa con allegazione in iure circa la carcerazione delle donne.

76. Lettera del signor Secretario di Salerno.

77. Copia autentica di Laudo di Monsignor Baldino circa il modo se deve governare la Città, carte scritte num. 5.

78. Risposte della Città sopra alcuni capitoli se trattava con l'Eccellenza del Duca.

79. Originale privilegio in pergamena concesso dal serenissimo Re Ferrante, continente che la Città possa mancare e giungere le gabelle a suo arbitrio senza regio assenso.

80. Provisione della Regia Camera con inserzione di altre provisioni che l'uniti viventi con persone franche ed ecclesiastiche debbono pagare il fuoco ut alij cives spedita a 6 d'aprile 1680 in banca del magnifico Francesco Rosello, appresso l' attuario Carlo d'Amore (1).

(1) Atti di notar Felice Calenda, anno 1681.

CAP. XV.

PARLAMENTI E CONGREGAZIONI

La volontà popolare si manifestava sovrana nelle pubbliche adunanze, o *Parlamenti*, i quali si dicevano *Universali*, o *Particolari*, secondo che vi convenivano i cittadini di tutto un Ripartimento, ovvero di una sola Università. I primi si radunavano durante il mese di Agosto, per l'elezione, specialmente, dei Sindaci Universali, e di altri magistrati della Città; i secondi, anche nel mese di Agosto, per l'elezione dei sindaci particolari, e, durante l' anno, ogni volta che fosse necessario deliberare intorno a faccende di quella Università. In casi urgenti, e quando il bene comune il richiedesse, si radunavano anche i parlamenti *Generali*, ove intervenivano i cittadini di tutte le Università, indistintamente. Di questi ultimi, però, si hanno rarissimi esempi.

I parlamenti particolari si tenevano innanzi la Casa del reggimento di ogni Università; e degli Universali, quello di Nocera soprana, in Piazza Mercato (1) e quello di Nocera sottana, o Pagani, nella Piazza del Corpo di Cristo (2).

---

(1) Libro dei Parlamenti di Nocera soprana, pag. 1.
(2) Libro dei Parlamenti di Nocera sottana, pag. 1.

I Parlamenti Generali si radunavano nel cortile dell'ora abolito convento di S. Angelo in Grotta, *essendo un luogo dove comodamente poteano recarsi i Cittadini dei due Ripartimenti* (1).

In tempi alquanto remoti, cioè dal 1500 in su, e prima che si costituissero le varie Università nocerine, l'antico Parlamento della Città di Nocera si radunava o in S. Angelo in Grotta; o nell'atrio, e sotto i tigli del convento di S. Francesco al Mercato, *cum sonitu campanae*, per dare il possesso al Governatore; o in un cortile adjacente al tempio di S. Maria Maggiore, in occasioni solenni, come *per creare gli magnifici officiali, et costituere i Sindici* (2).

I Parlamenti eran presieduti dal Governatore, o da uno dei Giudici della Corte Baiulare, sole persone, non cittadine, cui si concedesse di entrare in quelle adunanze, per la legalità dell'assemblea; senza aver dritto per altro nè al voto nè alla parola, tranne il caso, che venissero interrogate per risolvere dubbi o interpetrare qualche disposizione della legge (3).

Il Governatore per ogni volta avea carlini 12 di *provisione* (4).

Solamente nei dì festivi poteano radunarsi i Parlamenti, ed otto giorni prima, almeno, il banditore della città, o uno dei giurati, ne dava l'avviso al pubblico. Vi erano ammessi, ed aveano dritto alla parola ed al voto, tutti i cittadini di età maggiore, cioè di anni 21 compiuti, purchè immuni di condanna a pena infamante. Non potevano intervenirvi i forestieri, i cittadini, che, occupati pubblici offici, dovessero ancora dare i conti

(1) Libro di Memoria di Ovidio Forino.

(2) Parlamento del 28 settembre 1537, 3 e 12 novembre 1538, presso il notar Bartolomeo Bartiromo.

(3) Parlamento del 26 agosto 1667.

(4) Parlamento cit.

della loro amministrazione, ed in generale tutti i creditori o debitori della città, ed i loro congiunti (1).

Mentre i cittadini si *congregavano*, sonava a distesa la campana della chiesa più vicina, e qui, per Nocera soprana, quella del convento di S. Antonio (2).

Si diceva legale l'adunanza, quando fossero presenti almeno sessanta cittadini, ed a ciò badava il cancelliere, che dovea notare nel suo quaderno i nomi degli intervenuti, uno per uno. Anche non raggiungendosi il numero voluto, il Governatore, ad istanza del Sindaco, poteva dichiarare aperta la tornata; ma ciò era difficile ad accadere (3).

Le deliberazioni del Parlamento si dicevano *Conclusioni;* ed il cancelliere le scriveva, per disteso, minutamente, in un volume, che, in tempi remoti, s'intitolò *Campione*, e dal 1600 in poi *Libro dei Parlamenti.* Talvolta s'invitava un pubblico Notajo, il quale registrava nel suo protocollo le decisioni della volontà popolare. Ogni deliberazione, o conclusione, veniva firmata dal Governatore, o da chi ne avea fatto le veci, dal Sindaco e dal cancelliere; e poichè nel Libro dei Parlamenti non dovevano essere nè cassature, nè postille, il Governatore firmava anche quelle, se per necessità, ve ne fossero (4).

Le formole, con cui nei Libri dei Parlamenti si trovano registrate le deliberazioni dell'assemblea cittadina, variarono di poco col volgere dei secoli.

Questa qui è delle più antiche e di Nocera Soprana:

« Die xxv mensis novembris xii indictionis Nucerie.

---

(1) Vedi doc. n. 1.
(2) Parlamento del 27 maggio 1797.
(3) Parlamento del 14 ottobre 1674.
(4) Parlamento dell'8 settembre 1674.

« Personaliter constitutis (*seguono i nomi, poi vi è soggiunto*): « congregatis campanae sonitu, et voce preconii in venerabili Ecclesia Sancti Francisci, eiusdem civitatis nuceriae iuxta bona circum circha dicte ecclesiae, ubi ipsa Universitas in plurimum solet se unanimiter congregare, suas ordinationes facere et eius indempnitati providere.

Quest'altra è del 1622 e dell'Università di S. Matteo:

« Die 18 mensis novembris 1622, Nucerie, et proprie in domo nuncupata *Il Spogliaturo* di S.ª Lucia intus Ecclesiam Santi Matthei archiponticuli, coram Magnifico Claudio Arrichello Viceduca, et post celebrationem prime misse, precedentibus bannis emanatis more solito per Scipionem Gagliardum, Iuratum, Congregata Universitate Nuceriae Trium Casalium, S. Matthei, Leporte, et Merichorum in publico Parlamento pro tractandis nonnullis negotiis ad honorem Dei, fidelitatem regiam et excellentissimi Ducis Nuceriae, ac servitio et beneficio dictae Universitatis, intervenientibus infrascriptis electis, particularibus et deputatis fuit prepositum et conclusum ut infra, videlicet.

(*seguono i nomi dei cittadini e poi gli affari trattati*).

Quest' ultima è del 1695:

« Die vigesimo primo mensis Augusti 1695 Nucerie et in publica platea Paganorum in loco solito, previa banna emanata per Antoninum Sangermanum et Julium de Pace ordinarios Iuratos dicte Universitatis, Congregatis infrascriptis Magnificis Sindico, Electis deputatis, et Civibus coram Magnifico U. J. D. Januario Pandolfo Gubernatore dicte Civitatis pro tractandis nonnullis negotiis ad honorem Dei, fidelitatem regiam et pro bono pubblico.

(Seguono i nomi).

Dichiarata aperta e legale l' adunanza, il Sindaco, Universale o particolare, proponeva l'affare da trattarsi, invitando i cittadini a deliberare. Quasi sempre aggiungeva il suo modo di vedere, e poi conchiudeva con la formola di rito: *Le signorie loro concludino quel che li pare.* Se la proposta veniva accettata, seguiva la votazione; se no, era libero ognuno di dire la sua, e di manifestare il suo parere.

La votazione si faceva o pubblica, per acclamazione, o per separazione; o segreta, ed anche in due modi: o il Governatore ed il Cancelliere si postavano alla porta della Chiesa più vicina, chiamavano i cittadini, ad uno ad uno, e gli chiedevano il voto all'orecchio (1); ovvero si distribuiva ad ognuno una fava ed un fagiolo, o un pisello ed un cece; e dopo avere il Governatore dichiarato, che la fava, per esempio, era voto favorevole, ed il fagiolo voto contrario, o viceversa, e si dicevano *inclusivi* ed *exclusivi* della proposta, egli stesso raccoglieva in giro quelle civaie, e dal numero maggiore delle une o delle altre proclamava accolta o no la proposta, ed il numero dei voti favorevoli o contrarii (2).

L'atto più solenne di queste adunanze era la elezione dei Sindaci, Universali o Particolari, durante il mese di Agosto.

Il Sindaco, che usciva di officio, aperta la tornata, faceva ai cittadini le sue scuse, sul modo com'egli avea amministrato, ed erano una formola, che si ripeteva ogni anno, su per giù, nei termini seguenti, con qualche leggera variante:

Scuseranno loro signori se non sono stati serviti da me con tutta quella sodisfactione che si doveva

---

(1) Parlamento del 23 maggio 1679.

(2) Parlamento del 14 novembre 1790.

nè l'imputarranno a negligenza o poco affetto di servirli come si conveniva, ma al mancamento delle forze, atteso l'animo è stato sempre prontissimo di servire tutti, e tuttavolta a quel tanto che io avessi mancato spero a Dio benedetto supplirà il mio successore nell'officio di Sindico (1).

Dopo questi convenevoli proponeva il suo successore, ed era dritto che gli spettava per consuetudine antichissima (2). Se veniva accettato, bene, se no, seguiva la votazione. Per lo più veniva accettato, ed era lì lì *eletto, confirmato creato, et facto per Sindico;* entrava però in officio il primo del prossimo Settembre. Il Parlamento gli dava potestà:

« che possa exercitare ditto officio et darno cunto dell'administratione de l'anno passato stante la loro bona administratione, danno plena potestate de posser defensare et protegere li Capituli et privilegii et lite d'essa Città, et de exponere querela contro de qualsevoglia officiale che contravvenessero o fossero projuri alli capituli et privilegij d'essa Città, et de comparere in ogni Corte et foro dove serà necessario per defensione d'essa Città, et de sue immunità, Capituli, et privilegij, con potestà de posserno defensare detti capituli et privilegij, et de posserno querolare li detti officiali ».

e pei sindaci universali vi si aggiungeva la clausola:

« con declaratione et pacto expresso che ditti magnifici Sindici Universali, ut supra eletti, non possano in nullo modo maniare, nè toccare, nè spendere la pecunia dello Corpo di detta Città, ma sulo dinarj che

(1) Parlamento del 19 agosto 1679.

(2) Protesta del Sindaco e di settantadue cittadini di Nocera Corpo, presso gli atti di notar Felice Calenda, anno 1683.

se reponerando in la Cascia Universale che se farrà (1).

Il Sindaco, alla sua volta, prometteva, con pubblico atto, di comportarsi, *sine dolo et fraude aliqua, et non committere, neque committi facere fraudem, et facere lucidum quinternum introituj ed exitui, ut opus fuerit, ac successori Sindico, et aliis officialibus dare compotum ut supra, et alia observari, servata forma juris* (2).

ovvero:

« *exercere officium sindicatus et comparere pro eadem Universitate ubi contingerit, et opus erit, et exigere omnes gabellas impositas, et fiscalium funsiones impositas et imponendos. Et facere omnia spectantia offitio dicti sindicatus iuxta solitum et consuetum; Et gerere offitij probi viri, et taliter quod non possit de ignavia redargueri; Et in fine dicti temporis reddere compotum clarum et lucidum gestorum ut decet, cum restitutione reliquorum. Et versa vice preditta Universitas adimpletis predittis aliisque, promittit dare ei singulis mensibus solitam provisionem data aliis pretecessoribus sindicis, et cum omnibus aliis onoribus et oneribus debitis et consuetis* » (3).

E per maggior sicurtà presentava tre o quattro mallevadori di fiducia della cittadinanza, ai quali, per atto pubblico, prometteva di rifarli di qualsiasi danno potesse loro venire per siffatta malleveria (4).

Un sindaco che fosse giustamente impedito, poteva deputare persona di sua fiducia a rappresentarlo nel Parlamento (5).

---

(1) Parlamento del 23 settembre 1571, riportato in un istrumento dell'anno 1594 per notar Baldassarre Permicerio.

(2) Atti di notar Vincenzo Tortora, juniore, anno 1584-1585.

(3) Atti di notar Virgilio Tortora, seniore, anno 1545.

(4) Atti di notar Vincenzo Tortora, juniore, anni 1564-1584-1585-1586.

(5) Parlamento del 3 maggio 1795.

Gli atti del mastrodatti, e del Giudice della Corte Bajulare non erano validi senza l'intervento, o, almeno, il *visto* del sindaco, o di persona a ciò delegata dalla città (1).

I sindaci Universali non potevano intervenire nei Parlamenti particolari, e così questi non potevano intervenire nei Parlamenti Universali. Si rileva ciò dalla deliberazione di un Parlamento particolare, nella quale, querelandosi i cittadini che un sindaco universale vi avea assistito più volte, stabilirono:

«...... *item è stato concluso. che sempre che il magnifico sindico universale haverà da intervenire a conclusione particolare, debbia prima mediante suo viglietto fare intesi li magnifici del Governo che pro tempore saranno in questa Università, li quali similmente dovranno fare intesi la maggior parte delli deputati di essa se vogliono intervenire, acciò sapendosi il giorno et l'hora possa la detta Università essere aggiustata et defesa nelle sue occurrentie, et item conclusum est, et anco così debbia osservare il sindico particolare..... altrimenti quello si farà sia nullo et invalido, et di nessun valore, et ita conclusum est* (2).

Le Università non facevano, sul cominciare dell'anno, il loro bilancio di dare ed avere, come usa oggidì. Eccetto le spese di obbligo, che non si mutavan mai, o raramente, tutte le altre, che occorrevano, dì per dì, pel buon procedimento dall'amministrazione, venivano deliberate, volta per volta, dal Parlamento. Talora, però, e quando urgenza ve ne fosse, il sindaco e gli Eletti, di propria autorità, scrivevano al cassiere ordini

---

(1) Protesta degli Eletti dell'Università di Pagani contro Giovan Michele Mondello, mastro d'atti della Bagliva — Atti di notar Vincenzo Tortora, juniore, anno 1585.

(2) Parlamento del 15 gennaio 1679.

di pagamento; e terminato l'anno si compilava, di tutto ciò che s'era riscosso e pagato, un rendiconto, che, esaminato e giudicato dai Razionali, veniva poi presentato al Parlamento. Questo, per altro, nemmeno poteva, a suo arbitrio, disporre del denaro dell'Università; poichè ogni *conclusione*, quando approvasse una spesa, eccedente i dieci ducati, o mutasse, comecchessia, la condizione economica del Comune, dovea, per essere valida, ottenere il placet delle autorità superiori (1).

Come si vede, oltre le faccende di maggiore importanza — affitti delle gabelle, elezione dei magistrati civici, liti — era chiamato il Parlamento a *concludere*, secondo la voce del tempo, anche sulle cose più minute.

Raccolgo dal libro dei Parlamenti di Nocera sottana, qualcuna di coteste conclusioni:

« si fanno buoni al sindaco ducati 10 per capponi impastati realati a diverse persone quali hanno favorito e favoriscono questo pubblico » (2).

« Si votano carlini 20 per soppressate realate al magnifico Niccolò Villano procuratore a Napoli di questa Università » (3).

« . . . . . . per mandarsi un figliolo alla casa santa dell'Annunziata di Napoli, quale si è ritrovato exposto al pubblico di questa Università carlini 8 » (4).

« Si votano carlini 30 per altrettanti pagati al magnifico Niccolò Villano procuratore a Napoli di questa Università » (5).

---

(1) Gr. Arch. di Napoli, Decretorum, vol. 69, fol. 75 t. — vol. 73, fol. 6 — vol. 75, fol. 56 — vol. 77, fol. 65 — vol. 79, fol. 71 — vol. 81, fol. 9, 30 — vol. 85, fol. 23, 137 — vol. 88, fol. 11, 79, 136 t. 191 — vol. 89, fol. 40, 76 t. 119 t.)

(2) Parlamento del 10 febbraio 1675.

(3) Parlamento del 10 agosto 1675.

(4) Parlamento del 10 febbraio 1675.

(5) Parlamento del 30 agosto 1676.

« . . . . . è stato unanimamente concluso che della spesa doverà fare il magnifico sindico per farsi la vesta locubre stante la morte dell'Excellentissimo signor marchese di questa città di Nocera D. Aniello Gusmann, debbia pagarsi quello denaro tenerà bisogno per detta veste » (1).

« . . . . . si votano carlini 8 spesi per un pezzo di carne mandato a donare in nome della Università a D. Rodrigo, agente generale in questa Città, oltre la portatura e gabella » (2).

« Si paghino ducati 2, carlini 2, e cavalli 40 per comprare sei segge et quelle fatte pittare » (3).

« Il Parlamento, come si aspetta il Padre predicatore per la predica quadagesimale dà facoltà al magnifico sindico che se li apparecchiasse da magnare, con oglio, legne et altro li bisognarrà per una sera solamente, et ita conclusum est » (4).

« Per mezza resima di carta carlini 6 » (5).

« Si delibera che si mandino a donare al signor Donato Carlo scrivano in Cancelleria quattro capponi per haverne havuti diversi arbitrij, e sperarne consimili in diversi bisogni et occurentie della città » (6).

« . . . . . dai cittadini per compiacere alla comodità del loro magnifico sindico, è stato proposto et concluso che durante questo inverno li sia lecito tenersi a spese dell'Università la braciera con fuoco nel Regimento » (7).

« . . . . . è stato concluso che si comprino sei sedie

---

(1) Parlamento del 6 maggio 1677.
(2) Parlamento del 18 febbraio 1689.
(3) Parlamento del 27 aprile 1684.
(4) Parlamento del 8 giugno 1690.
(5) Parlamento del 10 aprile 1679.
(6) Parlamento dell'8 febbraio 1680.
(7) Parlamento del 24 ottobre 1688.

di coiro, una Boffetta (1) con tappeto sopra, con calamaro e polverino per servitio di questa Università et suoi magnifici officiali, quali sedie è stato concluso che non si possano prestare a persona veruna, ma debbiano restare e conservarsi per servitio di detta Università » (2).

« . . . . . è stato concluso che si facci uno stipo di pioppo dentro il Reggimento di questa Università per conservare le scritture » (3).

Nei Parlamenti si provvedeva altresì all'elezione dei medici condotti e del maestro di scuola (4), e ad assoldare i coscritti che la città dovea dare al Battaglione di Salerno, provvedendoli anche delle armi necessarie (5). Il numero di cotesti coscritti computavasi secondo la popolazione. Furono talvolta sei per ogni cento fuochi, talvolta cinque, ed anche quattro. Così l'anno 1653 l'Università del Corpo ne diede otto, Pagani quattro, Tre Casali due, e S. Egidio uno (6).

L'adempimento di quest'obbligo era affidato ai Sindici, e severamente si punivano, se mancassero, a giudicare da un documento dell'anno 1601, dal quale si rileva, che, avendo il Sindaco di Nocera sottana tralasciato di armare i coscritti, fu *consegnato per carcerato*, lui, ed i neo soldati, fino a che non promise, per atto pubblico, pena once 25 di oro, di armarli, e pre-

(1) Tavolino, voce tuttora viva nel nostro dialetto.

(2) Parlamento del 25 giugno 1712.

(3) Parlamento del 22 ottobre 1713.

(4) Il maestro di scuola l'anno 1583 avea di onorario ducati sei, tarì uno e grana 10 all'anno (*G. A. di Napoli, Erarii, Fascio 549*) ed il medico condotto l'anno 1622 ducati sedici (*Relazione del Razionale Francesco Celentano. Documento originale presso di me*)

(5) Parlamento del 4 aprile 1577.

(6) Atti di notar G. Michele Fronda, anno 1652-1653.

sentarli fra giorni 10 al capitano del Battaglione di Salerno (1).

In generale, poi, le Università eran tenute a ratificarsi a vicenda la nomina dei loro magistrati, il che, sebbene cosa di pura forma, veniva rigidamente richiesto ed osservato (2).

Per dirsi valida e legale la nomina dei Sindaci, era necessario il regio placet, che facilmente si otteneva. In tempi remoti, però, il Parlamento avea solamente il dritto di proporre alcuni personaggi, nei quali riponeva maggiore fiducia: il sovrano, poi, o il feudatario sceglievano fra quelli i sindaci e gli altri officiali del comune.

Le pubbliche adunanze cittadine non andarono sempre con ordine nel Ripartimento di Nocera sottana o Pagani, specialmente per l'elezione dei Sindaci e degli Eletti; tanto che, impensieriti degli scandali e dei frequenti tumulti, che vi accadevano, tentarono i maggiorenni del paese una innovazione. E, colto il momento opportuno, fecero approvare dal Parlamento una *conclusione*, nella quale si stabilì, che l'elezione dei pubblici magistrati fosse affidata ad un Consiglio di quaranta Cittadini, a ciò deputati dal Parlamento medesimo. Infatti il 7 Gennaio 1673 fu votato *unanimiter, et nemine discrepante:*

« Che se costituiscano et eliggano quaranta persone cittadini, li quali dovranno da hoggi avanti in futurum intervenire seu la maggior parte d'essi intervenire nelli pubblici parlamenti, dopo fatta detta elettione, et concludere tutto quello, che meglio ad essi, et a ciascuno di loro li parerà expediente et utile per servitio di detta

(1) Vedi documento N. 11 — Parlamento del 9 agosto 1682.

(2) Parlamento del 3 novembre 1538 presso notar Bartolomeo Bartiromo

Università, acciò si evitino li tumulti et differentie, che in simili electioni delli magnifici del Governo possono succedere, et li voti che dette persone eleggente dovranno dare, li debbiano dare per voti segreti mediantino pallotte che se consignarando da ciascheduno o affirmative o negative, dopo la proposta che si dovrà fare dal magnifico Sindico che pro tempore sarà et succedendo la electione de li magnifici del Governo di persone contenute in detto numero de quaranta per lo che se viene a minorare detto numero, in luogo di quelli succedano li magnifici del Governo antecedente, dalli quali se farà la detta nomina, et quelli alli quali spetta. Item è stato concluso, che sopra di ciò, con ogni brevità debbia procurarsi d'impetrare il regio assenso ».

Così fu votato, ma nulla se ne fece. Gli scandali continuarono come prima (1), e la baldanza di taluni mestatori crebbe tanto, che sei anni dopo si concluse, al solito, *unanimiter et nemine discrepante*:

« Che se bene per il passato in questa Università di Pagani vi sia stato solito di farnose li parlamenti viva voce, tanto per la electione del Sindico, Eletti et altri officiali per il Governo et administratione del intrade et peculio di essa Università, quanto per pigliarno l'expediente necessarij per li pesi che tiene, et per ogni altra cosa pertinente all'Università predetta, con essendosi congregati li suoi deputati et cittadini nella pubblica piazza di essa Università, precedentino banni per diversi luochi et piaze di essa Università; perchè nondimeno con tale osservanze s'è experimentato esserno pervenuto danno notabilissimo per le molte inimicizie odij et male volontà, che ne sono scaturiti tra detti

(1) Vedi doc. I. III. IV. V.

suoi citatini si che al più delle volte vengono detti cittadini a concludere a quel che se li propone contro il suo volere, perciò essa Università ha risoluto, conforme con questo atto pubblico risolve et conclude, che per l'avvenire detti Parlamenti si debiano fare con voti secreti di quaranta persone, venti dei quali debiano essere persone nobili, o che nobilmente vivano, et l'altri venti debiano essere artisti, massari, et bracciali per li quali essa Università suoi deputati et cittadini per questa prima volta, et per questo pubblico parlamento eligono, nominano, et fanno per detti quaranta deputati ».

(*seguono quaranta nomi*)

A questa deliberazione si aggiunsero nove paragrafi i quali stabilivano:

1. Come dovea essere convocato il consiglio dei 40 cittadini.

2. Come dovea votare.

3. Come procedere all'elezione del Sindaco particolare e degli altri officiali civici.

4. Che gli Eletti non potessero votare.

5. Che i 40 restavano in officio sei anni, dopo i quali ognuno proponeva il suo successore, che dovea essere accettato dagli altri trentanove.

6. Morendo uno dei 40, o trasferendo altrove la sua dimora, il Sindaco, o uno degli Eletti, avea dritto di dargli il successore, approvato dall'assemblea generale.

7. In casi gravi, il Sindaco e gli Eletti potevano convocare il Parlamento di tutta la cittadinanza.

8. Le Congregazioni si sarebbero radunate al solito (1).

9. L'Università si riserbava il diritto di aggiungere a questa sua conclusione tutto ciò, che, più tardi, le sarebbe parso più opportuno, modificarla, moderarla, ri-

---

(1) Dirò fra poco che cosa erano le Congregazioni.

vocarla, in tutto o in parte, secondo che l'esperienza avrebbe suggerito (1).

Si fece davvero questa volta, e si ottenne anche il regio placet, nel Dicembre del medesimo anno; e, partecipata la notizia al parlamento, esso deliberava *pagarsi ducati dodici alla persona che ha tenuto pensiero fare spedire esso assenso* (2).

I quaranta deputati entrarono in possesso del loro officio; ma, alla prova, si conobbe che la innovazione, voluta introdurre, era più dannosa, che utile. Laddove prima i cittadini accorrevano numerosi ai Parlamenti, ora invece difficilmente si metteva insieme, per deliberare, un numero sufficiente di quei quaranta, che giocavano a scaricabarili. I Sindaci, d'altra parte, che nulla potevano fare di propria autorità, non sapevano più a qual santo votarsi, vedendo, che le faccende civiche andavano a rotoli. Convocato il Parlamento, ed esposto in che stato si trovavan le cose, si credette bene di apporvi un rimedio *concludendo che tutti li deputati mancanti, che non intervengono quando son chiamati al Consiglio siano exclusi dalla loro deputazione et li magnifici del Governo pro tempore eligano altri in loro luoco* (3).

Questo provvedimento non diede i buoni frutti che se ne aspettavano; tanto più che il popolo, assuefatto *ab immemorabili*, a trattare esso, all'aria libera, gli affari del paese, ora vedea a malincuore di esserne escluso, e di avere rinunziato i suoi dritti in pro di gente, che non voleva saperne. Nuovamente chiamato il Parlamento, e fatte dai Sindaci le solite doglianze, si deliberò che il Consiglio dei quaranta dovesse radunarsi iu

(1) Parlamento del 19 novembre 1679,
(2) Parlamento del 4 gennaio 1680.
(3) Parlamento del 20 Luglio 1680.

piazza, *in pubblico come il Parlamento per lo passato* (1).

Furono parole, chè la novella istituzione morì sul nascere, ed il Parlamento ricominciò le sue tornate, come pel passato, l'anno seguente, 1681. Pure le turbolenze continuarono senza interruzione, sì che parecchio tempo dopo, l' anno 1712, il Ministro della guerra pensò, *motu proprio*, di far rivivere il Consiglio dei Quaranta, abolendo, con suo dispaccio i Parlamenti. Fu prescritto *che 20 deputati si scegliessero dal ceto nobile, e 20 dagli artigiani, negoziunti, massari et popolani*. Il dispaccio, però, dell' Eccellenza sua, non ebbe mai vigore, e dorme ancora, lì, in uno scaffale dell'Archivio municipale di Pagani. Anzi pare, che fingessero di non averlo ben capito, perchè, proprio quell' anno, 1712, furono numerosi, che mai, i Parlamenti di Nocera sottana, e continuarono tranquillamente a *concludere, secondo lo antiquo solito*, fino a che l'anno 1806 non li abolì davvero un decreto di Giuseppe Bonaparte, ed istituì in loro vece i Decurionati (2).

Dove si deliberava maturamente sugli affari della Città, era nelle *Congregazioni*, adunanze, nelle quali intervenivano solamente i Sindaci universali e particolari e gli Eletti, senza che il popolino potesse apportarvi le sue passioni, o che avessero da ridirvi i rappresentanti del feudatario. Vi si trattavano gli affari più gravi, si discuteva sulla imposizione delle gabelle, sulle opere pubbliche, quando ve ne fossero da eseguire, e si discorreva, in generale, di tutti quei provvedimenti, che tutelassero, in qualsiasi maniera, il bene della Cit-

---

(1) Parlamento del 10 dicembre 1680.
(2) Vedi documento n. VI, VII, VIII.

tà (1). S'intende di leggieri, che in un pubblico Parlamento, presieduto dal Luogotenente del feudatario, non si potea dir tutto; non si poteva, per esempio, discorrere d'affari che toccavano quest'ultimo, ed infatti i non pochi litigi, che la Città, per oltre un secolo, ebbe a sostenere contro Casa Carrafa, come vedremo, per difendere i suoi privilegi, furon tutti iniziati mercè deliberazioni delle Congregazioni.

Queste adunanze, nelle quali non poterono mai ficcare lo zampino, e nelle quali trovarono sempre un forte ostacolo contro i loro soprusi, furono in ogni tempo un pruno nell'occhio pei feudatari. Qui essi non aveano di fronte il popolo, che facilmente si lascia abbindolare dai più furbi, che non sempre sono i più onesti; aveano, invece, a sbrigarsela con pochi e scelti cittadini, cui la condizione sociale, una certa coltura, il censo, la pratica degli affari davano forza e coraggio sufficienti per alzar la voce contro i prepotenti in difesa della patria, ad invocare l'autorità del sovrano, dove fosse necessario. E poichè non dovrò più ritornare su questo argomento dell'amministrazione civica della città di Nocera, dirò, da ultimo, che in tempi recenti alquanto, cioè nell'anno 1754, essendo venuto qui un Torreblanco, Presidente della Provincia di Salerno, tentò, per favorire casa Pio, allora signora di Nocera, di abolire le Congregazioni, senza riuscirvi però, chè il Sacro Regio Consiglio, cui ricorse la Città, l'anno 1763, abrogò l'ordine del Preside.

---

(1) Le deliberazioni delle Congregazioni si trascrivevano anche nel Libro dei Parlamenti. Incominciano, così, con una formola che è sempre la stessa: *Die vigesimo primo mensis Maij 1674 Nuceriae, et in domo Regiminis Civitatis predictae. Congregatis infrascriptis magnificis Sindicis Universalibus et particolaribus, ac deputatis eiusdem pro tractandis infrascriptis negotiis, ad honorem et gloriam omnipotentis Dei, Regiam fidelitatem*, *ac pro bono publico.* Le congregazioni non erano universali o particolari, come i parlamenti; ma comuni a tutta la Città.

Nell'anno 1766 i rappresentanti del feudatario brigarono nuovamente per farle abolire; ma il Procuratore della Città ne mosse querela alla Real Camera di S.ª Chiara, esponendo, che le Congregazioni si tenevan da tempo remotissimo, e che in esse non avea da ingerirsi il Governatore Ducale. Quel supremo Tribunale, con sentenza del 31 Novembre di quell'anno medesimo, ordinò *che si osservasse il solito, e contro la forma del solito nulla s' innovasse*. Finalmente, in una vertenza fra l'Erario Ducale e la Città, della quale vertenza discorrerò minutamente a suo luogo, avendo il Re, il 7 Gennaio 1768, mandato in Nocera, per inquirere, il Giudice Gioacchino Romano, il procuratore del Duca Pio, per impedire tale procedura, espose al sovrano, come falsamente s'era incominciato quel litigio, in nome della Città; poichè la querela s'era data non già in virtù di un pubblico Parlamento, ma con una deliberazione presa in due *Conventicole*, tenute contro legge, per non esservi intervenuto il Governatore locale. Ma questi cavilli non ebbero ascolto: il Re, in data del 22 Gennaio dell'anno medesimo, decretò che *niun conto si tenesse delle eccezioni presentate dagli inquisiti, e tenendosi presenti gli ordini del giorno, non si facesse cosa a quelli in contrario* (1).

Così la Città restò integra nei suoi diritti, e li esercitò regolarmente fino a che, abolita la feudalità, l'amministrazione civica fu altrimenti ordinata.

---

(1) Giuseppe Pasquale Cirillo, Per la città di Nocera contro l'Erario Baronale. Napoli 1770.—*Biblioteca Nazionale di Napoli, Raccolta di allegazioni antiche, vol. LXIV.*

I.

Il Presidente delle Regia Camera ordina che col Governatore, già sospetto all' Università di Sant' Egidio, presieda il Parlamento anche il Giudice della Corte di Nocera, e che possano i Cittadini radunarsi anche in giorni non festivi.

« Magnifici Giodice, luogotenente e Corte della Cità di Nocera de' Pagani et altri a chi spetta presenti e futuri in perpetuum. In questa Regia Camera è stata presentata Comparsa del tenor sequente videlicet: Die 27 mensis Augusti 1680 Neapolis: presentata in Regia Camera per Dominum Ianuarium Antonium Angrisani procuratorem; Amore, actuarium. Nella Regia Camera della Summaria, et avanti il signor Presidente D. Nicolas Gascon commissario compareno Francesco Damiani sindaco Universale della Città di Nocera de Pagani, et Capitano domenico Tortora sindico Particolare dell'Università di Nocera sottana li Pagani, et il dottor Fisico Giovan Battista Ferraiolo e dicono come dovendosi far parlamento per l' elettione del futuro sindico Universale spettante al repartimento di Nocera sottana; Il Sindaco di detta Università di S. Egidio in Camera Regia have allegato per sospetto il magnifico Governatore di detta Città, et ottenute provisioni della detta Regia Camera continenti che in luogo di detto magnifico Governatore stante la suspettazione allegata dovesse assistere et intervenire in detto Parlamento il magnifico Giodice di detta Città; e perchè costi de Iure come per antico solito è sempre intervenuto in detti parlamenti il sodetto magnifico Governatore, e la causa della suspettazione allegata, quando dovesse provarsi potrebbe in effetto non esser militante et subsistente, et ne po-

trebbe nascere la prolungatione di detto parlamento, e consequentemente l'evidente prejuditio et detrimento del pubblico possendovi per detta causa nascere differenza fra detti magnifici sindici delli sodetti Ripartimenti, perciò esso predetto Sindico dell' Università di santo Egidio renuncia expressamente alla sodetta sospettazione allegata in persona del sodetto magnifico Governatore, compareno li sudetti Sindici Universali et particolari delle dette Università in detta Regia Camera e fanno instanza ordinare, che non ostante le sudette provisioni in quanto al sodetto capo tantum et non altrimente debbia intervenire et assistere nel suddetto parlamento il detto magnifico Governatore insieme con detto magnifico Giudice di detta Città per questa volta tantum e come che è stato solito farsi li detti parlamenti in giorni festivi in detta Università et al presente nel cadente mese di Agosto non vi sono altri giorni festivi per fare detta elettione secondo il solito fanno anco Istanza che non ostante il solito di congregarnosi et convocarnosi detto Parlamento anco in giorno feriale e cossì dicono fanno instanza non solo in questo ma in ogni altro miglior modo. — Francesco Damiano sindico Universale: Capitano Domenico Tortora sindico dell'Università de Pagani: medico Giovan Battista Feraiolo sindico dell'Università di santo Egidio.

« Et volendomo sopra l' esposto in detta preinserta Comparsa debite provedere vi dicemo et ordinamo che nel parlamento da farsi servata forma soliti per l'elezione del Sindaco Universale di detta Città del ripartimento di Nocera sottana con detto magnifico Governatore di detta Città per execuzione delle menzionate provisioni debbia anco intervenire per questa volta il detto tantum magnifico Giudice della Città predetta, citra prejudicio d' essa Città, e stante si espone essere

solito farsi il parlamento per detta elezione in giorni festivi dentro questo mese d'Agosto sia lecito convocar detto parlamento e farsi l'elezione predetta anco in giorno feriale, per non esservi in detto mese altri giorni festivi, e cossì esequirete, e farete esequire e non altrimente sotto pena de scudi mille fisco Regio e la presente.

Datum Neap. ex Regia Camera die 27 mensis Augusti 1680 (1).

D. NICOLAUS GASCON

II.

Il Sindaco Universale Pompeo Pignataro, e Giovan Giacomo Coglia, sindaco dell'Università di Pagani, imprigionati dal Viceduca, promettono di armare i coscritti dell'Università, e presentarli, fra 10 giorni, al Battaglione di Salerno.

« Die vigesima sesta mensis Februarij 14 indictionis 1601 in Civitate Nucerie, et proprie in Palatio Curie dicte Civitatis Nucerie, coram Ovidio de Forino Iudice ad Contrattus, ac coram Nicolao Buccella in presentiarum Viceduce dicte Civitatis.

« Testamur quod preditta die, in nostri presentiam constitutis u. j. d. Pompeus pignatarius, unus ex sindicis universalibus dicte Civitatis nucerie, et Ioannes Iacobus Coglia, unus ex electis universitatis nucerie subtane paganorum, pro presenti anno, ac subscripti particulares, milites nove militie Universitatis predicte nucerie subtane, inferius describendi, agentes pro eis unoquoque ipsorum in solidum, et pro eorum successoribus: Sponte prefati u. j. d. pompeus et Ioannes Ia-

(1) L'originale è presso di me.

cobus, nominibus predittis, obbligaverunt seipsos et ipsorum quemlibet in solidum sub pena untiarum auri viginti quinque de carolenis, regio fisco applicanda in casu contrarij, infra dies decem ab hodie armare archibusei et fiaschi tutti li infrascritti soldati del battaglione, con essi prenominati sindico et eletti, per detto Viceduca presente consignati per carcerati, in virtute de ordene et lettera mostrata per il Capitanio Nicolo Aniello Gugliolmini del detto battaglione, et tuttj li altri soldati che non hando havuto le arme predette, ita che havendono da far mostra avante ditto Capitanio habiano da comparere con lle arme predette, et anco promettono ditti prenominati sindico et eletto consignare dittj subscrittj soldati ad essi per ditto Viceduca consignati ad ogni ordene de Sua Excellentia, sub pena preditta. Nomina dittorum militum sunt videlicet: Luca Giovanne Tortora: Giovanne Carlo Pepe: Giovanne Pecoraro: Giovanne Laurentio Pecoraro: Aniello Ungaro: Giovanne Baptista Campitiello: Fabritio Pignataro: Giulio Pepe: Lucio Guerritore: Giovanne Califano: Minico Campitiello: Virgilio Criscolo: Giovanne de Prisco: Paulo de Maragliano et Giovanne Francesco de la Rocca.

« Pro quibus omnibus prenominati pompeus sindicus et Ioannes Iacobus Coglia elettus ut supra obligaverunt se ipsos et ipsorum quemlibet in solidum ut supra ad penam predittam ut supra untiarum auri viginti quinque de carolenis fisco regio applicandam cum potestate capiendi etc. (1).

---

(1) Atti di notar Francesco Califano, anno 1601.

III.

Il Sindaco, gli eletti, e molti Cittadini dell'Università di S. Matteo protestano contro il Regente Giordano per alcune irregolarità tollerate nella elezione del sindaco.

« Avanti il spettabile Regente D. Lorenzo Giordano Presidente della Regia Camera compareno il Sindaco Casciero e li Deputati e Cittadini dell' Università di S. Matteo tre casali della città di Nocera, e dicono come rimangono sommamente meravigliati come detto spettabile signor Regente Giordano si sia conferito nella predetta Università ad intervenire all'elezione dell'amministratori Universali della medesima per l' entrante anno quando al medesimo spettabile signor Regente si era precedentemente presentato memoriale che egli in niun modo poteva intromettersi nella detta elezione, non essendo Commissario, essendo notissimo che il Commissario della Provincia si è l'Illustre Marchese Presidente Mercader, dal quale in detta causa si era proceduto e si procedeva con moltiplicati rescritti di Sua Eccellenza per Collaterale che dal detto spettabile signor Regente Giordano si fossero ritenuti nella lettura che avanti di lui come pro meliori cognitione si fece di detto memoriale, e per parte delli comparenti si era presentata comparsa penes acta dell'Attuario Priscolo in cui espressamente si sono protestati che da detto spettabile Regente Giordano non si poteva così ex abrupto, de facto, e precipitosamente far tale accesso senza dar veruna providenza sopra le cose supplicate a Sua Eccellenza per Collaterale, e dalla medesima rimessa nella Regia Camera dal di cui Signor luogotenente si eran rimesse al detto Illustre mar-

chese presidente Mercader, che come sopra avea proceduto e procedeva in detta causa senza nè tampoco sentire nè monire il Procuratore delli suspetti e perciò si protestárono di nullità et invalidità d'ogni atto faciendo da detto spettabile Signor Regente Giordano, come al presente nuovamente si protestano, e di non dover soggiacere la detta Università ad alcuno pagamento di giornate, o altro, e gionto poi detto spettabile signor Regente Giordano in questa città abbia fatto procedere alla detta elezione alle 17 ore, quando jeri di suo ordine si fecero pubblicare banni che la detta elezione si sarebbe fatta, benchè nulliter, alle undeci ore, laonde la maggior parte de'Cittadini essendo passate quattro ore dopo di quella da lui fatta stabilire si eran ritirati e partiti per loro affari dal luogo ove si era intimato doversi tenere il Parlamento, quale si è fatto, oltre l'altre infinite nullità, fuori del tempo solito, e consueto che sempre è stato al più un'ora dopo fatto giorno, e quel che più avendo fatto chiudere la porta, dove si erano ridotti quelli cittadini che erano rimasti nella detta ora insolita, fuori detta porta, ha fatto stare non ostante le molte e continue instanze fatteli dalli comparenti di togliere questa aperta violenza, ed opressione Agostino Vitolo promotore della venuta di detto spettabile signor Regente Giordano e cognato di Pietro Tortora, che poi contro ogni dovere e giustizia, e contro la conosciuta volontà de'cittadini che prima concordemente avevano gridato di non volere detto Tortora per Sindaco di detta Università, detto spettabile signor Regente Giordano ha pubblicato aver avuto maggioranza di voti in tempo che dalla Regia Camera con sue provisioni stava ordinato di non doversi ricevere voti a favore per li molti ostacoli di Regie Prammatiche, quale Agostino Vitolo have esclusi d'entrare nel cortile ove sedeva detto spettabile signor Re-

gente con tutti quelli cittadini che li pareva non essere stati da lui e suoi fautori sedotti, ed all' incontro ha fatto entrare e rientrare cinque o sei volte quelle persone che aveva subornate a dare il voto a favore del detto Pietro, laonde ogni persona da lui e suoi fautori subornati ha dato cinque e sei volte il favore a detto Pietro, quale senza questa ingiusta moltiplicazione averebbe avuto assai minore numero di voti; Per lo che si protestano di nullità ed invalidità di tutti l'atti fatti da detto spettabile signor Regente Giordano, e d'averne ricorso a sua Excellenza e suo Regio Collaterale Consiglio, ed in Regia Camera, pendenti le quali nullità fanno instanza non procedersi ad atto alcuno (1).

IV.

Il Vicerè de los Veles ordina che a magistrati civici di Nocera siano elette persone a ciò atte.

« Carolus etc.

« Magnifice Vir fidelis dilecte. A noi è stato presentato memoriale: Eccellentissimo Signore. Alcuni particolari della Città di Nocera sottana li pagani exponeno a V. E. come da potenti si pretende fare eligere nel nuovo Governo cossì del Particolare di detta Università delli Pagani, come dell' Universale di detta Città persone a quali osta la Regia Pragmatica in gran danno et prejudicio di quel Pubblico; Ricorreno però a V. E. et lo supplicano ordinare al Governatore di detta Città che in detta proxima electione faccia eligere persone atte et idonee alle quali non osti la Regia Pragmatica et altro legitimo impedimento, et che quelli del detto

(1) L'originale è presso di me.

Governo debbiano essere cittadini numerati in detta Città, ut Deus.

« Et inteso per Noi l'esposto ci è parso fare la presente con la quale ve dicemo et ordinamo che nel tempo si farà la nuova elettione cossì del Particolare come dell'Universale della detta Università di Nocera sottana li Pagani debbiate fare eliggere persone habili et idonee alli quali non osti la Regia Pragmatica ne altro legittimo impedimento, come anche farete eliggere persone che siano Cittatini dell'Università perchè tale è nostra voluntà.

« Dat. Neap. die 8 mensis Iulij 1674.

Il Marchese de los Veles (1)

V.

La Gran Corte della Vicaria, su istanza di alcuni cittadini di Pagani, manda al Governatore di Nocera, che, nella elezione dei magistrati civici, si proceda secondo la prammatica.

« D. Joannes Baptista Spinellus, marchio ec.

« Coram nobis et M. C. V. presentata fuit comparitio tenoris sequentis, videlicet:

« Nella Gran Corte della Vicaria compareno Carlo Tortora, e il Dottor Fisico Melchiorre Tortora cittadini et deputati dell' Università di Nocera sottana li Pagani, et diceno come dovendosi nel corrente mese di Agosto 1684 procedere all' elettione delli novi Amministratori et Governatori di detta Università de'Pagani consistentino in un Sindico Universale, et a loro particolare, con quattro eletti, Casciero e Cancelliero, l'è

(1) L' originale presso di me.

pervenuto a notitia che d'alcuni cittadini di detta Università con ogni sforzo si va procurando la nomina et elettione di detti officij in loro persona per loro privati fini, in danno pregiodizio et interesse cossì delli comparenti come del pubblico dell'Università sudetta, per li mali effetti che si sono esperimentati dalle sodette affectate Elezioni, et quel che è peggio si affettano le confirme come detti officij fussero loro patrimoniali; che però ad evitandum evitanda ricorreno in essa Gran Corte et fanno instanza ordinarsi al magnifico Governatore di detta Città di Nocera, o altro officiale che intervenisse in luogo suo nelli parlamenti faciendi che sotto rigorose pene, oltre le contenute nelle Regie Pragmatiche applicande al Regio Fisco non faccino nominare nè eliggere in nessuno di detti officij persone alle quali in qualsivoglia modo ostasse disposizione così di lege, constituzioni, Capitoli e Pragmatiche di Regno, come di Constituzioni, Capitoli, Riti, consuetudini et usi Municipali et in portare le persone che dovessero dare il conto d'altre loro amministrazioni, o fussero debitrici a detta Università, o desiderassero confirma in ditti officij o in tutti altri, et in tutti l'altri etiam considerati da dette legi, et sequendo il caso d' eliggersi qualche persona delle sodette (il che non credono) da adesso si appellano in essa Gran Corte et dicono de nullità, et quod principaliter facendo instantia non consignarseli possesso in detti officij, con protesta di danni, spese et interessi in ogni miglior modo.

« Die 9 mensis Augustis 1684.

« Per subscriptum dominum, fuit provisum et decretum: Mandetur magnifico Gubernatori aliisque officialibus ad quos spectat in Civitate Nuceriae subtanae paganorum quatenus in parlamentis per ipsam faciendis in electionem novam administratorum et gubernatorum Universitatis predictae in dicta mentionata Universitate

in electionem predittam in omnibus procedatur servata forma juris et Regiae pragmaticae et si sunt in vero eligendi personas a Jure et a dittis regiis pragmaticis non permissas, in tali casu, pro recognitione expositionique gravaminum per dies sex nihil innovent, nec in causa predicta procedant, nec obediant aliis provisionibus (*seguono formole*).

« Dat. Neap. die 9 mensis Augusti 1684.

PETRUS EMILIUS GUASCON (1).

VI.

Decreto del Commissario straordinario Raetano affinchè l' elezione dei sindaci possa farsi anche in giorni non festivi.

« D. Franciscus Raetanus miles u. j. d. Regius Consiliarius et ad causam infrascriptam per S. R. M. sive per eius Sacrum Regium Consilium etiam pro executione retroscripti S. E. Iudex et Commissarius specialiter Deputatus. Magnifico Gubernatori et judici Curiae Civitatis Nuceriae Paganorum significamus quatenus nuper fuit coram nobis porrectum infrascriptum Memoriale videlicet: Al Regio Consigliero Signor D. Francesco Raetano Commissario di tutte le cause della Cità de Nocera dei Pagani et sua elezione de Sindici, eletti, Cassieri et d'altri officiali di detta Città et suoi sette Repartimenti; D. Bartolomeo Tortora, Silvestro Picaro, Tomaso Pepe, Annibale Senese et Nunziante Nigro, della Città di Nocera sottana delli Pagani, supplicando espongono a V. S. come per l' assenza del magnifico Governatore della Città di Nocera delli Pagani che do-

(1) L' originale è presso di me.

veva intervenire nel parlamento che dal Magnifico Nicola Ferraiolo hodierno Sindico Universale di Nocera sottana si doveva convocare nella piazza delli Pagani per l'elettione del suo successore, et d'altri officiali Universali che spettano alli Cittadini di detta Città di Nocera sottana, et per altri giusti impedimenti di detto Nicola si à trattenuto di convocarsi sin hora detto parlamento per l' elettione soddetta di modo che restano pochi giorni non festivi fra li dì si può convocare detto parlamento, et farsino dette elettioni; per tanto ricorrono da V. S. et affinchè detta Città di Nocera sottana nel principio del prossimo entrante mese di settembre non si ritrovi senza il suo Sindico Universale, mentre il detto Nicola hodierno Sindico di quella doverà deponere la sua administratione nella fine del corrente mese di agosto la supplicano di restar servita ordinare esser lecito al detto Nicola di convocare detto parlamento, etiam in diebus non festivis per farsino le elettioni sodette ut Deus.

« Quo memoriali taliter preinserto fuit per prefatum Dominum interpositum decretum videlicet:

« Die 27 mensis Augusti 1691. Neapoli: Per militem U. I. D. Dominum Franciscum Raetanum viso retroscripto memoriale fuit provisum et decretum quod electiones faciendae sindici Universalis Civitatis Nuceriae subtanae Paganorum aliorum officialium Universalium spectantium ad cives dictae Civitatis Nuceriae subtanae fiant prout presenti decreto fieri mandantur etiam in diebus non festivis in pubblica conclusione sive parlamento convocando in platea Paganorum per magnificum Nicolaum Ferraiolo hodiernum Sindicum Universalem dictae Civitatis Nuceriae subtanae cum interventu magnifici Gubernatoris, sive Iudicis Curiae dictae

Civitatis Nuceriae in solidum qui sic observent observarique faciant (*seguono formole*)

RAETANUS (1)

VII.

Decreto del Vicerè Borromeo intorno all'elezione dei Sindaci ed altri officiali del Comune.

« Carolus etc.

« Magnifici Viri Regii fideles dilecti. A Noi è stato presentato memoriale videlicet: Signore, Tomaso Messina ed altri huomini e Cittatini della Città di Nocera i Pagani supplicando espongono a Vostra Eccellenza come essendo prossima l'elettione dei nuovi Sindici, Eletti, et altri Amministratori dell'Università di detta Città di Nocera sottana li pagani così Universale come particulare da farsi nel mese di Agosto prossimo venturo, e perchè alcuni cittadini tuttavia della medesima vantino per loro fini particulari di far sortire in detto exercitio e Cariche persone non legittime e che l'osta legitimo impedimento, et affinchè detta elettione riesca con quiete e senza pregiuditio di nessuno, per tanto supplicano l'Eccellenza sua, restar servita ordinare così all'officiali della Corte della Città di Nocera, come ad ogni altro officiale della Regia Audienza provinciale, e come ad ogni altro di qualsisia Corte, che in detta prossima Elettione haverà assistere o intervenire, che non faccino sortire in detti esercitij persone che non portino peso in detta Università, come sono li Napolitani, come ancora quelli che sono stati amministratori di detta Università, e non ancora è passato il tempo

(1) L'originale è presso di me.

del quinquennio, o triennio, rispettive, debitori di significatorie, così in persona propria, quanto di loro congionti, come pure quelli che non hanno dato laudo e chiaro conto delle loro amministrationi, che hanno esercitato in detta Università, o pure non hanno ottenuto a loco beneficio liberatoria, o pure l'ostano altri impedimenti ut Deus.

« Et inteso da Noi l'esposto del sudetto preinserto memoriale ci è parso far la presente con la quale vi dicemo et ordinamo che nella prossima elettione da farsi delle persone del Governo di detta Università non farete eleggere persone forastiere di detta città, debitori della medesima, e che non habbiano dato conto della loro passata Amministratione, e che non abbiano vacato il triennio o quinquennio, ma farete eliggere persone habili e idonee, alle quali non gli ostino le Regie pramatiche o altri legitimi impedimenti con farsi detta Elettione con voti secreti affinchè ogn'uno dia il suo voto libero, et in caso d'inosservanza la Regia Audienza Provinciale così faccia osservare et esequire che tale è nostra volontà.

« Dat. Neap. die 30 mensis Iulij 1712.

Carlos Borromeo (1).

VIII.

Il Commissario delegato dal Sacro Regio Consiglio decreta, che nei parlamenti della città di Nocera non debbano intervenire i debitori della medesima, o quelli che con essa hanno liti.

Don Tiberius de Fiore Miles U. I. D. Regius Consiliarius et causae infrascriptae per S. R. M. sive eius

(1) Reg. in Partium, vol. X, fol. 120. L'originale è presso di me.

Sacrum Consilium Iudex et Commissarius specialiter deputatus regiae Audientiae provincialis.

« Significamus qualiter fuit coram nobis exibitum et presentatum infrascriptum memoriale tenoris sequentis videlicet.

« Al Regio Consigliero Signore D. Tiberio de Fiore Commissario. Il Procuratore e Particulari Cittadini e deputati della Città di Nocera sottana li pagani supplicando espone ad V. S. come essendo imminente il tempo solito da crearsi il Sindico universale di detta Città et il Sindico particolare et altri Governatori dell'Università dei Pagani, che perciò supplica Vostra Signoria degnarsi ordinare la nuova elezione e quella commettere a chi meglio V. S. stimerà ed a tale effetto ordinare che venga nello stesso tempo avvisate le parti, e l'averà ut Deus.

« Per dominum militem u. j. d. D. Tiberium Fiore Regius Consiliarius, visis actis, retroscripto memoriali, et partibus auditis fuit provisum et decretum quod fiat nova electio retroscriptorum magnificorum de Regimine Civitatis Nuceriae subtanae Paganorum convocato parlamento more et loco solito, in personas habiles et idoneas et in eodem non admittantur debitores dictae Universitatis, litigantes cum eadem aliisque quibus obstant impedimenta Regiorum Prammaticarum et juris, et exequtio committatur Regiae Audientiae Provinciali sumptibus magnificorum Principalium magnifici D. Felicis Forte petentium qui procurent electionem predictam per totum diem vigesimum quintum, dicto termine elapso electio predicta fiat cum interventu magnifici Gubernatoris Curiae Localis.

« Dat. Neap. die 18 mensis augusti 1749.

TIBERIUS DE FIORE.

CAP. XVI.

NUCERIA PAGANORUM

PERCHÈ Nocera s' intitolò de' *Pagani?*

Varie furono le opinioni degli scrittori. Alcuni vollero, che si chiamasse così dall' essere divisa in tanti paghi o casali; altri dai Saraceni, che vi dimorarono certo tempo; altri, dalla famiglia Pagano, che l' ebbe in feudo.

Nessuna delle tre opinioni parmi che possa accettarsi.

Non la prima, perchè, se l'aggiunto *Paganorum* fosse derivato da *pagus*, avrebbe dovuto dirsi non *Nuceria Paganorum*, ma *Nuceria Pagorum*, come insegnano le regole più elementari della grammatica latina.

Non la seconda, perchè, se è vero, che i Saraceni vennero due volte in Nocera — la prima l'anno 914 o 915, mandativi dopo la loro dispersione dal Garigliano, e la seconda verso il 1223, o poco dopo, condottivi da Federigo secondo, svevo — è non meno vero, che dal 914 agli ultimi anni del 1400, quando incomincia a trovarsi la formola *Nuceria Paganorum*, passarono più di cinque secoli; ed è, quindi, strano il pensare, che quella gente abbia potuto dare nome al luogo, ove pose stanza, cinquecento e più anni, dopo che vi era venuta, e dopo, che i suoi discendenti, se pur ne

restarono, avean perduto costumi, usanze, lingua e forse anche la memoria dei loro progenitori.

Si dica lo stesso per la seconda spedizione del 1223, anche ammettendola come vera. Inoltre è da considerare, che vi vennero in pochi, e che, per la mutata fortuna di casa sveva, per cui parteggiavano, e per l'ingrandire degli Angioini, essi non poterono mai avere preponderanza o forza, da far distinguere col loro nome una contrada, ove, forse, stettero molto a disagio; tanto più, che, col cominciare della dominazione degli Angioini, nel napoletano, Nocera ebbe l'aggiunto di *Christianorum*, non si sa perchè.

Non può ammettersi la terza opinione, perchè la famiglia Pagano ebbe, è vero, dalla munificenza de' Sovrani Angioini ed Aragonesi molti feudi nel napoletano, ma non mai quello di Nocera.

Sostennero principalmente questa terza opinione il Borrelli (1) ed il Guidobaldi, e furono incsatti ambedue, il primo in parte, il secondo interamente. Due volte soltanto la famiglia Pagano possedette nell' agro Nocerino: la prima l'anno 1390, ma beni burgensatici, come appare dal Registro Angioino di quell'anno, lettera A, fol. 85, in cui è scritto che re Ladislao, per la ribellione di Renzo Pagano, concesse a Beatrice de Pontiaco, per sè e per i suoi, la gabella della Piazza di Pizzaguto, nelle pertinenze di Nocera; la seconda volta, l'anno 1456, come dai Registri *Comune della Sommaria*, del Grande Archivio di Napoli, vol. 13, fol. 164, anno 1456, e vol. 3, fol. 3, anni 1449-1451, donde rilevasi, che Alfonso il magnanimo concesse a Luise Pagano, del quondam Marino, quaranta fuochi in Sant'Egidio e Pagani. Ma, tanto la prima, quanto la seconda concessione, erano, in proporzione, di così poco valore, da non far pensare, nè

(1) Vindex neap. nobile.

anche di sfuggita, che, per quei soli possedimenti, di una tenue parte dell'agro Nocerino, abbiano potuto i Pagano dare il loro cognome a tutta la Città. Del feudo, poi, di Corteimpiano, che il Borrelli asserisce di Galeotto Pagano, l'anno 1396, non trovo notizia nei Registri Angioini del Grande Archivio di Napoli, unica fonte a cui possa attingersi; e, d'altra parte, come da documento, che non è lecito mettere in dubbio, esso, proprio in quel tempo, appartenne prima all'Acciaiuoli, e dopo a Floridasso e Roberto Latro, come abbiamo visto a pagina 174-178 di questo volume.

Inesattissimo poi è il Guidobaldi (1), quando asserisce, che il *de' Pagani* fu dato a Nocera dall'essere stata questa città infeudata alla famiglia Pagano. Ho già dimostrato, che Nocera non appartenne mai a tal famiglia; mi resta solo da aggiungere, che il documento, citato dal dotto accademico Ercolanese, nulla contiene, nemmeno lontanamente, di ciò che egli ha creduto trovarvi. Non riporto, per amore di brevità, quel documento, anche perchè è notissimo, e chi voglia, può leggerlo nel Borrelli (2). Esso è un semplice diploma con cui Ladislao dichiara Galeotto *et omnes de genere Paganorum*, cioè della famiglia Pagano, *in perpetuum* ammessi nel regio demanio, e conferma loro tutte le franchigie ed immunità, di cui aveano goduto fino a quel tempo, ingiungendo, a tutti gli officiali del regno, di rispettare e far rispettare quella sovrana volontà. Sono, dunque, immunità, franchigie, che di quei tempi venivan facilmente concesse a famiglie benemerite; ed io potrei citare, e con documenti, altre famiglie nocerine, come i Rinaldo, gli Ungaro, i Budetta, che proprio allora, e prima e dopo, ebbero simili concessioni, come di

(1) Origini Nocerine.
(2) Op. cit. pag. 204.

non pagare, in tutto, o in parte, le gabelle, i passi, i pesi fiscali, di essere esenti dalla giurisdizione feudale, e simili. Ma di feudi non si trova menzione; quindi è capricciosa la illazione che il Guidobaldi vuol dedurne, soggiungendo: *si sa che cosa erano quelle franchigie*. Si sa; anzi lo sappiamo benissimo, ed i documenti parlan chiaro. E sappiamo, che, proprio in quel tempo, che Ladislao concedeva al Pagano quelle immunità, dava in feudo a Floridasso Latro la Città di Nocera con tutte le sue pertinenze. Proprio il contrario di quel che asserisce il Guidobaldi!

Eliminate le tre opinioni, dette di sopra, resta sempre da rispondere alla dimanda: Perchè Nocera ebbe l'aggiunto di Pagani? Oso proporre anch'io un mio modo di vedere, e dichiaro, che non intendo uscire dai limiti di una semplice congettura, la quale, per altro, ha molta verosimiglianza.

Dopo che Ruggero il normanno ebbe distrutta l'antica città, di Nocera si hanno ben poche notizie nei documenti sincroni; ed è anche una certa lacuna nella cronologia dei feudatari, poichè da Rainulfo, conte d'Airola e signore di Nocera, l'anno 1136, si ha una interruzione di poco meno d'un secolo, fino, cioè, al 1220, quando troviamo un Ottone di Barchister, o Barchiester, *rector Nuceriae*, come da diploma del G. Archivio di Napoli, citato dall'Huillard-Breholles (1). Nè ciò dee recar meraviglia, non potendo essere feudatari, là dove non era città. Ingrandiva, però, la vicina Corteimpiano, culla e dimora per oltre due secoli di casa Filangieri, e documenti se ne hanno a ribocco.

Intanto sui primi anni del 1200, vediamo apparire qua e là, e si rileva da documenti, i *casali*, che poi

(1) Hist. Diplom. Fed. II. vol. II. pag. 105.

formarono la nuova città; e ciò concorda pienamente con quel che scrive Romualdo Salernitano, quando ci fa sapere, che i Nocerini, superstiti alla distruzione della loro patria, non vollero più edificarla, dove e come era stata prima, ma si fermarono nelle vicinanze, e così venne su la nuova città.

Ora, se noi ci facciamo a considerare i nomi, che presero quei casali, troviamo, che quasi tutti s'intitolarono da famiglie già antiche e cospicue nella contrada, ognuna delle quali divenne, forse, nucleo dei varii gruppi di abitanti, che si stabilirono qua e là, più o meno vicini al luogo, ove l'antica città era stata, qualcuno piuttosto lontano. Ungaro, Cicalese, Pecoraro, Sperandei, Rinaldo, Budetta, Broja, Mallono, Russo erano cognomi antichissimi e comuni nella Nocera antica; ebbene noi troviamo che alcuni dei nuovi casali s'intitolarono: Gli *Ungaro*, i *Cicalesi*, *Pecoraro*, *Sperandei*, *Rinaldo*, *Budetta*, *Broja*, *Malloni*, *Rossi*; nomi la gran parte vivi oggidì, qualcuno spento da poco, e di cui però, si ha notizia negli atti notarili degli ultimi secoli. Nè giova il dire, che le famiglie s'intitolarono dai casali, come potrebbe opporsi, perchè le tracce che delle famiglie si riscontrano nei documenti della Trinità di Cava, e del Grande Archivio di Napoli, precedono di moltissimi anni, anzi di qualche secolo, il comparire dei villaggi. Quelle toccano e precedono il mille, queste cominciano verso il secolo decimosecondo e decimoterzo.

Conferma inoltre tale opinione il fatto, che, in Nocera, i così detti *cortili* (1), di data più o meno recente, tutti, indistintamente, piglian nome da qualche famiglia principale che vi dimora, indizio sicuro che quella

---

(1) Gruppi, o, per dir meglio, andirivieni di abitazioni, messi accanto ad una via principale, e che, per lo più, non hanno riscontro in altra via. Alcuni sono molto popolosi, contando dai 3 a 400 abitanti

famiglia fu la prima a stabilirsi in quel luogo, e che divenne poi richiamo delle altre, forse per parentela, forse per amicizia, forse per altri motivi. Non sarà male citar qui i nomi dei villaggi e dei *cortili* (1), che presero nome dalle famiglie:

Villaggi	Cognomi
Liporta	Della Porta
Sperandeo	Sperandeo
Borgo	De Burgo
Ungari	Ungaro
Calienni	Calenda
Casolla	Casolla
Broia	Broija
Rinaldi	Rinaldo
Monticello	Monticello (2)
Lanzara	Lanzara
Bodetto	Budetta
I Riso	Risi
Cicalesi	Cicalese
Pecorari	Pecoraro
Malloni	Mallono
Pietraccetta	De Accepto
Casa d' Angelo	De Angelis

Cortili:

In Nocera:

Battipaglia, Lanzara, Corrado, Cuomo, Pagliuca, Lanzieri, Morano, Bruno, Capaldo, Scarpa, Petrosino, Flauto, Siano, Ferri, Vitolo, Petti.

In Pagani:

Brengola, Del Forno, Senise, Forino, Guerritore, Pignataro, Striano, Mandielli, Marrazzo.

(1) Dei primi e dei secondi cito solamente i principali.

(2) Contrada.

Un villaggio più degli altri popoloso, e già in su prima che l'antica città fosse distrutta, era *Corte in piano;* e, meglio che un villaggio, poteva dirsi un gruppo di case intorno all'antica fortezza, chiuso da porte, che vi si mantennero fino a qualche secolo fa (1). Distrutta l'antica Nocera, esso dovette avere una qualche importanza, tra perchè l'unico rimasto in piedi, e meglio fornito di abitanti, tra perchè vi dominavano i Filangieri, proprio in quel tempo potentissimi. Ma banditi questi, col cadere della dinastia Sveva, famiglia più cospicua vi rimase la Pagáno, venutavi, secondo la leggenda, fin dal primo immigrare dei normanni da queste parti, e già stabilitavisi, secondo i documenti, un po' più tardi, cioè verso il mille e cento, e nel secolo seguente (2).

Questa famiglia, come da una tradizione dei secoli seguenti, avea abitazioni tanto vaste, che occupavano la terza parte, quasi, di quel che poi si disse Pagani. Ora nulla osta, che quel luogo si denominasse così, dalla famiglia Pagano, che vi era la principale, appunto come gli altri villaggi presero nome da altre famiglie; e se tale denominazione appare un po' tardi, gli è perchè fu mestieri, che prima l'antico nome di *Corte in piano* rimanesse dimenticato, il che accadde facilmente, quando il castello andò, via via, perdendo la sua importanza, ed ingrandì invece il villaggio, si che allora il più distrusse il meno. Ed è congettura questa avvalorata da documenti sincroni. Nelle carte del 1100 si parla ben poco di Nocera: essa era distrutta. Di *Corte in piano*, invece, si hanno moltissime notizie. Sul finire del

(1) Vedi questo volume pag. 177-178.

(2) Archivio della Trinità di Cava, Diploma del 1104. Vedi pag. 1 di questo volume — G. Archivio di Napoli — Reg. Ang. 1271, B, fol. 124, fol. 8—Reg. 1278-1279, H, fol. 52 — Reg. 1274, B, fol. 205 — Reg. 1274, B, fol. 126 t. 231-197 — Reg. 1269, D, fol. 98.

1200, e durante il 1300, *di Corte in piano* si parla talvolta per occasione, e ritorna invece il nome di Nocera. È chiaro, che questa era già riedificata; ma in villaggi, i quali, perchè lontani l'uno dall'altro, fecero sorgere la denominazione, che troviamo fin da quel tempo, di Nocera *di sopra* e Nocera *di sotto*, come dal diploma di Ladislao dell'8 settembre 1393, che ho riportato integramente a pag. 185, in cui è chiarissima tale distinzione, poichè vi leggiamo *Cabellam super terram Nuceriae*, e *Cabellam suptus dictam terram*, distinzione che continuò negli anni seguenti, vedendosi ripetuta anche un secolo dopo, in altri documenti, tra i quali citerò il decreto di Ferrante I d'Aragona, da me trascritto a pag. 218 di questo volume, nel quale è notato: *homines supra et suptus Nuceriae*, e più giù ripetuto: *Università et homini di sopra e sotto la Città di Nocera*. E tale distinzione devesi intendere soltanto per la divisione amministrativa dei due gruppi di villaggi, e quando debbono intendersi l'uno separatamente dall'altro; poichè, in generale, e sempre, e costantemente, quando si accenna alla città in generale, durante la prima metà del 1400, e prima, non si trova che *Nuceria* solamente, e non altro, omesso, tranne qualche rara volta, anche l'aggiunto *Christianorum*, datole costantemente al tempo degli Angioini.

Quindi abbiamo prima *Corte in piano*, poi *Nocera sottana*, più tardi questa diventa *locus paganorum*, e *Casa paganorum*, e *Casalis paganorum*, le quali denominazioni si trovavano tutte e tre riunite in un prezioso documento dell'anno 1487 (1), ove si legge che Bartolomeo Bosco *se contulit ad* CIVITATEM NUCERIAE *et* CASA PAGANORUM a riscuotere ducati novanta da un tale di cognome Pepe, e da un Alfonso Romano *de dicto*

(1) Curiae vol. 21 fol. 191.

CASALI PAGANORUM. E conchiude: *mandamus capitaneo* CIVITATIS NUCERIAE *et casalis predicti*, etc. Dunque i due gruppi, *di sopra*, e *di sotto*, aveano, ognuno, tanta importanza, che l'uno non poteva, per dir così, assorbire l'altro, come era accaduto per gli altri villaggi, compresi tutti nella denominazione unica *Nuceria*, che di quelli si componeva. Sicchè, dovendosi mantenere tutti e due quei nomi, fu necessità accoppiarli; e quindi, per indicare tutta la città in generale, già da quel tempo vediamo in uso da un pezzo la denominazione *Nuceria Paganorum*, poichè la trovo fin dall'anno 1474, in un documento del Grande Archivio di Napoli (1); e quando più quando meno, negli anni che seguirono, finchè divenne stabile sui primi anni del 1500; conservandosi, però, sempre, l'antica divisione amministrativa di Nocera Soprana, e Nocera sottana, ed a quest'ultima, l'altra denominazione, particolare, di *Luogo delli Pagani*, e *Casale delli Pagani*.

Riepilogando, mi pare che la conclusione dovrebbe esser la seguente. Nocera ebbe sempre un complemento di specificazione per distinguerla dalle altre città di egual nome. Si chiamò in prima *Alfaterna*, poi *Costanza*, poi dei *Cristiani*. È molto probabile, che, disusato anche quest'ultimo, col finire di casa angioina, e rimasta la città qualche tempo senz'aggiunto, ebbe poi quello di Pagani, dal principale dei suoi villaggi, così chiamato dalla famiglia Pagano, che vi era la principale.

---

(1) Comune della Sommaria, vol. 17, anni 1471-1474, fol. 132, 146 t.—E stando ai sunti che di alcuni volumi più antichi lasciò l'archivista Masi, la denominazione di Nocera de' Pagani incomincerebbe fin dall'anno 1453. Ma non sappiamo se il Masi riportò fedelmente tale denominazione da quei volumi, o se il *de' Pagani* fu aggiunto da lui, che scriveva verso gli ultimi anni del 1600. Nel dubbio, meglio è, forse, accettare la data certa dell'anno 1471.

INDICE

Cap. I. I Filangieri . . . . pag. 1
Cap. II. I Budetta ed altri feudatari . . » 19
Cap. III. Elena degli Angeli. . . . . . . » 47
Cap. IV. Sotto i primi sovrani angioini. . » 63
Cap. V. I Turioni. Gli Ungaro ed i Rinaldo » 109
Cap. VI. Niccolò Acciaiuoli . . . . » 135
Cap. VII. Urbano VI. . . . . » 149
Cap. VIII. I Latro. Gli Aquino. I Tomacello. » 171
Cap. IX. Gli Zurlo . . . . » 187
Cap. X. La giornata della Lòngola. I Nocerini ad Otranto. Francesco II.° Zurlo. » 201
Cap. XI. Giovanna I.ª e Giovanna II.ª d'Aragona » 231
Cap. XII. Gli officiali della Corte Ducale . » 303
Cap. XIII. Le Università. Gli Eletti. Case del Reggimento. Le gabelle. . . . . » 327
Cap. XIV. Il Laudo di Baldino. Sindaci particolari. Catapani. Sindaci Universali. La Cassa Universale. Elezione dei Sindaci. Offic. minori del Comune » 361
Cap. XV. Parlamenti e Congregazioni. . . » 405
Cap. XVI. Nuceria Paganorum . . . . . . » 437